



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

**Tesi di Laurea in
DIRITTO DEL LAVORO**

**Diritto del lavoro e circolazione degli atleti stranieri
tra norme comunitarie ed interne**

**Laureando:
Rolando Favella**

**Relatore:
Chiar.mo. Prof. Luigi Menghini**

ANNO ACCADEMICO 2006-2007

*A due angeli,
fra i vari che hanno accompagnato
il mio percorso di vita,
che ad un certo punto,
con un sorriso,
mi hanno salutato.
Il vostro ricordo
segnerà la rotta della mia navigazione*

Ringraziamenti

Ringrazio, innanzitutto, la Professoressa Roberta Nunin per la fiducia accordatami e la libertà concessa. Consapevole della mia inadeguatezza, spero di aver ripagato la Sua fiducia con l'impegno e la dedizione.

Rivolgo un sentito ringraziamento, poi, all'Avvocato Alessia Lorenzon, splendida persona e al contempo competente professionista.

Una menzione particolare, inoltre, per il Dott. Luigi Carlutti, praticante ed esperto di questioni di Diritto Sportivo, e per il Dott. Paolo Amato, dottorando di ricerca in Diritto del Lavoro presso l'Università di Trento e membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

Desidero ringraziare per il contributo offertomi Renzo Burelli, Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia e Consigliere Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed i componenti dell'Ufficio Tesseramenti di Trieste.

Un sentito ringraziamento, poi, ad Aniello Marano e Renzo Marzocco, rispettivamente allenatore e consigliere del Chiasiellis, società di calcio femminile militante in Serie A.

Una menzione, infine, per due amiche, gentili nel fornirmi informazioni rivelatesi fondamentali: Eleonora Meloni, segretaria dell'Unione Sportiva Triestina Calcio, ed Eugenia Zamelli, playmaker della ColdAir Basket Carugate, società di pallacanestro femminile iscritta al campionato di A2.

INDICE

<i>Introduzione</i>	1
---------------------------	---

PARTE PRIMA

CAPITOLO I – DIRITTO DELLO SPORT, DIRITTO DEL LAVORO E ATLETI STRANIERI

1.1. Introduzione al diritto dello sport	4
1.1.2. Evoluzione storica	5
1.2. Introduzione all'ordinamento sportivo	9
1.2.1. Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale	10
1.2.2. Continua: il c.d. "vincolo di giustizia"	12
1.2.3. La clausola compromissoria e l'arbitrato sportivo	17
1.2.4. Sistema delle fonti. Principi dell'ordinamento sportivo. Norme rilevanti in materia	27
1.3. Norme statali e sovranazionali in materia di circolazione di lavoratori, comunitari ed extracomunitari. Riferimenti al fenomeno sportivo	42
1.3.1. Normative sulla libera circolazione di lavoratori comunitari	42
1.3.3. Normative in tema di circolazione di lavoratori extracomunitari	45
1.4. Evoluzione delle normative sportive in tema di trasferimento di atleti stranieri	47
1.4.1. In particolare, l'evoluzione delle regole relative ai calciatori stranieri	48

PARTE SECONDA

CAPITOLO II – ATLETI COMUNITARI

2.1. Ordinamento comunitario e sport	51
2.1.1. Sport nelle politiche comunitarie	51
2.1.2. L'azione dell'Unione Europea in materia di sport. In particolare, politica della concorrenza e fenomeno sportivo	56
2.2. Unione europea e libera circolazione dei lavoratori	58
2.2.1. Unione europea e libera prestazione di servizi	66
2.3. Principio della libera circolazione e norme sportive limitative di tale diritto. Le restrizioni circa la possibilità di tesserare e schierare atleti stranieri	70
2.4. Primi interventi della Corte di giustizia europea	72
2.4.1. Il caso Walrave	73
2.4.2. Il caso Donà/Mantero	79
2.4.3. I presupposti di tali pronunce: l'applicabilità dell'art.2 TCE al rapporto di lavoro sportivo e la sua natura di attività economica, la sindacabilità delle norme di associazioni e federazioni sportive	85
2.5. Politiche di cooperazione tra Unione europea e UEFA. I <i>gentlemen's agreement</i>	87
2.6. Un'ulteriore questione: il mutuo riconoscimento dei diplomi	90
2.7. La vicenda Bosman	92
2.7.1. La questione prospettata davanti al giudice belga ed il rinvio alla Corte di giustizia europea	92
2.7.2. Le questioni pregiudiziali oggetto del rinvio alla Corte di giustizia europea	96
2.7.3. La vicenda processuale e la decisione della Corte	99
2.7.4. Gli elementi alla base della pronuncia della Corte	104
2.7.5. Una tra le sentenze più commentate	113
2.7.6. Una breve considerazione personale	122

2.8. Le conseguenze della sentenza Bosman	125
2.8.1. Le conseguenze nell'ordinamento sportivo	126
2.8.2. Le conseguenze nell'ordinamento statale	128
2.9. Breve cenno sulle vicende Deliège e Lehtonen	130
2.9.1. Il caso Deliège	130
2.9.2. Il caso Lehtonen	132
2.10. Il modello sportivo europeo	134
2.11. La delibera n. 90/2007 della Federazione Italiana Pallacanestro. Recenti processi interni al mondo dello sport	138
2.12. I rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento sportivo alla luce delle ultime vicende giudiziarie	140
2.12.1. La sentenza Meca Medina	142

CAPITOLO III – ATLETI EXTRACOMUNITARI

3.1. Sport ed atleti extracomunitari	147
3.2. Regolamentazioni sportive in materia di tesseramento ed utilizzo di atleti stranieri. Profili di incompatibilità con normative nazionali, sovranazionali e sportive	147
3.3. L'azione civile contro la discriminazione ex art.44 del Testo Unico sull'immigrazione	152
3.4. Il giudice italiano apre la strada al riconoscimento dei diritti degli atleti extracomunitari. Alcune vicende rilevanti in materia	154
3.4.1. Il caso Ekong	155
3.4.2. La decisione del 4 maggio 2001 della Corte Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'illegittimità (sportiva) delle regolamentazioni restrittive dei diritti dei tesserati extracomunitari	157
3.4.3. Il caso Sheppard	159
3.4.4. Anche le ragioni di un campione olimpico trovano lesione. Il caso Hernandez Paz	161

3.4.5. Cuba e la pallavolo, un binomio esplosivo. Le vicende dei pallavolisti caraibici davanti al giudice italiano	164
3.4.6. Ancora il calcio sullo sfondo. Il caso del giovane Amine Khazari	167
3.5. Alcune considerazioni conclusive in merito alla questione della circolazione degli sportivi extracomunitari	169

CAPITOLO IV – ATLETI DI STATI CHE ABBIANO STIPULATO ACCORDI DI COOPERAZIONE E DI LIBERA CIRCOLAZIONE

4.1. Una terza categoria	172
4.2. Il caso della cestista polacca Lilia Malaja	173
4.3. Una questione analoga raggiunge le aule della Corte di giustizia delle Comunità Europee: il caso del giocatore slovacco di pallamano Maros Kolpak	175
4.4. Il caso del calciatore russo Igor Simutenkov	179
4.5. Accordi attualmente intercorrenti tra Comunità europea e Stati terzi. La conseguente disciplina relativamente agli sportivi	182
4.5.1. Accordi conclusi dall'Unione europea con Stati mediorientali e nordafricani, con Repubbliche ex sovietiche, con gli Stati A.C.P. e con Paesi europei ma non comunitari	182
4.6. Brevi considerazioni sul tema	185

PARTE TERZA

CAPITOLO V - ATTUALI NORMATIVE SPORTIVE IN TEMA DI ATLETI NON NAZIONALI. UNA PROSPETTIVA AL DI LA' DEL FENOMENO PROFESSIONISTICO

5.1. Le attuali regolamentazioni federali. Limiti alla possibilità di tesserare atleti extracomunitari	188
5.1.1. In particolare, le normative adottate nel calcio, nella pallacanestro e nella pallavolo	188

5.2. Le regolamentazioni statuite dalle istituzioni sportive in merito alle competizioni continentali per club. Nuovi orizzonti in direzione di una maggiore attenzione per i movimenti nazionali. In particolare, le nuove normative dell'UEFA in merito alla composizione delle liste per la Champions League	194
5.3. Circolazione degli atleti stranieri all'interno del variegato ambito del dilettantismo	196
5.3.1. Introduzione allo sport dilettantistico	196
5.3.2. Lo <i>status</i> di dilettante e normative sulla circolazione degli stranieri, tra incertezza e logiche di convenienza	203
5.3.3. Attuali normative disposte nello sport dilettantistico in merito alla circolazione di atleti stranieri. In particolare, le regolamentazioni della Lega Nazionale Dilettanti del calcio	205
5.3.4. Situazioni ambigue sorte nell'incerto territorio delimitato dallo <i>status</i> di dilettante e dalle regolamentazioni del fenomeno migratorio. L'esempio offerto da vicende relative al calcio minore	207
5.4. Sport giovanile ed atleti stranieri	210
5.4.1. Due interessi contrapposti, sullo sfondo dei difficili rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico: diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili	211
5.5. Normative adottate dalle singole Federazioni sul tema	212
5.5.1. In particolare, le regolamentazioni della FIFA e della FIGC	212
5.5.2. Le regolamentazioni della pallacanestro al riguardo	216
5.6. L'incertezza di fondo determina il sorgere di controversie relative alla posizione di giovani atleti stranieri	217
5.6.1. Il caso Matute	217
<i>Conclusioni</i>	224
BIBLIOGRAFIA	229

Introduzione

Il fenomeno sportivo abbraccia , in modo più o meno diretto , la vita di qualsiasi persona , è un aspetto rilevante delle nostre esistenze.

Il termine “sport” è vocabolo di genitura relativamente recente¹ , nonostante di attività ludiche si abbiano testimonianze , storiograficamente rimarchevoli quanto in ottica letteraria degne di nota, già nella letteratura² dell’antica Grecia³ , dai poemi omerici⁴ fino ai miti⁵ , passando attraverso componimenti di autori minori.

¹ Interessante a riguardo la trattazione rinvenibile in TRAVERSI A., *Diritto Penale dello Sport*, Milano, 2001, pag.2 , in cui l’autore delinea l’uso del termine “sport” come consequenziale all’ontologica differenza tra le attività ludiche svolte nell’antichità e le discipline agonistiche così come intese nella moderna concezione olimpica. Le prime , soprattutto quelle riconducibili alla civiltà greca , avevano carattere preminentemente etico e religioso; il più delle volte erano infatti espressione di culto , essendo legata la stessa occasione in cui esse si realizzavano alla venerazione di una Divinità. Così, per esempio, i giochi Pitici, a Delfi, trovavano la propria ragion d’essere sì nell’esaltazione degli ideali di virtù e bellezza , dell’archetipo dell’uomo bello e probò (“καλος και αγαθος”) , ma primariamente nella testimonianza di fede rivolta ad Apollo .

Più in generale sui giochi sacri, PANNESE G., *La ginnastica in Grecia e la rinascita ginnico-sportiva d’Italia attraverso l’antica Roma*, Roma, 1929, cap.VII, pag.48-52.

Questa concezione sacrale dell’attività ludica lascia il posto con l’avvento dell’età moderna, ed in particolare con il diffondersi dell’industrializzazione, ad una diversa visione; è solo nel diciannovesimo secolo che la nozione di “sport” acquista i connotati che oggi la caratterizzano, connotati che esulano da ideali fideistici, etici o esclusivamente sociali.

² Rilevante circa la produzione letteraria dell’antica Grecia relativa al fenomeno sportivo è l’opera di MONACO G., CASERTANO M., NUZZO G., *L’attività letteraria nell’antica Grecia*, Firenze, 1997, pag.160-161. Gli autori offrono innanzitutto un adeguato spaccato sui giochi di Olimpia, città dell’Elide, istituiti nel 776 a.C. e soppressi solo nel IV secolo d.C. dall’imperatore Teodosio, e sulle discipline ivi praticate; in particolare: la corsa a piedi, il pugilato e la lotta, le corse con i cavalli ed il pentathlon. Relativamente a quest’ultima specialità si rimanda anche al già citato professore PANNESE G., *Storia della Ginnastica moderna negli Stati d’Europa*, Milano-Roma-Napoli, 1912, pag.2, che menziona l’opera di GUTS-MUTHS, *Ginnastica per i figli della patria*.

Quanto alle opere letterarie che nei giochi trovavano la propria ragion d’essere, erano il più delle volte i vincitori delle prove i committenti: si assiste così al sorgere di una poetica, la cosiddetta poesia agonale (da “αγων”, gara), in cui si celebrano le gesta di atleti secondo uno schema tripartito: descrizione della gara, collegamento tra il vincitore ed una figura mitologica, morale.

³ Non è casuale il fatto che la pratica sportiva abbia trovato terreno fertile nella cultura ellenica, portata, anche fino all’exasperazione, allo spirito di competizione, e non in altre civiltà dell’epoca. Notevoli sono le testimonianze in cui si sottolinea addirittura uno stupore delle culture non elleniche di fronte al fenomeno ludico e alle sue sfaccettature: Erodoto, nelle *Storie*, attesta la meraviglia dei Persiani circa il fatto che il vincitore degli agoni ippici venisse premiato non con denaro, ma con una corona di ulivo; e più in generale, nell’opera di ANGELI BERNARDINI P., *Mito e attualità nelle Odi di Pindaro*, Roma, 1983, si sottolinea come << ciò che destava stupore presso i popoli non ellenici non era l’esercizio in sé o lo spirito competitivo che esso presupponeva (altre antiche civiltà come quella ebraica o fenicia o etrusca testimoniano sia la vitalità dell’istinto agonale, sia il ruolo determinante nella pratica sportiva), ma la maniera con la quale i Greci avevano istituzionalizzato i giochi, conferendo loro il carattere di una manifestazione religiosa, pubblica, nazionale, politica e spettacolare >>.

E ancora, per una trattazione completa e generica del ludo in Grecia, nuovamente PANNESE G., *La ginnastica in Grecia e la rinascita ginnico-sportiva d’Italia attraverso l’antica Roma*, cit., pag.17-47.

⁴ Magnifica la narrazione a riguardo di OMERO, *Odissea*, VIII Libro, nell’eccellente traduzione di SOAVE F., Milano, 1815, I Tomo, pag.156-163. Qui il cantore descrive i giochi organizzati in onore di Ulisse presso la reggia di Alcino; lo stesso eroe si cimenta nel lancio del disco. Anche nell’ *Iliade*, nella traduzione di

Tale parola, pur tra le più note ed usate in assoluto, risulta essere generica , venendo a delimitare un ambito di discipline , o più propriamente di attività , variegato e non univoco. Nonostante la copiosa produzione scientifica⁶ a riguardo, gli sforzi degli studiosi di scienze motorie al fine di delimitare con esattezza i confini di tale vocabolo non hanno conseguito un risultato soddisfacente. E anzi, al di là di una definizione atecnica di “sport” facilmente desumibile dal parlar quotidiano, i punti di dissenso e ambiguità si sono acuiti.

Il maggior motivo di frizione è fornito dalla discussione sulla possibilità di ricomprendere o meno nell’alveo del termine “sport” qualsiasi tipo di esercizio fisico svolto per mero diletto, o ridurre tale ambito alle sole attività incentrate sull’agonismo e sulla proclamazione di un vincitore.⁷

Tale *querelle*⁸, che a prima vista parrebbe trovare albergo esclusivamente in dotte disquisizioni tra Accademici della Crusca o in manuali di Ginnastica applicata, viene invece ad avere un rilievo sempre maggiore nel campo del diritto. E’ fenomeno recente la presa di coscienza da parte del mondo giuridico dell’esistenza e della costante espansione del cosiddetto diritto dello sport. Un insieme di norme, sostanziali e processuali, statali o figlie dell’ordinamento interno, che presentano inerenze con l’ambito sportivo.

E di fronte all’evidente mutamento avvenuto in tale settore, da uno sport meramente dilettantistico⁹ a centro di rilevanti interessi economici¹⁰ e non, appare come pacifica l’osservazione che il proliferare di leggi a riguardo sia la logica (e necessaria) conseguenza di tale stravolgimento di prospettive.

CALZECCHI ONESTI R., numerosi versi sono dedicati a contese ludiche e giochi agonali: tra gli altri, si citino i vv. 358-371 del XXIII Libro circa la corsa dei cocchi, oppure, sempre nello stesso Libro, i vv. 710-717 relativi ad un incontro di lotta.

⁵ Si pensi alla fisicità e all’atletismo che caratterizzarono le fatiche dell’eroe Eracle. Sul tema si segnala l’esauriente trattazione di GRAVES R., *I miti greci*, Milano, 1983, pag.424-479.

⁶ Ben descritta in ROVERSI A., *Sport* (voce) in <<Enciclopedia delle scienze sociali>>, Roma, 1998, pag.303-311. Tra i testi di Scienze Motorie si citi DEL NISTA P., PARKER J., TASSELLI A., *Praticamente sport*, Messina, Firenze, 2006, pag.7, in cui si afferma che <<lo sport è l’insieme di quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine di migliorare e mantenere in buona condizione l’intero apparato psico-fisico umano e di intrattenere chi le pratica o chi ne è spettatore. Lo sport può essere praticato singolarmente o in gruppo, senza fini competitivi o gareggiando contro altri sportivi. In quest’ultimo caso si parla di agonismo sportivo>>.

⁷ Su tali discussioni si rimanda a RUSSI L., *La democrazia dell’agonismo – Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione*, Pescara, 2003, pag.16 e a LOLLI S., *Sport e società tra realtà e immaginario*, Roma, 1995, pag.54.

⁸ Tra gli altri, MARANI TORO I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pag.72 e SANINO M., *Diritto sportivo*, Padova, 2002, pag.13.

⁹ Come era negli intendimenti di tutti coloro i quali si riunirono nel Congresso Internazionale degli Sport presso l’Università della Sorbona di Parigi e che, sotto la spinta di Pierre de Fredi, barone de Coubertin, approvarono l’organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna.

¹⁰ A titolo esemplificativo, il fatturato dello sport italiano calcolato per l’anno 2001 ammontò all’incirca a 31 miliardi euro. Fonte NOMISMA. Nel 1996 una cifra simile contribuì a produrre il 2,4 del PIL.

Se in un'ottica esclusivamente etimologica la difficoltà di addivenire ad un esatto significato di "sport" non comporta comunque conseguenze apocalittiche, viceversa, stanti le finalità di certezza perseguite dal diritto, in tale settore ciò determina inevitabilmente ambiguità intollerabili e patologiche.

Sembra, allora, preferibile abbracciare la seconda, e restrittiva, interpretazione di "sport". Ai fini del diritto, "sport" è da intendersi come qualsiasi attività che si caratterizzi per lo scopo di agonismo e per l'osservanza di regole prestabilite. Ecco allora che assume rilevanza una visione di sport come fenomeno istituzionalizzato, regolato da leggi statali e sovranazionali, e autoregolato da norme endoassociative¹¹.

Definita la nozione di sport, compito successivo è delineare a grandi linee l'ambito di operatività del diritto dello Sport. Questo sistema di norme lambisce molteplici branche del diritto: dall'ambito amministrativo dei ricorsi ai T.A.R. a quello privatistico di vincoli contrattuali sempre più complessi, dal settore penalistico (lontani gli ideali di olimpica memoria, all'ordine del giorno, invece, procedimenti per frode sportiva o violenza negli stadi) a quello del lavoro.

Ed è proprio in seno a quest'ultima disciplina che negli ultimi anni si è sviluppata una feconda dottrina, figlia (o madre) di un'altrettanto rilevante giurisprudenza: si tratta di un sistema di teorie e pronunce giurisprudenziali che hanno scardinato i rigidi vincoli in materia, appunto, di circolazione di atleti stranieri, comunitari od extracomunitari.

Una trattazione al riguardo è lo scopo che qui ci si prefigge, nella consapevolezza che talvolta la buona volontà può sopperire all'inadeguatezza.

¹¹ Convincente la tesi sostenuta da DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2004, pag.4: l'autore qui distingue tra il fenomeno sportivo appunto istituzionalizzato e la pratica sportiva, distinzione desumibile dall'art.2 D.Lgs. 242/1999. Parimenti efficace la trattazione a riguardo di TRAVERSI A., *op.cit.*, pag.4.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I – DIRITTO DELLO SPORT, DIRITTO DEL LAVORO E ATLETI STRANIERI

1.1. Introduzione al Diritto dello sport

Storicamente figlio minore, se non proprio figliastro, dell'ordinamento giuridico, il diritto sportivo comincia a destare l'interesse degli studiosi nel primo quarto del ventesimo secolo.

Il clima che si respirava al tempo intorno a questa emergente branca del Diritto era di generale indifferenza, se non di palese ostilità¹², e quest'aurea di snobismo intellettuale accompagnò il fenomeno sportivo fino all'immediato secondo dopoguerra. Occorre, infatti, spostare l'analisi agli anni Cinquanta per registrare il fatto che la voce specifica "Diritto dello sport" faccia la sua comparsa nei repertori di giurisprudenza¹³, e che, soprattutto, veda la luce una rivista esclusivamente dedicata al diritto sportivo¹⁴.

Il Diritto dello sport dismette finalmente i panni di Cenerentola, invitato al ballo senza troppa convinzione, solamente, comunque, negli ultimi decenni: la presa di coscienza intorno a tale fenomeno e l'affermazione della sua esistenza divengono pacifici nei lustri finali dello scorso secolo¹⁵.

E diviene parimenti non dubitabile, negli stessi anni, la sua attinenza al fenomeno ludico in tutti i suoi possibili risvolti¹⁶.

Viene così ad essere la globalità una delle qualificazioni caratterizzanti la normazione in materia di sport, l'attrarre nella sua sfera ogni qualsivoglia tipo di attività comunque afferente al fenomeno: così le condotte poste in essere da soggetti solamente *latu sensu*

¹² Questa situazione negativa, che nei casi più benevoli è di totale disinteresse, è ben descritta da ALBANESI A., *Natura è finalità del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1957, pag.351-363.

¹³ DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.5

¹⁴ Sul punto, MARANI TORO I., *op. cit.*, pag.5

¹⁵ Così come descritto da GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Trim. di Dir. Pubbl.*, 1996, III, pag.671-677. Lo stesso studioso è da considerarsi uno degli apripista del fenomeno giuridico sportivo, già nel 1949, infatti, affrontava l'argomento: GIANNINI M.S., *Prime osservazioni intorno agli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, pag. 10-28.

¹⁶ Come affermato da DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1988, pag.189-204.

riconducibili alla sfera sportiva, e comunque parzialmente (un esempio fra tutti, gli industriali che stipulano contratti di sponsorizzazione o pubblicitari) o totalmente (i tifosi) estranei alle organizzazioni istituzionalizzate, sono regolate dalla disciplina in esame.

Ulteriore caratteristica della materia è l'interdisciplinarietà, estendendosi, come già visto, i suoi confini verso tutti i punti cardinali, e venendo, di volta in volta, ad intersecare le proprie direttrici con quelle penalistiche o amministrative, oppure privatistiche o del lavoro.

Infine, tale disciplina, si caratterizza per l'eterogeneità delle fonti. Brevemente, per poi tornarci successivamente: concorrono a regolamentare il fenomeno sportivo norme comunitarie, norme statali o regionali, e norme ordinamentali, transnazionali e nazionali.

1.1.1. Evoluzione storica

Il quadro sopra delineato è il frutto di un iter travagliato e tutt'altro che lineare, conseguenza della già analizzata sottovalutazione del fenomeno sportivo da parte della dottrina e di contributi della stessa inizialmente disorganici e spesso contrastanti tra loro.

Un' analisi sull'evoluzione storica del Diritto dello sport non può prescindere da una valutazione della disciplina relativa al gioco di maggior diffusione nel nostro Paese, il calcio. E, anzi, deve necessariamente prendere atto che in buona parte il cammino della normazione sportiva coincide con quello relativo al fenomeno calcistico, il quale, in sostanza, ha funzionato da traino per l'intero sistema.

Tale analisi può individuare tre fasi: la prima, collocabile tra la legge istitutiva¹⁷ del Comitato Olimpico Nazionale Italiano , il CONI, e la legge sul professionismo sportivo; la seconda, da tale intervento legislativo del 1981 alla sentenza Bosman; la terza, infine, dal 1995, anno della pronuncia relativa al calciatore belga, fino ai giorni nostri.

¹⁷ Legge 16 febbraio 1942 n.426, frutto di una politica di promozione e potenziamento (anche se TRAVERSI A., cit., pag.7 non manca di sottolineare come tale intervento, in realtà, manifestasse un'implicita volontà del legislatore di porre un controllo sul fenomeno sportivo) dello sport nazionale.

Sulla natura ed il contenuto della 426 si rimanda ai successivi paragrafi.

Per un interessante *excursus* storico, invece, si segnala RIGO L., *Storia della normativa del C.O.N.I. dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, pag.565 .

La prima fase appare caratterizzata da tre fattori: relativo disinteresse dello Stato per le istituzioni sportive, monopolio della giustizia interna, concezione idealistica e romantica dello sport¹⁸

Proprio quest'ultimo fattore, costituente senza ombra di dubbio la chiave interpretativa per comprendere questa prima fase, determinò la messa al bando del professionismo e la rigida applicazione delle regole olimpiche¹⁹, nonché l'espresso divieto, valevole per le società quanto per gli atleti, di trarre vantaggi di tipo economico dallo sfruttamento della propria immagine²⁰.

In questo lasso di tempo, tra il 1942 ed il 1981, lo Stato, dopo appunto la legge istitutiva del CONI, non intervenne più in materia di ordinamento sportivo e organizzazioni federali, lasciando che tale universo si autoregolasse.

Conseguenza, e allo stesso tempo causa logica legittimante, di ciò fu il monopolio della giustizia endoassociativa²¹, in una situazione di autodichia delle federazioni sportive.

Anche lo stesso Diritto in materia appariva come una nebulosa disomogenea, lungi dall'aver anche solo la parvenza di un insieme sistematico organico, e la stessa letteratura a riguardo navigava a vista²².

¹⁸ Concezione di evidente derivazione olimpica, che all'epoca era da considerarsi ovvia, ma che oggi apparirebbe come una visione forzata ed esasperata. Si citino, a sostegno di questa originario ideale, le parole di ORTEGA Y GASSET, *Il tema del nostro tempo*, trad.it., Milano, 1964, pag.278: lo sport come "un impulso generoso e liberissimo", uno "sforzo lussuoso che si profonde a piene mani senza speranza di ricompensa alcuna". Conseguenza di ciò era la considerazione che solo se dilettantistico lo sport avrebbe potuto mantenere il proprio lignaggio, mentre la sua manifestazione professionistica era da ritenersi come un'indesiderata e spuria espressione, lontana parente dell'archetipo olimpico.

Concetto ribadito e corroborato nella felice espressione dell'allora Presidente del CIO, Avery Brundage : "Sport is sport, business are business".

¹⁹ Sul punto, FRACCHIA F., "Sport" (voce) in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol.XIV, 1999, pag.468-469. Qui l'autore rimanda al parallelo BARBARITO MARANI TORO A., *Sport* (voce) in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, 1971, pag.42-54.

²⁰ Più esplicite le parole utilizzate da SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, pag.161 : "disdicevole commercio della loro immagine".

²¹ Situazione che portò DINI P., *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, pag.229-237, ad affermare che tale autodichia delle varie federazioni costituisse un'ipotesi di diritto pubblico negativo, sorto, cioè, consequenzialmente al disinteresse del legislatore e dei pubblici poteri.

Interessanti le parole di VIDIRI G., *Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989,n.401)*, in *Giust. Pen.*, 1992, II, col.648. L'autore asserisce che <<il campo dello sport costituisce uno dei settori della vita sociale che meno ha bisogno del diritto, essendo evidente l'opportunità che esso, per la specificità della natura e degli interessi coinvolti, rimanga oggetto di un proprio ordinamento, con propri precetti e proprie sanzioni>>.

²² Situazione descritta ancora in DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.6. E' sì vero che la prospettiva del pluralismo giuridico era stata delineata da CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro It.*, 1933, pag.1381-1400 (nel commento alle sentenze della Cassazione relative alla natura di ente pubblico o meno del Reale Automobile Club d'Italia e del Jockey Club Italiano. In particolare, è a pagina 1390 che l'autore parla di comunità sportive come ordinamenti autonomi rispetto a quello statale) e da GIANNINI M.S., *Prime*

Tale quadro d'insieme portò ad un'inevitabile raffigurazione del diritto dello sport come un mondo a sé e dell'ordinamento sportivo come un microcosmo autonomo ed autoregolato. Si creò, così, un muro tra sport e diritto così come generalmente inteso, una frattura netta tra leggi statali e norme endoassocie. Ed i pochi giuristi che si occuparono della materia s'adoperarono per rimarcare tale differenza, in un'ottica di salvaguardia della propria rendita di posizione, cioè dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (delle sue norme, istituzioni e vincoli di giustizia) rispetto a qualsiasi ipotesi di regolamentazione statale²³ .

Intorno alla fine degli anni Settanta si crearono le premesse²⁴ per un mutamento dell'orizzonte. Tale passaggio fu straordinariamente accelerato dall'iniziativa di un pretore milanese, il giudice Castagliola, il quale, con decreto²⁵ datato 7 luglio 1978, bloccò il "calcio mercato". Il fatto che il "sistema" calcio venisse coattamente fermato indusse il legislatore a mettere mano alla materia; abbandonata la via dell'agnosticismo²⁶ nei confronti del

osservazioni intorno agli ordinamenti giuridici sportivi, in *cit.*, 1949, pag.10 a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, ma è altrettanto palese il fatto che tale prospettiva fu giudicata come un'infatuazione e nulla più (CARNELUTTI F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1953, pag.11) o come un'ipotesi destinata a rimanere nel puro olimpo della teoria (CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, vol.I, Napoli, 1965, pag.227-229).

In particolare Calamandrei, nelle suddette pagine, al fine di analizzare i rapporti tra ordinamenti, discorre sull'esistenza dell'ordinamento c.d. cavalleresco e sui suoi rapporti con quello statale. Porta ad esempio il caso di un ufficiale la cui moglie fu oggetto di una tentata violenza; l'ufficiale, sventata la stessa con il proprio intervento, evitò di sfidare a duello l'aggressore, limitandosi a denunciarlo alle pubbliche autorità. Per questo venir meno agli obblighi imposti dalle regole cavalleresche (le quali avrebbero comportato la sfida) fu degradato. L'ufficiale, allora, ricorse al Consiglio di Stato, asserendo l'errata applicazione delle norme cavalleresche, le quali, viceversa, gli avrebbero attribuito il diritto di non sfidare l'aggressore. Il consiglio di Stato, pur dando torto al ricorrente ritenendo corretta l'applicazione delle normative, statuì come massima la possibilità che la violazione di regole cavalleresche potesse essere motivo sufficiente per annullare un provvedimento amministrativo (esclusivamente sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità).

²³ In tal senso, MIRTO P., *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, pag.6-69.

²⁴ Il seme per tale passaggio fu gettato, tra gli altri, da LUISO F.P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, opera che per la prima volta trattava sistematicamente ed organicamente la sfera sportiva.

²⁵ Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro It.*, 1978, II, p.319. Il pretore inibì in via d'urgenza lo svolgimento della sessione estiva della campagna trasferimenti dei calciatori per contrasto con la legge 29 aprile 1949, n.264, sul collocamento. Il magistrato partì dall'erroneo presupposto che le norme in materia di trasferimenti dei giocatori violassero i principi del diritto del lavoro, rientrando il rapporto di lavoro dei suddetti atleti con le società, nell'interpretazione del giudice milanese, nello schema del lavoro subordinato.

Tale visione fu aspramente criticata, soprattutto in virtù di una pronuncia della Cassazione di qualche anno prima (Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. dir. sport.*, 1963, p.100) che aveva sancito l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo.

Le interpretazioni sul tema non sono mai state, comunque, univoche. La dottrina prevalente ritiene la riconducibilità di tale rapporto lavorativo nell'ambito dello schema del lavoro subordinato. Sul tema, BORRUSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 52; MARTONE A., *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 117.

Viceversa, il pretore consentì ai singoli calciatori di contrattare con le società, sempreché avessero previamente ottenuto il prescritto nulla osta per il passaggio diretto dal lavoratore da azienda ad azienda.

²⁶ DE SILVESTRI A., *Da Milano una svolta per il calcio italiano*, in *Bollettino ufficiale FIGC*, 1978, pag.22-26.

settore dello sport, il legislatore dapprima emanò misure eccezionali per ovviare alla decisione pretorile, e nel 1981 emanò la legge²⁷ sul professionismo sportivo.

Lo scenario che si prospettava era stravolto rispetto all'ottica protezionistica che aveva caratterizzato la precedente attività della dottrina sportiva: veniva ad essere inevitabile un conflitto tra le due giustizie, con esiti, inevitabilmente, soccombenti per la giustizia sportiva.

Si prese, infatti, coscienza del fatto che ulteriori compressioni e limitazioni operate dalla giustizia endoassociativa sarebbero state scardinate da principi costituzionalmente garantiti. Si creò, così, un doppio binario, con, talvolta, (mi si perdonerà la terminologia) vere e proprie "entrate a gamba tesa" da parte del giudice ordinario nei confronti dell'ordinamento sportivo²⁸.

Tutta l'attenzione della dottrina del tempo fu rivolta, quindi, a tale difficile convivenza tra i due sistemi, difficoltà acuite dalle continue pronunce della magistratura. Fu proprio una pronuncia del giudice penale in occasione degli scandali del calcio scommesse ad indurre il legislatore ad intervenire anche su tale materia: con la legge 401/1989²⁹, oltre a regolare la repressione delle condotte violente negli stadi, si provvide a disciplinare espressamente il reato di frode sportiva.

Caratterizzata questa seconda fase per il difficile assestamento della convivenza tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, la terza, invece, trovò le sue cifre nella sovranazionalità e nella piena imprenditorialità.

In particolare, il primo aspetto si manifestò come un fiume in piena in seguito alla sentenza Bosman, la quale fece definitivamente crollare l'idea di un'ipotetica natura "altra"

²⁷ Legge 23 marzo 1981 n.91 – Norme in materia di rapporti tra le società e sportivi professionisti.

²⁸ Sulle casistiche e le fattispecie oggetto di tali pronunce vedi DE SILVESTRI A., *Enfatizzazioni delle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, pag.370-387. In particolare, ci furono interventi della magistratura ordinaria tesi a stravolgere risultati sul campo, a determinare i calendari dei campionati e, addirittura, il turno degli arbitri.

²⁹ Legge 13 dicembre 1989 n.401 – Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche. Per un'analisi di tale normativa , oltre a TRAVERSI A., *op. cit.*, pag.67-96, si segnalano anche i commenti di: VIDIRI G., *Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989,n.401)*, in *Giust. Pen.*, 1992, II, col.648-668 ; NUVOLONE P., *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art.640 cod. pen.*, in *L'indice pen.*, 1981, n.1, pag.25-35; BRUSCA F.C., *Lo scandalo del calcio scommesse*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, pag.265-275 ; si rimanda,poi, per un'esautiva trattazione alla monografia LAMBERTI A., *La frode sportiva*, Napoli, 1990.

In particolare, Nuvolone esamina la riconducibilità della frode sportiva sotto la più generica fattispecie, penalmente rilevante, della truffa; Vidiri solleva, invece, dubbi sull'efficacia della normativa e delle misure repressive in essa contenuta, pur apprezzando la severità di questa ultime.

dell'ordinamento sportivo, natura che ponesse appunto tale sistema al riparo dai vincoli e principi comunitari.

Attualmente la fase che il Diritto dello sport sta vivendo è caratterizzata dall'avvicinamento dei due ordinamenti. Con l'emanazione del decreto Melandri³⁰ nel 1999 il legislatore ha inaugurato una nuova stagione, quella del contemperamento tra le pretese di autodichia delle Federazioni sportive e l'irrinunciabile sovranità dello Stato; in un'ottica, comunque, di riconoscimento di piena legittimazione degli organi sportivi, in particolare del CONI³¹.

Tutto ciò non è stato comunque sufficiente ad evitare punti di conflittualità. Si è, così, resa necessaria l'emanazione di ulteriori provvedimenti, il decreto legge 19 agosto 2003, n.220 e la susseguente legge di conversione 17 ottobre 2003, n.280, finalizzati, come si evince testualmente dalla relazione d'accompagnamento relativa, a far fronte alla "particolare situazione" venutasi a creare "in relazione ai diversi casi di contenzioso aperti", a "razionalizzare i rapporti" tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento generale in termini di giustizia sportiva, ed infine a "chiarire in modo preciso" gli ambiti di rilevanza statale distinguendoli da quelli che devono "restare confinati nel giuridicamente indifferente".

1.2. Introduzione all'ordinamento sportivo

Caratteristica dello sport è, come visto, l'esistenza di regole cui sono tenuti ad assoggettarsi coloro i quali lo praticano. Regole di diversa natura, a seconda che si tratti di prescrizioni "di gioco", oppure di vere e proprie norme sanzionatorie, o ancora di norme processuali; e diverse nel contenuto, in dipendenza, ovviamente, dalla pratica sportiva che vengono a disciplinare. Tutte, comunque, vincolanti, o perché recepite *per relationem* dall'ordinamento statale ovvero in forza di consuetudine. L'insieme di tali regole costituisce l'ordinamento sportivo³²

³⁰ D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242 – Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, CONI. Per un'attenta analisi di tale intervento legislativo e per le conseguenze dello stesso sull'ordinamento sportivo si segnala NAPOLITANO G., *Il <<riordino>> del Coni*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport (Atti del convegno)*, Napoli, 2001, pag.9-24.

³¹ Come risulta dall'art.1 del suddetto decreto al CONI è attribuita personalità giuridica di Diritto pubblico. Per un'analisi del decreto Melandri DONATI D., *La disciplina giuridica delle attività motorie : i profili organizzativi*, in *Attività motorie e attività sportive : problematiche giuridiche*, Padova, 2002, pag.25-64.

³² Vedi TRAVERSI A., *op. cit.*, pag.5-6.

L'ordinamento giuridico sportivo si può dire nasca nella seconda metà del 1800; in particolare, momento culminante di tale processo di formazione è il 16 giugno 1894, data dell'istituzione del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico.

Un iter parallelo a quello verificatosi su scala mondiale si realizzò a livello locale, con la creazione di ordinamenti sportivi nazionali, con a capo un Comitato Olimpico nazionale e, gerarchicamente sottostanti, le varie federazioni sportive, a loro volta dipendenti dalle federazioni internazionali. In Italia, tale percorso mosse i primi passi nel 1907, anno in cui fu costituito il CONI.

Si è molto discusso³³ in dottrina sulla legittimazione e sulla natura dell'ordinamento sportivo. Tra opinioni non concordi, solamente nel 1949 si affermò la sussistenza di un ordinamento giuridico del fenomeno sportivo. Fu Massimo Severo Giannini, nei suoi celebri studi³⁴ dedicati alla materia, ad affermarne l'esistenza, individuandone gli elementi costitutivi nella plurisoggettività, nella normazione e nell'organizzazione.

1.2.1. Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

L'ordinamento sportivo costituisce un fenomeno a formazione spontanea, non istituito, cioè, dall'ordinamento statale, ma sorto *sua sponte* da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, ha formalizzato una propria organizzazione e un proprio sistema normativo³⁵.

³³ In un primo tempo si affermò la teoria c.d. normativistica, elaborata da KELSEN H., *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, 1989 – testo originale 1920 -, pag.125-147. Tale tesi sosteneva che la validità della norma e dello stesso ordinamento non dipendevano dalla reale efficacia degli stessi, ma dalla loro positività, dal fatto, cioè, di essere posti e convalidati. Viceversa ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, pag.5-9 e 33-36, sosteneva la teoria c.d. istituzionalistica, la quale considerava insufficiente la definizione di diritto come insieme di norme che costituiscono l'ordinamento (pag. 5-9). Ordinamento, per Santi Romano, equivaleva a istituzione (pag. 33-36). Sulla scia di Romano, Cesarini Sforza in CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giurid.*, 1929, pag.43 e più in particolare in CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, col.1381 , sostenne la natura del diritto sportivo come manifestazione del diritto privato. Tesi propugnata nel periodo fascista (in cui vi era un'idea di sport come fenomeno nazionale) , poi ripresa da Giannini.

³⁴ Il già menzionato GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *cit.*

³⁵ Sul punto, VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005, pag.6.

Il primo giurista ad interessarsi ai rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello giuridico è stato Alfonso Quaranta³⁶, il quale ha chiarito che, pur non essendone subalterni, gli ordinamenti sportivi nazionale sono comunque "derivati" da quelli statali, i quali non si limitano a tollerarli, ma gli riconoscono il carattere della giuridicità.

Dopo di lui, feconda è stata l'attività della dottrina sul tema, attività ovviamente condizionata dal contesto sociale in cui si è trovata ad operare, ed in particolar modo dall'atteggiamento³⁷ dei pubblici poteri nei confronti del fenomeno.

Varie le discussioni e su molteplici temi, dalla qualificazione del CONI come ente pubblico³⁸ alla sua stessa natura³⁹, finanche alla sua struttura. L'attenzione, comunque, si è rapidamente incentrata su determinate tematiche, quelle in cui la realtà aveva palesato questioni di conflittualità tra i due universi.

Se scarso interesse hanno destato negli studiosi problematiche inerenti materie di competenza esclusiva, statale⁴⁰ o sportiva⁴¹, hanno viceversa fornito copioso materiale di analisi tutte quelle aree *border line*, aree in cui non era pacifica l'attribuzione *tout court* della materia all'una o all'altra disciplina. Si tratta di tutti quei settori regolati da disposizioni endoassocitative, le quali contrastino con principi enunciati in via generale dal legislatore. E man mano che l'atteggiamento di quest'ultimo nei confronti del mondo dello sport è andato mutando in direzione di una maggiore attenzione e di una minore disponibilità a "riconoscere zone franche"⁴² all'interno degli ordinamenti sportivi, il "campo di battaglia" è andato allargandosi.

³⁶ QUARANTA A., *Relazione al convegno sulla "Sociologia del gioco del calcio" tenuto a Pinzolo il 18-19-20 marzo 1979*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, pag.29.

³⁷ L'Italia ha optato per una terza via, mista, differente rispetto al modello privatistico incentrato sui *colleges* tipico del sistema anglosassone e rispetto all'approccio statalistico di sovietica memoria. DE SILVESTRI A., *Natura giuridica, compiti e organizzazione degli enti preposti allo sviluppo della politica sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, pag.365-372.

³⁸ Sul tema, RUSSI L., *op. cit.*, pag.65-66.

³⁹ A causa della sua natura tripartita di soggetto operante come fiduciario del CIO, di ente pubblico di diritto interno e di federazione. L'esito delle trattazioni aveva portato a definire il CONI come ente pubblico indipendente, non economico, necessario, associativo, federativo e funzionale. Sul tema, oltre al già menzionato DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.15, si rimanda anche a ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva – il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000, pag.42 e CALZONE S.N., *Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, pag.439-466.

⁴⁰ In linea di massima, le norme relative alla promozione e all'organizzazione della pratica sportiva, al controllo finanziario degli enti e all'aspetto sanitario e di prevenzione. Esempio tipico di attività normativa statale volta all'organizzazione del settore sportivo è senza ombra di dubbio il Decreto Melandri.

⁴¹ Principalmente, le regole disciplinanti gli aspetti tecnico-sportivi.

⁴² CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.393-408.

1.2.2. Continua: il c.d. “vincolo di giustizia”

Il fronte in cui maggiormente si è udito il rombo dei cannoni, fronte che si è rivelato il più scoperto dell'ordinamento sportivo, è stato quello relativo al c.d. “vincolo di giustizia”. Questo vincolo consiste in una disposizione regolamentare, comune a tutte le federazioni⁴³, che vieta agli affiliati di ricorrere per la tutela delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria, pena l'assoggettamento a sanzioni⁴⁴. Effetto di tale clausola è legittimare pienamente una competenza esclusiva del giudice sportivo endoassociativo, un'inattaccabile autodichia relativa alla totalità delle controversie venutesi a creare nel, e a causa del, mondo dello sport.

Conseguentemente al già ricordato mutamento di atteggiamento dei pubblici poteri, e alla maggiore attenzione rivolta da studiosi e magistratura a tutti gli aspetti dell'ambito giuridico sportivo, tale vincolo ha iniziato a palesare punti di insostenibilità. Se infatti non v'è dubbio alcuno sul suo legittimo diritto di cittadinanza all'interno del diritto sportivo, viceversa ciò non può dirsi altrettanto pacifico in relazione all'ordinamento statale. E anzi, qui si appalesano immediatamente conflittualità stridenti, in particolare con gli artt. 24, 113 e 114 della Costituzione⁴⁵.

Resosi necessario l'intervento dirimente della magistratura, questa ha ridisegnato i confini tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale⁴⁶. Consolidato⁴⁷ l'ambito di operatività del primo relativamente alle questioni tecniche⁴⁸, parallelamente le pronunce dei giudici

⁴³ Così, tra gli altri, inseriti nei vari Statuti, art.27 FIGC, art. 38/2 FIP, art. 25 FMI, art. 11 FIJKAM, art. 42 FCI, art.20 FIPAV, art.21 FGI, art.40 FIDAL, art.61 FIV.

⁴⁴ Sanzioni che vanno, per esempio, dalla penalizzazione di punti in classifica finanche alla radiazione dall'ordinamento sportivo.

⁴⁵ I quali sanciscono la sacralità del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, e statuiscono la giurisdizione dei giudici statali, ordinari e amministrativi. Sui rapporti contrastanti con l'art.113 Cost. si vedano l'ordinanza 9 ottobre 1993, n.536, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, e l'ordinanza 29 settembre 1993, n.929, del TAR siciliano, entrambe in *Foro It.*, 1994, III, pag.511. In particolare, è quanto disposto in motivazione nella 536 ad esplicitare un insanabile contrasto, relativamente alla tutela degli interessi legittimi in (sola) sede sportiva, con quanto disposto dall'art.113 Cost.

⁴⁶ Per un'esauriente trattazione si rimanda a VALORI G., *op. cit.*, pag.119-125.

⁴⁷ Come ribadito, appunto per le sole questioni tecniche, anche da Cass. SU, 26 ottobre 1989, n.4399.

⁴⁸ Tuttavia anche in tale ambito, in cui parrebbe pacifica una riserva a favore dell'ordinamento sportivo, si sono registrate pronunce contrastanti del giudice statale. Si tratta di provvedimenti in tema di ammissione ai campionati e addirittura di omologazione di risultati. In particolare, ci si è posti il quesito, in sede di giustizia ordinaria, se fosse lecito sospendere in via cautelare l'esecutività di questi ultimi provvedimenti qualora illegittimi e astrattamente idonei ad arrecare alla società sportiva (e finanche allo sponsor della società medesima) un danno grave ed irreparabile. Ebbene, alcune pronunce di merito hanno risposto

chiamati di volta in volta a statuire circa l'esperienza di un'azione davanti al magistrato ordinario piuttosto che davanti all'organo giudicante sportivo hanno esteso a dismisura la competenza del giudice ordinario. La giurisprudenza⁴⁹, e parimenti la dottrina, hanno ritenuto quindi operante il vincolo di giustizia solo nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili, e non, viceversa, nei casi in cui tema del contendere siano diritti indisponibili o interessi legittimi, come tali insuscettibili di essere il contenuto di un'illimitata, generale e preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale⁵⁰.

Alla luce di tale orientamento, sono state ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale, rendendo così valevole l'azione promossa davanti al giudice ordinario in alternativa a quella esperita davanti ai Collegi arbitrali, innanzitutto le questioni di carattere economico, in cui si presenti una lesione di diritti soggettivi. Si tratta, primariamente, di controversie patrimoniali sorte tra società sportive o tra società e tesserati⁵¹.

Sono state, altresì, considerate sindacabili dalla giustizia statale, più precisamente amministrativa, anche le questioni di carattere disciplinare, nella misura, comunque, in cui

affermativamente, asserendo che, qualora ne ricorrano i presupposti, il giudice possa disporre l'immediata e provvisoria sospensione dell'efficacia delle decisioni del giudice sportivo.

Ha destato scalpore *Pret. Brindisi*, ord. 30 luglio 1985, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, pag.323, con nota critica di FRATTAROLO V., *Quando lo sponsor pretende la promozione della squadra abbinata. Il caso "Buen Cafè"*. In tale caso, il pretore, accogliendo un ricorso ex art.700 CPC, dispose l'immediata e provvisoria sospensione dell'efficacia delle decisioni adottate dalla Commissione Giudicante Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Corte Federale della FIP le quali avevano negato l'omologazione di una partita, ordinando alla Federazione di iscrivere la società ricorrente, la "Buen Cafè" Brindisi, appunto, al campionato nazionale di serie B.

Parimenti rumorosa, e ancor più intricata, la prima vicenda riguardante il Catania calcio scoppiata nel 1993. Sul tema, FRATTAROLO V., ne *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, pag.227 e ss.

In tutti questi casi è comunque, poi, intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione a riaffermare la competenza dell'ordinamento sportivo in materia. In particolare, *Cass. SU*, 26 ottobre 1989, n.4399, commentata da FRATTAROLO V., *op. ult. cit.*, pag.212.

⁴⁹ In particolare, *Cons. Stato*, sez.IV, 30 settembre 1995, n.1050; *Cons. Stato*, sez. II, 20 ottobre 1993, n.612; *Cass.* 17 novembre 1984, n.5838; *Cass.* 1 marzo 1983, n.1531; *Cass.* 19 febbraio 1983, n.1290.

⁵⁰ Sul punto, ancora VALORI G., *op. cit.*, pag.119. Vedi anche in nota 45.

⁵¹ Fiorente la giurisprudenza a riguardo. In particolare, si segnalano innumerevoli decisioni dei giudici ordinari in tema di accordi economici riguardanti la titolarità del diritto di utilizzazione esclusiva dei giocatori, oppure riguardo il trasferimento o la cessione di tesserati, e infine relativamente ai compensi. Tra le altre, oltre alla già menzionata decisione del pretore milanese che decretò inopinatamente il blocco del "calcio-mercato", si citi il provvedimento, relativo alla legittimità dei compensi corrisposti a mediatori, *Trib. Genova*, 5 giugno 1972, in *Riv. Dir. Sport.*, 1973, pag.59.

In materia negoziale l'orientamento della Cassazione è stato quello di ritenere che esista una riserva di legge a favore dell'ordinamento sportivo, da intendersi nella possibilità per le parti di accordarsi liberamente con contratti che, ancorché atipici, siano comunque idonei e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela nell'ottica dell'ordinamento giuridico.

Tra i più noti, anche per il clamore mediatico destato, il contenzioso tra Roberto Mancini, al tempo, allenatore della Lazio e la società capitolina, nella figura del Presidente Claudio Lotito. E' l'inizio di settembre 2004 quando l'attuale tecnico dell'Inter cita in giudizio davanti al collegio arbitrale della Lega la società biancoceleste, asserendo di vantare crediti per 530000 euro.

si tratti di provvedimenti di squalifica idonei ad incidere in misura sostanziale sulla posizione giuridica soggettiva del tesserato, sulla base della durata della sanzione e sugli effetti della stessa sull'attività agonistica dell'atleta⁵².

Ugualmente sindacabili dal giudice amministrativo sono stati ritenuti i provvedimenti di diniego di iscrizione al campionato, o di decadenza o revoca dell'affiliazione (per le società), o di radiazione (operante per gli atleti). Ciò nonostante sono stati numerosi i casi in cui gli organi sportivi non hanno dato seguito a pronunce in materia emesse dal giudice statale⁵³, giustificando tale rifiuto sulla base di una presunta autonomia dell'ordinamento sportivo relativamente alla materia.

Tralasciando il fatto che⁵⁴ tale condotta integrerebbe gli estremi dei reati ex art. 328⁵⁵ e 650⁵⁶ c.p., ciò nondimeno tale situazione d'*empasse* ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente, decretando in via, si spera, definitiva le materie che presentino il carattere della rilevanza ai fini della giustizia statale, distinguendole da quelle rientranti nel giuridicamente indifferente.

Va detto che con il c.d. decreto "Salva-calcio"⁵⁷ i pubblici poteri hanno innanzitutto voluto dirimere la questione legata al Catania calcio, attribuendo al CONI, "tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere", il potere di

⁵² Emblematico il caso, affrontato dal Consiglio di Stato il 12 gennaio 1996, del pugile Gianfranco Rosi. A riguardo, AIELLO G., CATILLI A., *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.274-280.

⁵³ Fra tutte, non ci si può esimere dal dedicare una breve trattazione alla vicenda del Catania calcio, conclusasi con la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n.1050, in *Giust. Civ.*, 1996, I, p.577. Si rimanda, comunque, per più corpose valutazioni a COCCIA C., *Il caso Catania*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, pag.247, e a VIDIRI G., *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, III, p.511-517.

In particolare, Vidiri definisce la revoca dell'affiliazione come un atto estrinsecamente pubblico, e come tale ricorribile al TAR, ed individua, al pari di quanto fatto dal giudice amministrativo siciliano, in un interesse legittimo l'oggetto del contendere. E come interesse legittimo, quindi, insuscettibile di preventiva rinuncia e di esclusivo giudizio da parte degli organi giudiziari sportivi.

Parimenti intricata la vicenda relativa all'iscrizione dell'US Ravenna al campionato di calcio di Serie B per l'anno 1994-1995. Qui le due pronunce del tribunale ravennate (Trib. Ravenna, 14 settembre 1994, e Trib. Ravenna, 24 settembre 1994, quest'ultima a seguito di reclamo ex 669 *terdecies*. Entrambe in *Foro It.*, 1994, I, pag.3581-3588) prima hanno statuito un difetto di giurisdizione del giudice statale, poi, ribaltando tale assioma, hanno ammesso il Ravenna al campionato cadetto sulla base di motivi sostanziali legati ad inadempimenti posti in essere dalla società calcistica Cosenza.

Non da meno il caso dei pallavolisti cubani Gato, Dennis, Hernandez, Marshall e Romeo, non tesserati dalla FIPAV nonostante si fosse pronunciata in tal senso la magistratura ordinaria. Tale vicenda sarà comunque oggetto di approfondimenti nei prossimi capitoli.

⁵⁴ Come sottolineato da VALORI G., in *op. cit.*, pag.120.

⁵⁵ "Omissione di atti d'ufficio"

⁵⁶ "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"

⁵⁷ D.L. 19 agosto 2003, n.220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito in legge e modificato con Legge 17 ottobre 2003, n.280.

adottare, su proposta della federazione competente⁵⁸, provvedimenti di carattere straordinario transitorio per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento sportivo⁵⁹.

Con questo testo, e ciò viene ad avere una certa portata, lo Stato ha poi, per la prima volta, sancito⁶⁰ l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, e statuendo un'eccezione a ciò nelle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale⁶¹.

Il legislatore con ciò non ha comunque operato un'innovazione⁶², ma ha semplicemente fotografato la realtà, consacrando una situazione fattuale peraltro già affermata da una giurisprudenza consolidata.

Affermato che la rilevanza di tale normativa è nel sacralizzare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, proprio in applicazione di questa il decreto statuisce all' art.2, intitolato appunto "Autonomia dell'ordinamento sportivo", quali le materie di sua competenza esclusiva.

Si tratta, testualmente, dell' <<osservanza e (del)l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive>>⁶³ e dei <<comportamenti

⁵⁸ In questo caso la FIGC

⁵⁹ Alla luce di ciò, il Consiglio Federale della Federcalcio, derogando agli artt. 49 e 50 delle N.O.I.F. che prevedevano un campionato di Serie B a 20 squadre, ha potuto ripescare le società ricorrenti (Catania, Salernitana e Genoa), retrocesse sul campo in C1. A questa tre squadre è stata aggiunta, in virtù di non meglio precisati meriti sportivi ed in spregio a qualsiasi meritocrazia sportiva, la Fiorentina, che sul campo aveva conseguito la promozione in C1. Si è così previsto un campionato di Serie B a 24 squadre, mutando anche le modalità di retrocessione e promozione, riversando, quindi, gli effetti del provvedimento non solo sulla serie cadetta, ma anche sulla Serie A e sulla serie C1.

Si è lungamente discusso sul contenuto di tale statuizione. L'allora Commissario all'antitrust europea, il prof. Mario Monti, sollevò addirittura dubbi sulla legittimità stessa della normativa, Luca Cordero di Montezemolo, allora Presidente della Scuderia Ferrari di Formula 1, parlò apertamente di "provvedimento da Paese poco serio" , l'ex Presidente della COVISOC, Uckmar, paventò il rischio che il tutto configurasse gli estremi di una pratica diffusa di falso in bilancio legalizzato. Sulle reazioni al provvedimento, BONDINI G., *Monti indaga sul <<salva-calcio>>*, in *Gazzetta dello Sport*, 11 febbraio 2003.

Il provvedimento è stato definito "quel pasticciaccio brutto della Serie B" da FROSINI T.E., *Perplexità sull'applicazione ai processi in corso*, in *Guida al diritto*, 34/2003, pag.144-145.

⁶⁰ Ex art.1,1 , <<La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al comitato Olimpico Internazionale>>.

⁶¹ Ex art.1,2 , <<I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo>>.

⁶² La portata innovativa di tale norma è, tra gli altri, ridimensionata da DE SILVESTRI A., *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva- analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n.280*, Forlì, 2004.

⁶³ Comma riformulato, in senso specificativo e restrittivo rispetto alla più vasta e generica formulazione originaria, in sede di conversione. Sono così escluse dalla giurisdizione esclusiva sportiva le controversie

rilevanti sul piano disciplinare e (del)l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive>>.

Ne consegue, alla stregua di un'interpretazione letterale⁶⁴, che dette materie, relative, cioè, a controversie tecniche e disciplinari, siano oggetto di una riserva in favore dell'ordinamento sportivo, e, in quanto prive di rilevanza esterna, insindacabili dal giudice statale. Nell'ipotesi in cui fossero parti di siffatti contenziosi, società, affiliati e tesserati avrebbero allora l'onere di adire in via esclusiva gli organi della giustizia sportiva⁶⁵.

L'art. 3 assume, invece, una notevole importanza per quanto attiene la disciplina processualistica. Dispone, infatti, che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, qualsiasi controversia relativa ad atti del CONI o delle Federazioni Sportive sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a patto che non sia oggetto della riserva ex art.2. Se, quindi, per le controversie economiche sussiste una competenza alternativa, per questi ultimi contenziosi si statuisce l'esclusività a favore della magistratura ordinaria.⁶⁶

relative all'affiliazione alle FSN e all'ammissione all'attività agonistica. Tale estromissione trova la sua (ovvia) ragione nel fatto che altrimenti sarebbero stati assoggettati ad una clausola compromissoria soggetti dei quali veniva posto in dubbio proprio il vincolo sportivo (ergo la sussistenza medesima della clausola *de quo* discendente dal perfezionamento di un vincolo di affiliazione).

⁶⁴ In particolare del secondo comma dell'art.2.

⁶⁵ Parte della dottrina ha fatto notare che questa circostanza configura per gli affiliati alle FSN una specie di arbitrato obbligatorio. Posto un problema di coerenza col dato costituzionale, questo, si afferma, viene ad essere risolto positivamente con la considerazione che la clausola compromissoria è implicitamente accettata all'atto di affiliazione o di tesseramento, costituendo quindi questa un'espressa manifestazione di volontà. A riguardo, SANDULLI P., *La legge 17 ottobre 2003, n.280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Temì Romana*, n.2-3, 2003. Ulteriore legittimazione di quanto statuito dal decreto è data dal fatto che, in ogni caso, la clausola compromissoria non impedisca il ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie, essendo il deterrente legale eventualmente previsto la mera sanzione sportiva.

Al di là di tali giustificazioni, comunque già i primi commentatori della legge avevano sottolineato come in ogni caso non si potesse precludere l'esercizio del diritto di difesa nelle sedi ordinarie a coloro i quali fossero stati colpiti da provvedimenti disciplinari in grado di ledere posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale. Sul tema, LUBRANO E., *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n.280*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva- analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n.280*, Forlì, 2004.

⁶⁶ Come si sottolinea in VALORI G., *op. cit.*, pag.123-124, un'interpretazione letterale di questa norma causerebbe l'inammissibilità di tutti i ricorsi proposti davanti al giudice amministrativo. Infatti, l'ultimo grado di giustizia sportiva, in base al decreto Melandri, è rappresentato dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il CONI, la quale (dato il disposto ex art.3,1 <<esauriti i gradi della giustizia sportiva>>) dovrebbe necessariamente essere adita prima del giudice amministrativo. La Camera ha però natura di collegio arbitrale, ed il suo giudizio viene definito dall'art.7 del Regolamento della Camera stessa come <<lodo arbitrale rituale>>, e come tale, secondo i generali principi processualciviltistici, impugnabile solamente ex art.827 e 828 CPC. Ciò comporta un paradosso insanabile: l'inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo sia nel caso di mancato previo ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI, per carenza di presupposti sostanziali, sia nel caso in cui tale previo ricorso sia stato esperito, inammissibilità allora dovuta a difetto di giurisdizione. Le soluzioni affermate dalla dottrina non sono univoche. Alcuni, tra cui De Silvestri e Lubrano, confidano in un'interpretazione logica e teleologica da parte della giustizia amministrativa. Altri, in particolare Sandulli, ritengono comunque necessario il previo esperimento del ricorso alla Camera di Conciliazione ed arbitrato del CONI.

Quanto alla previsione del secondo capoverso⁶⁷ del primo comma dell'art. 3, la quale prevede le eccezioni statuite da clausole compromissorie inserite in statuti e regolamenti, nemmeno questa ha una portata da tale da asserire un vincolo di giustizia *tout court*, nel senso di un divieto di adire gli organo della giustizia statale, ma si limita a riferirsi esclusivamente alle clausole compromissorie in base alle quali i tesserati si impegnano a rivolgersi al giudice sportivo per risolvere questioni attinenti all'attività sportiva. Il c.d. vincolo di giustizia viene ad essere operante, quindi, solo per la materia tecnico-sportiva, in virtù del fatto che in tale campo non esiste alcuna tutela giurisdizionale al di fuori di quella propria dell'ordinamento sportivo; si tratta di tutta quella sfera (che a dire il vero si va restringendo) di interessi non tutelati nell'ordinamento statale, ma esclusivamente dalle organizzazioni sportive in quanto legati al buon andamento delle competizioni.

Al secondo comma dell'art.3 è stabilita la competenza di primo grado del TAR del Lazio, competenza esclusiva sulle controversie relative ad atti del CONI e delle FSN. Il giudice amministrativo decide su tali contenziosi con modalità che garantiscano la celerità dei procedimenti. La competenza si estende anche alla materia cautelare.

1.2.3. La clausola compromissoria e l'arbitrato sportivo

Si è visto, trattando il vincolo di giustizia, come uno dei fini perseguiti dall'ordinamento sportivo in generale, e dalla Federazioni sportive in particolare, sia governare autonomamente il settore da essi disciplinato mediante regole proprie ed autosufficienti. Corollario di tale postulato (autonomia del settore sportivo riconosciuta dallo stesso Stato) è la previsione di organi di giustizia interni, e, soprattutto, la statuizione del principio di autodichia, in virtù del quale controversie sorte in sede sportiva trovino qui, e non davanti al giudice statale, la propria composizione.

Altri ancora, comunque una piccola minoranza, tra cui MANZI G., *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, n.34/2003, pag.138, hanno addirittura sollevato un dubbio di costituzionalità, asserendo che l'onere di esaurire preventivamente tutti i gradi della giustizia sportiva configuri la previsione di una sorta di giudice speciale, in ciò contrastando l'art.102,2 Cost.

⁶⁷Ex art. 3,1 <<[...] In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive>>.

Col tempo, e data la maggior attenzione dedicata dalla dottrina al fenomeno, la sfera d'indipendenza si è ristretta, prevedendo ora la competenza esclusiva del giudice sportivo per i soli contenziosi aventi ad oggetto situazioni giuridiche non rilevanti per l'ordinamento giuridico statale.

Tale intento di amministrare le maggior parte delle controversie promosse dai propri affiliati è stato attuato dalle Federazioni tramite l'introduzione nei propri Statuti o Regolamenti di clausole mediante le quali i soggetti appartenenti all'ordinamento si impegnino a devolvere la controversia tra loro insorta agli organi della giustizia sportiva, o, in alternativa, a rimetterla a collegi arbitrali.

Quest'ultima previsione opera nei casi in cui i contenziosi non siano deferibili al giudice sportivo; in tal caso, in accordanza alla preferenza riservata alla giustizia sportiva piuttosto che a quella ordinaria, la controversia è da devolversi a collegi arbitrali.

Al vincolo di giustizia si affianca pertanto la clausola compromissoria, ossia quella clausola prevista negli Statuti o nei Regolamenti delle FSN mediante la quale la risoluzione di contese è affidata ad arbitri. E mentre il vincolo di giustizia impegna gli affiliati ad adire gli organi federali appositamente predisposti, la clausola statuisce il medesimo onere ma a favore dei collegi arbitrali, le cui decisioni, qualora ricorrano determinati presupposti, possono riversare i propri effetti anche nell'ordinamento statale.

Tale previsione relativa alla composizione in sede di arbitrato ha carattere residuale rispetto alla naturale sede di composizione delle controversie, cioè davanti agli organi della giustizia sportiva. E rappresenta l'ulteriore appiglio cui l'ordinamento sportivo s'aggrappa per difendere la propria autonomia da ingerenze statali. Se, infatti, il vincolo di giustizia impone il rispetto delle decisioni del giudice sportivo, la clausola compromissoria, invece, rappresenta per tesserati ed affiliati l'alternativa al ricorso alla magistratura ordinaria.

Si tratta di un arbitrato volontario⁶⁸, che trova cioè la propria fonte nella libera determinazione delle parti e non in un'imposizione esterna⁶⁹.

L'arbitrato previsto dalle varie clausole compromissorie federali presenta caratteri, in guisa di garanzie e diritti di stampo processuale, tali da far acquisire all'arbitrato medesimo natura di giurisdizione anche ai fini dell'ordinamento statale. Ciò segna un netto

⁶⁸ Volontari in quanto la loro fonte è da far risalire alla volontà delle parti, le quali, all'atto di tesseramento per una Federazione Sportiva, sottoscrivono liberamente la clausola compromissoria. Sul punto VALORI G., *op. cit.*, pag.127.

⁶⁹ Come potrebbe essere, per esempio, una norma di legge.

spartiacque tra i procedimenti di giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo⁷⁰, quest'ultimo in grado di assumere rilievo anche nell'ordinamento generale, e quest'ultimo solo, e non i procedimenti di giustizia sportiva, giuridicamente alternativo all'esercizio della funzione giurisdizionale statale.

Posto che il procedimento arbitrale sportivo differisce dalle procedure proposte davanti al giudice federale (anche) per gli effetti, è doveroso rimarcare che i motivi di diversità si manifestano anche, se non ovviamente soprattutto, nella struttura dei due procedimenti.

L'arbitrato⁷¹ si estrinseca in un giudizio di una controversia affidato, sulla base di un negozio giuridico intercorso tra le parti, ad un soggetto terzo rispetto alle parti medesime, giudizio nel quale, alle parti, sono riconosciute garanzie. Elementi caratteristici dell'arbitrato vengono così ad essere il carattere negoziale del fondamento del potere di giudicare, la terzietà del soggetto giudicante, la previsione di garanzie procedurali, la funzione sostitutiva della giurisdizione statale.

Proprio la necessaria e funzionale terzietà del collegio manifesta maggiormente la differenza tra i procedimenti di giustizia sportiva e l'arbitrato. Nel procedimento tipico davanti al giudice sportivo il soggetto giudicante non appare, e non può apparire, come organo totalmente *super partes*, essendo, in una certa misura, organo di una delle parti. E la sua decisione, a differenza del lodo che in nessun modo può essere riferito ad una delle parti, corre il rischio di presentarsi come riconducibile ad uno dei soggetti in causa, cioè alla Federazione cui l'organo giudicante appartiene.

⁷⁰ Sul punto, degno di autonoma trattazione, si potrebbe disquisire lungamente. Per un esaustivo approfondimento CECHELLA C., *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1988, pag.958-1021; COCCIA M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, pag.605-628; DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, pag.503-581; LUISO F.P., *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, pag.270-272; LUISO F.P., *L'arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, pag.840-846; PICONE F., *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, pag.15-30; PUNZI C., *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rassegna dell'arbitrato*, 1986, pag.165-182; VIGORITI V., *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2000, pag.13-27.

Sulla diversità tra arbitrato sportivo e altre procedure di giustizia sportiva, FUMAGALLI L., *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, pag.245-260. In particolare, l'autore sottolinea sì i punti che accomunano i due tipi di procedimento, ma ne rimarca l'intrinseca differenza quanto agli effetti: idonei a dispiegare la propria forza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo quelli sanciti da una pronuncia arbitrale; non altrettanto quelli frutto di un tipico procedimento di giustizia sportiva.

⁷¹ Per una più completa esposizione sulle caratteristiche e la natura dell'arbitrato FUMAGALLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.133-138.

Da tale necessità di garantire l'assoluta imparzialità del collegio arbitrale discende la previsione di norme⁷², negli Statuti e nei Regolamenti, le quali prevedono accuratamente le modalità di nomina degli arbitri e i passaggi attraverso cui il giudizio si estrinseca.

Quando sussistono le suddette caratteristiche procedurali potrà allora aversi un vero e proprio arbitrato sportivo, riconducibile agli schemi previsti, in particolare, per i giudizi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport – TAS⁷³ – e alla Camera di Conciliazione e

⁷² Fra tutte, si citi l'art.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, il quale prevede che una Federazione possa essere parte della procedura arbitrale, ma mai giudice.

⁷³ Il Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna in Svizzera (da ciò consegue che il lodo del TAS è da considerarsi lodo arbitrale svizzero; ciò è stato ribadito, in occasione dei Giochi Olimpici di Sidney, con sentenza 1 settembre 2000, in cui, a soluzione del caso *Raguz vs Sullivan*, la *New South Wales Court of Appeal* ha stabilito la qualifica di "estero", all'interno dell'ordinamento australiano, per il lodo emesso dal TAS; ciò nonostante l'intero giudizio si fosse svolto nel paese oceanico), è stato costituito dal CIO al fine di dirimere le controversie sportive di carattere transnazionale all'interno dell'ordinamento sportivo mondiale innanzi ad un'istituzione arbitrale indipendente. Rappresenta, perciò, il contemperamento delle esigenze dell'ordinamento sportivo di salvaguardare la propria autonomia e della fisiologica esigenza di qualsiasi soggetto di essere giudicato da un soggetto terzo, in nessun modo riconducibile alla controparte, indipendente. Proprio il requisito dell'indipendenza, che differenzia il TAS dai Tribunali delle associazioni sportive, ha costituito il fondamento del riconoscimento giudiziale di tale tipo di lodo: con sentenza emanata il 15 marzo 1993 il Tribunale Federale svizzero, in causa *G. contro Federation Equestre Internationale e Tribunal Arbitral du Sport*, riprodotta, in traduzione italiana, in RDS, 1994, pag.510-523, ha stabilito che un lodo arbitrale è assimilabile ad una pronuncia del giudice statale nella misura in cui provenga da un'istituzione indipendente. Il contenuto di tale pronuncia è stato poi ribadito con sentenza 27 maggio 2003, *Lazutina e Danilova vs Comité International Olimpique, Federation Internationale de Ski (FIS) e Tribunal Arbitral du Sport*.

La competenza del TAS, originariamente limitata alle controversie di carattere privato relative a diritti disponibili, si è poi estesa nella prassi fino a ricomprendere, nella maggior parte dei casi, contenziosi inerenti questioni disciplinari conseguenti all'applicazione di Regolamenti e Statuti di Federazioni internazionali. Ciò anche in virtù di un espresso rinvio al TAS che sovente le Federazioni nazionali hanno previsto nelle proprie normative.

Nel 1994, al fine di garantire una maggior indipendenza al TAS rispetto al CIO (così da garantire maggiormente la terzietà), si è provveduto a riformare la materia mediante l'adozione di un Codice dell'arbitrato in materia di Sport (poi leggermente aggiornato nel 2004) e l'istituzione di un soggetto ulteriore, il Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport (CIAS). Compiti affidati a quest'ultimo organo, composto da venti membri in carica per un quadriennio, sono: funzioni organizzative, tra cui la nomina delle più alte cariche del TAS; funzioni finanziarie; funzioni giurisdizionali, quali le decisioni su istanze di revoca e ricusazione degli arbitri del TAS.

Quanto al TAS nello specifico, questo agisce attraverso due tipi di procedure arbitrali: una forma ordinaria di arbitrato, prevista per controversie nascenti da contratti in cui sia prevista una clausola compromissoria o in cui comunque sia esplicitata la volontà delle parti di devolvere eventuali controversie al TAS; ed una camera arbitrale d'appello, figlia di una prassi sviluppata da anni, precedentemente alla sua consacrazione normativa. Davanti a questa sono impugnabili le decisioni disciplinari emanate da un organo di una Federazione o di un ente sportivo, sempre che tale possibilità sia contemplata nei regolamenti di dette istituzioni od in un'apposita statuizione tra le parti. Per quest'ultima via, in tempi recenti, non occasionali sono state pronunce sul delicato tema del doping.

Per quanto concerne il diritto applicato, si distingue a seconda si proceda nelle forme ordinarie o in quelle d'appello. Nel primo caso si applicano le norme indicate dalle parti, ed, in difetto di una previsione delle stesse, è da ritenersi come fondamento giuridico il diritto svizzero. Nel secondo caso, di contro, al di là del rilievo comunque dato alla libera determinazione delle parti, è da applicarsi il dato normativo del paese di cui fa parte la Federazione o l'ente.

Va giusto, poi, ricordata la possibilità del collegio arbitrale del TAS di statuire misure cautelari e conservative.

Arbitrato per lo sport istituita presso il CONI⁷⁴. Si tratta di procedure, come già detto,

Non va infine tralasciata la funzione consultiva presente nelle corde del TAS. Funzione sollecitabile dal CIO, dalle Federazioni internazionali, dai Comitati Olimpici nazionali, dai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, dalle associazioni riconosciute dal CIO, ma non dalle Federazioni nazionali né dalle associazioni sportive in generale né da singoli interessati.

Circa il procedimento, questo è ispirato, nel iter ordinario, ai principi del contraddittorio, della parità delle parti e del rispetto dei diritti di difesa, e si articola in una prima fase scritta ed in una seconda orale davanti al collegio. Va ricordato che il presidente del collegio è tenuto a verificare la sussistenza della possibilità di pervenire ad una transazione; in assenza, si procede a decisione a maggioranza. Nella procedura d'appello, invece, lo schema assume vesti maggiormente inquisitorie, con la previsione di poteri di verifica in capo al collegio, esercitabili anche d'ufficio. Non si ha quindi un mero riesame formale, ma si attua un vero e proprio giudizio *ex novo*, comunque nei limiti delle richieste delle parti.

Sul tema, largamente analizzato, si segnalano, tra gli altri, FUMAGALLI L., *Il Tribunale Arbitrale dello Sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1995, pag.715-730; FUMAGALLI L., *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, pag.364-380. Doveroso, infine, ricordare, la previsione di camere arbitrali *ad hoc* istituite presso il TAS in occasione dei Giochi Olimpici.

⁷⁴ La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI è stata istituita in applicazione di quanto disposto dall'art.12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale e si è insediata il 18 settembre 2001. Ha funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato in materia di sport. Quanto alla definizione di "materia di sport", alcuni lodi emessi dalla Camera stessa hanno affrontato il problema; in particolare, nel decidere le controversie Ferrigno/FIGC, con lodo 25 febbraio 2002, e Ragazzi/FIP, lodo 11 luglio 2002, la Camera ha statuito che vi rientri tutto ciò che viene regolamentato dalle carte federali. La Camera opera sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI l'1 agosto 2001, poi successivamente modificato.

Come da intenti, la Camera viene a rafforzare la portata della clausola compromissoria contenuta negli Statuti federali nonché l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, attraverso un meccanismo di risoluzione dei contenziosi diverso dalle procedure disciplinari delle singole FSN ma comunque endordinamentale.

L'ambito di competenza è quindi quello attinente alle controversie di carattere sportivo, *deinde*, come già detto, l'ordinaria fonte normativa di riferimento è costituita dalla carte federali, anche se non si può escludere *tout court* l'estendersi della cognizione arbitrale anche su questioni che, insorte in occasione della pratica agonistica, comunque non coinvolgono la normativa federale.

La cognizione della Camera, idonea a produrre effetti rilevanti anche nell'ordinamento statale, trova la propria legittimazione nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti federali oppure nell'esplicita volontà delle parti di devolvere ad arbitri la lite. La prima ipotesi, di gran lunga più frequente, si realizza in caso di contenzioso tra un affiliato, tesserato o licenziato (quindi anche soggetti non strettamente appartenenti all'ordinamento sportivo, come, ad esempio, sponsor; si citi, fra tutti, il caso del rivenditore di cavalli Maiorchini attore in giudizio camerale contro la FISE) da una parte e un ente sportivo dall'altra.

Quanto alle materie rientranti nella competenza della Camera, queste negli ultimi anni sono andate diminuendo. In particolare, la materia inerente alle vicende legate al doping sono state attribuite alla competenza del TAS, onde evitare di collocare la Camera del CONI al di fuori dell'ordinamento sportivo internazionale (conseguenza inevitabile, qualora si fosse perseguita la via della competenza interna in materia; emblematico il caso dell'atleta Longo contrapposto alla FIDAL, il quale attivò la procedura camerale perché non soddisfatto del giudizio della propria Federazione, la quale aveva applicato come base normativa il regolamento internazionale, in quanto l'episodio contestato all'ottocentometrista era avvenuto in occasione del meeting internazionale di Torino, competizione IAAF. Longo sosteneva, oltre al fatto che la sostanza incriminata fosse stata inquinata alla fonte, anche, e soprattutto, che la responsabilità oggettiva su cui era costruito l'impianto accusatorio non trovava riscontro nella normativa italiana. Il lodo che definì l'arbitrato -lodo 1 luglio 2002, Longo contro FIDAL- diresse l'ordinamento sportivo italiano al di fuori dei confini del sistema internazionale). La materia relativa al doping viene quindi ad essere oggetto della cognizione del Tribunale Arbitrale dello sport, il quale giudica secondo procedure e regole contenute nel Codice Mondiale Antidoping.

Escluse, poi, dalla cognizione del collegio arbitrale presso il CONI le questioni arbitrabili in seno alle Federazioni o alle Discipline Associate, nonché tutte le *querelle* relative a provvedimenti di revoca o diniego di affiliazione (per queste ultime, l'organo arbitrale del Comitato olimpico nazionale svolge funzione consultiva).

Un ulteriore limite alla competenza della Camera è apportato dal fatto che esse sia chiamata a pronunciarsi su atti che comminino una sanzione superiore a 120 giorni di squalifica.

Poste tali norme sulla competenza, l'ordinamento si preoccupa di stabilire una condizione di procedibilità di carattere generale, ossia che l'istante, prima di adire la Camera, abbia esaurito tutti i possibili ricorsi interni alla Federazione, ove previsti. Ciò al fine di evitare che il ricorso alla Camera rappresenti un'elusione della giustizia delle singole FSN, una sorta di anomala forma di giurisdizione alternativa a quella ordinaria sportiva (anomala in quanto quest'ultima è incentrata sul modello accusatorio, senza alcuna previsione di tentativi conciliatori). Si apre, in seno a tale questione, una discussione sulle difficoltà di conciliare lo schema tipico della giustizia sportiva, improntato su modelli e regole penalistiche, col giudizio arbitrale, rappresentante l'ultima istanza di giudizio in materia di sport. Sul tema, VALORI G., *op. cit.*, pag.137.

Il procedimento innanzi alla Camera ha come fondamento normativo, come sopra detto, il Regolamento della Camera approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, il quale stabilisce che la Camera, a seconda del compito che in concreto essa debba attuare, agisca in composizione monocratica, oppure collegiale, oppure ancora tramite il Consiglio di Presidenza. L'art.1 enuncia funzioni e composizione del collegio (nove membri, tra cui il Presidente, nominato dal CONI, ed il vice, eletto dalla Camera). La funzione consultiva può essere sollecitata dai vertici del Comitato Olimpico nazionale, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e di altri enti sportivi; si estrinseca in pareri, comunque non vincolanti, il cui oggetto non può estendersi fino a ricomprendere aspetti tecnico-sportivi. La funzione consultiva è comunque marginale rispetto a quella cognitiva, relativa, di regola, a contenziosi fra associati, tesserati o licenziati e FSN, DSA o enti (ricalcando, così, il procedimento d'appello del TAS). Nulla esclude, comunque, che oggetto del contendere sia una lite anche fra soggetti non tesserati, così discostandosi dalla schema d'appello del Tribunale Arbitrale di Losanna. La funzione cognitiva si estrinseca attraverso un procedimento regolato, come ricordato, dal Regolamento, e si sviluppa, inizialmente, mediante un tentativo obbligatorio – <<salva>>, ex 7,6 Reg., <<diversa previsione negli accordi arbitrali>>- di conciliazione, il cui svolgimento è subordinato ad una previa richiesta dell'istante entro 14 giorni (sulla natura del termine non c'è un'opinione unica) dal dì in cui ha avuto conoscenza dell'atto contestato ed alla notifica, nel medesimo termine, dell'istanza alla controparte o alla FSN o ente di appartenenza. Versati, a pena d'improcedibilità, i dovuti diritti amministrativi ed effettuato il deposito (ed avuto luogo l'eventuale deposito della memoria della controparte entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza – sul punto, cioè sul *dies a quo*, non pochi problemi ha creato il sorgere della prassi in capo alla Segreteria della Camera di inviare al resistente copia dell'istanza), si procede, nella data prefissata e comunicata alla controparte, al tentativo di conciliazione, che può prolungarsi in più incontri. Qualora si addivenga ad una soluzione favorevole (uno studio empirico riportato in VALORI G., *op. cit.*, pag.140, dimostra come circa l'80% dei tentativi di conciliazione vadano a buon fine) viene redatto un verbale di conciliazione, il quale, dal 2002, non è più obbligatoriamente sottoscritto dal Conciliatore, il che attribuisce all'atto natura di negozio piuttosto che di atto della Camera, rimarcandone ulteriormente il carattere di terzietà.

Qualora il tentativo di conciliazione, entro il termine di 60 giorni dal deposito dell'istanza, non dirimi la lite tra i contendenti, allora si persegue la via cognitiva arbitrale. Questa è instaurata mediante ricorso, da depositarsi entro 21 giorni dalla data di chiusura della fase conciliativa, e da notificare alla controparte. La medesima prassi sorta in sede conciliativa trova anche qui diritto di cittadinanza, facendo sorgere gli stessi problemi circa il *dies a quo* per la costituzione del convenuto (sembra preferibile, soluzione adottabile anche per quanto attiene la conciliazione, riferirsi al giorno della ricezione della notifica effettuata dall'istante e non, quindi, dal momento in cui è giunta al mittente l'informativa della Segreteria della Camera), la quale deve avvenire nel termine di 10 giorni (anche su ciò si discute, sulla differenza tra il termine a favore dell'istante e quello a favore del resistente; a maggior ragione tale sproporzione appare ingiustificata se si tiene conto del fatto che parte convenuta è, il più delle volte, una Federazione od un ente, con la conseguenza che una sua iniziativa comporti la messa in moto di una serie di passaggi di non breve durata).

Il procedimento arbitrale è tripartito, suddiviso in una fase istruttoria, in una discussione orale innanzi al Collegio (oppure, nei casi esplicitamente previsti, davanti all'unico arbitro) e nel momento finale della decisione e del lodo, da depositarsi, completo di motivazione e sottoscrizione degli arbitri, nel termine di 120 giorni, prorogabile nelle ipotesi ex art.21 Reg., dall'accettazione delle nomine arbitrali. Il provvedimento conclusivo, ex art.20,3 Reg., ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione, e deve elencare tutti i punti della controversia, adeguatamente motivati. Qualora le parti non provvedano agli adempimenti statuiti dalla decisione, l'organo arbitrale, invitate invano le stesse ad adempiere mediante diffida, comunica ciò alle autorità sportive interessate affinché emettano i provvedimenti del caso.

Il lodo, prima della riforma del 2004, aveva natura rituale, e come tale era impugnabile secondo le ordinarie procedure e normative processualciviltistiche innanzi alla Corte d'Appello. La decisione arbitrale assumeva

idonee a realizzare meccanismi sostitutivi dell'esercizio della funzione giurisdizionale statale, volti a produrre effetti non solo per l'ordinamento sportivo, ma anche per l'ordinamento generale. Ciò si registra allorché la controversia presenti interessi e dinamiche rilevanti per l'ordinamento ordinario, ed in tali ipotesi la decisione prodotta in sede di arbitrato sportivo potrà riversare i propri effetti anche sull'ordinamento statale⁷⁵. In assenza di una qualche rilevanza per l'ordinamento ordinario, viceversa la decisione arbitrale propaga la propria efficacia esclusivamente entro i propri confini.

Agli arbitri sono devoluti, anzitutto, i contenziosi riguardanti gli affiliati ed i tesserati, non, invece, le controversie in cui è parte una Federazione⁷⁶ né quelle in cui soggetti sono terzi⁷⁷ estranei non affiliati o tesserati, quali ad esempio gli sponsor. Il vincolo, poi, permane finché permane l'affiliazione od il tesseramento; venuto meno il vincolo associativo cade anche l'assoggettamento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del negozio associativo. Ciò, comunque, non opera per i contenziosi riguardanti la fase estintiva del rapporto, che, come statuito dalla Cassazione⁷⁸, sono assoggettati alla clausola compromissoria.

L'ambito della competenza dei collegi arbitrali sportivi va analizzato partendo dal presupposto che le clausole compromissorie lambiscono le sponde sia dell'ordinamento sportivo che dell'ordinamento statale. Nel primo caso la competenza è delineata in negativo, in maniera residuale rispetto alle materie riconducibili alla competenza degli

natura irrituale solo qualora le parti avessero espressamente statuito che si decidesse secondo equità (come, ad esempio, nel lodo 7 febbraio 2002 De Angelis e Martinez Tomiedo/FIR; oppure, nel lodo 24 giugno 2004 Maiorchini/FISE); in tal caso il lodo era sottoponibile al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Con l'introduzione della 280 del 2003 si posero esigenze di coordinamento, che l'interprete ritenne di risolvere attribuendo al lodo della Camera natura irrituale. In realtà ciò non emerge chiaramente dalle varie normative, lasciando alla dottrina ed alla giurisprudenza il compito di determinare in maniera granitica quale la ritualità o meno del lodo della Camera di Conciliazione del CONI.

Per una trattazione più completa sul tema, soprattutto sugli aspetti riguardanti la nomina, la revoca e la rinuncia degli arbitri, si rimanda a FUMAGALLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.147-158.

⁷⁵ Decisioni arbitrali sportive possono essere prodromiche, per esempio, a sanzioni in sede ordinaria, ai sensi dell'art.806 CPC, in base al quale <<le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte>>. Sul punto, PERSICHELLI C., *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.702-714.

⁷⁶ Anche se ciò non opera nel caso di arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione presso il CONI.

⁷⁷ Sul punto, comunque, non vi è univocità d'opinioni in dottrina. Si confrontino VALORI G., *op. cit.*, pag.127, e FUMAGALLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.136.

⁷⁸ *Cass.*, 3 febbraio 1968, n.353, in *Giust. Civ.*, 1968, I, pag.170.

organi di giustizia sportiva; si vedano, ad esempio, l'art.60 dello Statuto della Federazione Italiana Tennis⁷⁹ e l'art.114 della Federazione Italiana Pallavolo⁸⁰.

In via approssimativa si può asserire non rientrino in tale competenza né le controversie strettamente tecniche né quelle disciplinari. Per quest'ultima tipologia, comunque, non vi è univocità di vedute, e non sono occasionali previsioni normative in senso affermativo circa l'assoggettabilità ad arbitrato di contenziosi in materia disciplinare.

Per quanto attiene le controversie relative a diritti normalmente oggetto di giudizio amministrativo⁸¹ è da considerarsi consolidato l'orientamento positivo circa una loro arbitrabilità.

Un discorso a parte va invece dedicato alle controversie di carattere economico. Queste hanno ad oggetto diritti che per loro tipica natura sono disponibili, ed in quanto tali devolvibili dalle parti a giudizio arbitrale.

In questa casistica rientrano innanzitutto i contenziosi attinenti all'esecuzione di contratti commerciali legati al fenomeno sportivo, come quelli di sponsorizzazione o di *merchandising*. Sono, poi, riconducibili a tale sfera anche le controversie relative a pretese di risarcimento del danno subito da una società affiliata avanzate nei confronti della Federazione, rea di aver mal applicato i propri regolamenti. Ciò è stato statuito nella decisione⁸² che ha posto fine alla diatriba giuridica tra Hockey Club Gherdeina e Federazione Italiana Sport Ghiaccio.

La stessa Camera di Conciliazione del CONI ha poi escluso⁸³ dall'ambito dell'arbitrabilità le controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera di un'assemblea di una Federazione sportiva.

⁷⁹art.60 dello Statuto della FIT, in base al quale <<Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la tutela dei loro diritti ed interessi e s'impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia>>.

⁸⁰ Art.114 dello Statuto della FIPAV, in virtù del quale <<Gli associati ed i tesserati della FIPAV devono rimettere alla decisione del Collegio arbitrale tutte le controversie insorte tra di loro, che possono essere rimesse ad arbitri, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali Federali>>.

⁸¹Fermo restando i problemi legati alla possibilità stessa di prevedere una giustizia amministrativa in seno all'ordinamento sportivo. Sulla questione, si veda DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., in *op. cit.*, pag.130-133.

⁸² Si tratta del lodo emesso in data 5 novembre 2002 dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso il CONI.

⁸³ Con il lodo 11 Luglio 2002, Ragazzi contro Federazione Italiana Pallacanestro.

Non va dimenticato, tuttavia, il fatto che la competenza arbitrale sia individuata in via residuale, con la conseguenza che siano ad essa riconducibili le sole controversie non devolvibili agli organi della giustizia sportiva. Si pone, allora, l'esigenza di delimitare i confini di tale competenza.

Ogni Federazione fissa a proprio modo lo spartiacque tra la competenza ordinaria e quella, per così dire, residuale arbitrale. Vi sono, quindi, Federazioni che impongono ai propri affiliati di devolvere tutte le controversie insorte tra di loro che non rientrano nelle competenze degli organi giurisdizionali federali⁸⁴, altre, invece, in cui ad essere devolute ad arbitri sono le sole controversie che possono essere arbitrabili ex art.809 del Codice di procedura civile⁸⁵, altre, infine, che restringono la competenza a quei contenziosi derivanti dall'attività sportiva⁸⁶.

Nel primo caso si registra la presenza in seno alle Federazioni di organi appositamente destinati a dirimere controversie di tipo disciplinare-associativo ed economico. E' il caso della Federcalcio, dove sono costituite la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Tesseramenti. Nel secondo caso sono le stesse norme statali⁸⁷ a porre limiti alla compromettibilità della controversia.

Analizzati i confini delle clausole compromissorie così come stabiliti dalle FSN negli Statuti e nei Regolamenti, restano da esaminare brevemente i requisiti di forma e validità delle clausole medesime.

Per quanto attiene al dato formale, questo è regolato dalla legge del tempo in cui è stata sottoscritta il negozio compromissorio. Nell'ambito sportivo ciò avviene di norma nel momento in cui un soggetto entra a far parte di una Federazione, momento in cui il

⁸⁴ Così l'appena citato art.114 dello Statuto della FIPAV.

⁸⁵ Come previsto, per esempio, dal già menzionato art.60 dello Statuto della Federtennis.

⁸⁶ E' il caso della Federazione Italiana Pallacanestro, che prevede tale meccanismo all'art.40.

⁸⁷ Art.806 e 808 CPC, i quali escludono dall'ambito dell'arbitrabilità le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, le controversie in materia di stato e di separazione personale tra coniugi, nonché le controversie che non possono formare oggetto di transazione ex 1966 CC.

Sull'esclusione della materia del lavoro e della materia previdenziale vedi VALORI G., *op. cit.*, pag.130. Non va dimenticato che, in ambito sportivo, è la stessa legge 23 marzo 1981 n.91, all'art.4, a prevedere la possibilità di devolvere ad un Collegio arbitrale le controversie concernenti l'attuazione del contratto di lavoro sportivo. Si ritiene che tale arbitrato in materia di lavoro in sede sportiva abbia natura di arbitrato irrituale. Così, per esempio, afferma LUISO F.P., *Ancora intorno agli arbitrati sportivi, cit.*, pag.270, il quale rimanda a pronunce giurisprudenziali: CASS, SU, 27 Aprile 1993, n.4914; CASS, 6 Aprile 1990, n.2889.

Sui rapporti tra clausola compromissoria e materie di rilevanza statale così come intesa dalla legge 280 del 17 ottobre 2003 si rimanda a SANINO M., *op. cit.*, pag.473, il quale rimanda a pronunce giurisprudenziali; tra le varie, TAR Lazio, sez. III, 19 settembre 1986, n.2952. La rilevanza pubblica dell'interesse oggetto del contenzioso fa sì che questo non sia devolvibile ad arbitri, così come nel caso in cui oggetto del contendere sia un diritto indisponibile.

richiedente sottoscrive un modulo nel quale dichiara di accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti interni, fra le quali rientra senz'altro la clausola compromissoria. Ci si è posti il problema se tale iter fosse idoneo a rendere legittimo il ricorso all'arbitrato, sia per quanto attiene all'aspetto della forma scritta sia per quanto concerne l'ulteriore requisito dell'approvazione specifica (ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice civile).

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, a onor del vero, l'orientamento prevalente della dottrina⁸⁸ vuole che tale approvazione specifica non sia necessaria in caso di adesione ad una Federazione sportiva.

Il dato formale si ritiene soddisfatto in virtù del richiamo che il modulo federale di ammissione fa alle clausole contenute nello Statuto e nei Regolamenti interni. E si fa una valutazione positiva circa la sussistenza del requisito della forma anche in caso di mera *relatio* al documento esterno contenente la clausola compromissoria, purché il riferimento *per relationem* non sia generico ed indeterminato, ma contenga l'indicazione dell'espressa volontà di compromettere. Nel caso, poi, di clausole compromissorie contenute nello Statuto la forma scritta è parimenti soddisfatta in caso di sottoscrizione da parte dell'aderente di un atto in cui egli asserisce di aver preso visione del detto Statuto, e di averlo contestualmente accettato.

Quanto, infine, alla natura dell'arbitrato sportivo, molto si è dibattuto in dottrina. La soluzione oggi accolta è quella di optare per la natura irrituale dell'arbitrato medesimo. Da ciò non ne consegue⁸⁹ l'esclusione dell'efficacia esecutiva della decisione arbitrale; infatti ogni Federazione tende ad assicurare tale efficacia mediante la richiesta che il lodo venga depositato presso appositi organi della stessa, ed eseguito spontaneamente dalle parti, pena l'irrogazione di una sanzione disciplinare a carico dell'inadempiente.

Sulla natura del procedimento sportivo davanti ad arbitri, non si tralasci, poi, il fatto che, come ribadito da Luiso, tale modalità arbitrale è riconducibile al modello dell'arbitrato di gruppi, tipico degli ordinamenti organizzati.⁹⁰

⁸⁸ Tra i più autorevoli i già citati Sanino e Punzi nelle *op. cit.*

⁸⁹ Come dovrebbe discendere, invece, dal sistema di norme civilistiche. Infatti, nell'ordinamento statale al solo lodo rituale, e non a quello irrituale, può essere riconosciuta natura analoga a quella della sentenza; e solo il primo può costituire valido titolo per l'esecuzione forzata.

⁹⁰ In LUISO F.P., *Diritto processuale civile, IV, I processi speciali*, Milano, 2000, pag.324-325, l'autore distingue tre tipologie di arbitrato: l'arbitrato singolo o *ad hoc*, riferito, cioè, ad una singola controversia o ad un singolo rapporto contrattuale; l'arbitrato organizzato, nell'ipotesi in cui esistano organizzazioni (Luiso fa l'esempio delle Camere di Commercio) le quali offrano l'arbitrato nella sua interezza come se fosse un servizio; infine, appunto l'arbitrato dei gruppi, il quale si realizza nei casi in cui un insieme organizzato di persone intenda autodisciplinare i propri rapporti, prevedendo anche autorità al fine di applicare le regole vigenti nel gruppo.

In conclusione, si può asserire che le clausole compromissorie previste dalle singole Federazioni sportive sono generalmente valide ed efficaci, e l'arbitrato che ne scaturisce, avente natura irrituale, vincola le parti al rispetto (e all'esecuzione) del *dictum* arbitrale, con previsione di sanzioni disciplinari a carico dell'eventuale parte inadempiente.

1.2.4. Sistema delle fonti. Principi dell'ordinamento sportivo. Norme rilevanti in materia

Chiarito che l'ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea, rimarcata la sua autonomia derivante dal fatto di essere articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO, ricordato, comunque, che lo Stato, garante di interessi generali, si stanZIA in una posizione di preminenza su tutti gli ordinamenti particolari, si può, a questo punto, delineare il sistema delle fonti nel diritto dello sport.

Questo viene a raffigurare, nell'ambito sportivo, un quadro composito e variegato. Sul piano internazionale vi sono, in una posizione gerarchicamente superiore, la Carta Olimpica e le Direttive o Raccomandazioni del CIO; subordinati a queste, gli Statuti delle varie Federazioni Sportive Internazionali. Le fonti dell'ordinamento sportivo nazionale sono, invece, in posizione apicale lo Statuto, i Principi fondamentali, i Regolamenti e le Deliberazioni del CONI; in seconda battuta, gli Statuti, i Regolamenti organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di promozione sportiva.

L'ordinamento nazionale è, quindi, tenuto ad osservare sia norme endordinamentali che regolamentazioni dell'ordinamento internazionale. E d'altro canto non si può ignorare la necessità di uniformarsi ai più generali principi delle fonti⁹¹ statali e di rimando

In tale terza ipotesi la volontarietà di rimettere la questione ad arbitri si verifica, come già visto, al momento dell'adesione o affiliazione al gruppo.

⁹¹ Brevemente si ricordi il sistema delle fonti statali, nell'ordine: Costituzione e leggi costituzionali; il Trattato, i Regolamenti e le Direttive dell'Unione Europea; le leggi dello Stato e delle Regioni; i regolamenti; le norme corporative; gli usi.

Qualora si intenda approfondire, configurando la trattazione come un *excursus* sulle dottrine al riguardo nel tempo, BRANCA G., *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1961, pag.7-19; ZATTI P., COLUSSI V., *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2001, pag.31-48.

comunitarie, le quali, come sopra ricordato, prevalgono su quelle dettate in sistemi particolari.

In ordine ai principi costituenti i cardini del sistema "sport", si può suddividere genericamente in principi stabiliti dalla Carta Olimpica, principi costituzionali, principi normativi e principi fondamentali del CONI.

La Carta Olimpica è figlia dell'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'età moderna. Nel 1894, parallelamente alla nascita del Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici (poi Comitato Internazionale Olimpico), furono stabilite le prime regole, i principi guida, e furono consacrati, appunto, nella Carta Olimpica. Questa sancì: il ristabilimento dei Giochi Olimpici su basi e condizioni conformi alla necessità della vita moderna; la partecipazione ad essi di soli atleti dilettanti; la necessità di preservare il prestigio dei Giochi da chiunque possa nuocerli; lo svolgimento di prove eliminatorie su base rigorosamente nazionale; la presenza di "sport propriamente detti"⁹², sport nautici⁹³, giochi atletici⁹⁴, sport ippici, polo, pattinaggio, scherma, lotta e pugilato, tiro e ginnastica, velocipedistica; la rotazione delle sedi in varie città del Mondo; l'ufficialità della manifestazione.

Passato un secolo, adeguati alcuni punti alle dinamiche sociali (si pensi al venir meno del requisito del dilettantismo), i principi⁹⁵ cui è tenuto ad uniformarsi il Movimento Olimpico sono ancora fissati nella Carta Olimpica, che dedica ad essi la prima parte. In sintesi, è pacifico asserire che fine perseguito del movimento olimpico sia porre lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'uomo, incoraggiando la coesistenza pacifica e la salvaguardia della dignità fra uomini.

Esplicativo di tale spirito ecumenico, volto alla realizzazione d'un mondo migliore attraverso la comune educazione ai valori del rispetto e della lealtà, è il simbolo stesso del Movimento Olimpico, i cinque cerchi incatenati tra di loro, coesi nel comunitario intento di promuovere valori quali la reciproca convivenza.

Quanto alla Carta costituzionale, lo sguardo va incentrato su due punti: da un lato l'analisi di tutti quegli articoli che presentino una certa inerenza con la materia sportiva, dall'altro l'attenzione va focalizzata sull'art.117, dedicando la trattazione, quindi, alla potestà legislativa sul tema.

⁹² Corse e concorsi.

⁹³ Gare a remi, a vela e a nuoto.

⁹⁴ *Football, lawn tennis.*

⁹⁵ L'ultima edizione è stata ratificata dal CIO a Mosca il 14 luglio 2001.

Non si può tralasciare il fatto che la nostra Costituzione⁹⁶, nella sua formulazione originaria, non faccia alcun riferimento al fenomeno sportivo⁹⁷, né per riconoscerlo né tanto meno per provvedere ad una sua regolamentazione. Solo con la revisione operata dalla legge 18 ottobre 2001 n.3 ha fatto ingresso nella Costituzione un primo riferimento allo sport, laddove l'art.117, nel delineare il quadro di attribuzione delle potestà legislative, riporta tra le materie conferite alla legislazione concorrente anche quelle relative all'ordinamento sportivo.

Viene sancita, quindi, l'esistenza di una vera e propria materia sportiva, attribuita, quanto ai dettagli e alla concreta disciplina, alla competenza regionale, e per quanto concerne i principi generali, alla competenza statale.

Il quadro così delineato, ad una prima analisi, appare definito, ma ad un vaglio più dettagliato non sfuggono sfumature ed interpretazioni multicolori dello stesso art.117, il che conferisce alla raffigurazione tinte contrastanti.

Non si può, innanzitutto, tralasciare già il fatto che l'ordinamento sportivo sia permeato da aspetti di internazionalità, il che rende palese l'osservazione che di per sé la legislazione statale o regionale non possa essere esaustiva, in quanto integrata, se non in taluni casi derivante, da normative sovranazionali. E si compierebbe peccato se non si sottolineasse che a tali regolamentazioni l'ordinamento sportivo (e talvolta anche quello statale⁹⁸) debba adeguarsi.

⁹⁶ Differentemente da quanto, invece, era previsto in altre Carte Costituzionali. Così l'art.79 della Costituzione portoghese riconosce l'esercizio sportivo come diritto fondamentale, attribuendo a ciascuno il diritto alla cultura fisica e allo sport. Altri esempi, riportati in DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, pag.25-108, sono forniti dalle Carte greca del 1975 e spagnola del 1978.

⁹⁷ VALORI G., in *op. cit.*, pag.100, prova a delineare le ragioni di tale vuoto normativo, e le trova nel periodo storico in cui la Costituzione fu concepita. L'immediato secondo dopoguerra fu caratterizzato da un netto ripudio di tutto ciò che profumasse di fascismo, e senza ombra di dubbio uno degli strumenti che la macchina della propaganda del ventennio più volentieri utilizzò fu appunto lo sport. Senza necessariamente spostare la nostra attenzione sulle opere dell'epoca, come per esempio il già citato PANNESE G., è sufficiente una rapida analisi di un qualsivoglia testo avente natura storiografica per constatare tale fenomeno, cioè che lo sport fosse per il fascismo strumento di formazione della gioventù per la valorizzazione della razza. Approfondimenti sul tema in GALEOTTI C., *Il Duce Dio tuo. Per capire la fede fascista*, Roma, 1996, pag.51-52, in cui l'autore riporta un passaggio da PNF, *Il primo libro del fascista*, IV ed., Verona, 1939, pag.15-16, in cui si evince che, al fine di perseguire il "miglioramento materiale e morale del popolo", il Duce si fosse prefissato di "garantire", tra le altre, "l'educazione sportiva". Per un'analisi meno storiografica e più attinente all'ambito sportivo TAVELLA R., *Il libro nero del calcio italiano*, Roma, 2007, pag.51-66.

Il silenzio del legislatore assumeva allora un determinato significato: la volontà di escludere la possibilità che il fenomeno sportivo potesse divenire un bene di cui lo Stato potesse disporre *pro domo sua*, per perseguire, cioè, scopi che non fossero quelli del legittimo fruitore di tale diritto, l'individuo o la collettività.

⁹⁸ Così quando a rilevare non siano esclusivamente norme degli ordinamenti sportivi internazionali, ma norme, per esempio, comunitarie.

Né è lecito sorvolare sulla circostanza che, seppur non in maniera esauriente né tanto meno sistematica, la materia è comunque oggetto di parziali discipline contenute nella legislazione ordinaria. Si citino gli art.56⁹⁹ e 60¹⁰⁰ del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e l'art.157¹⁰¹ del D.Lgs. 30 marzo 1998 n.112.

Se, quindi, l'art.117 ha il merito di costituire la prima consacrazione costituzionale del fenomeno sportivo, d'altro canto non è esente dal sollevare una serie di problemi¹⁰². In primo luogo, bisogna interrogarsi su cosa intenda la Costituzione per "ordinamento sportivo"; in secondo luogo, se effettivamente, ed in qual misura, l'ordinamento sportivo rientri nella legislazione concorrente, se, cioè, sia pacifico il fatto che ricadano nelle funzioni statali il determinare le linee guida ed in quelle regionali il fornire gli strumenti normativi per la loro concreta attuazione; infine, punto delicato sul piano dottrinale, se abbia ancora senso affermare l'esistenza di un ordinamento giuridico autonomo, distinto da quello statale, posta la circostanza che lo stesso Stato, nella previsione costituzionale, riconduce nell'alveo delle proprie competenze la materia afferente l'ordinamento sportivo. Quanto alla prima questione, si può azzardare, riportando l'opinione di Forlenza, che probabilmente il legislatore costituzionale <<plus dixit quam voluit>>; si rivela, allora, di concreta utilità il rifarsi alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale in tema di legislazione concorrente. In particolare, la Corte, con la sent. 1 ottobre 2003 n.303, afferma che l'interpretazione dell'art.117 Cost. risente della lettura del 118 Cost., relativo alle attribuzioni della funzione amministrativa. Su tale tema il giudice delle leggi ha statuito che l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni, trovante fondamento in via principale nella disposizione dell'art.118,1 Cost., possa essere derogata qualora il principio di sussidiarietà sia coniugato in coerente sinfonia con il principio di adeguatezza; e che in tal caso, sussistendo tali condizioni, la materia amministrativa possa essere esercitata da soggetti diversi dall'Ente locale, anche, quindi, dallo Stato; posta, poi, come *conditio sine*

⁹⁹ L'art.56, nel ripartire le funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed Enti locali, riconduce nell'alveo delle materie di turismo, ex comma 2 lett. b, <<la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature>>, pur ribadendo che <<restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali>>.

¹⁰⁰ L'art.60 del decreto sopra citato attribuisce, invece, ai comuni <<la promozione di attività ricreative e sportive>>.

¹⁰¹ L'art.157 del D.Lgs. 30 marzo 1998 n.112 afferma, al terzo comma, che <<resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il Credito Sportivo>> ; comma da leggere in combinato disposto con il settimo comma dell'art.3, il quale asserisce che <<tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali>>.

¹⁰² Ben descritti ed elaborati da FORLENZA O., in COCCIA M., DE SIVLESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.26-27.

qua non la circostanza che l'attribuzione di funzioni amministrative vada a braccetto, in applicazione del principio di legalità, con l'altrettanto legittima attribuzione di potestà legislativa in materia; è allora conseguenza logica concludere nel senso che, qualora una norma preveda l'affidamento allo Stato di determinate funzioni, parallelamente lo Stato abbia il titolo per legiferare sul tema.

In concreto, appropinquandoci verso la seconda questione, in materia sportiva, l'attribuzione amministrativa percorre due direzioni. Da un lato si ha lo Stato che, in via diretta attraverso un apposito Ministero¹⁰³ ed un Ente pubblico nazionale, il CONI, esercita le competenze desumibili dal D.Lgs. 15/2004¹⁰⁴. Sul versante opposto, invece, si registra l'opera delle Regioni e degli Enti locali, i quali svolgono, ex D.P.R. 616/1977, le funzioni relative alla promozione, diffusione ed organizzazione della pratica sportiva diffusa.

Il quadro così delineato viene ad essere integrato dall'osservazione che, nell'ambito sportivo, peso rilevante assume la prassi, da intendersi in un significato privo di sfumature giuridiche, cioè le pratiche evidenti manifestatesi nel tempo; e che tali realtà fattuali vadano di pari passo, quasi legittimandolo, con il sopra menzionato principio di adeguatezza.

Da tali considerazioni si può conseguire una descrizione dell'assetto dell'organizzazione sportiva come bifronte: la parte agonistica, più generale, la c.d. parte "a programma

¹⁰³ L'attuale Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è Giovanna Melandri. Il titolare del dicastero in questione è delegato a esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di <<proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport [...]; cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza; esercizio della vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo>>.

Sulle competenze e modalità di esercizio delle stesse, CAMERA DEI DEPUTATI, SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO PUBBLICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO, *Il Governo Prodi. Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e uffici di segreteria*, Roma, 2006, pag.43-45.

¹⁰⁴ Il quale dispone che il CONI <<cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'art.3 della legge 14 dicembre 2000, n.376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616>>.

Sul punto, e più in generale sul tema dell'uso, somministrazione e procacciamento di sostanze dopanti, si rimanda a TRAVERSI A., *op. cit.*, pag.108-122; UMANI RONCHI G.-DI LUCA N., *Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto*, in *Guida al diritto*, 2000, n.47, pag.28-32; TRICOMI I., *Sanzioni penali: il gioco si fa duro*, in *Guida al diritto*, 2000, n.47, pag.34-39.

illimitato”, è affidata alla legislazione dello Stato, con la conseguente attribuzione a quest’ultimo delle funzioni amministrative in materia; la parte relativa alla pratica sportiva diffusa è viceversa oggetto della competenza delle Regioni e soprattutto degli Enti locali. Tali conclusioni portano, però, a sollevare spontaneamente un dubbio circa la legittimità della pretesa di autonomia (e prima ancora, circa la sussistenza stessa) dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento giuridico statale. Non può, cioè, essere considerato pacifico ritenere come autonomo un ordinamento giuridico nel momento stesso in cui la Carta Costituzionale ne affida lo stesso riconoscimento e la relativa disciplina alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Tale contraddizione in termini manifesta ulteriori punti di attrito nelle seguenti precisazioni, nel sottolineare, cioè, la rilevanza pubblicistica e la sua attenzione per interessi tipicamente pubblici (e salvaguardati dal dato costituzionale; si vedrà più avanti il fine della promozione della salute); e soprattutto nel prendere atto che il CONI è un ente pubblico riconosciuto dalla legge¹⁰⁵, ed in quanto tale disciplinato in via esclusiva dalla potestà legislativa dello Stato.

Ergo, posti in tali termini i parametri del sillogismo, diviene quanto meno dubbio il fatto che l’attività sportiva, permeata da profili di valenza pubblicistica, disciplinata da normative adottate da un ente pubblico nazionale, connotata dalla presenza di aspetti di rilevanza costituzionale, possa essere considerata estrinsecazione di un ordinamento giuridico autonomo.

Al terzo quesito posto in precedenza sembra allora lecito rispondere nel senso che l’ordinamento sportivo costituisce un ordinamento settoriale nell’ambito del generale ordinamento giuridico statale. Lo Stato, poi, provvede a regolare gli aspetti di tale ordinamento settoriale che maggiormente intersecano valori ed interessi di rilevanza pubblicistica, e delega, per quanto attiene la determinazione dell’organizzazione, tali compiti ad un soggetto pubblico, il CONI.

Non sembra essere in grado di scardinare questo orientamento la sottolineatura, operata da parte della dottrina, della necessità di adeguare, ex D.Lgs.242/1999, l’ordinamento sportivo nazionale alle <<deliberazioni>> e agli <<indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale>>. Ciò in quanto tale norma costituisce sì un criterio guida per la sistematizzazione dello sport (e forse, senza nemmeno forzare eccessivamente il concetto, un’autolimitazione) che il legislatore acconsente a porsi, ma non v’è ombra di dubbio

¹⁰⁵ Ex D.Lgs. 242/1999

alcuna che in tale atteggiamento del legislatore sia da escludersi qualsiasi ipotesi di arretramento dell'ordinamento statale rispetto ad un ordinamento sportivo, il quale, bisogna ribadire, difficilmente può ancora essere considerato autonomo ed originario.

Al di là dell'art.117 (e del bagaglio di questioni che si porta appresso), altri sono gli articoli che nella Costituzione incrociano il proprio tragitto con la via percorsa dalla materia sportiva. Se si sposta l'analisi, allargandola rispetto al più ristretto ambito dell'"ordinamento sportivo", emergono alcune norme contenute nel Testo fondante la nostra Repubblica facilmente applicabili al fenomeno dello sport. Vanno enunciati, in particolare, l'art.2 Cost.¹⁰⁶, l'art.18 Cost.¹⁰⁷ e l'art.32 Cost.¹⁰⁸.

E' legittimo affermare che queste disposizioni trovino riscontro pratico, in misura diversa, nell'ambito sportivo, da intendersi qui in senso atecnico ed estensivo, cioè come pratica da svolgersi sia come singolo, sia insieme ad altri soggetti, al fine di migliorare la salute e le forme di aggregazione e socializzazione. Il significato che in tal caso si dà al termine sport abbraccia quindi sfumature più ampie rispetto all'accezione strettamente tecnica (ed agonistica) vista in precedenza¹⁰⁹. Ciò, comunque, non comporta alcun effetto¹¹⁰ se non quello relativo ai citati articoli costituzionali.

Posto, per i fini appena menzionati, tale significato di sport, costituirebbe un'illogica forzatura¹¹¹, allora, escludere lo stesso dal novero delle attività volte alla manifestazione ed allo sviluppo della propria personalità ed il mantenimento della propria salute psico-fisica.

Si evince, quindi, l'esistenza di un vero e proprio diritto alla pratica sportiva, in tutte le sue manifestazioni, agonistiche e non, d'insieme (il più delle volte) o individuali. E che tale

¹⁰⁶ In base al quale <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>.

¹⁰⁷ Secondo il quale <<I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale>>, con i limiti del divieto delle associazioni segrete e di quelle che perseguono finalità politiche attraverso organizzazioni di carattere militare.

¹⁰⁸ In virtù del quale <<La Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività>>.

¹⁰⁹ Brevemente, si rimanda, oltre che all'introduzione di questo lavoro, anche, nuovamente, a ROVERSI A., *op. cit.* . L'autore definisce lo sport come l'insieme di tutti quei giochi che sono organizzati secondo un sistema di regole che ne stabilisce precisamente le modalità di svolgimento, le quali presuppongono carattere competitivo. Vengono ad essere escluse sia l'ambito delle attività meramente ludiche che quello dei semplici esercizi motori.

¹¹⁰ Confortato da quanto dettato dall'art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376, il quale individua la finalità dell'attività sportiva nella promozione della salute individuale e collettiva, facendovi, così, implicitamente rientrare anche le mere attività motorie.

¹¹¹ Come rimarcato dal ragionamento sviluppato da FORLENZA O., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.22, in cui l'autore ipotizza, asserendone l'assurdità (e l'incostituzionalità), un'eventuale norma che vietasse la pratica sportiva.

bene giuridico possa, a pieno e legittimo titolo, vantare un diritto di cittadinanza all'interno della gamma dei diritti inviolabili dell'uomo. Da ciò deriva l'affermazione secondo cui il diritto alla pratica sportiva preesista rispetto alla sua attribuzione statale.

Suddetto diritto all'attività sportiva viene a riferirsi, quindi, alla pratica sportiva singolarmente svolta e alla pratica sportiva come fenomeno relativo ad una pluralità di individui, siano essi organizzati o meno in strutture definite.

Da ciò la dimensione sociale che contraddistingue l'attività sportiva fa navigare la stessa sia sui mari dell'art.2 Cost. che sulle acque dell'art.18 Cost., il quale riconosce, come detto, la libertà di associazione. Riguardo a quest'ultimo aspetto, alla libertà di associarsi, è riconosciuta sia nel libero esercizio della pratica sportiva da parte di qualsiasi cittadino sia che essa si estrinsechi in forme organizzate.

Il fenomeno sportivo, quindi, considerato sia nell'art.2 che nell'art.18 della Costituzione, viene ad essere inteso come pratica sportiva, e come tale esplicativa di un diritto inviolabile dell'uomo, e come associazionismo sportivo, inteso come libero associarsi in forme più o meno definite, al fine dell'esercizio sportivo.

La pratica sportiva si connota, poi, anche per finalità di tutela e miglioramento della salute psicofisica del singolo. Ciò si appalesa da un'analisi nemmeno troppo accurata della realtà fattuale, e si manifesta a livello normativo. Numerose sono, infatti, le norme che si occupano dell'aspetto della salute all'interno del fenomeno sportivo, tra cui si possono citare lo stesso articolo 1¹¹² dello Statuto del CONI o la Convenzione contro il doping redatta il 16 novembre 1989 a Strasburgo, la quale ribadisce la consapevolezza che gli Stati europei hanno circa il fatto che lo sport svolga un ruolo preminente per la protezione della salute, nonché per l'istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale.

Posto in tali termini, è evidente che il fenomeno sportivo sia riconducibile alla previsione dell'art.32 Cost.; sia, cioè, mezzo di tutela della salute. E a tal fine lo sport viene ad essere inteso non come pratica o forma di associazione, ma come attività sportiva, di per sé volta, anche, al miglioramento delle condizioni psicofisiche del cittadino, e come tale tutelata dalla legge.

¹¹² Il quale intende le attività sportive come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo.

Conseguenza di ciò è che la previsione di pratiche sportive che pongano in pericolo o ledano l'integrità fisica o psichica del praticante si stanzierebbe in una situazione di contrasto con quanto valorizzato dall'art.32 Cost., e quindi al di fuori dell'ambito della legittimità costituzionale¹¹³.

¹¹³ Il tema non è, tuttavia, così scontato. Copiosa la produzione dottrinale al riguardo. Ci si ponga solo il problema relativo ai c.d. sport violenti, quelle pratiche sportive in cui la violenza costituisce il fulcro, se non il senso stesso, della disciplina. Così, per esempio, ancora si discute circa la liceità del pugilato; ed è una discussione che si ripropone ogniqualvolta si registri un fatto di cronaca. Risale al 25 dicembre 2007 l'incontro che ha portato alla morte, avvenuta pochi giorni dopo, del pugile Choi Yoi-sam, decesso che ha ridato voce a quanti, più sull'onda emotiva che su logico percorso, chiedono l'abolizione di tale sport.

La questione ha dato vita a due correnti di pensiero: da un lato, traendo spunto dall'alta incidenza di eventi mortali verificatisi in eventi sportivi e che hanno visto perire partecipanti e anche terzi, parte, minoritaria a dire il vero, della dottrina sostiene l'assenza di legittime ragioni giuridiche a sostegno dell'impunità di chi volontariamente offenda l'integrità di altri; tra gli altri, PETROCELLI B., *La illiceità penale della violenza sportiva*, in *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952, pag.213. Qui l'autore considera doveroso punire la lesione avvenuta in occasione dell'esercizio della pratica sportiva alla stregua di qualsiasi altro fatto lesivo equiparabile, pur non escludendo la possibilità, per il giudice, di usare una certa discrezionalità, ovviamente benevola, nel commisurare la pena. Petrocelli, a rimarcare la bontà delle sue tesi, cita a pag.215 due decessi legati alla pugilato: si tratta di Longhini (perito si a causa di un pugno di un altro *boxeur*, ma al di fuori di un combattimento sul ring) e Cecchi, entrambi caduti sotto i colpi dell'avversario nel 1928. Di fronte a tali accadimenti l'autore si stupisce soprattutto del fatto che i giudici, aperta un'inchiesta a riguardo della seconda morte, <<nulla>> abbiano riscontrato <<di men che corretto in tutto l'incontro>>.

L'altro indirizzo dottrinale, maggioritario, sostiene, invece, la liceità delle pratiche sportive violente o pericolose, pur trattandosi di una liceità per così dire limitata, nel senso, cioè, che la violenza o il pericolo non eccedano il livello base strettamente funzionale all'esercizio della disciplina. In tal senso, CHIAROTTI F., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, pag.237-239. A sostegno di tale orientamento, la circostanza che lo sport sia un'attività prevista tra le finalità dello Stato, ed in tal senso sarebbe stridente una norma che viceversa vietasse la pratica di uno sport (in tal caso, il pugilato); ed il fatto che lo Stato, riconoscendo la struttura sportiva con la già menzionata legge 23 marzo 1981, n.91, abbia dato risalto alle regole mediante le quali tale struttura si estrinseca. Costituirebbe, quindi, un'invasione di campo il divieto di praticare determinate discipline invece consentite da norme endordinamentali. Si rimarca, poi, che sussiste nell'atleta che si avvicini a determinati sport la consapevolezza della loro pericolosità; e che nell'atto di praticarli l'atleta acconsente a tale pericolo. Come affermato, poi, da CECCHI O., *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in *Riv. Pen.*, 1951, II, pag.380, non è possibile <<dosare con il contagocce e pesare con la bilancia dell'orefice l'impeto o la foga dell'atleta>>.

La giurisprudenza si è pronunciata in tal senso, asserendo la liceità della pratica sportiva, ancorché pericolosa e violenta, nella misura in cui la condotta lesiva sia stata posta in essere per finalità inerenti lo svolgimento di una competizione. Si citi, in senso contrario e perciò criticata, la pronuncia del Tribunale di Udine, datata 6 giugno 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, pag.85-90, con commento di BOLOGNA A., *Attività sportiva e responsabilità penale*. In tal caso il giudice friulano, nel giudicare una lesione grave avvenuta nel corso di una partita di football americano, non ha tenuto adeguatamente conto del contesto in cui il fatto si è verificato, ritenendo quindi colpevole l'atleta. Nel commento, Bologna non si esime dal rilevare l'illogicità della statuizione.

La *ratio* di tale fragorosa deroga è da rinvenire nel c.d. "rischio consentito", il quale rende possibile il fatto che condotte come il placcaggio nel rugby od il pugno nella boxe non integrino gli estremi di fattispecie come lesioni o percosse, o ancora violenza privata come ipotizzabile nel caso di contrasto "spalla a spalla" nel calcio.

TRAVERSI A., *op. cit.*, pag.45, rimanda addirittura al *Corpus juris* giustiniano, il quale, nel prevedere espressamente l'ipotesi di un pugile che in pubbliche competizioni percuota o uccida l'avversario, stabilisce la non applicabilità a tale casistica della *actio iniuriarum* prevista dalla *lex aquilia*.

Il tema, oggetto di copiose ed approfondite trattazioni, propone stimoli e spunti che qui non possono essere degnamente sviluppati. Si rimanda, quindi, innanzitutto al già citato Traversi. In secondo luogo, anche testi di diritto penale affrontano la tematica in via generale. Ci si rifaccia, poi, tra gli altri, a VIDIRI G., *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. Pen.*, 1992, II, pag.3157-3164, dove l'autore, già dalle

Esaurita la disamina sulle disposizioni costituzionali che in modo diretto od indiretto si occupano del fenomeno sportivo, occorre spostare l'attenzione sui principi normativi relativi alla materia.

Solo nei primi anni quaranta il legislatore delinea il "sistema sport". Con la legge 16 febbraio 1942, n.426, lo Stato per la prima volta esplicitamente si occupa dell'ordinamento sportivo, definendo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano come un Ente pubblico.

Negli anni successivi, fatta eccezione per alcune normative sui concorsi a pronostici, la materia ritorna in una sorta di oblio legislativo. Si registrano negli anni settanta nuovi interventi del legislatore, i quali, tra l'altro, accrescono il divario tra sport dilettantistico e professionistico; è con l'inizio degli anni ottanta (parallelamente alla nascita dell'Associazione Italiana Calciatori e all'accrescimento del calciomercato) che lo Stato torna ad occuparsi in maniera decisa del fenomeno, adottando la fondamentale legge sul professionismo sportivo, la n.91 del 23 marzo 1981, poi modificata dalla legge 18 novembre 1996, n.586 consequenziale alla sentenza "Bosman".

L'iniziale distacco del legislatore nei confronti del fenomeno sportivo, sostituito lentamente da un timido avvicinamento, viene drasticamente ribaltato dalla vera e propria frenesia legislativa che contraddistingue questi ultimi anni.

Molteplici sono gli spunti offerti dalla realtà sportiva al legiferante, il quale immediatamente provvede. Così accade a seguito delle vicende giudiziarie condotte dalla Procura della Repubblica di Torino relative al dilagare dell'uso di sostanze dopanti, quando il Parlamento adotta il c.d. Decreto Melandri, ossia il D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242. Per arginare, o nel tentativo di arginare, il fenomeno illecito, interviene anche la legge 14 dicembre 2000, n.376, la quale provvede a definire il doping come la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non consequenziali a condizioni patologiche ed idonee ad alterare le condizioni psicofisiche e quindi le prestazioni, ed infine come l'attuazione di pratiche volte alla modificazione dei risultati dei controlli sull'uso di tali sostanze. La legge, per meglio perseguire i propri intenti, istituisce anche la

premesse, fa comprendere la gravosità del problema; afferma infatti << La problematica della liceità del fatto dannoso verificatosi nel corso di competizioni sportive ha sempre costituito motivo di travaglio per la dottrina penalistica>>.

Esaminati, in tali lavori, sia le responsabilità in sede di attività agonistiche che non, così come gli illeciti in determinati sport, come il calcio o il pugilato, piuttosto che in altri, come l'automobilismo (i quali aprono la strada a nuove questioni, come, per esempio, la morte di spettatori).

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. *Last but not least*, le fattispecie relative all'uso e somministrazione di sostanze dopanti divengono reati penali.

La perdita di *appeal* registrata dal totocalcio, colpito ai fianchi da un lato dal dilagare del fenomeno illecito delle scommesse clandestine e dall'altro versante dal lecitissimo esplodere di concorsi come il Superenalotto, infierisce un duro colpo alle già provate casse¹¹⁴ del CONI. Lo Stato, allora, interviene costituendo, con l'art.8 della legge 8 agosto 2002, n.178, la CONI Servizi S.p.A.. Con la suddetta legge, poi, la gestione dei concorsi passa ai monopoli di Stato, i quali versano ingenti somme al Comitato Olimpico Nazionale.

E' sempre la crisi economica la ragione di un nuovo intervento legislativo. In tal caso, però, il fenomeno è circoscritto al mondo del calcio. Le difficili situazioni patrimoniali (e soprattutto tributarie) in cui versa la maggior parte dei club induce lo Stato ad adottare una misura volta ad alleviare tale situazione: è la Vigilia del Natale 2002 quando viene emanato il c.d. Decreto "Spalma-debiti"¹¹⁵ , mediante il quale viene consentito alle società di dilazionare e rateizzare i propri debiti nei confronti dell'erario.

Passano pochi mesi, ed una nuova, ancor più intricata, vicenda irrompe sulla scena sportiva. Nell'estate 2003 il Catania calcio ricorre alla giustizia amministrativa rischiando seriamente di mandare in tilt l'intero sistema della giustizia dello sport. Lo Stato, con un intervento legislativo paragonabile per coerenza legislativa alla recita di un guitto, emana il già citato Decreto "Salva-calcio" .

Datato, invece, 8 gennaio 2004 il D.Lgs. n.15 mediante il quale si procede alla riforma e all'integrazione del Decreto Melandri.

Sono più recenti, e dovute, rispettivamente a tragici eventi e all'incapacità del sistema calcio di esprimere una posizione unitaria, le ultime normative in tema di violenza negli stadi e di ripartizione dei diritti televisivi.

Sono il decreto "Pisanu"¹¹⁶ ed il successivo decreto legge n.8 del 8 febbraio 2007¹¹⁷, convertito in legge, dopo un'accesa discussione in Senato, il 3 aprile, a certificare una realtà

¹¹⁴ Fiumi e fiumi di parole si potrebbero riversare sui perché, su gestioni tutt'altro che oculate, quanto piuttosto fantasiose e umorali. A fine 2002 le casse del Comitato Olimpico nazionale presentavano un quadro desolante, ben descritto nei numeri: 250 milioni di euro necessari a ripianare la situazione. Sul punto, DEL PIO B., *Coni nuovo, vecchi guai*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 dicembre 2002.

¹¹⁵ D.L. 24 dicembre 2002, n.282.

¹¹⁶ Sul tema, NAZZARO A., *Normativa antiviolenza negli stadi: spunti e riflessioni*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. I, n.2, 2005, pag.45-62.

non più tollerabile. La morte dell'ispettore Raciti in occasione del derby tra Catania e Palermo appalesa la necessità di reprimere l'oramai dilagante fenomeno della violenza negli stadi.

La tragicità (e l'impatto visivo di scene di guerriglia urbana) dei fatti del Massimino inducono il legislatore a mutare atteggiamento nei confronti del tifo organizzato, adottando una strategia repressiva¹¹⁸ mai così decisa nel nostro paese, con la speranza di ricalcare le orme del medesimo cammino svolto dai pubblici poteri inglesi nei confronti degli *hooligans*.

Le violenze all'esterno dello Stadio Olimpico in occasione della partita di Coppa Campioni tra la Roma ed il Manchester United, la morte del tifoso laziale Sandri ed i conseguenti scontri di Bergamo, l'assalto notturno degli ultras capitolini alla sede del CONI fanno intendere che il cammino intrapreso, oltreché lungo, è sicuramente in salita.

Sono, viceversa, fatti non di cronaca, quanto di cronica, intesa come l'incapacità della Lega Calcio a conciliare diverse visioni, ad indurre nuovamente il legislatore ad intervenire nel luglio 2007 con una legge delega¹¹⁹ al fine di regolamentare la spinosa questione della ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. Costituenti questi la principale voce nell'attivo patrimoniale delle società calcistiche, ben si spiega, allora, le posizioni agli antipodi in seno alla lega delle società di Serie A e B. In particolare le prime, incapaci di conciliare le richieste dei grandi club con le sacrosante esigenze (di sopravvivenza talvolta) delle medie e piccole società, hanno determinato, con il loro immobilismo, una situazione di stallo che solo l'intervento del Governo ha evitato degenerasse nella paralisi del sistema.

In particolare, l'esecutivo ha accantonato il precedente sistema di contrattazione individuale¹²⁰ da parte delle singole compagini con le emittenti televisive, adottando il più

¹¹⁷ Analizzato sempre da NAZZARO A., *La nuova normativa antiviolenza negli stadi tra tutela preventiva della sicurezza e limitazioni della libertà*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. III, n. 1, 2007, pag.45-60.

¹¹⁸ In particolare, la normativa in esame prevede la possibilità di provvedimenti denominati DASPO a carico di tifosi che si rendano protagonisti di fatti violenti. Misure ulteriori, che non pochi disagi logistici hanno cagionato a società e spettatori, sono l'obbligo di adeguare gli stadi a standard di sicurezza superiori, statuendo, tra gli altri, l'obbligo di regolarizzare gli ingressi alle strutture mediante l'uso di tornelli, e l'obbligo di vendere biglietti singoli nominali.

¹¹⁹ Legge 19 luglio 2007, n.106.

¹²⁰ Ovvio la constatazione che ciò comportasse differenze abissali tra gli introiti dei club con un bacino di utenza ed un seguito considerevole e le società la cui cerchia dei *supporters* era ristretta alla regione (può essere il caso del Cagliari o dell'Udinese, il cui richiamo alla terra di appartenenza è esplicitato già nella scelta del nome dello stadio), alla provincia, alla città, o addirittura al quartiere (l'ascesa del Chievo Verona e la sua

equo sistema di negoziazione collettiva, prevedendo quote di ripartizione in base al seguito, alla tradizione e ai risultati conseguiti¹²¹.

Volendo ricapitolare le normative maggiormente rilevanti che si occupano del fenomeno sportivo, si possono citare, quindi, innanzitutto la legge n.426 del 16 febbraio 1942 sull'organizzazione del CONI e le sue successive integrazioni; sempre sul tema, si deve ricordare il Decreto Melandri, cioè il D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242 (e, successivamente, il D.Lgs. 15/2004). Le fondamenta dell'ordinamento sportivo sono costituite anche dalla legge 23 marzo 1981, n.91, che contiene le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

Sulle tematiche del doping sono intervenute varie normative, non solo statali. Fra di esse posizione primaziale assume la legge 14 dicembre 2000, n.376, la quale stabilisce la disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro le sostanze dopanti.

Nel campo penalistico va poi segnalata la legge 13 dicembre 1989, n.401, che determina una regolamentazione del settore del gioco e delle scommesse clandestini e offre strumenti di tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

sopravvivenza per lungo tempo nella massima serie rappresenta una delle pagine più felici, e forse per questo sorprendenti, del calcio italiano degli ultimi decenni).

Per intenderci, ad esempio, la Juventus, per i diritti relativi alla sola stagione 2005-2006 ha ricevuto dalla tv satellitare Sky 90 milioni di euro, divenuti 94,5 la stagione successiva. Nelle stesse stagioni il Milan ha ricavato dal medesimo interlocutore 81 milioni di euro, l'Inter rispettivamente 62 e 71 milioni di euro. Per quanto attiene le società capitoline, 40 milioni la Roma e 35 milioni la Lazio. E le altre? Volendo usar metafore e non crudi numeri, una piccola società ha ottenuto da Sky una cifra più o meno eguale a quella versata a titolo di stipendio, per esempio, dall'Inter ad un suo centravanti.

Sul tema della vendita collettiva od individuale, sul temperamento delle esigenze del libero mercato e delle normative antitrust con quelle della salvaguardia della competitività di tutte le compagini dei campionati pagine e pagine sono state scritte. Copioso anche il contributo della dottrina comparatistica circa le disposizioni di sistemi sportivi esteri al riguardo. Tra tutti, si citi il caso della lega americana di basket professionistico, la NBA, in cui esistono sì squadre con blasone e tradizione (così i Los Angeles Lakers di Abdul-Jabar, i Boston Celtics del Larry Bird, i Detroit Pistons di fine anni '80 o l'epopea dei Chicago Bulls firmati Michael Jordan), squadre capaci di costruire strisce vincenti, ma in cui, certamente, è possibile assistere alla vittoria di *teams* sempre diversi, compagini un anno con l'anello di campione infilato all'anulare e l'anno successivo nei bassifondi delle posizioni da lotteria (i *drafts*) . Così, se negli ultimi vent'anni il campionato di calcio italiano è stato vinto praticamente sempre da Juventus e Milan (con rare eccezioni, alcune delle quali figlie di, quasi, inevitabili illeciti; si pensi alla Lazio di Cragnotti), viceversa l'NBA ha visto trionfare, nel medesimo periodo, squadre diverse come i Miami Heat, i Los Angeles Lakers, i Detroit Pistons, i San Antonio Spurs, i Chicago Bulls, gli Houston Rockets ed i Boston Celtics.

¹²¹ La ripartizione tra le venti società di serie A avviene nel seguente modo: 40% in parti uguali, 30% in base al seguito ed al bacino d'utenza (il 25% in base al numero di tifosi individuato in base ad indagini demoscopiche ed il 5% in base al numero di cittadini del comune di appartenenza della squadra), 30% su base meritocratica (5% in base ai risultati dell'ultima stagione, 15% a seconda della classifica degli ultimi cinque anni, 10% in base alla c.d. "tradizione sportiva").

Sul tema, LAUDISA C., *L'assemblea di Serie A della Lega Calcio ha approvato il criterio di ripartizione dei diritti televisivi*, in *Gazzetta dello Sport*, 31 ottobre 2007.

Meritoria di attenzione sarebbe anche la legge n.398 del 1991, rilevante ai fini tributari, la quale prevede esenzioni in favore delle società sportive.¹²²

Altre norme rilevanti, già analizzate nelle precedenti pagine, sono, poi, la legge 280/2003 e la legge 178/2002.

Visti, quindi, gli interventi del legislatore riguardo al fenomeno sportivo, occorre ora analizzare, da ultimi, i principi *enunciati* nello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'ultima formulazione dello stesso è datata 15 novembre 2001, il quale, all'art.36, contiene una norma transitoria così recitante: << Fino all'emanazione dei nuovi principi fondamentali degli Statuti federali continuano ad applicarsi i vigenti principi informativi, in quanto compatibili con le norme del D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242 e del presente Statuto>>. Suddetti principi erano risalenti all'ultima loro modifica, avente data 28 febbraio 1997; si rendeva necessario un aggiornamento, il quale puntualmente fu attuato nella seduta del Consiglio Nazionale del 23 marzo 2004. In tale sede sono stati definiti i nuovi principi fondamentali, i quali fungono da parametro di legittimità ai fini del riconoscimento sportivo per gli Statuti delle FSN, delle DSA, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e delle società sportive.

I principi così stabiliti sono ventisette, suddivisi in otto titoli, dedicati, rispettivamente, ai principi e agli organi, al diritto di voto, all'assemblea e all'esclusione dalla partecipazione ai lavori assembleari, al Collegio dei revisori dei conti, all'eleggibilità alle cariche federali e alle incompatibilità, all'organizzazione, ai Comitati regionali e provinciali, e, infine, ai principi regolamentari dell'attività sportiva.

In particolare, l'art.1 statuisce che gli Statuti devono innanzitutto adeguarsi a questi cardini, essere poi redatti in conformità alle norme contenute nello Statuto del CONI¹²³, indicare l'organismo internazionale di riferimento e prevedere esplicitamente l'adesione al Regolamento Antidoping del Comitato Olimpico nazionale. L'art.2 enuncia, invece, gli Organi delle Federazioni.

¹²² Per un'analisi, qui non possibile, si rimanda a FARELLO G., *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti. Gli aspetti giuridici, contabili, fiscali, amministrativi e finanziari*, Milano, 2000, pag.105-111. Un esame dettagliato sugli elementi fiscali del fenomeno sportivo si riscontra in BASSI V., PERSICO G., *Sport e profili fiscali*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, pag.117-138.

¹²³ In particolare, si ritiene essere un riferimento imprescindibile quello agli art.19, il quale statuisce la gratuità delle cariche salvo un rimborso spese, agli art.20, 21, 22 e 23, i quali forniscono le regole circa il riconoscimento, legittimità e funzionamento delle Federazioni, e agli art.24 e 25, disciplinanti le Discipline Associate.

Gli articoli 3, 4 e 5 attribuiscono il diritto di voto, rispettivamente, a società e associazioni sportive, e ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara; gli articoli dal 6 al 10 regolamentano le modalità di svolgimento delle assemblee, i casi di esclusione e le formalità per le deleghe; l'articolo 11, poi, disciplina, sotto il titolo "Degli altri organi", il Collegio dei Revisori dei Conti, composto, come si evince da tale disposizione, da tre membri effettivi e due supplenti.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 pongono i requisiti per l'eleggibilità alle cariche federali, nonché i motivi di incompatibilità. Sono ineleggibili coloro i quali abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione o Disciplina nella quale intendano candidarsi; sono altresì non candidabili i soggetti che siano parte in un contenzioso con il CONI, con una FSN o con una Disciplina. Sono viceversa incompatibili la carica di componente degli Organi centrali con qualsiasi altra carica della stessa FSN o DSA, la carica di Presidente federale o membro del Collegio dei Revisori o degli Organi di giustizia con altre cariche in seno alla medesima Federazione o Disciplina; infine, la carica di Presidente o Consigliere nazionale con altri incarichi in organismi riconosciuti dal CONI.

Gli articoli dal 16 al 19 delineano, poi, le modalità di funzionamento ed organizzazione degli Organi federali, enunciando, tra gli altri, all'art.17, il principio della separazione dei poteri (tra i poteri di gestione sportiva e quelli della giustizia federale). L'art.20, invece, si occupa del livello territoriale, disciplinando i principi ispiratori del *modus operandi* dei Comitati Regionali e Provinciali.

Gli ultimi articoli, quelli costituenti l'ottavo titolo, consacrano infine i "Principi regolatori dell'attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate". In particolare, l'art.27 pone la propria attenzione sulla Giustizia Sportiva, statuendo che essa si ispiri ai fondamenti di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale, e, per quanto non previsto, ai principi del diritto processuale penale.

1.3. Norme statali e sovranazionali in materia di circolazione di lavoratori, comunitari ed extracomunitari. Riferimenti al fenomeno sportivo

La tematica della, libera o meno, circolazione dei lavoratori stranieri è da sempre oggetto di profonda attenzione da parte del diritto del lavoro.

Svariati e ponderanti gli interessi in gioco, accese, e non sempre capaci di conciliare le diverse anime, le discussioni. Se da un lato, infatti, ideali come l'uguaglianza e la non discriminazione vengono innalzati al ruolo di irrinunciabili baluardi, dall'altro, con non meno forza, vengono sostenute le ragioni della salvaguardia dell'identità e della sicurezza del cittadino. E allo stesso tempo, fra coloro i quali costituiscono quest'ultimo fronte, non ci si esime dallo strizzare l'occholino alle logiche concorrenziali del minor costo della mano d'opera estera; e parimenti, sul versante opposto, forse con troppa *nonchalance*, rilievo marginale viene dato alle sacrosante ragioni di quanti, mi si perdoni l'espressione, "a casa loro" faticano a trovare un'occupazione.¹²⁴

1.3.1. Normative sulla libera circolazione di lavoratori comunitari

La legislazione in esame è tutta incentrata sul principio di non discriminazione.

Secondo il Trattato di Roma, la realizzazione del mercato comune deve necessariamente comportare l'eliminazione di qualsiasi ostacolo, all'interno della Comunità, alla libera circolazione (oltre che delle merci, dei servizi e dei capitali, anche) delle persone. La libera circolazione dei lavoratori assurge, così, al ruolo di principio cardine al fine dell'unificazione dei mercati¹²⁵.

Tale fondamentale diritto, all'interno dello "spazio senza frontiere interne", si riferisce a qualsivoglia attività lavorativa, quale che sia il tipo di rapporto o la sua occasionalità o stabilità. Eventuali limiti e restrizioni¹²⁶ sono ammessi esclusivamente in via eccezionale.

¹²⁴ Certo tali discussioni sono difficilmente riferibili al luccicante, e spesso dorato, mondo dello sport. Come si vedrà in seguito altre sono le ragioni addotte da quanti contestano un'illimitata apertura delle frontiere.

¹²⁵ Sul punto, vedi VALLEBONA A., *Breviario di diritto del lavoro*, Torino, 2003, pag.26-30.

¹²⁶ A titolo esemplificativo, l'art.48, ora 39, del Trattato istitutivo della Comunità europea, prevede, come condizioni escludenti l'indiscriminato diritto alla libera circolazione, ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, nonché motivazioni sanitarie.

Come statuito in via generale dalla Corte di Giustizia Europea, per aversi tali deroghe devono sussistere quattro condizioni relative a tali limitazioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questa.¹²⁷

La libera circolazione dei lavoratori trova, come detto, il proprio fondamento nel principio di non discriminazione in base alla nazionalità, così come enunciato dall'art.12 dell'ultima consolidata versione del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tale principio è poi ribadito in quanto disposto dall'art.39 del medesimo testo, il quale impone l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Il medesimo cardine viene a trovare applicazione anche per quanto attiene il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi, nonché le condizioni di accesso alla formazione professionale.

La libertà di circolazione nasce, quindi, come relativa ad una specifica categoria di soggetti, quella, cioè, degli individui economicamente attivi. La sua graduale estensione alla più vasta, praticamente omnicomprensiva, classe dei cittadini dell'Unione europea si deve al contributo che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha prodotto. L'interpretazione estensiva della Corte, che gioco forza ha finito per influire sullo stesso orientamento del legislatore comunitario, ha determinato la conseguenza di estendere la titolarità di tale diritto a tutti i cittadini della Comunità (purché autosufficienti economicamente).¹²⁸

L'indirizzo giurisprudenziale trova consacrazione legislativa nel Trattato di Maastricht , il Trattato sull'Unione europea stipulato nel 1992. L'art.8A¹²⁹ di tale testo (nella sua formulazione originaria) statuisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e

¹²⁷ Sulla specifica tematica, e più in generale sugli argomenti di questo paragrafo, si rimanda in particolar modo a ARRIGO G., *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, Milano, 1998, pag.226-296.

¹²⁸ A seguito di un percorso che, a partire dalla categoria dei lavoratori, si è esteso fino a ricomprendere gli studenti, i pensionati e, infine, qualsiasi cittadino di uno Stato membro. Tanto che NASCIMBENE B., *L'attuazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998, pag.3-8 afferma che <<la qualifica di lavoratore, subordinato o autonomo, sembra non essere più il connotato essenziale della libera circolazione>>.

Il venir meno di qualsiasi requisito di economicità relativamente al titolare del diritto in questione è ben esplicitato dalla soppressione dell'aggettivo "economica" dal titolo della Comunità. In virtù dell'art.1 del Trattato di Maastricht non più Comunità economica europea, ma Comunità europea. Tale chiave di lettura, la quale, comunque, non pretende di spiegare la complessità di tale cammino quanto piuttosto di conferire allo stesso una sfumatura sistematica ed allo stesso tempo colorita, è tratta da CONDINANZI M., LANG A., NASCIMBENE B., *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, 2006, pag.30.

¹²⁹ Nella versione consolidata ora si tratta dell'art.18.

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato medesimo e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

L'art.8A viene così a costituire la base giuridica delle norme che, in via generale, regolamentano la libera circolazione. La sua *ratio* è quella di garantire il libero soggiorno e movimento a tutti i cittadini comunitari ed in tutti gli Stati membri.

La sua natura, idonea a produrre effetti dirompenti nelle schematiche dinamiche che disciplinano il fenomeno, fa sì che quanto disposto da tale articolo divenga il traino di un'interpretazione sempre più estensiva dei diritti in gioco. E' il 1 gennaio 1994 quando, con l'entrata in vigore dell'Accordo per la creazione dello Spazio Economico Europeo, i cittadini degli altri Stati europei, aderenti all'EFTA (*European Fair Trade Association*), sono equiparati, ai fini della libera circolazione, ai cittadini comunitari.

L'*iter* posto in essere prosegue il suo cammino attraverso tappe fondamentali come il Trattato di Amsterdam¹³⁰ e gli Accordi di Schengen¹³¹. Questi ultimi, in particolare, essendo volti all'eliminazione dei controlli frontalieri, si inseriscono nel solco di quanto inizialmente statuito dal Trattato di Roma. Medesimo il filo conduttore: assicurare come diritto primaziale quello alla libera circolazione.

Da ultima, l'entrata in vigore, in data 11 aprile 2007, del Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo, ha comportato una sistematizzazione della materia relativa al diritto d'ingresso e di soggiorno, temporaneo o permanente, nel territorio degli Stati membri. In virtù di tale normativa i cittadini dell'Unione hanno diritto di soggiornare in Stati comunitari per periodi non superiori ai tre mesi senza dover adempiere alcuna formalità, salvi il possesso e l'esibizione di un valido documento d'identità. Per permanenze superiori al trimestre è stata, viceversa, abolita la carta di soggiorno ed è stata introdotta l'iscrizione anagrafica presso il comune in

¹³⁰ Stipulato dagli allora quindici Stati membri il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1999.

¹³¹ Il primo accordo firmato a Schengen è datato 14 giugno 1985, e parti di esso sono Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e i Paesi Bassi. La successiva Convenzione, tra le medesime parti, firmata il 19 giugno 1990, è entrata in vigore solo nel 1995.

Insieme, Accordo e Convenzione, formano l'*acquis* di Schengen. Anche detto *acquis* comunitario, questo è stato integrato e recepito dall'ordinamento istituzionale e giuridico europeo in virtù di un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam.

Nel tempo gli Accordi di Schengen sono stati estesi fino a ricomprendere dapprima gli originari quindici Stati membri dell'Unione, per poi allargarsi ad una più vasta area. Risale all'inizio del 2008 l'ultimo, in ordine cronologico, abbattimento di frontiere. Evento non privo di rilevanza per le terre in cui questo lavoro è stato elaborato.

cui ci si intenda stabilire. La registrazione è subordinata all'accertamento della sussistenza di una dimora abituale e di ulteriori requisiti. In dettaglio, lo svolgimento di un lavoro che costituisca fonte di sostentamento o comunque il possesso di beni tali da garantire la dignitosa sopravvivenza, senza dover, cioè, rappresentare un gravame per lo Stato ricevente; l'iscrizione a corsi di studio o formazione professionale; lo *status* di familiare di un individuo già soggiornante sul suolo dello Stato ospitante.

Quanto statuito dall'originaria versione del Trattato di Roma all'art.48, ora, invece, previsto dall'art.39, può essere a ragione considerato come fondamento del diritto alla libera circolazione, nella sua accezione assolutamente libera (è quanto assicurato dalla disposizione in esame) da qualsiasi ostacolo. Fondamento, come detto, e capostipite di una lunga serie di interventi legislativi e giurisprudenziali i quali hanno scardinato le prima rigide limitazioni al libero movimento sul suolo europeo.

Così, come finora ribadito, per quanto attiene tutta la sfera dei cittadini comunitari, e così, parimenti, pur alla fine di un cammino¹³² più tortuoso, per lo specifico settore degli atleti.

1.3.2. Normative in tema di circolazione di lavoratori extracomunitari

Ciò che è pacifico in tema di circolazione di lavoratori comunitari, cioè il divieto di discriminazione in virtù dell'appartenenza ad una autorità sovranazionale riconosciuta, parimenti certo non è in relazione ai soggetti extracomunitari. In tal caso sono ponderate ragioni che non possono essere collimate con più alte motivazioni di tipo istituzionale comunitario.

La materia relativa all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale di cittadini stranieri non comunitari è oggetto di discussioni, dal livello più basso delle opinioni scambiate tra amici ai massimi sistemi della legislazione statale. A questi ultimi sono riconducibili il Testo Unico sull'immigrazione approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, e la riforma della materia, la cosiddetta "Bossi-Fini", la legge n.189 del 30 luglio 2002.

¹³² I cui effetti, comunque, seppur originariamente finalizzati ad operare nello specifico ambito dello sport, hanno finito per influenzare anche la materia nei suoi più generali aspetti. Tra tutte la sentenza "Bosman", oggetto di successivi paragrafi di questo lavoro.

Queste, normative che si occupano in via generale ed esaustiva del tema, affrontano anche la questione relativa alla regolamentazione degli ingressi di cittadini extracomunitari che richiedano la possibilità di varcare i confini italiani al fine di esercitare la professione sportiva.

E' l'art.27 del T.U., poi riformato dalla "Bossi-Fini" mediante l'aggiunta, in particolare, del comma 5 bis, a disciplinare il fenomeno. L'ingresso di tali soggetti viene ad essere subordinato alla dichiarazione sostitutiva del CONI, a fronte della richiesta del club tesserante. Vi è un numero massimo d'ingressi, fissato di concerto tra Governo e Comitato Olimpico. Il primo determina il dato totale numerico, il CONI, poi, ripartisce le quote alle singole Federazioni, con delibera, esplicitante i criteri di ripartizione, da sottoporre all'approvazione del Ministro competente.

In particolare, lo sportivo extracomunitario che intenda svolgere l'attività agonistica al servizio di una società sportiva italiana necessita di un visto per lavoro sportivo, subordinato o autonomo, che viene concesso dalla competente autorità consolare previa presentazione della dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI. Alle FSN sono, poi, sottoposte le richieste formulate dalle singole società al fine del relativo nulla-osta. Una volta vagliata positivamente la richiesta, la Federazione, nell'ambito delle quote a lei assegnate in applicazione del comma 5 bis, provvede a sottoporle all'attenzione del Comitato Olimpico per il definitivo provvedimento di assenso nominativo.¹³³

L'art.27 del Testo Unico del 1998, modificata dall'art.22¹³⁴ della legge n.189, viene ad essere il riferimento normativo relativo alla regolamentazione dell'ingresso di atleti extracomunitari, professionisti o semiprofessionisti (comunque retribuiti), nel nostro paese, nel quadro della più ampia disciplina statuita in via generale circa il fenomeno dell'immigrazione di cittadini non comunitari¹³⁵.

¹³³ Ci si chiede in LUCCA M., *Sport senza confini: ordinamenti giuridici nazionali e possibili discriminazioni*, (tesi di specializzazione), Trieste, 2002, pag.20-22, se le Federazioni possano adottare norme limitative circa il tesseramento di atleti extracomunitari. La risposta che l'autore dà è, innanzitutto, che dalle normative statali sia possibile desumere che non sussista, in capo alle FSN, la possibilità di prevedere disposizioni che comportino un numero di ingressi complessivamente inferiore rispetto al limite fissato dal Governo e dal CONI.

¹³⁴ L'analisi qui brevemente redatta dello specifico articolo trae numerosi spunti dalla trattazione a riguardo di GENOVESE F. A., in DE AUGUSTINIS A., FERRAJOLO S., GENOVESE F. A., ROSI E., SAN GIORGIO M. R., *La nuova legge sull'immigrazione. Commento alla L. n.189 del 30 luglio 2002 e al D.L. n.195 del 9 settembre 2002*, Milano, 2003, pag.108-110.

¹³⁵ In particolare, è la lettera " p) " dell'art.27, primo comma del D.Lgs. n.286 a disciplinare la materia. Così recita la disposizione << Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari

Lo schema sopra descritto viene da alcuni contestato, nella misura in cui la discrezionalità degli organi sportivi sia posta in essere nel successivo momento della ripartizione delle quote fra le Federazioni, e non, invece, nel preliminare e più generale momento della determinazione del numero complessivo. Si afferma, cioè, che parrebbe ben più logico che preliminarmente si individuassero le esigenze effettive delle società, e di rimando delle singole FSN, e che in seconda battuta si effettuasse il computo totale. Viene ad avere, in altre parole, più senso il fatto che la FIGC asserisca esigenze per, ad esempio, cento calciatori, la FIPAV per ottanta pallavolisti e così via, rispetto all'attuale previsione normativa che dispone un preliminare, generale, conteggio.

1.4. Evoluzione delle normative sportive in tema di trasferimento di atleti stranieri

Le regolamentazioni che di volta in volta il mondo dello sport si è dato relativamente alla possibilità di tesserare atleti non italiani rispecchiano il cammino che la questione ha affrontato in via generale nell'ambito del vivere quotidiano.

Ad un'iniziale chiusura è susseguito un atteggiamento di maggior apertura, fino a paventare la possibilità di un abbattimento totale delle frontiere. Ad oggi le normative sono contraddistinte dal contemperamento di due interessi, quello alla libera circolazione e quello, parimenti legittimo, della salvaguardia dello sport nazionale.

Essendo i contenuti delle regolamentazioni oggetto di analisi in successivi paragrafi, ripercorriamo qui brevemente l'iter attraverso cui si è giunti alla disciplina attuale in tema di atleti stranieri.

modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: [...] p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.91 >>.

Sul punto, per un dettagliato confronto tra il Decreto n.286 e le modifiche apportate dalla L. 189, BONACCIO G., *Cittadini extracomunitari. Ingresso, soggiorno e regolarizzazioni*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2003, pag.136-140.

1.4.1. In particolare, l'evoluzione delle regole relative ai calciatori stranieri

Le normative riguardo alla possibilità di tesserare calciatori stranieri descrivono, nel corso del tempo, quattro fasi.

La prima va dal 1929, anno in cui l'arrivo di atleti non italiani assunse i connotati di un vero e proprio flusso organizzato, all'esplosione del secondo conflitto mondiale, evento che determinò la sospensione dei campionati. Nei primi decenni del secolo le normative federali non prevedevano una disciplina della materia, il che consentiva il tesseramento di calciatori stranieri senza che ciò costituisse, comunque, un fenomeno di particolare rilevanza. Nel 1926 il regime fascista partorì la "Carta di Viareggio", in virtù della quale, in attuazione dei principi di rigore nazionalistico e salvaguardia dell'identità, fu esclusa la possibilità di schierare calciatori non italiani.

Le società si organizzarono per aggirare tali vincoli protezionistici e trovarono la soluzione rivolgendo la propria attenzione verso il Sud America, in particolare nei confronti di quei calciatori in possesso della doppia nazionalità, essendo figli o nipoti dell'immigrazione italiana. Molti di essi, una volta rimpatriati, vestirono la maglia azzurra come "oriundi", ed alcuni di essi contribuirono ai trionfi mondiali del 1934 e 1938.¹³⁶

Il secondo periodo si estende dall'immediato dopoguerra al 1966, anno in cui fu sancita la chiusura totale delle frontiere. Negli anni successivi al conflitto la Federazione, venendo incontro alle esigenze (mai così reali) dei club, consentirono a ciascuna compagine il tesseramento di due calciatori provenienti da federazioni estere. L'attenzione degli operatori di mercato, prima rivolta verso il Sud America, si diresse, in conseguenza della buona impressione destata dagli atleti scandinavi alle Olimpiadi di Londra del 1948, verso il Nord Europa.

Nel 1949 fu introdotta la categoria dei "fuori quota", calciatori militanti in una squadra italiana da almeno cinque anni. Questi potevano liberamente cambiare casacca al pari di un

¹³⁶ Conquistarono la *Rimet*, sotto la direzione di Pozzo, tra gli altri, gli "oriundi" Orsi, Cesarini, Monti, Andreolo. Al trionfo del 1938 partecipò anche Gino Colaussi, indimenticato campione di Gradisca d'Isonzo. Mi si perdonerà la breve divagazione, essendo la cittadina isontina nel cuore di chi scrive; divagazione, comunque, che può vantare una certa coerenza con l'argomento oggetto di questa trattazione. Colaussi, versione italianizzata di Colausig, percorse il cammino inverso rispetto a quello regolamentato dalle normative qui in esame: fu, infatti, un apripista per tutti quei calciatori italiani che migrarono all'estero per giocare in campionati stranieri. Sulla figura dell'atleta gradiscano un ritratto più romantico che tecnico: BOZZI S., *Calcio in testa*, Reggio Calabria, 2004, pag.130-131.

atleta nazionale. In seguito alla disfatta¹³⁷ contro l'Ungheria, datata 17 maggio 1953, il Governo promulgò il c.d. "veto Andreotti", in virtù del quale fu esclusa la possibilità in capo a cittadini stranieri di soggiornare nel nostro paese per praticare a livello professionistico il calcio. Questa restrizione non riguardava cittadini che vantassero origini italiane; ecco, allora, il ritorno alla, spesso fantasiosa, caccia a ipotetiche ascendenze italiche da parte di calciatori e squadre interessate alle prestazioni di atleti esteri. La misura governativa, mossa dall'intento di rinverdire i fasti della squadra nazionale, non raggiunse lo scopo prefissato. La mancata qualificazione, primo caso nella storia del pallone di casa nostra, alla fase finale dei Mondiali di Svezia '58 e, soprattutto, l'incredibile sconfitta ai campionati inglesi del 1966 contro la modestissima Corea del Nord, portarono la FIGC a optare per il blocco definitivo e totale delle frontiere.

Il processo migratorio riprende il suo corso solo negli anni '80. Si apre, così, la terza fase, culminante nella sentenza Bosman. Nella stagione 1980/1981 si decise per la riapertura, consentendo alle società calcistiche il tesseramento di un solo atleta straniero. Il venir meno dei vincoli protezionistici non determinò conseguenze negative, anzi, ne trassero vantaggio sia le squadre di club, tornate protagoniste nelle competizioni europee, sia la Nazionale, di nuovo sul gradino più alto del Mondo nell'estate 1982.

A cavallo tra gli anni '80 e '90 le normative sul tema subirono aggiustamenti e modifiche. In particolare, nel campionato 1992/1993 una nuova norma, partorita di comune accordo tra Unione Europea e UEFA, consentì l'ingaggio senza limitazioni per i comunitari (e massimo due extracomunitari). Non si confonda, comunque, tesseramento con possibilità di schierare; il numero di calciatori stranieri (comunitari e non) contemporaneamente utilizzabili in una singola partita non poteva superare le tre unità.

E' con la Sentenza Bosman del '95 che finalmente gli atleti comunitari sono equiparati a quelli nazionali, e quindi liberamente schierabili. Si apre, così, la quarta, ultima ed ancora in essere, fase.

Le linee guida, pur con differenti sfumature a seconda delle decisioni e degli orientamenti delle singole Federazioni, sono riassumibili nella totale equiparazione tra Italiani e

¹³⁷ Un sonoro 3-0 per i Magiari.

comunitari, e nella previsione di limiti¹³⁸ alla tesserabilità *tout court* degli atleti extracomunitari.

Le attuali normative saranno comunque oggetto di analisi nei capitoli successivi.

¹³⁸ Limiti talvolta aleatori. Si pensi alla vicenda legata al giapponese Nakata. Il 4 maggio 2001, mentre la stagione 2000-2001 stava vivendo i suoi momenti più cruciali, la Corte Federale guidata dal professor Manzella abolì i limiti, fino a quel punto operanti ex 40,7 NOIF FIGC, relativi al numero di tesserati extracomunitari, tre, schierabili contemporaneamente in campo. La Roma fu lesta nel trarne vantaggio: pochi giorni dopo la decisione dell'organo della Federcalcio, la squadra capitolina, impegnata al Delle Alpi di Torino contro la Juventus in una delicata sfida in chiave scudetto, fu salvata proprio dal calciatore nipponico, fino ad allora utilizzato in rare occasioni da Fabio Capello, il quale al trentaquattresimo della seconda frazione di gioco siglò il momentaneo 2-1, ed al novantesimo ispirò il pareggio di Montella. Sulla decisione, comunque al centro di valutazioni in successivi capitoli, si rimanda a BONDINI G., DA RONCH A., *Extracomunitari, tutti e subito*, in *Gazzetta dello Sport*, 5 maggio 2001. La decisione sarà, poi, oggetto di trattazione nel Terzo capitolo

PARTE SECONDA

CAPITOLO II – ATLETI COMUNITARI

2.1. Ordinamento comunitario e sport

Parimenti al quadro delineato sul piano interno, anche a livello comunitario l'interesse per le problematiche relative all'ordinamento sportivo è fenomeno piuttosto recente.

L'attenzione rivolta dai pubblici poteri dell'Unione ha, comunque, conosciuto negli ultimi anni un notevole accrescimento.

2.1.1. Sport nelle politiche comunitarie

Pur non rientrando, lo sport, direttamente tra le materie di competenza comunitaria, tuttavia le disposizioni dello stesso Trattato dell'Unione Europea, gli atti da esso derivanti e le scelte politiche poste in essere dalla Comunità finiscono, nel regolamentare fenomeni più generali, con l'incidere, talvolta radicalmente, sulla disciplina relativa all'ordinamento sportivo.

Ciò dipende innanzitutto dalle dinamiche che hanno accompagnato il fenomeno sportivo negli ultimi decenni. Come già visto nella parte introduttiva di questo lavoro, da attività meramente ludica a centro di interessi sociali, economici e mediatici. Dinamiche dovute a cause endogene, come l'avvento del professionismo e la quotazione in borsa delle società sportive¹³⁹, ed esogene, come le rivoluzioni che hanno investito il sistema delle comunicazioni¹⁴⁰.

¹³⁹ Il professionismo nello sport ha comportato ovviamente anche una maggiore attenzione della dottrina per tale fenomeno. Se una prestazione sportiva posta in essere per fini meramente ludici non determina circostanze tali da rilevare ai fini giuridici, viceversa un negozio contrattuale che abbia ad oggetto la pratica sportiva s'inserisce senza dubbio in un'ottica giuridica.

Sul tema si segnala FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004, (in particolare) pag.6-14. L'autore delinea in maniera esauriente requisiti, parti e modalità del contratto, nonché la sua natura e le leggi al riguardo.

L'espansione del fenomeno sportivo ha comportato inevitabilmente il fatto che i suoi confini sempre più estesi venissero ad esplorare territori prima sconosciuti¹⁴¹; e che, consequenzialmente, dalle regole di questi territori lo sport finisse con l'essere regolato¹⁴².

Alle pagine 29-37, poi, distingue, nel campo della prestazione sportiva, lavoro subordinato, la regola, da lavoro autonomo; quest'ultimo si verifica allorché sussista almeno una delle seguenti condizioni: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate nell'arco di un breve lasso di tempo; l'atleta non sia contrattualmente vincolato relativamente a presenze ed allenamenti; la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali, oppure i cinque giorni al mese, o i trenta all'anno.

In particolare è l'art.3,1 della legge sul professionismo, la già analizzata L.23 marzo 1981, n.91, a stabilire una presunzione assoluta di sussistenza del lavoro subordinato (e non autonomo) in caso di rapporto atleta/società.

L'art.2, poi, stabilisce che <<sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI [...] secondo le norme [...] per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica>>.

In SANINO M., *Diritto sportivo, op. cit.*, a pag.261 l'autore afferma, corroborando le sue parole nelle tesi sostenute da altri autorevoli commentatori, che il legislatore abbia inteso introdurre una presunzione di lavoro subordinato solo per l'atleta, mentre per le restanti figure lavorative all'interno del mondo dello sport la qualificazione del tipo di lavoro dipenda da un accertamento in relazione al caso concreto.

Quanto all'emergere del fenomeno dell'ingresso delle società sportive, ed in particolare calcistiche, nei mercati borsistici si rimanda a GALLAVOTTI M., *La quotazione delle società sportive tra regole del mercato e regole dello sport*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport, op. cit.*, pag.61-68. Qui, a titolo esemplificativo, l'autore descrive il caso della società calcistica del Manchester United, vera e propria azienda dotata di un patrimonio variegato comprendente anche beni immobili.

¹⁴⁰ Emblematica la creazione di canali a tema e l'offerta sempre maggiore che le *pay tv* realizzano relativamente agli eventi sportivi. E data per scontata l'equazione tra domanda e offerta, la maggior attenzione dei media ha determinato maggiori introiti per chi lo spettacolo lo offre. Siano sufficienti due cifre: il costo di acquisto dei diritti tv per le Olimpiadi di Sydney del 2000, 715 milioni di dollari, e per i Mondiali di calcio del 2002, 890 milioni di dollari. Fonte SELLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Op. cit.*, pag.36.

Per le Olimpiadi invernali di Vancouver 2010 e per i campionati olimpici di Londra 2012 Sky Italia ha, mentre questo elaborato prende forma, concluso un accordo con il CIO. La piattaforma televisiva satellitare, a fronte di un esborso ancora non conosciuto ma ipoteticamente vicino al centinaio di milioni di euro, offrirà dieci canali a tema; le ore di trasmissione passeranno dalle 350-400 previste dalla Rai per le prossime Olimpiadi di Pechino 2008 alle 3500-4000 che SKY dedicherà ai campionati londinesi. Praticamente, come si sottolinea in BOTTAZZO T., MERLO G., *Sky beffa la Rai sui diritti. I giochi anche in pay tv*, in *Gazzetta dello Sport*, 26 febbraio 2008, pag.23, una copertura totale dell'intero evento sportivo.

Come si evidenzia, infine, in FRATANGELO J., *Sport e diritti televisivi*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, pag.105, la relazione tra evento sportivo e sua diffusione mediatica è una delle più significative problematiche con cui il legislatore è obbligato a confrontarsi.

¹⁴¹ Un esempio su tutti, l'avvento del marketing nello sport. Sul tema si segnala CARLUTTI L., *Il contratto di sponsorizzazione sportiva*, (tesi di laurea), Ferrara, 2007.

¹⁴² L'espansione del fenomeno sportivo e la conseguente applicazione ad esso di norme di diversa derivazione hanno contribuito a smantellare la pretesa visione di tale ordinamento come corpo estraneo rispetto al più generale sistema statale. Come già visto ampiamente nella Prima parte di questo lavoro, l'originaria concezione relativa all'autonomia ed all'indipendenza dell'ordinamento dello sport ha ceduto il posto alla presa di coscienza della riconducibilità di quest'ultimo alle competenze statali.

Alcune fra le più recenti tesi in dottrina sostengono addirittura l'inutilità della locuzione "ordinamento sportivo". Così, per esempio, FERRARA L., *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Diritto Pubblico*, 2007, I, pag.19-20, in cui l'autore, pur nel prendere atto che l'espressione sia entrata nel lessico comune, afferma l'innocuità di detta locuzione. Il che, ribadisce Ferrara, equivale ad affermare che << ordinamento sportivo significa semplicemente gruppo sociale organizzato; o anche che il fenomeno sportivo non gode di un regime speciale e privilegiato rispetto a ogni altro fenomeno associativo>>.

Così, la presa di coscienza della pratica sportiva come volta al perseguimento di un migliore stato fisico ha fatto sì che le norme in materia di salute abbiano fatto la loro epifania nelle discipline sportive. Conseguenza di ciò, la maggior attenzione per espressioni, per così dire, negative del fenomeno, come l'abuso di sostanze dopanti, e la susseguente repressione delle stesse. E' grazie, appunto, a tale mutato scenario che ha visto la luce a livello intergovernativo la WADA, l'Agenzia mondiale antidoping.

L'attenzione dell'Unione (ed in particolare dei suoi organi di giustizia) è stata attratta anche dal sorgere di questioni attinenti al diritto internazionale e alle norme del diritto del lavoro. L'abbandono della concezione dilettantistica in favore di un approccio professionistico, l'aver, cioè, abbracciato vincoli contrattuali sempre più intricati e difficilmente non riconducibili sotto tipologie contrattuali definite¹⁴³, e l'aver, quindi, finito con l'equiparare un atleta ad un qualsivoglia lavoratore, ha determinato, gioco forza, l'applicazione anche a tale settore delle normali normative in materia di rapporto di lavoro e, soprattutto, delle leggi comunitarie relative alla circolazione degli occupati.

E, come vedremo, spesso l'applicazione di tali principi è stata frutto di pronunce giudiziarie piuttosto che di spontanei interventi legislativi.

Comunque, a partire dagli anni '90 anche l'attenzione del legislatore comunitario si rivolge al fenomeno sportivo, non solo come passo successivo rispetto a statuizioni giuridiche, ma come autonomo esercizio di una propria competenza. Nel 1991 la Commissione Europea adotta un provvedimento con il quale definisce le linee guida per l'azione comunitaria sul

Altri studiosi, ancora, cercano di definire le condizioni sussistendo le quali l'ordinamento generale italiano possa << sopportare >> la presenza e (una certa autonomia) di un ordinamento particolare. In tal senso DI SAN LUCA G.C., *Dei limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto*, in *Diritto Pubblico*, 2007, I, pag.62-63, in cui queste vengono identificate in: << chi fa le regole sia comunque espressione democratica della comunità di riferimento, non >> essendo << sufficiente la competenza tecnica >>; << chi esegue, attua le regole resti collegato, sia pur indirettamente, alla volontà della comunità di riferimento [...] secondo i principi del 'giusto procedimento' amministrativo >>; << [...] terzietà degli organi competenti a render giustizia sulla trasgressione delle regole >>.

¹⁴³ Relativamente recente la definitiva consapevolezza della tipicità di tale rapporto lavorativo. Interessanti, su tale progressiva presa di coscienza, i lavori in occasione di un seminario presso l'Università di Firenze, svoltosi nel marzo 1964 sul tema "Il rapporto di lavoro nello Sport". In particolare, l'avv. CAMELLA A., *Tipicità o atipicità del contratto di attività sportiva*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro nello sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato*, Firenze, 1964, pag.77-86, affronta tale tematica. Qui l'autore conclude il suo intervento asserendo << Il contratto di attività sportiva è un contratto tipico rispetto all'ordinamento giuridico sportivo, ed è un contratto atipico rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato >>. Conclusione ribadita, nell'intervento successivo, dal direttore del seminario, MAZZONI G., in *Tipicità o atipicità del contratto di attività sportiva*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro nello sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato*, Firenze, 1964, pag.86-90. Si tenga presente che i due relatori davano per scontato il fatto che l'ordinamento sportivo costituisse un ordinamento autonomo rispetto a quello statale, convinzione, quest'ultima, oggi non più pacificamente accoglibile.

tema e pone il problema dell'autonomia dello sport. Si tratta dell'atto "La Comunità Europea e lo sport", datato 13 luglio, ed attraverso questo viene anche istituito il Forum europeo dello sport, un *meeting* periodico in cui organismi istituzionali europei e nazionali e organismi sportivi affrontano tematiche rilevanti in materia.

Nel 1997 viene allegata al Trattato di Amsterdam una Dichiarazione relativa allo sport, in cui si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare nella misura in cui esso sia volto a forgiare le identità e a riavvicinare le persone. Tale documento, nel rimarcare, quindi, il ruolo preminente svolto dal fenomeno sportivo, invita gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive qualora oggetto della loro trattazione sia una questione rilevante la materia in esame.

Su invito espresso nelle Conclusioni della Presidenza al Consiglio di Vienna del 1998, la Commissione presenta al Consiglio Europeo di Helsinki dell'anno successivo la "Relazione (di Helsinki) sullo sport", mediante la quale viene ribadito l'irrinunciabile contributo fornito dal fenomeno ludico al perseguimento dei fini comunitari. La Relazione, infatti, ricorda che più di metà dei cittadini degli Stati membri pratica un'attività sportiva, indipendentemente o con l'ausilio di strutture sorrette dall'opera di ben due milioni di operatori.

Essendo di tali proporzioni il "sistema sport", si comprende allora facilmente l'attenzione rivolta dalla Commissione ad avvenimenti idonei a nuocere e a corrompere i valori di cui lo sport si fa portatore. E' ancora nel medesimo documento redatto nella capitale scandinava che si auspica una concertazione a tutti i livelli al fine di reprimere tali fatti. In particolare, emerge dal dato letterale la preoccupazione degli organi dell'Unione Europea circa la possibilità che gli interessi economici possano prendere il sopravvento sui valori fondanti la pratica sportiva.

Nel 2000, durante il semestre di presidenza portoghese, la "Dichiarazione di Feira" invita la Commissione a prendere in considerazione, nel disciplinare le politiche comuni, le caratteristiche specifiche dello sport nonché la sua funzione sociale. Con tale intervento, per la prima volta si pone la questione della specificità dello sport. Questione oggetto dell'attenzione delle politiche comunitarie attuate anche nel successivo semestre di presidenza. E' datata infatti dicembre 2000 la "Dichiarazione relativa alle caratteristiche

specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni"¹⁴⁴, allegata alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Nizza.

Nel 2003 il Parlamento ed il Consiglio hanno deciso¹⁴⁵ di istituire il 2004 come l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. Nello stesso anno, infine, durante il semestre di presidenza italiano, la riunione informale dei Ministri europei dello sport tenutasi a Firenze il 2 ed il 3 ottobre ed il Forum europeo dello sport svoltosi a Verona il 21 e 22 novembre hanno sottolineato l'esigenza di menzionare il fenomeno sportivo nella Carta Costituzionale europea.

Con l'art.III-282¹⁴⁶ della Carta fondamentale dell'Unione Europea (*rectius*, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) tale *iter* giunge ad una, felice, conclusione. Come ha sottolineato Jaques Rogge, Presidente del CIO, tale disposizione costituisce una << pietra miliare perché si parla per la prima volta di sport nella Costituzione europea >>.

Il Trattato di Lisbona, infine, nel riformare il Trattato che istituisce l'Unione Europea, dispone all'art.124 A che all'art.149 del TCE venga aggiunto il seguente comma: << L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto

¹⁴⁴ Sul contenuto della quale si rimanda a SELLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Op. cit.*, pag.32-33.

Brevemente, la portata innovativa del testo adottato a Nizza risiede nel sottolineare la specificità dello sport e nell'affermare che il diritto alla pratica sportiva è un vero e proprio diritto di cittadinanza.

¹⁴⁵ Con decisione 2003/291 del 6 febbraio 2003, in GUCE L 43 del 18 febbraio 2003.

¹⁴⁶ Esattamente, Titolo III ("Politiche e azioni interne"), Capo V ("Settori nei quali l'unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento"), Sezione 5 ("Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale"), art. III-282.

La norma così recita: << L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa: a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio educative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni >>.

delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa >>. Un ulteriore passo verso il riconoscimento della specificità dello sport viene, dunque, mosso.

2.1.2. L'azione dell'Unione Europea in materia di sport. In particolare, politica della concorrenza e fenomeno sportivo

Rimandata a successivi paragrafi una più approfondita analisi delle politiche comunitarie in tema di libera circolazione, si soffermi ora l'attenzione sull'applicazione delle norme europee in tema di concorrenza al sistema dello sport.

Al quesito sul perché sia necessario applicare tali normative nel campo qui esaminato si risponde facilmente rimarcando la mutata natura che il fenomeno sportivo ha assunto, soprattutto in relazione alla sua capacità di essere, per il tramite dei mezzi di comunicazione, prodotto di massa.

Proprio le problematiche relative al rapporto tra la prassi consolidata della vendita dei diritti tv riguardanti eventi sportivi ed il diritto di tutti i cittadini ad avere libero accesso ai grandi avvenimenti dello sport ha spinto il legislatore comunitario ad intervenire.

Con la Direttiva 97/36 del 30 giugno 1997, la direttiva "Televisione senza frontiere", gli organi dell'Unione Europea hanno imposto ai singoli Stati membri di redigere con cadenza annuale un elenco di eventi sportivi di rilevante interesse da trasmettere obbligatoriamente su un canale "in chiaro".¹⁴⁷

Oltre che al settore dei diritti televisivi, l'azione comunitaria in tema di politiche di concorrenza si è rivolta anche ad altri campi. L'operato del legislatore ha, comunque, sempre avuto come presupposto le peculiarità del sistema sportivo, le sue esigenze di forte cooperazione, esigenze, gioco forza, limitanti la concorrenza. In tale direzione muove un Documento della Commissione, 99/133 del 24 febbraio 1999, in cui si evidenzia come lo sport comporti due livelli: uno meramente agonistico, a cui, per sua stessa strutturale

¹⁴⁷ Sulla questione delle normative antitrust e dei rapporti con i diritti tv degli eventi sportivi COCCIA M., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Op. cit.*, pag.255-275. Si rimanda anche a BATTISTA J., *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in COLUCCI M. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.84-89, nonché ancora a COCCIA M., *Lo sport e il diritto antitrust*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport (Atti del convegno)*, *op. cit.*, pag.25-60.

natura, mal si applicherebbero le normative in tema di concorrenza; ed un altro, discendente, contemplante tutta una serie di attività economiche generate dal fenomeno sportivo, le quali, necessariamente, devono essere regolamentate sotto il profilo del diritto concorrenziale.

A titolo di esempio si citi, relativamente alla prima casistica, la questione sorta tra l'UEFA e la società calcistica belga Mouscron, ed in merito alla seconda tipologia, la contestazione mossa alla Federazione Internazionale Automobilistica nel 2001.

Nella prima ipotesi, la Commissione respinse un reclamo del comune di Lille (Francia) nei confronti dell'UEFA. Il comune francese, di comune accordo con la società belga, chiedeva la possibilità che la partita di Coppa UEFA tra Mouscron e Metz venisse disputata nel proprio stadio cittadino piuttosto che nelle strutture della società fiamminga, ritenute insufficienti. L'organo europeo del calcio non aveva accolto tale istanza, adducendo come giustificazione del diniego l'applicazione della regola interna dell' *"at home and away from home"*. Reclamata tale decisione davanti alla Commissione Europea, la stessa la rigettava statuendo che tali normative interne non andassero misurate con il metro delle regolamentazioni in tema di concorrenza.

Il secondo caso riguarda la contestazione mossa alla FIA, la quale, mediante un soggetto economico, la FOA, stipulava contratti con gli operatori dei circuiti e le televisioni relativamente al campionato di Formula 1, venendo così, oltre che a porsi in una posizione di latente conflitto d'interessi, a ledere le ragioni di altri eventi automobilistici (e quindi anch'essi sotto l'egida della FIA) possibili concorrenti. Qui la Commissione, in direzione antitetica rispetto all'ipotesi Lille-Mouscron, ha ritenuto doveroso applicare le normative in materia di concorrenza, inducendo la Federazione Automobilistica a mutare i propri regolamenti.

Come già visto, poi, la Commissione ha avuto modo di sollevare dubbi di legittimità relativamente alla misura adottata dal Governo italiano per venire in soccorso alle società calcistiche, il già citato Decreto "Spalma-debiti" (D.L.282/2002, convertito in legge n.27 del 21 febbraio 2003). Relativamente a tale provvedimento si è paventata una violazione delle norme contabili dell'Unione Europea e delle normative concernenti gli aiuti di Stato. Onde evitare conseguenze sanzionatorie l'esecutivo italiano, su indicazione della stessa Commissione, ha modificato suddetto decreto, determinando, così, la sospensione della procedura.

Ulteriori problematiche sono state, poi, oggetto di valutazione da parte dell'Unione. Si tratta del c.d. multi controllo di club sportivi e dell'ipotesi in cui gruppi operanti nel settore della comunicazione di massa acquisiscano società professionistiche di calcio.

In particolare, la prima casistica si è verificata nel giugno 2002, quando la ENIC Plc, società proprietaria di ben sei compagini calcistiche (Glasgow Rangers FC, FC Basilea, Vicenza Calcio, Slavia Praga, AEK Atene, Tottenham Hotspur) presentò reclamo contro una norma UEFA, "*Integrity of the UEFA Club competitions: Independence of clubs*", la quale vietava la partecipazione di due o più squadre, riconducibili allo stesso proprietario, ad una medesima competizione per club.

La Commissione, nel dirimere la questione, ha respinto il reclamo, sostenendo la liceità della norma (pur essendo l'UEFA un'associazione di imprese e come tale assoggettabile ai regimi imposti in tema di concorrenza) in virtù dell'ovvia constatazione che le disposizioni ivi previste siano volte ad assicurare l'integrità delle competizioni, nella misura in cui queste siano, e appaiano, come incerte e non pilotabili.

2.2. Unione Europea e libera circolazione dei lavoratori

Come già visto in precedenza, le misure normative comunitarie che disciplinano il fenomeno della circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio europeo trovano ispirazione nei principi del divieto di discriminazioni e della conseguente libertà di movimento.

Il trattato istitutivo della Comunità costituisce le fondamenta dell'intero sistema normativo a riguardo. E' l'art.39 (ex 48) a consacrare la libera circolazione all'interno della Comunità, assicurata contro ogni discriminazione¹⁴⁸, relativa alle modalità dell'impiego e all'impiego stesso, fondata sulla nazionalità. Salve le già menzionate limitazioni dovute a ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Il divieto di discriminazione è ribadito dall'art.II-81 contenuto nella Carta Costituzionale dell'Unione Europea. Sui rapporti tra quanto disposto nella Carta fondamentale e il diritto alla libera circolazione dei lavoratori ex 39 TCE si veda COSTANZO P., MEZZETTI L., RUGGERI A., *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2006, pag.399-404.

¹⁴⁹ Interessante a riguardo la prospettiva delineata da ZANGHI' C., *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2003, pag.133-134, in cui l'autore, pur ribadendo, in tema di libera circolazione, la previsione di limiti,

La libertà di circolazione importa, secondo il dato normativo, il diritto di rispondere ad offerte di lavoro effettive, di spostarsi, a tal fine, senza vincoli all'interno del territorio degli Stati membri ed ivi dimorarvi.

La caratterizzazione di tale diritto è essenzialmente economica, strutturalmente funzionale al conseguimento dei fini della Comunità, tra cui, appunto, la costruzione di un mercato unico del lavoro europeo. Strumenti per il raggiungimento di tale scopo la liberalizzazione degli scambi tra gli Stati membri e, viceversa, la previsione di tariffe doganali relativamente ai rapporti commerciali con Stati terzi.

Stante la connotazione economica del diritto, economica sarà, dunque, anche la cifra dei soggetti cui tale diritto è assicurato. Si tratta essenzialmente, infatti, dei lavoratori subordinati; successive norme del medesimo Trattato disciplinano, poi, la libera circolazione di esercenti attività non subordinate¹⁵⁰.

Tale diritto, sicuramente collocabile nell'alveo dei diritti fondamentali¹⁵¹, riguarda, quindi, i lavoratori. La definizione di "lavoratore" e di "attività lavorativa" non è rimessa alle discipline dei singoli Stati¹⁵², ma, onde evitare arbitrarie discrezionalità, al diritto comunitario.

E tale interpretazione, venendo ad essere rilevante in relazione ad una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, non può che essere estensiva.¹⁵³

Tre, generalmente, i requisiti per identificare il rapporto di lavoro subordinato: lo svolgimento di una prestazione lavorativa, la condizione di subordinazione ed il pagamento

paventa la nemmeno troppo lontana ipotesi di un'abolizione degli stessi ad opera delle future (prossime) politiche del Consiglio e dell'Unione in generale.

Tale scenario viene a trovare illuminata descrizione anche in ORSELLO G.P., *Ordinamento comunitario e Unione europea*, Milano, 2001, pag.1043, ove l'autore, ripercorrendo le tappe del cammino svolto dalla Comunità europea al fine di superare il concetto di frontiere, afferma che << il principale sforzo debba essere compiuto per perseguire l'obiettivo di una democrazia europea in cui la sovranazionalità comunitaria possa limitare il potere degli Stati membri, in cui l'integrazione delle politiche e delle economie possa consentire la realizzazione di una effettiva comunità di popoli europei, non chiusa nei propri confini e nei propri problemi, ma aperta a più garantite soluzioni, destinata ad operare, attraverso costruttivi accordi e fecondi dialoghi, verso più larghe intese e utili collaborazioni, nella ricerca di un sempre più effettivo spazio di libertà e di pace, nella convinzione della necessità di una strada unitaria e solidale >>.

¹⁵⁰ In particolare, relativamente ai lavoratori autonomi, si opera una distinzione a seconda che questi svolgano un'attività stanziale od occasionale. Nella prima ipotesi trovano applicazione le norme ex art.43 e 48 TCE sulla libertà di stabilimento; nella seconda gli art.49 e 55 TCE sulla libera prestazione di servizi.

¹⁵¹ Concetto ribadito nel riconoscimento operato da parte dell'art.1 della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori comunitari del 1989 e dall'art.15 della Carta dei diritti fondamentali del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000.

¹⁵² A cui, invece, sono rimesse le modalità e la determinazione dei requisiti per il riconoscimento e l'acquisizione dello *status* di "cittadino", ex art.1 Reg. 1612/68.

¹⁵³ Sul punto, esaustiva la trattazione di FEDERICO D., IMPICCIATORE M.A., (GUARIELLO F.), in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, a cura di GRANDI M., PERA G., Padova, 2005, pag.178-185.

di una retribuzione. Non rileva, viceversa, il carattere privato o pubblico del datore di lavoro.

Viene, così, ad essere ricompreso il lavoro part-time, mentre non vi rientrano tutte quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente <<marginali>>¹⁵⁴ ed accessorie o tali da rappresentare <<solo uno strumento per la rieducazione o il reinserimento degli interessati>>¹⁵⁵. Il diritto è altresì riconosciuto, oltre a chi svolga un'attività di lavoro subordinato, anche a chi intenda svolgerla; alla luce di ciò non può essere allontanato da uno Stato comunitario il cittadino di un altro Stato membro qualora <<fornisca la prova di continuare nella ricerca di un'occupazione e che sussistano concrete possibilità di essere assunto>>¹⁵⁶. La Corte ha statuito la legittimità di limiti temporali relativi alla permanenza di un cittadino di altro Stato membro, nella misura in cui la previsione normativa dello Stato ricevente contempri un lasso temporale ragionevole.

Il diritto alla libera circolazione si estende anche ai componenti della famiglia del lavoratore. L'art.10 del Regolamento 1612/68 riconosce ai familiari dell'occupato migrante il diritto di stabilirsi sul territorio dello Stato ove egli svolge l'attività; l'art.11, invece, riconosce al coniuge e ai figli¹⁵⁷, minori di anni ventuno o comunque a carico, il diritto di accedere <<a qualsiasi attività di lavoro subordinato su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro>>¹⁵⁸. *Conditio sine qua non* al fine del riconoscimento di tale diritto in capo ai familiari è che il lavoratore stesso abbia preventivamente esercitato tale diritto.

Alla luce dell'interpretazione estensiva relativa alla nozione di "lavoratore", lo stesso metro favorevole va utilizzato in relazione alla definizione di "familiare": vi rientrano, così, sia il coniuge separato¹⁵⁹ che il convivente *more uxorio* nella coppia di fatto¹⁶⁰.

Quanto ai contenuti e agli effetti del diritto alla libera circolazione, questo determina indirettamente una sorta di preferenza per il mercato comunitario del lavoro, e direttamente l'abbattimento di tutte quelle disposizioni legislative che, implicitamente od esplicitamente, presentino connotati di discriminazione. Si determina, quindi, la liceità di

¹⁵⁴ Come stabilito dalla Corte Giustizia CE 53/81, LEVIN, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 82*, pag.1048.

¹⁵⁵ Corte Giustizia CE 344/87, BETTRAY, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 89*, pag.1621.

¹⁵⁶ Corte Giustizia CE C.292/89, ANTONISSEN, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 91*, pag.773.

¹⁵⁷ A cui è riconosciuto ovviamente il diritto di accesso, alle medesime condizioni riservate ai residenti, all'istruzione e alla formazione professionale, ex art.12 Reg. 1612/68.

¹⁵⁸ Corte Giust. CE 131/85, GUEL, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 86*, pag.1573.

¹⁵⁹ Corte Giust. CE 267/83, DIATTA, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 85*, pag.567.

¹⁶⁰ Corte Giust. CE 59/85 REED, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 86*, pag.1283.

previsioni normative che sul versante dell'ingresso di lavoratori di Stati terzi statuiscono limitazioni, e, viceversa, l'illiceità di qualsivoglia intervento del legislatore volto, sia pur involontariamente, a ledere le prerogative ed i diritti dei lavoratori comunitari¹⁶¹, nella misura in cui le stesse prerogative e gli stessi diritti siano riconosciuti ai cittadini di detto Stato. Un esempio è fornito dalla vicenda giudiziaria Sholz / Opera universitaria di Cagliari¹⁶², in cui la Corte di Giustizia europea ha ritenuto <<una discriminazione indiretta non giustificata>> il rifiuto di conteggiare il periodo di attività lavorativa svolta presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro ai fini della formazione della graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami, il cui bando determini l'assegnazione di punteggi additivi in virtù di precedenti attività lavorative presso pubbliche amministrazioni.

Giova ricordare che al lavoratore sono riconosciuti altresì i diritti d'ingresso e di soggiorno¹⁶³, senza i quali il diritto alla libera circolazione verrebbe a perdere significato.

¹⁶¹ L'art.3 Reg.1612/68 fa un elenco non tassativo di tali previsioni normative: quelle che limitino o subordinino a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; quelle che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, abbiano per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Ovvia, poi, la constatazione che il divieto di discriminazione relativamente all'impiego non riguardi esclusivamente la retribuzione, ma anche tutte quelle prestazioni ad essa accessorie (come, ad esempio, le ferie, le modalità del computo dell'anzianità aziendale, le indennità). Senza ombra di dubbio l'obbligatoria uguaglianza di trattamento concerne anche la disciplina dei licenziamenti.

¹⁶² Corte Giust. CE C 419/92, SCHOLZ V. OPERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI, *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE* 94, I, pag.517.

La questione dei lettori universitari di lingua straniera ha sempre alimentato risvolti contraddittori per quanto concerne i rapporti tra le normative italiane riguardanti le modalità di assunzione ed il diritto comunitario. In particolare, l'art.28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, imponeva agli atenei l'assunzione di tali lavoratori esclusivamente mediante un contratto a termine annuale, rinnovabile esclusivamente per cinque volte. Riguardo a tale previsione legislativa italiana la Corte di Giustizia europea, nella causa Corte Giust. CE 33/88, ALLUE' E COONAN, in *Foro It.*, 1992, I, pag.1153, ha affermato la sua contrarietà all'art.39 (al tempo delle pronunce 48) TCE. Alla base della decisione, come descritto in FOGLIA R., *La libera circolazione dei lavoratori comunitari e la giurisprudenza nazionale. Problemi interpretativi*, in NASCIBENE B., (a cura di), *op. ult. cit.*, pag.52-53, la circostanza che il rapporto di lettore universitario non rientrasse nell'ambito del pubblico impiego, il fatto che il lettore sia discriminato rispetto ad altri lavoratori equiparabili, come i docenti, e la specifica previsione del Reg. n.1408/71 CEE il quale imponeva per i lettori la medesima copertura previdenziale riservata agli altri lavoratori migranti.

Sul caso, e più in generale riguardo alle problematiche relative al riconoscimento del diritto alla libera circolazione in capo ai lettori universitari, ROCELLA M., *L'Europa e l'Italia: libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento trent'anni dopo*, in NASCIBENE B., (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.33-41, e CONDINANZI M., *L'Università italiana e i lettori di lingua straniera: discriminazione da eliminare o assimilazioni da riconoscere?*, in NASCIBENE B., (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.101-114.

¹⁶³ A cascata, poi, tutta una serie di diritti è riconosciuta al migrante. In particolare, anche se tematica non particolarmente approfondita, la questione fiscale si intreccia con quella relativa alla libera circolazione. Se relativamente alla fiscalità indiretta (quella che incide su beni e servizi e solo indirettamente sulle persone) si registra l'esercizio da parte della Comunità europea della propria competenza, viceversa la fiscalità diretta (quella che, a ben vedere, più si interseca con le questioni legate alla migrazione) non è stata oggetto di armonizzazione da parte del legislatore europeo. Negli ultimi anni, comunque, pronunce giurisprudenziali

Come già visto questi sono consacrati come corollario della libertà di movimento per il lavoratore nel Trattato che istituisce la Comunità Europea, e parimenti sono ribaditi in altre disposizioni del legislatore comunitario¹⁶⁴.

Questo sistema di diritti, ex art.48 TCE, riconducibile al più specifico diritto alla libera circolazione dei lavoratori produce effetti diretti, e prevale, quindi, su qualsiasi norma interna con esso in contrasto. Al pari, la consacrazione delle stesse prerogative nel Regolamento 1612/68 CEE ha la medesima efficacia vincolante.

Si viene, così, a creare un diritto più ampio, appartenente al *pantheon* dei diritti fondamentali, che, come ha ribadito in più occasioni la Corte di Giustizia europea¹⁶⁵, prevale su eventuali disposizioni interne contrastanti.

Da ciò dovrebbe derivare il fatto che non sia necessaria una previsione normativa interna che consacri la sussistenza di tale insieme di diritti. Sennonché, se ciò è pacifico per aspetti evidenti come la parità di trattamento o il diritto di accesso, viceversa vi sono zone d'ombra in cui, pur anche indirettamente, permane l'esistenza di norme in qualche modo discriminatorie. Il che, come affermato dalla Corte di Giustizia, crea ambiti in cui si registra uno stato d'incertezza. La soluzione, allora, consiste nell'esplicita riaffermazione delle prerogative ex TCE ed ex Reg.1612/68 e nell'abrogazione delle disposizioni con esse contrastanti¹⁶⁶.

hanno contribuito ad attuare il principio della non discriminazione relativamente, anche, alla fiscalità indiretta. La Corte afferma, così, la coerenza fiscale come esigenza imperativa, pur nel rispetto, come ribadito in ROSSI L.S., *Principio di non discriminazione e profili fiscali della libera circolazione delle persone*, in NASCIBENE B., (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.86-88, dei requisiti di idoneità circa il perseguimento degli scopi preposti e di proporzionalità.

Non dovrebbe, a rigor di logica, sollevar dubbi l'applicabilità delle norme relative all'assistenza sanitaria ai cittadini di altri Stati comunitari che si trovino sul suolo italiano. Sennonché, come evidenziato in LANG A., *Assistenza sanitaria e cittadini comunitari*, in NASCIBENE B., (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.116, se ovviamente l'assistenza è astrattamente garantita, ciò non è pacifico nell'ipotesi in cui il cittadino straniero (la legge 833/1978 non fa distinzione tra comunitari ed extracomunitari) non abbiano richiesto l'iscrizione al servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una somma a tal fine. L'omessa prestazione pecuniaria, però, se per un cittadino italiano costituisce un illecito fiscale, per lo straniero viene ad essere circostanza ostativa alla fruizione dei servizi medici.

¹⁶⁴ In particolare, le Direttive 64/221/CEE e 68/360/CEE.

¹⁶⁵ Si richiami in particolar modo Corte Giust. CE 163/73, COMMISSIONE V. FRANCIA, in *Raccolta Giurispr. Corte Giust. CE 74*, pag.359. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che << l'art.48 del Trattato ed il Regolamento 1612/68 sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro >> e <<prevalenti sul diritto nazionale >>.

¹⁶⁶ Sul punto, GAJA G., *La libera circolazione dei lavoratori: diritto comunitario e diritto nazionale. Considerazioni introduttive*, in NASCIBENE B. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.13-14.

Ribadite la portata e l'efficacia del libertà di circolazione all'interno del territorio degli Stati membri, va ricordato anche che essa può subire limitazioni nei casi tassativi in cui sussistano ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica¹⁶⁷.

In particolare, sulla nozione di ordine pubblico si sono aperte discussioni. E' stata, innanzitutto, esclusa un'interpretazione talmente estensiva da ricomprendere il c.d. ordine pubblico economico. Alla luce di ciò provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione non possono essere ispirati da fini economici quali la tutela e la salvaguardia del mercato nazionale¹⁶⁸.

Alla luce delle varie interpretazioni sembra potersi affermare, circa la portata di tale riserva, che essa è da intendersi non come il presupposto per l'ingresso, ma come facoltà, in capo ai singoli ordinamenti nazionali, di restringere, in singoli casi e per giustificati motivi, l'efficacia di un diritto (si ricordi) previsto direttamente dal TCE.

Posto ciò, diviene pacifica l'asserita necessità di interpretare la nozione di ordine pubblico in senso stretto, con la conseguenza logica di escludere qualsiasi arbitrio unilaterale e discrezionale da parte degli Stati membri attuato al di fuori del seminato delle istituzioni comunitarie.

I provvedimenti in tema di ordine pubblico devono, quindi, riguardare uno specifico comportamento del soggetto, e non essere riconducibili in alcun modo a motivazioni di prevenzione generale. E tale comportamento personale deve comportare non già un generico turbamento dell'ordine sociale, ma una seria ed attuale minaccia per uno degli interessi fondamentali dell'ordinamento e della sua collettività¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Sulla portata delle quali un contributo è stato fornito dallo stesso legislatore comunitario, mediante l'adozione della Direttiva 64/221 "Per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica".

¹⁶⁸ Curioso notare come una nozione simile, anche dal punto di vista letterale, cioè tutela dello sport nazionale, sia, invece, legittima in tale ambito. Si tornerà sull'argomento nei prossimi capitoli.

Si segnali, qui, un altro aspetto. Ebbe un certo seguito la teoria di alcuni commentatori secondo cui nella nozione di ordine pubblico fosse da ricondurre anche le ragioni alla base delle restrizioni operate dall'ordinamento sportivo in tema di atleti stranieri. Tesi ribattuta, comunque, con vigore. In particolare, CASTELLANETA M., "Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC", in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, p. 635, afferma che << non appare conforme al dettato comunitario ritenere che le limitazioni poste dalle federazioni calcistiche nazionali possano rientrare in motivi di ordine pubblico, stante la necessità di salvaguardare la competitività delle nazionali di calcio, perché si giungerebbe ad una interpretazione che va oltre gli scopi del Trattato >>.

¹⁶⁹ Come si evince dalle sentenze Corte Giust. CE 36/75, RUTILLI, in *Racc. Giurispr. Corte CE 75*, pag.1219 (in cui si parla di <<minaccia effettiva ed abbastanza grave per l'ordine pubblico>>), e Corte Giust. CE 30/77, BOUCHEREAU, in *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 77*, pag.1999 (in cui si richiede che la minaccia sia <<effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività>>).

Tale minaccia non necessariamente trova fonte in una precedente condanna penale (nel duplice senso che né necessariamente una condanna penale comporta una minaccia, né che tale pronuncia giudiziaria sia necessaria ai fini della sussistenza del pericolo per le prerogative dell'ordinamento)¹⁷⁰. Né può costituire motivo di temuto pericolo lo svolgimento di attività sindacali¹⁷¹.

Il comportamento personale del migrante non può essere considerato sufficientemente grave se non è parimenti ritenuto in merito alla medesima condotta posta, però, in essere da un cittadino dello Stato membro. Così, ad esempio, la Corte di Giustizia ha contestato il diniego dell'autorità belga di accordare il permesso di soggiorno a due cittadine francesi che nel loro paese svolgevano la professione di cameriere in un bar discutibile dal punto di vista del buon costume. Tale contestazione della Corte trae fondamento nella circostanza che la prostituzione non è oggetto di esplicito divieto nelle leggi fiamminghe¹⁷².

In caso di provvedimento di diniego in merito alla richiesta d'ingresso, l'interessato ha diritto di venire a conoscenza delle motivazioni alla base della decisione, salvo si oppongano ragioni inerenti la sicurezza dello Stato. Contro tale statuizione è ammesso ricorso ex art.8 Dir 64/221, pendente il quale il soggetto, che pure può essere provvisoriamente allontanato, ha diritto di esercitare il proprio pieno diritto di difesa. Se l'ordinamento interno del singolo Stato membro non prevede gravami, se non di legittimità, contro tali atti, per addivenire all'esecutività definitiva dello stesso ed all'espulsione si rende necessario il parere di un'autorità competente, terza ed indipendente rispetto ai pubblici poteri statali; parere che deve intervenire in un lasso di tempo ragionevole e che può avere ad oggetto, oltre che il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, anche il provvedimento mediante il quale si rifiuta il rinnovo dello stesso.

Doveroso ricordare, poi, che il quarto comma dell'art.39 TCE dispone esplicitamente che le previsioni in merito alla libertà di circolazione non si applicano agli impieghi nella pubblica amministrazione¹⁷³.

¹⁷⁰ E' necessaria, quindi, una valutazione del caso singolo, come si evince da Corte Giust. CE 67/74, BONSIGNORE, *Racc. Giurispr. Corte CE 75*, pag.297.

¹⁷¹ Vedi la già citata sentenza RUTILLI, in nota 164.

¹⁷² Corte Giust. CE 115/81 e 116/81, ADOUI e CORNUAILLE, in *Racc. Giurispr. Corte Giust. CE 82*, pag.1667.

¹⁷³ Deroga la cui *ratio* non è da rinvenire in meri intenti protezionistici, quanto una particolare attenzione per le mansioni, ed i conseguenti doveri, di chi curi la cosa pubblica.

Stante la portata generale del diritto al libero movimento nello spazio europeo, anche la nozione di impieghi nella pubblica amministrazione dovrà essere al centro di un'interpretazione restrittiva e tale da garantire un'applicazione uniforme e coerente con le finalità della Comunità.

Dopo un'iniziale indirizzo interpretativo che prevedeva il divieto di discriminare il cittadino straniero una volta che questo sia stato incardinato nella p.a. dello Stato ospitante¹⁷⁴, successivamente la Corte ha considerato lecite previsioni discriminatorie nei confronti di stranieri già occupati nella p.a., ritenendo ciò, comunque, meno lesivo di un'esclusione *tout court* dalla carriera amministrativa¹⁷⁵.

Quanto alle definizioni di "impieghi nella p.a." e, soprattutto, di "pubblica amministrazione", la scelta che si pose era tra rispettare istituzionalmente la discrezionalità dei singoli Stati e produrre un'interpretazione autonoma e comunitaria. Al fine di assicurare la suddetta univocità si optò per la seconda via.

Nell'addivenire a tale definizione i giudici comunitari hanno tralasciato, innanzitutto, qualsiasi criterio di carattere formale, quale il regime pubblicistico o privatistico del rapporto o la qualifica che questo avrebbe comportato¹⁷⁶, preferendo adottare un criterio funzionale. Posta la circostanza che nell'impiego alle dipendenze di enti pubblici sussistano uffici i quali presuppongono strutturalmente l'esistenza di un rapporto di lealtà e solidarietà nei confronti dello Stato, solo in tali casi, allora, il requisito della cittadinanza

¹⁷⁴ In tal senso la sent. Corte Giust. CE 152/73, SOTGIU, in *Racc. Giurispr. Corte CE 74*, pag.153. Il giudice comunitario ivi statui l'inammissibilità di discriminazioni nei confronti del cittadino straniero <<già entrato al servizio dell'amministrazione>>.

¹⁷⁵ Così in Corte Giust. CE 149/79, COMMISSIONE V. BELGIO, in *Racc. giurispr. Corte CE 79*, pag.3881

¹⁷⁶ Sul punto e in generale sul tema della riserva in merito agli impieghi nella p.a., DANIELE L., *I limiti alla libera circolazione: gli impieghi nella pubblica amministrazione e l'ordine pubblico*, in NASCIMBENE B., *ult. op. cit.*, pag.67-80. L'autore sottolinea alcuni problemi di non poco conto, primo fra tutti il fatto che il criterio funzionale suggerito dalla Corte abbia come conseguenza la necessità di valutare ogni caso concreto relativamente alla natura delle mansioni svolte. Di fronte a tale potenziale situazione di stallo la Commissione ha preferito agire per settori, abbandonando la strada che conduceva alla valutazione caso per caso. L'organo comunitario ha così distinto le "attività specifiche della funzione pubblica nazionale" dalle "attività interessate all'azione nel settore dei servizi pubblici". Le prime corrispondono alle mansioni all'interno delle Forze armate, della polizia e delle altre forze d'ordine pubblico, nonché all'interno della magistratura, dell'amministrazione fiscale e della diplomazia. Sono ad esse parificate le funzioni dipendenti da ministeri, enti locali e banche centrali, purché tali uffici si esplicitino anche in atti giuridici rilevanti. A tutte queste mansioni è sicuramente applicabile la deroga ex 39,4 TCE. Viceversa la stessa non si ritiene operante nel secondo settore, in cui si fanno rientrare le attività alle dipendenze di enti incaricati di servizi commerciali (ad esempio, il trasporto pubblico, la fornitura di gas, acqua o energia elettrica, poste e telecomunicazioni), o i servizi nei settori della pubblica sanità e della pubblica istruzione. Per tutto questo settore dei pubblici servizi la deroga non è *tout court* inapplicabile, ma sussiste un'inversione dell'onere della prova: è, cioè, lo Stato membro interessato a dover dimostrare la natura particolarmente rilevante dell'impiego, così da poter superare la presunzione di non applicabilità del 39,4 e poter attuare un regime discriminatorio nei confronti del lavoratore straniero.

potrà essere esplicitamente previsto, nelle ipotesi, cioè, in cui le mansioni attribuite comportino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

Contro tale previsione non sono adducibili ragioni contrarie, pur anche di rango costituzionale. Le sole motivazioni deroganti ammesse possono essere quelle relative alle conoscenze linguistiche, *rectius* alla conoscenza della lingua nazionale.

2.2.1. Unione europea e libera prestazione di servizi

Ci si soffermi qui brevemente sulle disposizioni comunitarie in tema di prestazioni di servizi, essendo le stesse oggetto di pronunce giudiziali rilevanti per questa trattazione e per discernere l'argomento.

E' il terzo Capo del TCE, intitolato "I servizi", a disciplinare, appunto, la materia.

L'attuale art.49 del Trattato, che nella versione consolidata del Trattato ha preso il posto dell'art.59, enuncia in via generale il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi, all'interno del territorio della comunità, nei confronti di cittadini di altri Stati membri¹⁷⁷.

L'articolo successivo, poi, definisce, in via sussidiaria, come servizi le prestazioni che non rientrino nella disciplina relativa alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone¹⁷⁸; in particolare, la disposizione in esame fa un elenco comprendente le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane ed, infine, quelle espressive della libera professione.

Le successive disposizioni del Capo dettano, poi, normative specifiche in tema di trasporti e liberalizzazione dei servizi.

¹⁷⁷ Art.49 TCE << Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità >>.

¹⁷⁸ Art.50 TCE << Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; attività artigiane; le attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini >>.

Questo sistema di norme si integra con quanto disposto dall'art.43 in tema di diritto di stabilimento¹⁷⁹. La libera prestazione di servizi, in ottica complementare insieme alla libertà di stabilimento, viene così a costituire uno dei pilastri del mercato interno¹⁸⁰.

Due sono gli elementi caratterizzanti le fattispecie ivi disciplinate: (ovviamente) l'elemento di internazionalità riferibile, comunque, allo spazio comunitario, e l'assenza di un vincolo di subordinazione¹⁸¹.

Quanto ai beneficiari, si distingue tra prestatore e destinatario. Il primo deve essere cittadino di uno Stato membro ed essere stabilito, in via principale o meno, in uno Stato della comunità; viceversa, per quanto attiene il destinatario è sufficiente la residenza, non assumendo rilevanza alcuna la circostanza che il soggetto sia titolare o meno della cittadinanza. Un'ulteriore linea di demarcazione tra le due figure astratte è tracciata dal fatto che, nell'ipotesi in cui l'adempimento della prestazione presupponga lo spostamento transfrontaliero dell'uno o dell'altro soggetto, il prestatore gode dei pieni diritti di mobilità, mentre il fruitore, qualora sia cittadino di uno Stato terzo, non può addurre gli art.49 e 50

¹⁷⁹ In particolare, l'art.43 (ex 52) del Trattato estende il divieto di prevedere restrizioni alla libertà di stabilimento di cittadini di Stati membri all'interno di altri Stati della Comunità anche alle restrizioni relative << all'apertura di agenzie, succursali o filiali >>, nonché alla << costituzione e (al)la gestione di imprese e [...] società >>.

Distinguendo tra i due diritti, come si fa in DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2006, pag.118-122, si può affermare che nell'ipotesi di diritto di stabilimento l'interessato intenda esercitare in soluzione di rilevante continuità temporale un'attività in un altro Stato membro, mentre nel caso di esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi il soggetto si sposti al fine di fornire un prestazione, ma senza che ciò presupponga la necessità di stabilirsi nella nazione in cui il servizio è posto in essere.

Pur nel prendere atto che le disposizioni regolanti i due istituti siano largamente simili, l'autore non si sottrae dal sottolineare le differenze intercorrenti. In particolare emerge il fatto che lo Stato ospitante abbia ampi poteri nei confronti del soggetto che si stabilisca sul suo territorio ex art.43 TCE (siamo, quindi, nell'ipotesi del lavoratore che si stabilisca in un altro Stato membro per esigenze lavorative), poteri che si estendono finanche alla possibile previsione di imposizioni e condizioni da soddisfare; viceversa, nel caso di ingresso al fine di fornire un servizio, i poteri dello Stato ricevente si attenuano.

Il criterio per distinguere le due fattispecie è ricavato dal dato letterale delle disposizioni: è l'art.50,3, nel descrivere la prestazione di servizi, a parlare esplicitamente di attività "a titolo temporaneo". E', quindi, la temporaneità a caratterizzare la libertà ex 49 TCE, mentre è la necessità di una serie indefinita di prestazioni ad attirare le attenzioni dell'art.43 del Trattato.

¹⁸⁰ Come evidenziato in MENGOZZI P., *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 2003, pag.321, la libera circolazione delle persone nello spazio comunitario si concretizza in tre diritti fondamentali: la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi ed il diritto alla libera prestazione dei servizi. Diritti, questi, sottolinea l'autore, da interpretare alla luce del generale divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità sancito dall'art.12 del Trattato.

¹⁸¹ DI FILIPPO M., in *Commentario breve alle leggi sul lavoro, op. cit.*, pag.205, individua quattro ipotesi, contraddistinte, tutte, dal carattere transfrontaliero: il prestatore, residente in uno Stato membro, si reca dal destinatario in un'altra nazione della Comunità; (viceversa) il destinatario si reca dal prestatore in un altro Stato, comunque sempre all'interno della comunità; prestatore e destinatario non si spostano dai rispettivi paesi, ma è la prestazione stessa a contraddistinguersi per la propria natura internazionale; prestatore e fruitore, residenti nel medesimo Stato membro, si recano in altro Stato della comunità e ivi il servizio trova la propria realizzazione.

TCE al fine di invocare diritti d'ingresso e soggiorno in Stati membri diversi da quello in cui lo stesso ha la residenza.

L'art.55 rinvia, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del terzo Capo, agli articoli dal 45 al 48 Trattato. In virtù di ciò, tra i beneficiari sono da ricondurre, tra gli altri, anche le società¹⁸² costituite in uno Stato membro ed aventi la sede, l'amministrazione o il centro di attività principale all'interno della Comunità¹⁸³. Si può verificare, così, il fenomeno del c.d. distacco, allorquando una società costituitasi in uno Stato membro delocalizzi propri dipendenti in un altro Stato della Comunità affinché lì svolgano una prestazione di servizi. Tale ipotesi, al fine di evitare disparità (da intendersi senza dubbio in senso sfavorevole) di trattamento, ha spinto il Parlamento europeo e la Commissione ad adottare la direttiva n.96/71, attuata in Italia con d. leg. N.72/00¹⁸⁴.

Sempre relativamente all'ipotesi in parola del distacco, si pone la questione relativa ad imprese che effettuino tali prestazioni transfrontaliere mediante l'opera di lavoratori

¹⁸² In particolare, è l'art.48 TCE ad assumere a tal fine rilevanza: << Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro >>.

¹⁸³ In particolare, è l'art.60 del Regolamento 44/2001 ad individuare il domicilio delle società o delle persone giuridiche nel luogo in cui si trova la sede statutaria, l'amministrazione centrale od il centro di attività principale.

Come si sottolinea in CARBONE , *Il nuovo spazio giuridico europeo*, Torino, 2002, pag.61, il Regolamento fornisce sì una nozione autonoma, ma non univoca, determinando, così, talvolta, situazioni di ambiguità in cui la sede è individuabile in più Stati. I tal caso, comunque, è lo stesso 44/2001 a fornire la soluzione, accordando la prevalenza al procedimento previamente instaurato.

¹⁸⁴ Si tratta del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.72, attuativo della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Come enunciato dall'art.1, le disposizioni ivi contenute trovano applicazione relativamente << alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. [...] Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovino in una delle situazioni indicate al comma 1 >>. Siamo quindi nel campo della prestazione di servizi internazionali.

Ed in tale settore, cardine questo consacrato nell'art.3 del decreto, opera il principio della parità di trattamento. Si applicano, quindi, a tali tipologie contrattuali le medesime condizioni di lavoro previste in relazione ai lavoratori che <<effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco>>.

Come commentato in MARZIANI E., in *Commentario breve alle leggi sul lavoro, op. cit.*, pag.1768-1769, il legislatore italiano ha attuato in toto la direttiva comunitaria, con la c.d. opzione zero: immediata applicabilità ai lavoratori distaccati delle normative previste per lavoratori nazionali ad essi equiparabili (a prescindere dal fatto che le normative disciplinanti le condizioni di lavoro trovino la propria fonte in disposizioni legislative, amministrative o regolamentari, o ancora in contratti collettivi).

extracomunitari. La giurisprudenza comunitaria ha finito con il dirimere la questione in senso favorevole alle ragioni delle imprese, riconoscendo l'efficacia degli articoli 49 e 50 del Trattato anche nei riguardi di normative nazionali che prevedano discipline discriminatorie nei confronti di imprese che si avvalgano del lavoro distaccato di occupati extracomunitari¹⁸⁵. Alla luce di ciò, come si evince da numerosi commenti a tali pronunce, sussiste un vero e proprio diritto "derivato" di circolazione in relazione a lavoratori extracomunitari occupati in imprese comunitarie che esercitino la libertà di prestazione dei servizi.

Circa il contenuto della libertà enunciata in questo Capo, alcuni dubbi sorti a riguardo¹⁸⁶ sono stati chiariti nella misura in cui la Corte ha previsto una serie di tutele attuative della libertà in esame contemperandole con la libertà di stabilimento. Si è così ricompreso nella nozione di <<restrizioni [...] vietate>> sia le discriminazioni, esplicite od implicite, riferite al dato della cittadinanza, sia l'applicazione coatta di normative nazionali genericamente discriminanti.¹⁸⁷

Al fine di fornire metri di giudizio caratterizzati dall'omogeneità, gli art.44 e 55 del Trattato (al pari di quanto previsto dalle disposizioni disposte dagli artt. 44 e 47 TCE in relazione alla libertà di stabilimento) prevedono iniziative finalizzate all'armonizzazione delle discipline in materia¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Si citino le sentenze Corte Giust. CE 27 marzo 1990, C-113/89, RUSH PORTUGUESA LDA V. OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, in *Racc. Giurispr. CE* 90, I, pag.1417-1420; Corte Giust. CE 9 agosto 1994, C-43/93, RAYMOND VANDER ELST V. OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI), in *Racc. Giurispr. CE* 94, I, pag.3803-3808. In particolare, come rimarcato in GULOTA C., *Circolazione dei lavoratori di paesi terzi alle dipendenze di imprenditori comunitari e libera prestazione di servizi*, in NASIMBENE B. (a cura di), *op. ult. cit.*, pag.159-161, la Corte ha sancito l'incompatibilità con gli art.59 e 60 TCE delle legislazioni nazionali che impongano all'imprenditore comunitario, che eserciti la propria libertà di prestazione dei servizi distaccando lavoratori extracomunitari in un altro Stato membro, di ottenere per gli stessi una ulteriore autorizzazione al lavoro e di sostenere i relativi oneri.

¹⁸⁶ Come evidenziato nel già citato contributo di MARZIANI E., in *Commentario breve alle leggi sul lavoro, op. cit.*, pag.205-206, al generico divieto di restrizioni fa da contraltare il riconoscimento di un diritto al trattamento nazionale nell'ipotesi del trasferimento del prestatore.

¹⁸⁷ A riguardo, alcuni autori (in particolare i già citati MARZIANI, CONDINANZI, LANG, NASCIMBENE) non si esimono dal sottolineare la circostanza che, nel sindacare sulla legittimità di previsioni normative nazionali (asserite) discriminanti, la Corte adotti parametri di giudizio più rigorosi per quanto attiene la libera prestazione di servizi rispetto al metro di valutazione posto in essere in merito alla libertà di stabilimento.

¹⁸⁸ Tanto lodevole l'intento, quanto ardua la sua concreta attuazione. Non poche le difficoltà di raccordo d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, come evidenziato in MENGOZZI P., *op. cit.*, pag.325. L'autore cita, in particolare, le problematiche legate al riconoscimento dei titoli di idoneità professionale. In tale settore l'atteggiamento delle istituzioni comunitarie è mutato nel tempo, passando da un'iniziale previsione di standard europei al successivo riconoscimento delle peculiarità nazionali, valorizzando, quindi, principi, quali il principio di mutuo riconoscimento e mutua fiducia, già enunciati dalla Corte di giustizia.

Quanto al concreto esercizio di questo diritto, l'attraversare (in ambo le direzioni) le frontiere comunitarie al fine di prestare i propri servizi in un altro Stato membro trova il suo unico dazio nell'esibizione di un documento d'identità, senza che si renda necessaria la presentazione di un visto d'uscita o d'entrata; parimenti, il parallelo diritto di soggiorno non esige, per la sua realizzazione, alcun adempimento, salvo il già menzionato possesso di valido documento (sempre che il periodo non ecceda i tre mesi: in tal caso, lo Stato può pretendere alcune formalità da parte dell'interessato).

Nulla osta, poi, al fatto che la facoltà si estenda anche ai familiari del migrante. Anche relativamente a tale diritto la Corte ha inteso interpretare in maniera estensiva la nozione di "familiare".

Il rinvio operato dall'art.55 agli artt.45-46 pone, infine, in relazione alla libera prestazione di servizi i medesimi limiti sussistenti in merito al diritto di stabilimento: ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, nonché la presenza di esigenze delle imprese nazionali circa l'accesso alle attività che partecipano all'esercizio di pubblici poteri.

2.3. Principio della libera circolazione e norme sportive limitative di tale diritto. Le restrizioni circa la possibilità di tesserare e schierare atleti stranieri

A questo punto della trattazione alcuni punti possono essere considerati pacifici.

Innanzitutto, si è chiarito che la pretesa autonomia dell'ordinamento sportivo è rimasta tale. Ciò, comunque, al termine di un *iter* che solo negli ultimi anni ha messo in dubbio l'indipendenza (e finanche l'esistenza; si veda Ferrara in nota 141) di tale sistema, riconducendolo nell'alveo delle competenze statali (o meglio, concorrenti ex 117 Cost.). Non sono mancati contributi, anche di illustri studiosi, volti all'affermare l'autosufficienza ed il diritto di autoproclamazione dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale¹⁸⁹.

¹⁸⁹ Si farebbe, comunque, torto qualora questi contributi venissero semplicisticamente bollati come datati. Ancora oggi un'autorevole scuola di pensiero propende per una concezione pluralista, ponendosi in continuità con le idee di illustri predecessori come Giannini e Cesarini Sforza. Questi, contrapposti ai (più rigidi) sostenitori della teoria monistica, sostengono che non sia negabile l'esistenza di un diritto dello sport, e che l'ordinamento sportivo, pur nel rispetto della sovranità dello Stato, abbia ampia autonomia normativa ed organizzativa. In TORTORA M., *L'ordinamento sportivo*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da),

Tuttavia, ad oggi, si ritiene preferibile l'orientamento¹⁹⁰ secondo cui l'ordinamento sportivo¹⁹¹ costituisce un ordinamento settoriale nell'ambito del generale ordinamento giuridico statale.

Sic stantibus rebus, apparirebbe illogico sostenere ancora una natura "altra" dell'ordinamento sportivo, tale da metterlo al riparo dall'applicazione di principi vincolanti dell'ordinamento generale.

Uno di questi cardini è rappresentato, non v'è dubbio, dal diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea¹⁹².

Ulteriore certezza a cui si può dire di essere giunti a questo punto della trattazione è rappresentata dalla convinzione che la libera circolazione dei lavoratori, prima, e dei cittadini europei¹⁹³, poi, sia assurta al ruolo di diritto fondamentale all'interno

(con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007, pag.1-11, le due interpretazioni sono adeguatamente esaminate. L'autore conclude tale *excursus*, a pag.8, ribadendo la natura pattizia e negoziale delle norme sportive (un'autoregolamentazione sempre più estesa, e, quindi, non posta dall'alto, cioè dallo Stato) e la conseguente rilevanza dell'ordinamento da queste norme regolato; e, sul fronte opposto, asserendo, citando Iannuzzi, che con la sola autonomia contrattuale non sarebbe spiegabile *in toto* un ordinamento complesso e ricalcante lo schema statale come quello sportivo.

¹⁹⁰ Già ampiamente analizzato in precedenza in questo elaborato, in particolare alle pagine 33 e 34.

¹⁹¹ Volendo rimarcare la perdita di *appeal* registrata dalla tesi volta all'affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, si potrebbe ribadire la concezione dello stesso espressa da Ferrara ed evidenziata in nota 141: ordinamento sportivo come semplice gruppo sociale organizzato.

¹⁹² La libertà di circolazione, quindi, come architrave dello spazio europeo. Come già rimarcato, il diritto alla libera circolazione viene a costituire una delle libertà fondamentali, in particolar modo nella sua espressione legata al movimento dei lavoratori.

Come affermato in MOAVERO MILANESI E., *La persona e le <<sue>> politiche: la cittadinanza, la libertà di circolazione, le politiche sociali e a favore dell'occupazione, la tutela del consumatore*, in FERRARI BRAVO L., MOAVERO MILANESI E., *Lezioni di diritto comunitario*, Napoli, 2000, pag.275-303, << non è casuale il fatto che i lavoratori subordinati siano la prima categoria di persone considerata dal Trattato >> (pag.282). Ciò, ovviamente, oltre che nell'ottica della necessità di tale libertà ai fini della creazione di un mercato comune, anche in relazione al fatto che tale questione all'epoca della redazione del Trattato destasse notevoli attenzioni.

Allo scopo, quindi, di garantire tale libera circolazione, sin dall'inizio sono state assicurate alcune prerogative, quali la possibilità incondizionata di rispondere ad offerte lavorative e di spostarsi per eseguire le stesse, il diritto di abitare in un altro Stato membro per fornire la propria prestazione lavorativa ed in tale Stato non essere discriminato, la facoltà di ivi rimanere una volta portata a termine la prestazione.

¹⁹³ Il diritto alla libera circolazione dei cittadini, ed i conseguenti diritti di soggiorno e di "viaggio", persa ogni connotazione di economicità (caratterizzante, invece, storicamente il diritto alla libera circolazione dei lavoratori), trova la sua fonte nella cittadinanza comunitaria. L'art.17 TCE (ex 8) sancisce che << È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato >>. Tale cittadinanza conferisce, quindi, oltre che doveri, anche diritti. Tra questi un ruolo primario è da assegnarsi al diritto alla libera circolazione consacrato nel successivo art.18, nonché ai diritti di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio dell'Unione.

Sui diritti la cui fonte è costituita dalla cittadinanza comunitaria e sulla cittadinanza in generale, si segnala MOAVERO MILANESI E., *La persona e le <<sue>> politiche: la cittadinanza, la libertà di circolazione, le politiche sociali e a favore dell'occupazione, la tutela del consumatore*, in FERRARI BRAVO L., MOAVERO MILANESI E., *op. cit.*, pag.277-278.

dell'ordinamento comunitario. Diritto, questo, derogabile esclusivamente, come già visto, in ipotesi tassative.

In tali eccezioni esplicitamente poste dal legislatore non rientrano (o non si fanno rientrare, secondo un orientamento più sensibile alle istanze del mondo dello sport) il fenomeno sportivo né le forme attraverso cui questo si realizza, siano esse organizzate o meno.

Ecco, allora, che si dimostra ovvio il fatto che le norme nel tempo statuite dalle varie Federazioni sportive al fine di limitare l'ingresso di atleti stranieri abbiano iniziato a palesare punti d'insostenibilità evidenti. Di ciò, ovviamente, se ne sono accorti gli organi di giustizia, i quali, con una serie di pronunce, hanno inaugurato un percorso destinato a scardinare tali restrizioni e a sovvertire le regole degli ordinamenti sportivi.

2.4. Primi interventi della Corte di Giustizia europea

Tale percorso trova la sua pagina introduttiva nel 1976, quando la Corte di Giustizia, chiamata impropriamente¹⁹⁴ a fornire la propria interpretazione dell'art.48 (ora 39) TCE nel contenzioso Donà / Mantero, depose il primo mattone per la costruzione delle fondamenta dell'applicazione di tale norma comunitaria allo sport, dirimendo, così, alcuni dubbi sorti precedentemente in occasione del caso Walrawe.

L'asserita pretesa di autonomia ed autogoverno dell'ordinamento sportivo ha sempre trovato una delle sue massime espressioni nel sostegno allo sviluppo dello sport nazionale. A tal fine sono state poste in essere tutte le iniziative che in qualche modo potessero garantire la salvaguardia e parallelamente la crescita del movimento sportivo del proprio Stato. Tra di esse si menzionano, per esempio, le politiche in favore dei vivai delle società sportive. E tra esse, senza alcun dubbio, vi sono anche le misure protezionistiche in tema di atleti stranieri.

¹⁹⁴ BERNINI G., *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, pag.661, sottolinea come la Corte fosse stata erroneamente adita poiché la questione riguardava non tanto l'interpretazione della normativa comunitaria, quanto la ricerca, devoluta al giudice nazionale, in merito ad eventuali vizi negoziali.

Sul punto, vedi anche nota 205 e nota 206.

Or dunque, la progressiva internazionalizzazione del fenomeno agonistico e, sul binario adiacente, lo sviluppo delle politiche comunitarie in tema di circolazione dei lavoratori, hanno comportato il fatto che venissero sollevati dubbi circa la liceità di tali restrizioni.

In relazione a tali tematiche è sorto, quindi, un contrasto di rara intensità tra l'ordinamento sportivo e quello comunitario. Da subito si sono evidenziate due linee difficilmente conciliabili, se non proprio agli antipodi: se da un lato le politiche comunitarie andavano nella direzione di una totale apertura, dall'altro si ergevano barriere, passando da un'iniziale chiusura delle frontiere alla previsione di sistemi di quote, più o meno fisse, di atleti stranieri tesserabili dalle singole compagini, fino a giungere all'adozione di limiti relativi non più alla tesserabilità (o meglio , non solo), ma alla possibilità di schierare atleti non nazionali nelle singole gare.

Posta la circostanza che la circolazione delle persone costituisce una delle quattro libertà fondamentali previste dal Trattato istitutivo la Comunità europea¹⁹⁵, rimarcata la sua natura funzionale alla creazione di un mercato comunitario (lo "spazio senza frontiere"), stante, quindi, una tale portata, questa viene per la prima volta affermata nella giurisprudenza in tema di sport nelle sentenze Walrawe e Donà.¹⁹⁶

2.4.1. Il caso Walrawe

Nel dicembre 1974 la Corte di Giustizia europea è chiamata a pronunciarsi sul contenzioso che vede contrapposti Walrawe e Koch all'UCI (Unione Ciclistica Internazionale, o, come riportato in sentenza, "*Association Union Cycliste Internationale*").

Gli attori, entrambi di nazionalità olandese, esercitano professionalmente l'attività di allenatori nelle corse ciclistiche degli *stayers*, gare, cioè, di mezzofondo in cui gli atleti corrono al seguito di motociclette.

Le loro prestazioni sono oggetto di negozi stipulati con singoli corridori, con associazioni ciclistiche o con privati organizzatori di gare.

¹⁹⁵ Si tratta delle libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, previste nel Titolo I e nel Titolo III della Parte Terza del Trattato così come riassetato dagli accordi di Maastricht.

¹⁹⁶ Il filone, inaugurato dalle suddette decisioni, vede altre vicende in cui i giudici europei, non solo, quindi, la Corte, si sono pronunciati sulla tematica. Tra i vari casi, si citi il procedimento instaurato dal cestista Markakis v ASBL *Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball* (Belgian Royal Federation of Basketball Clubs - FRBSB), in http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_264.pdf.

Fra le corse cui partecipano vi sono i campionati mondiali, organizzati e regolati dall'UCI. Or bene, una norma del regolamento dell'Unione Ciclistica dispone che dal 1973 l'allenatore debba avere la stessa nazionalità del corridore.

Gli attori adducono il dubbio che normative che impediscano ad un allenatore cittadino di uno Stato membro di fornire le proprie prestazioni ad un atleta cittadino di un altro Stato comunitario siano in contrasto con i principi enunciati nel Trattato di Roma. Citano, così, in giudizio dinanzi al giudice olandese¹⁹⁷ l'UCI, la Reale Unione Ciclistica Olandese e la Federazione Ciclistica Spagnola, organizzatrice dei campionati mondiali del 1973, chiedendo venga cassata la normativa in questione con la conseguente loro ammissione alle gare.

Con sentenza 15 maggio 1974 il giudice adito, rilevando la necessità di un'interpretazione di norme di diritto comunitario, rimette alla Corte di Giustizia europea, ex art. 177 del Trattato (ora 234), la controversia al fine di dirimere le questioni pregiudiziali.

In particolare, si chiede se si debba considerare l'accordo intercorso tra, da una parte, un allenatore e, dall'altra, un ciclista o una federazione od un organizzatore di gare come un contratto di lavoro; e, di conseguenza, se a questo vadano applicate le disposizioni ex 48 TCE. E, qualora tali negozi costituiscano contratti di lavoro, dovendosi ad essi applicare le normative in tema di circolazione, se la disposizione dell'UCI¹⁹⁸ si ponga con queste ultime in contrasto.

A guisa di corollari, si chiede se abbia una certa rilevanza la circostanza che la competizione in esame siano i campionati mondiali in cui a gareggiare sono atleti in rappresentanza di nazioni; se tale rilevanza sussista, allora ci si interroga se il ruolo svolto dall'allenatore rappresenti o meno l'espletamento di un compito a favore di un atleta, e non costituisca, invece, la recita di un vero e proprio attore protagonista; infine, se rilevi il fatto che le gare si disputino in un paese membro od in uno Stato terzo.

La questione pregiudiziale investe, non di meno, un paventato contrasto con l'art.59¹⁹⁹ del TCE, in relazione alle medesime ipotesi sollevate in relazione all'art.48, e parimenti

¹⁹⁷ Più precisamente all'*Arrondissementsrechtbank* di Utrecht.

¹⁹⁸ << *Dès l'année 1973 l'entraîneur doit être de la nationalité du coureur* >>.

¹⁹⁹ Ora art.49, << [...] le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione >>.

relativamente all'art.7²⁰⁰ dello stesso testo. Un problema di coerenza normativa viene rilevato dal giudice olandese anche in merito ai rapporti tra la disposizione dell'UCI ed il Regolamento del Consiglio n.1612 del 15 ottobre 1968.

Ribattendo le tesi di Walrawe e Koch, l'UCI e le Federazioni ciclistiche olandese e spagnola affermano che non costituisce pratica discriminatoria l'imposizione di vincoli di identità statale nella formazione di rappresentative nazionali. Asseriscono, poi, l'impossibilità, per la Corte, di giudicare con efficacia riguardo ad una disposizione la cui portata si estende anche al di fuori dei confini comunitari.

La Corte, nel pronunciarsi, dichiara che, stanti gli obiettivi (prevalentemente economici) della Comunità, l'attività sportiva è disciplinabile dal diritto comunitario solo se configurabile come attività economica secondo quanto disposto dall'art.2 del Trattato di Roma.

A seconda, poi, che la prestazione costituisca un rapporto di lavoro subordinato od una prestazione di servizi, si ricadrà negli art.48-51 (ora 39-42) piuttosto che nelle disposizioni ex art.59-66 TCE (attuali 49-55). In entrambi i casi, comunque, la fonte da cui trarre ispirazione è fornita dal più generale art.7, il quale statuisce in via onnicomprensiva il divieto di qualsiasi discriminazione effettuata sulla base della nazionalità.

Sotto tale aspetto, quindi, il tipo di rapporto giuridico cui ricondurre la prestazione concreta rileva marginalmente, poiché il divieto di discriminazioni è consacrato *latu senso* nell'art.7 TCE. Si stabilisce, quindi, che a differenziare, in prospettiva dell'applicazione dei principi di libera circolazione e libera prestazione di servizi, le due modalità di estrinsecazione della pratica sportiva (e non solo) sia un dato formale piuttosto che sostanziale. In particolare, si evince che medesimo è il tenore che contraddistingue il sistema di norme ex 48-51 (39-42) ed ex 59-66 (49-55).

In deroga a quanto statuito, la Corte sancisce la liceità di previsioni discriminatorie esclusivamente per quanto concerne la formazione di rappresentative nazionali. In particolari, relativamente a queste, la Corte fotografa un criterio che esula dal dato economico: il criterio, cioè, tecnico – sportivo.²⁰¹

²⁰⁰ Corrispondente all'attuale art.12, in virtù del quale << è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità >>.

²⁰¹ La locuzione "criteri tecnico – sportivi", o meglio la specifica espressione presente nella traduzione italiana del dispositivo della sentenza, è criticata dall'avvocato generale nella causa Donà TRABUCCHI A., in (commento alla sentenza) *Corte Giust. CE*, 14 luglio 1976, DONA'/MANTERO, in *Giurispr. It.*, 1976, 1, I,

Nonostante la forte tentazione che ha pervaso gli animi di molti di addurre tale statuizione a fondamento e giustificazione di restrizioni non solo nella formazione di compagini nazionali²⁰², tale deroga va intesa necessariamente *strictu sensu*. Viene ad operare, cioè, solo in riferimento alla composizione di squadre che trovino la propria ragione nel rappresentare la nazione d'appartenenza, nell'esaltare, cioè, sentimenti quali l'orgoglio patriottico piuttosto che meri interessi economici. Si ripropone (e si ripropongono anche le questioni che la accompagnano), così, nuovamente la discussione circa i confini tra sport ed attività sportiva rilevante ai fini economici.

L'altra questione su cui la Corte si è pronunciata nella causa 36/74 è quella inerente la sindacabilità delle statuizioni di organi sportivi e dell'efficacia diretta, nell'ambito sportivo, delle disposizioni comunitarie.

Ci si interroga, cioè, se gli (ex) art.48 e 59, ed in subordine l' (ex) art.7, siano applicabili a rapporti giuridici estranei al diritto pubblico. Volendo porre il tema da un punto di vista antitetico, se le disposizioni adottate da Federazioni sportive possano essere ritenute incompatibili con norme del Trattato di Roma.

La Corte, nel controvertere la tesi secondo cui la portata dei divieti imposti dal Trattato non si estenda fino a ricomprendere atti emessi da persone o associazioni estranee al diritto pubblico, afferma che i principi espressi dal TCE sono volti ad ispirare qualsiasi disciplina relativa al lavoro subordinato e la prestazione di servizi, a prescindere dalla natura di tali normative. Tali cardini, costituenti uno degli obiettivi primari della comunità, sarebbero inevitabilmente compromessi, rimarca la Corte, se la loro tutela non si dirigesse anche alle limitazioni poste da organismi o associazioni non di natura pubblicistica (ciò, anche, in relazione alla circostanza empirica che in molti Stati membri tale materia trovi la propria regolamentazione non esclusivamente in norme di emanazione statale, ma anche in contratti o atti di natura privatistica).²⁰³

pag.1649, in cui l'illustre giurista afferma che << la formazione di queste squadre (le rappresentative nazionali) è una questione che interessa soltanto lo sport, e come tale è estranea all'attività economica >>.

²⁰² Tentazione alimentata dalla non univocità della dizione normativa "il divieto di non discriminazione non concerne la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali".

²⁰³ Interpretazione, questa, che grandi risvolti ha avuto non solo in relazione alle tematiche oggetto di questo elaborato, ma anche relativamente alle più generali tematiche riguardo i destinatari delle normative comunitarie. Se prima di tale pronuncia ancora non marginale era la teoria secondo cui ad essere vincolati dalle disposizioni comunitarie fossero gli Stati e non anche gli individui o le loro associazioni, con quanto disposto, invece, dalla Corte in tale occasione si è mosso un deciso passo verso la consacrazione dell'idea di efficacia generale dei principi della Comunità.

Gli articoli in esame, quindi, statuiscono un assoluto divieto di discriminazione in tema di circolazione dei lavoratori e prestazione di servizi, quale che sia la fonte da cui promani la normativa. Si evita, così, il rischio, nemmeno troppo teorico, che discipline (formalmente o sostanzialmente) privatistiche aggirino i paletti fissati dal legislatore europeo, rischio che avrebbe ricondotto i principi ex TCE nel mesto territorio dei puri intenti.

Quanto finora disposto dal giudice comunitario è pacifico in relazione all'art.48 (ora 39), per il quale, in tema di libera circolazione dei lavoratori, l'art.7 del Reg.1612/68 sancisce l'estensione dell'operatività anche ai <<contratti>> ed alle <<altre regolamentazioni collettive>>²⁰⁴. Non parimenti per quanto concerne l'art.59 (attuale 49) ed, in subordine, l'(ex) art.7. Ed è a questa questione che l'attenzione dei giudici della causa 36/74 si rivolge.

In particolare, la Corte innanzitutto ribadisce la portata generale della disposizione del TCE in tema di prestazione di servizi; afferma, poi, (e anche qui dimora la portata innovatrice della statuizione) che le attività previste ex art.48 differiscano da quelle regolate ex art.59 << non già per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere disciplinate da un contratto di lavoro >>. << Quest'unica differenza>>, asserisce il giudice europeo, non può costituire ragione giustificante di un'interpretazione volta a limitare la sfera di applicazione del principio di libertà in questione. Ne deriva che i principi enunciati ex art.7, 48 e 59 possano legittimamente costituire il parametro normativo per sindacare la legittimità, l'efficacia e la validità di norme contenute nel regolamento di un'organizzazione sportiva.

Ai punti 26-29 la Corte chiarisce il dubbio del giudice *a quo* circa il fatto che rilevi o meno la circostanza che la gara si svolga in uno Stato membro piuttosto che in uno Stato terzo. In particolare, si rimanda al concreto apprezzamento del giudice del rinvio la valutazione riguardo alla sussistenza di un nesso spaziale (e direttamente causale) tra la localizzazione dell'evento e le norme in esame (e, quindi, della loro coerenza o meno con il dato normativo comunitario). *Deinde*, qualora il giudice locale ravvisi tale nesso, egli è tenuto a sindacare l'aderenza delle normative particolari ai principi della Comunità, in tal caso al principio di non discriminazione.

²⁰⁴ Art.7 n.4, Reg.1612/68, il quale dispone che << ogni clausola di una convenzione collettiva o individuale o di un'altra regolamentazione collettiva o regolante l'accesso all'impiego, l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento è nulla di pieno diritto nella misura in cui prevede o autorizza delle condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori di un altro Stato membro >>.

Sullo specifico tema del contendere, se, cioè, l'attività in concreto svolta dagli allenatori possa essere configurata come funzionale alla prestazione della squadra, e, quindi, strutturata in essa, la Corte preferisce demandare la positiva valutazione al giudice *a quo*. Nello specifico, la discrezionalità del giudice olandese viene a valutare la possibilità che, in relazione alla figura dell'allenatore, si possa parlare, al pari (ovviamente) dei corridori, di composizione di una compagine. La possibilità, a ben vedere, appare remota, essendo, secondo la *vox populi*, i soli ciclisti gli attori sul palcoscenico, e rivestendo, viceversa, un ruolo marginale gli allenatori²⁰⁵.

Quanto, infine, all'efficacia degli art.7 e 59 TCE, i giudici comunitari si pongono in un'ideale linea di continuità con precedenti loro pronunce, in particolare con la sentenza Van Binsbergen²⁰⁶. La Corte ribadisce, cioè, che, statuendo l'art.59 un divieto assoluto ed incondizionato di prevedere discriminazioni nei rapporti intercorrenti tra Stati membri e cittadini di altre nazioni comunitarie, questo attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici sono tenuti a tutelare. Così, anche nel considerare i due attori come prestatori di servizi, gli stessi vantano un diritto soggettivo necessariamente tutelato, e ciò a prescindere da un'esplicita previsione equiparabile, sul fronte delle tutele del lavoro subordinato, all'art.7 Reg.1612/68.

Nel concludere la propria statuizione la Corte consacra i seguenti punti: che l'attività sportiva sia disciplinata dal diritto comunitario nella misura in cui sia configurabile come attività economica secondo i parametri dell'art.2 del Trattato; che i divieti di

²⁰⁵ Alcuni commenti alla sentenza *de quo* hanno sottolineato, a sostegno della marginalità della figura dell'allenatore, la circostanza che nell'ordine di arrivo siano menzionati gli atleti e non anche i loro *trainers*.

²⁰⁶ Corte Giust. CE 3 dicembre 1974, causa 33/74, VAN BINSBERGEN, in *Racc. Giurispr. CE 75*, pag.1299. In tal caso la Corte ribadì quanto precedentemente affermato nella vicenda relativa al cittadino olandese Reyners che chiedeva il riconoscimento in Belgio del proprio titolo accademico – conseguito nelle università belghe, non olandesi, si badi - al fine di poter esercitare la professione di avvocato – essendo il ricorrente laureato in giurisprudenza. Il riconoscimento era negato dalle autorità di Bruxelles in quanto mancava il requisito della cittadinanza belga. (Corte Giust. CE, 21 giugno 1974, REYNERS, causa 2/74, in *Racc. Giurispr. CE 75*, pag.631). Sulla questione, la Corte si pronunciò a favore di Reyners.

Simile la vicenda dell'avvocato Van Binsbergen, olandese ma residente in Belgio, che aveva assunto le difese di un cliente davanti al giudice dei Paesi Bassi. All'avvocato veniva in tal sede contestata la mancata residenza olandese, essendo la stessa *conditio sine qua non* per assumere il patrocinio di un soggetto. Interrogata dal giudice *a quo* sulla compatibilità di tali normative interne con l'art.59 (attuale 49), la Corte afferma in via generale che eventuali requisiti legati alla cittadinanza svuotino, il più delle volte, di significato le disposizioni del Trattato. Tuttavia ammette che uno Stato possa provvedere nei confronti di un cittadino straniero qualora questo, asserendo di prestare semplici servizi e sottraendosi, quindi ,ai più rigidi vincoli previsti in materia di lavoro continuativo a seguito di stabilimento, nella realtà svolga, invece, un'attività che presupponga la sua esplicazione per intero o principalmente sul territorio dello Stato ospitante.

Per un commento sulle due vicende, DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo, op. cit.*, pag.116-117 e 119-120.

discriminazione consacrati nel testo di Roma non operino quando requisiti di carattere tecnico-sportivo rappresentino i metri alla base delle scelte; che i veti circa le discriminazioni non riguardino esclusivamente atti della pubblica autorità, ma estendano la propria portata a qualsiasi atto o norma disciplinante il lavoro subordinato o la prestazione di servizi; che tali principi possano costituire i parametri per sindacare qualsivoglia rapporto giuridico, purché questo, in ragione del luogo in cui trae fonte ed in cui dispiega i propri effetti, sia riconducibile allo spazio (giudiziario-economico) europeo; che, infine, dall'art.59 (ora 49) discendano diritti soggettivi la cui tutela dev'essere garantita dai giudici nazionali ai singoli cittadini.

2.4.2. Il caso Donà/Mantero

Intercorsi non più di due anni dalla sentenza Walrawe, la Corte di giustizia, nel luglio 1976, si trova nuovamente a pronunciare su materie relative al fenomeno sportivo. In tal caso, oggetto del contendere non è una disposizione dell'Unione ciclistica, bensì un regolamento organico adottato dalla Federazione calcistica nazionale di uno Stato membro.

La causa trova il suo momento iniziale nel ricorso presentato al giudice conciliatore di Rovigo dal signor Donà nei confronti del sig. Mantero, Presidente della locale squadra calcistica. Motivo del ricorso, il fatto che Mantero, dopo aver incaricato l'interlocutore di procurare calciatori stranieri, e avendo Donà fatto pubblicare a tal fine un annuncio su un giornale belga, si fosse rifiutato di rifondere all'attore della causa le spese sostenute. Giustificazione di tale diniego, il fatto che un regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio vietasse il tesseramento di giocatori non cittadini italiani.²⁰⁷

Mantero sostiene il fatto che la controparte dovesse essere a conoscenza di tali normative, viceversa lo stesso Donà ribatte tale tesi asserendo l'incompatibilità tra tali disposizioni ed i

²⁰⁷ Si è visto, in precedenti paragrafi, come la chiusura delle frontiere fosse stata giustificata dalla FIGC dal mediocre rendimento della rappresentativa nazionale. La Federazione italiana non fu, comunque, l'unica a prevedere divieti in tema di tesseramento di calciatori stranieri. Anzi, tutte le Federazioni, sia pur con diversa intensità, statuirono restrizioni a riguardo.

Da ciò emerge l'importanza di tale contenzioso, venendo, lo stesso, a mettere in dubbio l'intero movimento calcistico, e, a cascata, l'intero sistema sportivo. Si vedrà, comunque, in seguito che tale portata innovatrice è rimasta "in potenza", ammansita dall'inerzia generale.

Un'ulteriore precisazione: come sottolinea l'avvocato generale Trabucchi nelle conclusioni formulate all'udienza del 6 luglio, la FIGC è l'unico ente qualificato per disciplinare il sistema calcistico nazionale.

generali principi in tema di libera circolazione sanciti dal Trattato di Roma agli art.7, 48, 59 (attuali 12, 39, 49).²⁰⁸

Il giudice conciliatore di Rovigo, investito di una siffatta lite, rinvia, allora, le seguenti questioni pregiudiziali alla corte di giustizia europea: se gli articoli del TCE in questione attribuiscono a qualsiasi cittadino comunitario il diritto di effettuare liberamente prestazioni di servizi all'interno del territorio della Comunità; se tale diritto si estenda anche ai calciatori, nella misura, comunque, in cui la loro prestazione abbia carattere professionale; se tale diritto possa essere utilizzato come metro per sindacare normative emanate anche da enti privati; se, in caso di soluzione positiva circa le tre precedenti questioni, lo stesso diritto possa essere invocato singolarmente e direttamente dai cittadini davanti ai giudici nazionali.

Un breve intermezzo; si è sostenuta una presunta artificiosità del caso. A detta di alcuni commentatori, la controversia parrebbe allestita *ad hoc* da Donà e Mantero al fine di sollecitare una pronuncia della Corte di Giustizia europea volta alla cassazione delle normative della FIGC, ed, indirettamente, le normative di tutte le Federazioni calcistiche²⁰⁹. A ben vedere, infatti, le normative italiane rappresentavano solo un esempio delle misure protezionistiche poste in essere, con il bene placito di FIFA (*Fédération Internationale des Associations de Football*) e UEFA (*l'Union Européenne des Associations de Football*), dalle varie Federazioni nazionali. Ad essere messo in discussione, quindi, non era solo uno specifico divieto a livello locale, ma potenzialmente tutto il movimento calcistico internazionale.

Nonostante la paventata artificiosità del rinvio e la poca attinenza al caso *a quo*, la Corte ugualmente si pronuncia.

I giudici europei richiamano, innanzitutto, la generale portata degli attuali articoli 7, 39 e 49 del Trattato. In particolare, sottolineano la generale efficacia dell'indistinto divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità disposto dall'art.7 TCE, divieto che, poi, si specifica

²⁰⁸ Non pochi dubbi hanno sollevato le dinamiche processuali e le motivazioni addotte dalle parti. Ad alcuni è parso che il contenzioso davanti al giudice di Rovigo fosse preventivamente preparato, nel senso che ambo le parti fossero d'accordo nel sollevare la questione di legittimità. Non si spiegherebbe, infatti, come Donà, accusato di non conoscere determinate normative, sostenesse l'illegittimità delle stesse piuttosto che perorare le accuse mosse inizialmente a Mantero. Sul punto vedi anche nota 193 e nota 206.

²⁰⁹ Ad esempio, BARILE P., "La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti", in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, pag. 303-304, sostiene che è difficile, se non impossibile, intravedere un diretto legame tra la questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio e la soluzione del caso specifico. Sul punto, vedi anche nota 193 e nota 205.

nei divieti di politiche discriminatorie in tema di libera circolazione dei lavoratori (ex art.39) e di libera prestazione di servizi (ex art.49). Nel trattare l'art.39, la Corte rimanda anche alle disposizioni dettate, in tema di libertà di movimento in capo ai lavoratori, dal Regolamento comunitario n.1612 del 1968; nel dettaglio, è il primo articolo di questo intervento regolamentare a disporre che << ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro >> . Relativamente, poi, alla libera prestazione di servizi i giudici comunitari rimandano, oltre che al già citato art.49 del Trattato, anche al successivo art.50 (l'attuale art.50), il quale, al terzo comma, dispone che << il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini >>.

Stabilito questo tappeto normativo, la Corte ribadisce la (pacifica) conclusione che si pongano in contrasto con tali norme del Trattato disposizioni interne che riservino << esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro l'esercizio di una delle attività che rientrano nella sfera di applicazione degli artt.48-51 o 59-66 del Trattato (attuali artt.39-42 e 49-55 TCE)²¹⁰.

Dettata, quindi, la generale incompatibilità di politiche restrittive in materia di libera circolazione di lavoratori e libera prestazione di servizi con le disposizioni del TCE, il giudice europeo dirime la seconda questione, relativa all'applicabilità o meno di tale sistema di norme al mondo sportivo. Come si può intuire, tale nodo riguarda tematiche similari, se non le stesse, valutate nella causa tra gli *stayers* olandesi Walrawe o Koch e l'UCI. Di conseguenza, la soluzione prospettata in quel caso dalla Corte trova conferma nella vicenda Donà / Mantero. La << pratica dello sport è >>, quindi, << disciplinata dal diritto comunitario se è configurabile come attività economica ai sensi dell'art.2 del Trattato >>.

Nel dettaglio, se poi tali normative possano trovare applicazione nello specifico caso, inerente il caso *a quo*, dei giocatori di calcio, la risposta che si dà è parimenti affermativa, costituendo attività economica le prestazioni svolte da calciatori professionisti o semi-professionisti (indifferentemente se nelle forme del lavoro subordinato o della prestazione

²¹⁰ Si segnalino un ulteriore indirizzo che ravvede l'illegittimità di normative interne discriminatorie nei confronti di atleti stranieri non nel contrasto con i divieti espressi dagli attuali artt.12, 39-42 e 49-55, quanto, piuttosto, nell'incompatibilità con le normative comunitarie in tema di concorrenza.

di servizi retribuita)²¹¹. Quindi, è quanto dispone la sentenza in esame, qualora tali cittadini svolgano la professione di calciatore, essi possono invocare nei loro confronti il rispetto delle norme comunitarie, ed in particolare delle disposizioni del Trattato enunciate nel dispositivo.

La Corte, tuttavia, nel statuire tale enunciazione generale, solleva la medesima eccezione vista nel caso Walrawe: non possono considerarsi in contrasto con i principi del TCE disposizioni che prevedano criteri di selezione restrittivi nei confronti di atleti stranieri qualora esse trovino la loro applicazione esclusivamente in occasione di incontri finalizzati ad interessi che esulino da logiche economiche. Nel ribadire tale riserva, la Corte menziona il già citato esempio di un *match* tra rappresentative nazionali. Dunque, in questo ed in tutti i casi in cui sussistono criteri << tecnico – sportivi >>²¹², il divieto di discriminazione non opera.

Nell'asserire ciò, la Corte precisa che tale eccezione non può che avere portata limitata, trovando necessariamente i suoi (rigidi) confini nello specifico oggetto di tale deroga. Al fine di determinare tale ambito, la valutazione concreta caso per caso è rimessa al singolo giudice nazionale.

Posta, quindi, la circostanza che la specifica professione di calciatore costituisce attività economica qualora, al pari della più generica attività sportiva, presenti i requisiti ex art.2 del Trattato, e stabilita l'eccezione sussistente in occasione di determinati incontri o gare il cui fulcro sia costituito da finalità meramente ludiche o agonistiche e non, quindi, lucrative, la Corte affronta la terza questione prospettata dal giudice conciliatore di Rovigo. Quest'ultimo, infatti, aveva riproposto il dubbio, già sollevato nella vicenda Walrawe, relativo alla sindacabilità o meno, con i parametri fissati dagli articoli del TCE, di normative adottate da organi non statali. La soluzione che offre la Corte non si discosta, ovviamente, da quanto precedentemente da lei prospettato: << il divieto di discriminazioni fondate sulla

²¹¹ Trabucchi si pone, nelle sue conclusioni, in una posizione leggermente diversa rispetto a quanto, invece, statuito dalla Corte nella vicenda Walrawe. Nel caso relativo agli *stayers* olandesi la prevalenza del carattere professionale su quello sportivo era pacifico, essendo gli attori della causa allenatori e non gli atleti protagonisti della gara in questione. Nella vicenda Donà / Mantero, invece, tale confine non è parimenti marcato; tuttavia, Trabucchi non ha il minimo dubbio circa la configurabilità di professionalità o semiprofessionalità del rapporto, il che configura lo stesso come rapporto di lavoro subordinato rispetto alla squadra nelle cui fila l'atleta milita.

Vedi *Giurispr. It.*, 1976, 1, I, pag.1650.

²¹² Nel commentare tale sentenza, TRABUCCHI A., in (commento alla sentenza) *Corte Giust. CE*, 14 luglio 1976, DONA'/MANTERO, in *Giurispr. It.*, 1976, 1, I, pag.1649, sottolinea la non univocità di tale espressione. Vedi nota 199.

cittadinanza investe non solo gli atti della pubblica autorità, ma anche le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro salariato e la prestazione di servizi >>. Tale divieto, quindi, si estende pacificamente anche alle normative contenute (come nel caso *a quo*²¹³) nel regolamento di un'organizzazione sportiva.

In tale prospettiva, la soluzione fornita dalla Corte al quesito del giudice di Rovigo è sicuramente da intendersi nel senso di un'assoluta sindacabilità delle norme della Federcalcio qualora si pongano in una situazione di contrasto con i principi enunciati negli artt.7, 48-51, 59-66 del Trattato (attuali artt.12, 39-42, 49-55 TCE). Salva l'ulteriore precisazione²¹⁴ che certe attività, che pure presentino i caratteri dell'economicità, possano non rientrare nell'ambito di applicabilità del divieto di discriminazioni qualora le restrizioni fondate sulla nazionalità dei giocatori trovino la propria ragione in esigenze e finalità puramente sportive, purché queste siano idonee e soprattutto proporzionate al perseguimento del fine.

Quanto all'ultima questione posta in via pregiudiziale dal giudice *a quo* la Corte risponde ricalcando le orme precedentemente segnate in occasione delle (già citate) vicende Van Binsbergen e Walrave. Le disposizioni sancite dal Trattato in relazione alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e attribuiscono ai singoli interessati diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice nazionale²¹⁵.

Nel concludere, quindi, la sua statuizione, la Corte afferma l'incompatibilità di normative nazionali, anche espressione di organizzazioni sportive, che escludano dalla partecipazione ad incontri calcistici atleti stranieri, salvo sussistano interessi di tipo esclusivamente ludico o agonistico. Qualora le prerogative di calciatori stranieri siano lese nell'ottica dei principi

²¹³ Come riportato nel commento della sentenza in *Giurispr. It.*, 1976, 1, I, pag.1649, si tratta dell'art.28, lettera g) del Regolamento organico della Federazione Italiana del Giuoco del Calcio, il quale subordina la partecipazione alle gare al possesso della tessera federale, la quale, normalmente, è concessa ai soli giocatori di nazionalità italiana residenti in Italia. In via eccezionale, è consentita una deroga per quei cittadini stranieri mai tesserati prima presso una Federazione estera i quali richiedano l'affiliazione presso la FIGC in qualità di "giovani" o "dilettanti". Per quanto concerne gli stranieri *tout court*, il Regolamento organico della Federcalcio dispone che sia il Consiglio federale a valutare i singoli casi entro il 30 aprile di ogni anno. La possibilità di tesserare calciatori esteri non è, quindi, completamente esclusa, ma è comunque ammessa in via eccezionale a seguito di una statuizione del tutto discrezionale degli organi federali.

²¹⁴ Deroga chiaramente delineata nel commento di Trabucchi.

²¹⁵ Relativamente a questa questione, l'avvocato del ricorrente aveva ipotizzato davanti alla Corte una corresponsabilità delle autorità statali in merito all'adozione da parte della Federcalcio di norma contrarie al diritto comunitario. Interpretazione, questa, rigettata dall'avvocato generale e dal giudice del Lussemburgo. Ciò in ragione del fatto che tali disposizioni siano state previste nell'ambito della piena autonomia contrattuale tra privati.

sanciti dal Trattato ex artt.48, 59 e 60 (attuali artt.39, 49, 50), questi, allora, saranno titolari di diritti soggettivi la cui tutela sarà invocabile davanti al giudice nazionale.

Commentando, brevemente, tale pronuncia, si può ribadire quanto asserito nell'apertura di questo paragrafo²¹⁶ circa le premesse, poi non mantenute, che hanno accompagnato tale vicenda. La causa instaurata da Donà nei confronti di Mantero, o meglio, il rinvio alla Corte di giustizia europea operato dal giudice conciliatore di Rovigo, avrebbero potuto mettere in discussione l'intero sistema calcistico, le sue dinamiche e le sue politiche protezionistiche. Ed invece tale intento è rimasto confinato nel limbo dei buoni propositi.

La questione, oltre a riguardare lo specifico contenzioso tra le due parti (controversia che viene a dare ragione alla legittima pretesa di Donà circa il riconoscimento da parte del convenuto delle spese sostenute dall'attore al fine di pubblicare un annuncio su stampa estera), viene, infatti, a sollevare un dubbio la cui portata potenzialmente poteva costituire la chiave per scardinare un intero sistema di normative federali. Non era, infatti, come detto, la sola Federcalcio italiana a prevedere divieti o limitazioni alla tesserabilità di calciatori esteri; era l'intero movimento, a partire dagli indirizzi della FIFA e dell'UEFA, ad essere ispirato a questi principi.

Pur sussistendo questi presupposti, sarà solo con la sentenza Bosman (si dovrà attendere, quindi, un ventennio) che il divieto di discriminazioni entrerà prepotentemente, e nella sua totalità, nel mondo del calcio e dello sport in generale.

Quale la ragione di tale *empasse*? I commentatori²¹⁷ la individuano nell'«ampia e generica riserva» che la Corte ha statuito sancendo l'applicabilità dei divieti di discriminazione anche alle normative delle organizzazioni sportive²¹⁸. Al pari della vicenda Walrawe, quanto qui disposto dal giudice di Lussemburgo è sì idoneo a dirimere il caso *a quo*, ma non appare capace, per via dei suoi stessi limiti strutturali, a fornire un argomento decisivo per addivenire ad una completa liberalizzazione del mercato degli atleti professionisti.

²¹⁶ Si veda, in particolare, la nota 205.

²¹⁷ Si veda, tra gli altri, la nota alla sentenza in *Giurispr. It.*, 1976, 1, I, pag.1649.

²¹⁸ Ad esempio, ancora TRABUCCHI A., in *Giurispr. It.*, 1976, 1, I, pag.1651, paventa la possibilità che i criteri tecnico-sportivi *de quibus* possano trovare facilmente albergo anche nella formazione della compagine vincitrice del campionato di Serie A, essendo la stessa tenuta nella stagione successiva a rappresentare la nazione italiana nelle coppe continentali.

Lo stesso autore si spinge addirittura ad ipotizzare il necessario carattere locale e regionale delle singole squadre. Ciò, comunque, al fine di fondare un ragionamento per assurdo, volto ad esplicitare l'illogicità di fondo delle linee ispiratrici delle normative protezionistiche previste dalle varie Federazioni nazionali.

2.4.3. I presupposti di tali pronunce: l'applicabilità dell'art.2 TCE al rapporto di lavoro sportivo e la sua natura di attività economica, la sindacabilità delle norme di associazioni e federazioni sportive

Con le sentenze Warawe e Donà, come detto, si è aperto un cammino che, raggiunto il *climax* con l'irrompere sulla scena giuridica della vicenda Bosman, ha condotto all'abbattimento dei vincoli vigenti, in materia di tesseramento di atleti stranieri, nell'ordinamento sportivo.

Quali i presupposti e le condizioni che hanno indotto la Corte di giustizia europea ad intervenire in un settore considerato fino a qual momento zona *off limits*?

Non comporta sforzi mirabolanti né voli pindarici prendere atto essenzialmente del fatto che i mutati orizzonti che il fenomeno sportivo intravedeva al tempo di tali pronunce abbiano comportato una necessaria regolamentazione del "sistema sport" alla luce dei principi del diritto comunitario. Come più volte ribadito, l'intero movimento sportivo non poteva più, dati gli enormi interessi orbitanti, costituire una sorta di riserva indiana del diritto, immune da qualsivoglia disciplina eteronoma. Negli anni relativi alle due vicende la prospettiva "decoubertiana" aveva lasciato il posto ad una vera e propria visione industrializzata. Come tale, legata a doppio filo a logiche economiche.

Ecco allora che la Corte ha preso semplicemente atto della realtà fattuale, fotografando l'esito di una (rapida) evoluzione che ha condotto lo sport fino ai lidi delle materie caratterizzate dall'elemento dell'economicità. Nel constatare, dunque, ciò, i giudici europei hanno, gioco forza, statuito la necessaria applicazione delle norme di diritto comunitario anche all'ordinamento sportivo, nella misura in cui le forme attraverso cui esso si realizzi trovino un fine nell'interesse economico.

Viene ad essere l'art.2 del Trattato il parametro di riferimento: l'attività sportiva è disciplinata dai principi del diritto comunitario qualora sia configurabile come attività economica ai sensi di tale articolo. Non operano, invece, le disposizioni europee nell'ipotesi in cui non si rientri nell'ambito di applicazione del secondo articolo del TCE, quando, come determinato dalla Corte nelle due sentenze, sussistano, cioè, ragioni puramente ludiche o agonistiche e non, viceversa, lucrative²¹⁹.

²¹⁹ Senza ritornare qui sull'effetto mitigante avuto da tale deroga sull'efficacia delle pronunce, si segnalano che non sono mancate voci aspramente critiche sulla legittimità stessa di tale eccezione. In particolare, FORLATI

Quindi, qualora l'attività sportiva si realizzi nelle forme del lavoro subordinato o della prestazione di servizi, allora questa troverà una necessaria regolamentazione negli attuali artt.7, 39-42 e 49-55 del Trattato.

Posta la configurazione dell'economicità della prestazione come *conditio sine qua non* affinché l'attività sportiva trovi la propria disciplina anche nel diritto comunitario, l'ulteriore presupposto che ha condotto la Corte di Giustizia europea a pronunciarsi su tali materie è rappresentato dall'asserita sindacabilità anche delle normative non statali. La competenza dei giudici comunitari, come emerge dalle vicende Walrave e Donà, si estende alle discriminazioni in tema di libere circolazione e prestazione di servizi derivanti non solo da discipline della pubblica autorità, ma anche da qualsiasi norma di qualsivoglia natura volta a regolamentare collettivamente il lavoro salariato e la prestazione di servizi. Quindi, sono sindacabili anche le normative emanate da associazioni od organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro piena autonomia giuridica. Tra queste, ovviamente, anche le discipline delle associazioni e Federazioni sportive.

Il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza vale, quindi, per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi, a prescindere dal rapporto giuridico dal quale traggano fonte, sia questo una normativa statale o una restrizione posta in essere da un'organizzazione sportiva.

Effetto preminente delle due pronunce è, dunque, quello di estendere i principi del Trattato e del diritto comunitario al settore sportivo, che, sebbene non esplicitamente disciplinato dalle norme del TCE, ha assunto rilevanza ai fini giuridici in quanto configurabile come attività economica ex art.2 TCE²²⁰. Il fenomeno sportivo, fino a quel momento arroccato sulle proprie posizioni di indipendenza ed autonomia, ha così dovuto esso stesso, mi si perdoni la metafora, aprire le frontiere, consentendo l'ingresso ai principi dell'Unione, divenuti metri di giudizio al fine di sindacare la legittimità delle regolamentazioni adottate dalle associazioni e Federazioni sportive.²²¹

PICCHIO L., *Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee*, in *Riv. Dir. Internazionale*, 1976, p. 745, sostiene che la Corte abbia così previsto un'ulteriore deroga alla libera circolazione dei lavoratori oltre a quelle tipiche esplicitamente sancite dal Trattato, così smentendo la costante giurisprudenza restrittiva nell'interpretare la portata di tali eccezioni.

²²⁰ A prescindere dalla condizione che fine perseguito sia il conseguimento di un lucro. Come sottolineato in MENGOZZI P., *ult. op. cit.*, pag.301, la Corte ha affermato che costituisce attività economica anche quella che un ente, quale una società sportiva, persegue senza prefiggersi finalità di guadagno.

²²¹ Sull'estensione dei principi del diritto comunitario al settore sportivo, fino a quel punto restio ad accettare regolamentazioni eteronome, e sui diversi indirizzi dottrinali che hanno accompagnato queste pronunce della

Ricapitolando, quindi, con le due sentenze *de quibus* la Corte di giustizia europea ha affermato che discipline nazionali, anche se statuite da organismi sportivi, limitative del diritto a partecipare a competizioni agonistiche in qualità di lavoratore subordinato o prestatore di servizi, si pongano in una situazione di incompatibilità palese con quanto disposto dal Trattato istitutivo della Comunità. Tale incompatibilità può costituire motivo di sindacabilità delle normative interne e può essere alla base di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice nazionale.

2.5. Politiche di cooperazione tra Unione europea e UEFA. I *gentlemen's agreements*

Si è detto che, nonostante le prospettive paventate, la portata delle due pronunce appena analizzate non è stata di entità tale da scardinare le normative dell'ordinamento sportivo in tema di circolazione di atleti stranieri.

Se, da un lato, causa preponderante di questa situazione è da rinvenire nella strenua difesa che il sistema dello sport ha posto in essere relativamente alla propria (più asserita che reale) autonomia, non ci si può esimere dal notare come la concausa di ciò sia costituita anche dall'atteggiamento dell'autorità comunitaria nei confronti del fenomeno.

Certo, questo *modus operandi* dell'Unione, e della Commissione in particolare, può essere letto in chiave benevola, interpretando tale inerzia come un'incondizionata fiducia negli organi sportivi, animata dalla speranza, o perché no, dalla certezza, che gli stessi avrebbero armonizzato le proprie discipline agli interventi giurisprudenziali, e di rimando legislativi, senza che si rendesse necessario un intervento coatto. Chiave di lettura più critica vuole, invece, che l'atteggiamento temporeggiatore delle autorità comunitarie sia figlio di un disinteresse delle stesse verso il fenomeno sportivo, disinteresse, comunque, giustificato dalla rilevanza di altre problematiche più generali che maggiormente hanno attirato l'attenzione dell'Unione.²²²

Corte, vedi MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.170.

²²² Tale reciproca situazione di stasi ha determinato una situazione definita in BIANCHI D'URSO F., *Una sentenza "annunciata" in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1996, I, pag.14, come un <<dialogo tra sordi>>.

Come già visto nei precedenti paragrafi, l'approccio comunitario nei confronti del fenomeno sportivo già negli anni relativi alle due pronunce non era nemmeno paragonabile alla totale indifferenza registrata in passato. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente affinché il legislatore europeo imponesse all'ordinamento dello sport di adeguarsi ai dettami giurisprudenziali.

Probabilmente il fatto che l'ordinamento sportivo, al di là degli squilli di tromba che intonavano inni all'autonomia, rappresentasse una tematica delicata come un bicchiere di cristallo ha indotto le autorità comunitarie a non intervenire direttamente.

La via scelta dalla Commissione è stata, allora, quella del dialogo incentrato sulla speranza che l'interlocutore addivenisse ad un'assunzione di responsabilità, armonizzando *sua sponte* le proprie discipline a quanto statuito dalla Corte di giustizia. Speranza, almeno in un primo momento, disattesa. L'UEFA, infatti, corroborando la propria posizione grazie al sostegno delle varie Federazioni locali, si è sottratta ai tentativi conciliatori posti in essere dall'Unione europea, sostenendo, in particolare, la totale atipicità della figura del calciatore. Asseriva, infatti, l'UEFA, che il rapporto lavorativo del giocatore di calcio costituisca un modello assolutamente *sui generis*, in dipendenza della sua natura, per così dire, tripartita: il vincolo legava, cioè, l'atleta, la società di appartenenza e la Federazione. Posta tale affermazione, e data la specificità del fenomeno calcistico rispetto all'ordinario mercato del lavoro, l'UEFA ha ribadito l'impossibilità di estendere incondizionatamente i principi comunitari in materia di circolazione degli occupati al mondo dello sport, e del calcio in particolare.

Alla luce, però, delle due pronunce dalla Corte, l'UEFA si trovava nella palese incapacità di sostenere l'idea che l'ordinamento sportivo potesse ancora costituire una zona franca al riparo da interventi eteronomi. Nella logicità delle cose, allora, il fatto che sia addivenuta a più miti consigli, accogliendo, così, l'invito delle istituzioni comunitarie ad inaugurare una stagione del confronto e del dialogo.²²³

Questo processo di avvicinamento è culminato nella previsione di *gentlemen's agreements* intercorrenti tra l'UEFA e la Commissione europea. Oggetto di tali accordi, l'accantonamento della questione dietro lo specifico impegno assunto dalle istituzioni dell'ordinamento sportivo di sistematizzare il canale di dialogo al fine di conseguire una soluzione entro il 1996.

²²³ Stagione che, come si vedrà, non ha avuto vita lunga.

Quanto al contenuto degli accordi, il primo di essi, assunto nel 1978, statuiva l'abolizione di qualsiasi limite relativo alla possibilità di tesserare calciatori cittadini comunitari, prevedendo restrizioni esclusivamente relative al numero di stranieri contemporaneamente schierabili in campo.

L'UEFA, venendo ancora una volta meno ai doveri precedentemente presi, non ha dato immediata applicazione alle disposizioni previste negli *agreements*. Nel 1984 e nel 1985 gli allora Commissari Richard e Sutherland, prendendo atto di tale inerzia, hanno più volte ricordato alle istituzioni del mondo del calcio il carattere non derogabile e non disattendibile degli accordi del 1978. E' il 1986 quando la Commissione cerca di riaprire i dialoghi al fine di trovare una definitiva soluzione. Nell'anno successiva questa viene individuata nella proposta formulata dalla Commissione stessa all'organismo del calcio europeo; oggetto della stessa, il limite di comunitari schierabili nei singoli incontri elevato a tre atleti e l'abolizione totale delle restrizioni entro il 1992. Nonostante il progetto formulato dalla Commissione sia stato stigmatizzato dallo stesso Parlamento europeo come misura timida, l'UEFA comunque ha abbandonato il tavolo delle trattative.

Ad una definitiva soluzione si è addivenuti solo nel 1991, quando i due interlocutori hanno trovato posizioni concordi nel prevedere la possibilità di schierare contemporaneamente tre giocatori stranieri più due c.d. "assimilati"²²⁴. Parallelamente, l'UEFA ha assunto il già menzionato impegno di adeguare le proprie regolamentazioni ai principi del Trattato in materia di libera circolazione.

Impegno, come si vedrà, che andrà disatteso.

²²⁴ Per calciatori "assimilati" s'intendeva atleti che avessero militato almeno cinque anni in compagini del campionato nazionale.

2.6. Un'ulteriore questione: il mutuo riconoscimento dei diplomi

Il Trattato che istituisce la Comunità europea, come più volte ribadito, riconosce a tutti i cittadini un incondizionato diritto alla libera circolazione, garantendo a tal fine l'eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale insieme di norme è volto a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative all'interno dello spazio economico europeo, a prescindere dallo Stato di provenienza (purché ovviamente membro della Comunità). Strumento per conseguire tale finalità è, come detto, l'abolizione di restrizioni alla libera circolazione.

Da questo sistema di garanzie non è escluso, a quanto emerge da quel percorso giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Walrave precedentemente esaminato, lo sport. Logica conseguenza di tale statuizione è che, al pari di qualsiasi altra figura lavorativa, anche allo sportivo *lato sensu*²²⁵ vada riconosciuto tale indiscriminato diritto di circolazione, con il conseguente abbattimento di ostacoli al suo esercizio.

Orbene, se restrizioni sono emerse nei precedenti paragrafi relativamente alla circolazione *tout court* dei lavoratori sportivi, meno appariscenti, ma parimenti lesive, possono apparire limitazioni in tema di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri Stati membri.

In tal caso, volendo schematizzare, si distingue tra ostacoli derivanti dalla difformità delle normative nazionali relative alla formazione per poter accedere a professioni sportive, e restrizioni derivanti dagli specifici requisiti richiesti per poter esercitare le suddette attività lavorative.

Tutte queste ipotesi, non poco frequenti, possono dar vita a limitazioni sfocianti in contenziosi. Al fine di fronteggiare questa evenienza, il diritto comunitario ha individuato in un'opera di armonizzazione legislativa lo strumento più efficace.

In particolare, nel disciplinare la materia con l'attuale art.47 TCE, il legislatore europeo esplicita il fine appena ribadito: <<agevolare l'accesso alle attività>>. Strumento per adempiere a ciò, le direttive. Si assiste, così, a direttive settoriali, relative a specifiche

²²⁵ Da intendersi, quindi, non solo l'atleta, ma anche figure connesse quali gli istruttori, gli allenatori, gli educatori, eccetera. In particolare, è il tema della circolazione degli allenatori ad aver attratto l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza. Qualora l'accesso alla suddetta professione sia subordinato al possesso di un diploma nazionale o di un titolo straniero ritenuto equivalente, in caso di decisione di diniego di riconoscimento di tale equipollenza ciò può essere suscettibile di impugnazione. Sul tema COCCIA M., *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione europea*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1995, pag.3-32.

professioni, e a direttive generali, le quali stanno segnando le vie per una definitiva equipollenza delle qualifiche.²²⁶

Le due direttive maggiormente significative in materia sono la 89/48/CEE²²⁷ e la 92/51/CEE²²⁸, le quali statuiscono che gli sportivi titolari di qualifiche conseguite in uno Stato membro possano vedersene riconosciute anche in altri Stati della Comunità, nella misura, comunque, in cui non sussistano divergenze sostanziali tra le formazioni impartite nelle due nazioni. Qualora le autorità del paese ospitante riscontrino tali difformità, sono allora legittimate ad imporre all'interessato misure compensative²²⁹.

Non si dimentichi, comunque, che per conseguire il riconoscimento della qualifica in altro Stato, è necessario che la Federazione o l'organismo sportivo rilasciante tale titolo sia stato formalmente autorizzato dalle pubbliche autorità del proprio paese ad accordare i suddetti attestati.

Il sistema così delineato dalle due direttive è finalizzato all'abbattimento di qualsiasi discriminazione in tema di riconoscimento dei titoli. Qualora, comunque, l'opera di armonizzazione legislativa palesi alcune falle, allora il principio del mutuo riconoscimento dei diplomi interverrà in soccorso. Partendo, cioè, dal pacifico presupposto che il sistema di istruzione e formazione differisca di Stato in Stato, la reciproca fiducia da parte dei singoli ordinamenti farà sì che un titolo conseguito in un paese debba essere considerato adeguato dalle autorità di un'altra nazione comunitaria, così evitando *ab origine* il possibile sorgere di contenziosi.

²²⁶ Sul tema oggetto di questo paragrafo si rimanda per più approfondite analisi a MERONE G., *Lo sport nel diritto dell'Unione europea*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *op. cit.*, pag.363-366.

²²⁷ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in GUCE n. L 019 del 24 gennaio 1989, 0016-0023.

²²⁸ Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, integrativa della 89/48/CEE, in GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992, 0025-0045.

²²⁹ Due esempi fra tutti, l'adempimento di prove attitudinali od il decorrere di un periodo c.d. di adattamento. Sul tema, MERONE G., in *ult. op. cit.*, a pag.365 in nota 22, segnala una recente direttiva: Direttiva 2005/36/CE.

2.7. La vicenda Bosman

Gli effetti che si sarebbero potuti realizzare in seguito alle vicende Walrawe e Donà e che, viceversa, sono rimasti tra i confini del “giuridicamente incompiuto”, hanno, invece, dispiegato il volo grazie alla decisiva spinta fornita dalla pronuncia giudiziale della Corte di giustizia europea relativa al caso del calciatore belga Jean-Marc Bosman.

L'*empasse* verificatasi successivamente ai casi degli allenatori olandesi e del mediatore veneto aveva determinato una situazione tale che nemmeno la stipulazione dei *gentlemen's agreements* era riuscita a dirimere.

La condotta a dir poco ostruzionistica delle istituzioni sportive aveva palesato una situazione non più sostenibile. L'incapacità di trovare una soluzione legislativa faceva emergere come ancora più stridente il contrasto tra le restrizioni previste dalle normative delle varie Federazioni sportive ed i principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori.

Di fronte a tale stasi l'unica soluzione oramai prospettabile come vincente era la via giudiziale²³⁰. Via che trova compimento nel rinvio che il giudice belga effettua a favore della Corte europea relativamente alla vicenda Bosman.

La strada per scardinare le limitazioni sportive era stata finalmente intrapresa.

2.7.1. La questione prospettata davanti al giudice belga ed il rinvio alla Corte di giustizia europea

E' il 1990 quando la vicenda ha inizio. In quell'anno, infatti, il contratto che vincola il calciatore belga Jean-Marc Bosman alla società calcistica Royal club Liegi giunse ad espiazione. In sede di trattative per il rinnovo contrattuale la dirigenza societaria prospettò al giocatore un nuovo negozio, avente ad oggetto prestazioni per la durata di un solo anno e retribuite in maniera sensibilmente inferiore rispetto alle condizioni fino a quel momento

²³⁰ Come si evince in BIANCHI D'URSO, *ult. op. cit.*, pag.15, i *gentlemen's agreements* costituivano un *escamotage* per placare le ire della Commissione, fino a quel punto dimostratasi fin troppo indulgente. Non avevano, però, la forza per dipanare la matassa venutasi a creare. Necessario, allora, il passaggio sotto le << forche caudine >> della giustizia comunitaria al fine di risolvere una volta per tutte il palese problema di compatibilità fra la disciplina sportiva e le normative comunitarie.

sussistenti . Si parla, infatti, di emolumenti, comprensivi di tutti i benefit e premi variabili, la cui entità equivale all'incirca ad un quarto del precedente stipendio accordato dal Liegi al proprio tesserato. Il trattamento finanziario proposto dalla compagine corrisponde al minimo salariale previsto dalle normative federali nazionali, cioè, dal regolamento della Federcalcio belga, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA).

Di fronte a tale (infausta) prospettiva qualsiasi dipendente avrebbe, (più o meno gentilmente), declinato l'invito e si sarebbe rivolto ad altri datori, valutando, secondo le più ovvie logiche di mercato, l'entità delle condizioni salariali prospettategli in merito alle sue prestazioni, a prescindere dalla condizione che ad offrire tali remunerazioni sia un datore nazionale od estero.

Ciò non rientrava, invece, nel ventaglio di possibilità in capo a Bosman. Anzi, a dire il vero, non è corretto parlare di ventaglio di possibilità né tanto meno di "margherita da sfogliare". A onor del vero quest'ultima opzione letterale potrebbe avere un suo nesso, ma si tratterebbe di una margherita verosimilmente particolarmente appassita, i cui petali si potrebbero contare, indifferentemente, o con i numeri "1" e "2" o con le lettere "a" e "b". A Bosman, infatti, si prospettò un bivio: rinnovare il vincolo contrattuale accettando il trattamento finanziario sfavorevole, oppure legarsi ad un'altra compagine, previo il conferimento, da parte di quest'ultima, di una somma a titolo di indennizzo da versare nelle casse della società cedente (il Liegi). Le normative dell'URBSFA, al pari di tutte le regolamentazioni delle varie Federazioni europee, statuivano che, pur essendosi espriato il vincolo contrattuale, i calciatori nella situazione di Bosman rimanessero, comunque, legati al club, e, data tale condizione, non potessero liberamente offrirsi ad altre compagini. Qualora la loro intenzione fosse stata quella di addivenire ad un trasferimento ad altra squadra, questa avrebbe dovuto corrispondere alla società cedente la predetta indennità di formazione o promozione, quantificata secondo il libero accordo delle parti o calcolata secondo parametri legati all'età dell'atleta e all'entità della sua retribuzione.

Bosman decise di rifiutare il rinnovo contrattuale. In conseguenza di tale scelta fu, in applicazione delle normative della Federcalcio belga, inserito nell'elenco dei calciatori

cedibili, trasferibili, cioè, ad altra società. Data tale condizione, Bosman, nel periodo relativo ai c.d. trasferimenti liberi²³¹, si accordò, al fine di un ingaggio, con la squadra francese del Dunkerque²³², club militante nella seconda divisione del campionato transalpino.

La compagine francese si accordò con il Liegi per il trasferimento temporaneo dell'atleta dietro la corresponsione di denaro, con la possibilità, giunto a termine il periodo annuale, di acquisire a titolo definitivo il cartellino di Bosman mediante il pagamento di una somma di quattro milioni ottocentomila franchi belgi²³³. Il contratto, al pari del negozio intercorrente tra Bosman ed il Dunkerque, fu sottoposto alla previsione di una condizione risolutiva, la quale statuiva il venir meno degli effetti discendenti dai contratti ove il rilascio del certificato di trasferimento internazionale²³⁴ da parte dell'URBSFA fosse avvenuto oltre il termine del 2 agosto.

Tale previsione, o meglio, i dubbi che indussero in particolare il Liegi a prevedere tale condizione, si rivelarono fondati. I contratti non dispiegarono mai i loro effetti, data la circostanza che la compagine belga, nutrendo forti perplessità circa la reale solvibilità della controparte francese, non si rivolse alla propria Federazione calcistica al fine di ottenere il rilascio del certificato.

Circostanza ulteriore, in ottemperanza alla normative dell'URBSFA²³⁵, il Liegi ritirò il cartellino di Bosman, impedendogli, così, di giocare e, quindi, di effettuare liberamente la propria prestazione lavorativa.

La situazione venutasi a creare aveva determinato, quindi, l'impossibilità, per Bosman, di poter adempiere alle proprie prestazioni lavorative per conto di un datore di lavoro diverso

²³¹ Nella precedente sessione di mercato, relativa alle cessioni c.d. imposte, nessun possibile acquirente palesò interesse per accaparrarsi i servizi del calciatore *de quo*.

²³² La denominazione sociale nella sua interezza è: *SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque* (U.S. Dunkerque).

²³³ Tipico caso di una delle tipologie di trasferimento ora più in auge: il prestito (a titolo oneroso, in questo caso, o a titolo gratuito) con diritto di riscatto.

²³⁴ Secondo le normative UEFA il rilascio di tale certificato, costituente un vero e proprio nulla osta attestante la regolarità del negozio e la sussistenza di tutti i requisiti, da parte della Federazione cui faceva parte la squadra cedente, costituiva *conditio sine qua non* per il buon esito della transazione.

²³⁵ Il regolamento federale prevedeva la possibilità, in capo alle società, di sanzionare un proprio tesserato che si fosse rifiutato di rinnovare il proprio vincolo contrattuale. La via sanzionatoria prevista era, appunto, quella che consentiva alla dirigenza di "mettere fuori rosa" un calciatore, impedendogli, di fatto, di giocare.

da quello originario. Il combinato disposto delle normative FIFA, UEFA e URBSFA, di fatto, impediva ad un cittadino comunitario di poter svolgere la propria professione.

L'iter giudiziale ebbe inizio l'8 agosto 1990, quando il calciatore belga si rivolse al tribunale di prima istanza di Liegi²³⁶ affinché lo stesso si pronunciasse sulla questione; parallelamente, l'attore in giudizio chiese al giudice che questo ingiungesse alla Federazione calcistica nazionale e alla società d'appartenenza il pagamento, in via provvisoria, di una retribuzione mensile, nonché la cessazione di qualsiasi condotta ostativa posta in essere dalla società al fine di ostacolare la ricerca di un nuovo ingaggio da parte dell'atleta. Con ordinanza 9 novembre 1990, il giudice di prima istanza concesse la provvisoria e decise di promuovere presso la Corte di Giustizia europea una questione circa l'interpretazione dell'(allora) art.48 TCE con riguardo alle normative sportive in tema di circolazione dei calciatori professionisti. Statuizione, quest'ultima, capovolta, il 28 maggio 1991, dalla pronuncia della Corte d'Appello di Liegi²³⁷, la quale, riformando l'ordinanza del tribunale di prima istanza, sanciva la non necessarietà del rinvio.

Nello stesso anno, il '91, anche l'UEFA venne convenuta in giudizio. L'attore affermò, infatti, la presunta illegittimità delle normative dell'istituzione calcistica europea. In particolare, Bosman si attivò affinché il giudice pervenisse ad una declaratoria di invalidità dei regolamenti UEFA, adducendo come *ratio* l'incompatibilità delle regolamentazioni sportive con gli (attuali) artt.39, 81 e 82²³⁸ del Trattato, nella misura in cui le prime avessero previsto un sistema di trasferimenti contemplante il pagamento di somme a titolo di indennizzo, anche in merito all'acquisto delle prestazioni di un calciatore il cui precedentemente contratto era già giunto ad estinzione; ulteriore punto di frizione denunciato era, poi, rappresentato dalla presenza di norme interne all'ordinamento sportivo le quali non equiparavano i calciatori comunitari a quelli nazionali.

²³⁶ Più esattamente, il *Tribunal de premiere instance* di Liegi.

²³⁷ *Cour d'appel* di Liegi.

²³⁸ Si tratta degli allora articoli 48, 85 e 86. In particolare, questi ultimi due, costituiscono le prime due disposizioni della Sezione prima ("Regole applicabili alle imprese") del Capo primo ("Regole di concorrenza") del Titolo quarto, intitolato "Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni".

L'art.81 enuncia, al primo comma, l'incompatibilità con le regole del mercato, ed il conseguente divieto, di << accordi tra imprese, (di) tutte le decisioni di associazioni di imprese e (di) tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune >>.

L'articolo 82, invece, statuisce l'illiceità di qualsiasi vantaggio derivante da una posizione dominante sul mercato, nella misura in cui tale beneficio possa ledere le normali dinamiche del commercio tra Stati membri.

Dichiaratosi competente con sentenza 11 giugno 1992 circa tutte le domande esperite da Bosman, il *Tribunal de premiere instance* di Liegi rilevò che l'esame delle questioni sottoposte presupponeva come necessario un giudizio circa la compatibilità delle norme in materia di trasferimento dei calciatori con le disposizioni del Trattato.

Rinviata, quindi, la tematica alla Corte di giustizia europea, il procedimento davanti a questa fu, in un primo momento, sospeso in seguito all'appello presentato dal Liegi, dall'UEFA e dall'URBSFA contro la sentenza di primo grado. La Corte d'appello, tuttavia, confermò con sentenza quanto statuito in primo grado, con ciò ridando impulso al giudizio davanti al giudice comunitario.

La Federcalcio belga ricorse in Cassazione il 3 giugno 1994 contro la pronuncia in appello. La *Cour de Cassation*, nel respingere il gravame con sentenza 30 marzo 1995, trasmise copia degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione, statuendo che gli effetti della decisione fossero estesi anche al Royal club di Liegi e all'UEFA.

Al termine di un percorso a dir poco travagliato²³⁹, passato attraverso i corridoi del tribunale di prima istanza e le stanze delle Corti d'appello e Cassazione, la vicenda, così come originariamente prospettata dalla Corte d'Appello di Liegi con sentenza datata 1 Ottobre 1993, giunse sui banchi del giudice comunitario, al quale furono rinviate molteplici questioni pregiudiziali.

2.7.2. Le questioni pregiudiziali oggetto del rinvio alla Corte di giustizia europea

La sentenza della Corte d'appello di Liegi, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia europea il 6 ottobre 1993, rinviava al giudice comunitario questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione degli (al tempo) articoli 48, 85 e 86 del Trattato, in particolare relativamente alla loro applicabilità, e conseguentemente alla loro compatibilità, alle

²³⁹ Per un'esaustiva e fedele narrazione dell'intera vicenda precedente al rinvio alla Corte di giustizia europea si rimanda a SANINO M., *Diritto sportivo, op. cit.*, pag.283-285.

normative interne all'ordinamento sportivo in tema di circolazione dei calciatori professionisti.

Il giudice *a quo* paventava l'illegittimità delle normative federali relative ai trasferimenti dei giocatori, ponendosi queste al di fuori dei principi consacrati nel TCE, i quali, come più volte ricordato, statuivano il ferreo divieto di previsioni legislative volte, anche indirettamente, a discriminare sulla base del dato della nazionalità. Nel dettaglio, l'organo giudicante osservava che l'allora articolo 48 sanciva l'illiceità non solo delle discriminazioni dirette, ma anche di ostacoli non discriminatori per la libera circolazione dei lavoratori nella misura in cui questi non fossero giustificati da esigenze imperiose.

La prima questione prospettata, dunque, ricalcava le orme di quanto precedentemente valutato in occasione delle vicende Walrawe e Donà/Mantero. La Corte di giustizia europea si trovava nuovamente di fronte ad una questione interpretativa relativa all'articolo 48 ed ai suoi rapporti con normative dell'ordinamento sportivo. Data la scarsa incisività dimostrata dalle precedenti pronunce, il giudice comunitario aveva finalmente l'occasione per affermare in maniera granitica il diritto di cittadinanza dei principi di libera circolazione all'interno del mondo sportivo.

Altra cifra della vicenda era rappresentata dal paventato contrasto della situazione fattuale con le disposizioni, in tema di politiche della concorrenza, dettate dagli allora articoli 85 e 86 del Trattato. Il giudice del rinvio aveva, cioè, sottolineato come i regolamenti di FIFA, UEFA e URBSFA potessero determinare, mediante una sorta di sindacato fra imprese posto in essere dalle società sportive, stanti alcune circostanze quali la previsione di un indennizzo, condizioni limitanti le dinamiche concorrenziali di mercato nell'ambito delle compravendite di calciatori. In particolare, l'obbligatoria corresponsione di un'indennità rivestiva, secondo l'opinione della Corte francese, carattere dissuasivo, e determinava, altresì, una riduzione delle retribuzioni degli atleti. Inoltre, le normali logiche di mercato venivano ad essere sbugiardate ed indirizzate dalla mancata equiparazione tra atleti indigeni e stranieri.

Profilo di incompatibilità, in questo caso in particolare in relazione all'attuale art.82, sussisteva, secondo quanto prospettato in sede di rinvio, nella presunta posizione dominante ricoperta dall'URBSFA in particolare e dalle istituzioni calcistiche in generale.

Non costituì circostanza ostativa al ricorso la possibilità, asserita (in via, comunque, ipotetica) dall'UEFA, circa il fatto che, pur non essendo stato effettuato il versamento della

somma a titolo di indennizzo, il giocatore, comunque, potesse militare nelle fila della società acquirente. Tale possibilità, infatti, stanti le pesanti misure sanzionatorie previste dalle normative, federali e non, in caso di omesso pagamento, venne ribadita dalla Corte d'Appello come puramente astratta.

In conclusione, quindi, le questioni pregiudiziali proposte in sede di rinvio dal giudice transalpino riguardarono l'interpretazione di tre articoli del Trattato, cioè gli allora artt.48, 85 e 86.

Si domandò, infatti, se questi andassero interpretati nel senso che ponessero il divieto circa la possibilità che una società calcistica potesse pretendere il pagamento di una somma a titolo di indennizzo qualora un giocatore, precedentemente tesserato dalla medesima compagine, si fosse accordato, alla scadenza del contratto (e non essendo stato rinnovato lo stesso), con un'altra squadra. Parimenti, si sollevò la questione in merito alla legittimità o meno, nell'ottica delle predette disposizioni del TCE, di normative sportive che limitassero la partecipazione di calciatori stranieri, ancorché cittadini di Stati membri, alle competizioni organizzate sotto l'egida delle istituzioni rappresentative.²⁴⁰

La prima problematica poneva in dubbio il farraginoso sistema dei trasferimenti dei calciatori da società a società, nella misura in cui questo prevedeva l'obbligatorio versamento di un indennizzo, con ciò ponendosi al di fuori di qualsiasi prassi registrata nel mercato del lavoro, ispirato a normali logiche concorrenziali.

La seconda, rilevante ai fini di questa trattazione, si inseriva nel solco tracciato precedentemente con le pronunce relative alle vicende Walrawe e Donà. Meglio, si poneva, rispetto a queste, come decisiva scintilla idonea a mettere finalmente in moto la tanto attesa (più da parte comunitaria che sul versante dell'ordinamento sportivo) riforma delle normative interne che ponevano lo sport al di fuori dei principi del Trattato.

Il fatto che ad esser tirato in ballo fosse ancora l'(allora) art.48 non deve stupire. Il già analizzato (parziale) insuccesso delle due precedenti decisioni, la strenua difesa della propria autonomia e specificità²⁴¹ posta in essere dal mondo dello sport, l'*empasse* dello

²⁴⁰ A onor del vero, è lecito sottolineare come, in relazione al caso specifico, circostanza limitante alla possibilità di Bosman di addivenire a nuovo ingaggio con un'altra compagine sia stato rappresentato dalla previsione dell'indennizzo piuttosto che dalla statuizione di restrizioni alla circolazione fondate sulla nazionalità. Ciò nonostante anche quest'ultima questione fu sollevata in sede di rinvio.

²⁴¹ Si vedrà nei successivi paragrafi, in particolare in quelli conclusivi, come la questione della specificità dello sport lungi dall'essere accantonata dalle istituzioni sportive.

stesso legislatore comunitario avevano determinato una realtà non dissimile da quella in cui, vent'anni prima, si erano trovati a decidere i giudice delle vicende Walrawe e Donà.

2.7.3. La vicenda processuale e la decisione della Corte

Si compierebbe peccato se non si rendesse il giusto merito alle conclusioni presentate dall'Avvocato generale Lenz. Queste, tanto approfondite quanto di notevole spessore, hanno sicuramente ispirato la Corte nel pronunciarsi, e hanno altresì fornito allo stesso organo giudicante interessanti spunti di riflessione, andando talvolta al di fuori del seminato al fine di fornire ulteriori chiavi di lettura alla vicenda.

Lenz, in prima battuta, nel richiamare la giurisprudenza precedente della Corte riguardo alle tematiche inerenti lo sport, immortalò alcuni principi ricorrenti. In particolare, i già ribaditi enunciati secondo i quali il fenomeno sportivo è soggetto al diritto comunitario nella misura in cui sia configurabile come attività economica ex art.2 TCE e che l'attività professionale del calciatore rientri in tale ambito, salva la consolidata eccezione relativa a determinate tipologie di gare in cui l'interesse meramente economico venga ad essere in secondo piano rispetto ad altre specificità dello sport. Ad eccezione di tale deroga, quindi, l'attività sportiva, e calcistica in particolare, offre necessariamente asilo ai principi posti dagli articoli 48 e 59 del Trattato²⁴².

Poste, quindi, l'applicabilità delle norme comunitarie in materia di circolazione dei lavoratori relativamente all'attività sportiva e la riconducibilità della figura del calciatore nell'ambito della più generale categoria dei lavoratori, l'Avvocato generale prospettò l'illegittimità delle normative delle istituzioni calcistiche le quali statuissero differenti regimi per atleti stranieri, fondando, tali regimi differenziati, veri e propri ostacoli alla circolazione

²⁴² Come già ricordato, corrispondenti agli attuali artt.39 e 49 TCE.

dei lavoratori comunitari (non distinguendo i regolamenti sportivi fra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari). Non costituì ostacolo a tale affermazione nemmeno il dubbio che lo stesso Lenz sollevò, se, cioè, sussistessero ragioni giustificative circa tali previsioni. La risposta che l'Avvocato si diede indirizzò tale ipotesi in una direzione negativa: rimarcando la precedente giurisprudenza, ed in particolare l'eccezione ivi sollevata, Lenz ritenne la stessa non riferibile al caso di specie, sia per la sua estrinseca natura restrittiva, sia per la specificità del suo oggetto, relativa a manifestazioni sportive ove prevalessero interessi puramente ludici o agonistici.²⁴³ Sottolineò, infatti, l'Avvocato generale che, qualora la deroga avesse esteso il proprio spettro fino a ricomprendervi anche normali incontri di campionati nazionali, qualora, cioè, a cittadini comunitari fosse stata negata la possibilità di esercitare la propria professione (calciatore) nelle normali occasioni di svolgimento (le partite della stagione calcistica), allora il principio di libera circolazione dei lavoratori, già compreso in virtù dell'eccezione relativa ad eventi caratterizzati da logiche tecnico-sportive, sarebbe stato svuotato del suo significato più immediato, garantire, cioè, a cittadini di Stati membri la facoltà di esercitare il proprio mestiere sul territorio di altri Stati dell'Unione, salve tassative e specifiche ipotesi in cui esigenze divergenti dalle dinamiche economiche avessero consigliato un trattamento differenziato.

Concludendo l'analisi di questa prima questione, Lenz ipotizzò una natura meritoria di tutela, e di un consequenziale regime specifico, del fenomeno calcistico. Nel prospettare, quindi, la possibilità che la salvaguardia dei singoli club avesse potuto costituire la norma, l'Avvocato non si sottrasse dal rimarcare come le misure previste dalle istituzioni sportive, restrittive del diritto di tesserare atleti stranieri, mal perseguissero lo scopo rispetto ad altre misure meno drastiche.

Passando alla seconda questione sollevata in sede di rinvio, Lenz ravvisò ugualmente in merito a tale profilo elementi di incompatibilità con il dato legislativo comunitario. In particolare, sia la previsione di un indennizzo sia l'adempimento dell'onere di ottenere un certificato che attestasse l'assenza di condizioni ostative al trasferimento costituivano, secondo le argomentazioni qui esaminate, punti di frizione con i principi del Trattato. La corresponsione di una somma a titolo di indennità di formazione rappresentava, secondo

²⁴³ Nonostante la criticata ambiguità della formulazione fornita dalla Corte di giustizia europea in merito alle vicende Walrave e Donà, tale eccezione non può valicare i confini relativi a determinate manifestazioni sportive quali gli incontri tra rappresentative nazionali. Non è questo, chiaramente, il caso del calciatore belga Jan-Marc Bosman e della sua *querelle* con le con il Liegi, prima, e con le istituzioni del mondo del calcio, poi.

quanto asserito da Lenz, un efficace deterrente alla possibilità in capo ai singoli calciatori di cambiare casacca una volta espirato il proprio vincolo contrattuale con l'originario datore; parimenti, dover richiedere ed ottenere dalla Federazione d'appartenenza il certificato di svincolo al fine di perfezionare un negozio avente ad oggetto il trasferimento di un tesserato configurava un onere gravoso e sproporzionato rispetto allo scopo di cui costituiva condizione subordinante.

Veniva, quindi, a delinarsi una violazione delle normative comunitarie sotto molteplici aspetti. Convinzione ribadita dall'assenza di esigenze di carattere imperativo legate all'interesse generale e dall'evidente mancanza di proporzionalità rispetto al fine perseguito.²⁴⁴

Quanto alla prospettata incompatibilità delle regolamentazioni sportive in merito alle politiche dettate dal legislatore europeo in tema di concorrenza, Lenz si pose, innanzitutto, il dubbio se le società calcistiche potessero essere configurate come vere e proprie imprese, essendo queste ultime al centro dell'attenzione delle disposizioni del Trattato poste come parametro di legittimità. Orbene, sia in base ad un'interpretazione letterale, sia adottando una chiave di lettura sistematica, la risposta che si diede l'Avvocato fu affermativa. Così, essendo i club delle imprese²⁴⁵, era logico ritenere, a conclusione del ragionamento, che le Federazioni, nazionali o internazionali, costituissero associazioni di imprese, nei limiti in cui l'attività da esse svolta integrasse gli estremi dell'attività economica ex art.2 del Trattato. Dunque, qualora l'azione di tali Federazioni avesse comportato di fatto una posizione dominante all'interno delle dinamiche del mercato,

²⁴⁴ L'unica esigenza meritoria di tutela secondo l'avvocato generale, l'unica in grado di poter addurre un qualche senso alla previsione dell'indennizzo, era la salvaguardia dell'integrità finanziaria e tecnica dei club. A dire il vero, secondo l'interpretazione di Lenz, la corresponsione di una somma a titolo di indennità non era da ritenersi *tout court* illegittima. Essa, tuttavia, al fine di poter vantare una certa liceità, avrebbe dovuto integrare determinate condizioni; in particolare, sarebbe dovuto sussistere un nesso di effettività tra il pagamento di uno specifico indennizzo e l'attività di preparazione concretamente svolta dalla società cedente. Si rendeva necessaria, cioè, una correlazione tra pagamento e formazione effettuata. In seconda battuta, tale corresponsione era lecita nella misura in cui essa fosse eseguita nei confronti della prima compagine che avesse tesserato il calciatore, e che, presumibilmente, lo avesse "educato al calcio". Tuttavia, la stessa esigenza prima evidenziata, quella, cioè, volta al mantenimento economico dei club, vacillava di fronte all'osservazione della realtà fattuale consolidatasi. La previsione di tale indennizzo non aveva impedito, infatti, né che fossero le società più blasonate e soprattutto ricche ad accaparrarsi i servizi dei migliori atleti, né che, nell'altro emisfero del "pianeta Calcio", le piccole compagini arrancassero nel riuscire a far quadrare i bilanci.

²⁴⁵ Negare la natura di impresa alle società calcistica avrebbe rappresentato un volo pindarico che avrebbe riportato la discussione a decenni prima, quando ancora si sottaceva l'elemento economico dell'attività sportiva e si dava di essa una lettura romantica e legata a schemi olimpici non più sostenibili. A riguardo, GIARDINI A., *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988, pag.437.

gioco forza anche in tale settore sarebbero state ravvisabili le condizioni previste dai citati articoli 85 e 86 TCE (attuali artt. 81 e 82 del Trattato).

Alla luce dei parametri offerti dai due articoli appena menzionati, Lenz asserì che gli accordi posti in essere dalle Federazioni erano confutabili nella misura in cui gli stessi venivano ad incidere (o avrebbero potuto incidere) sulla libertà di commercio all'interno dell'Unione, venendo così a scalfire i fini perseguiti dal mercato unico europeo. Nel caso della vicenda Bosman entrambe le prassi contestate, sia quella relativa agli oneri di trasferimento sia quella inerente alle restrizioni fondate sul dato della cittadinanza, sono idonee ad offuscare le prerogative dello spazio mercantile continentale, sia limitando direttamente gli scambi sul territorio comunitario, sia comprimendo indirettamente la possibilità in capo alle società di farsi concorrenza tra loro. In particolare, relativamente a quest'ultimo aspetto, la violazione, secondo le richieste di Bosman, si evidenziava parimenti nella spartizione delle risorse e nell'immobilizzazione, di fatto, della situazione concorrenziale esistente.

Le Federazioni, nel ribattere, affermarono che, viceversa, le normative da loro poste non perseguivano il fine di congelare le logiche di mercato, ma che, anzi, erano volte all'incrementare le potenzialità delle dinamiche in tema di concorrenza.

A riguardo, Lenz affermò il diritto di cittadinanza di misure restrittive nelle legislazioni sportive, costituendo il mercato all'interno del mondo dello sport, e del calcio in particolare, un sistema particolare e differente, relativamente a determinate sfumature, rispetto ai normali rapporti tra imprese in un qualsiasi mercato. Tuttavia, rimarcò il fatto che le normative al tempo previste, normative in tal sede contestate, non rappresentavano il mezzo più idoneo ed adeguato al perseguimento delle finalità presupposte. E sottolineò la circostanza ulteriore che, qualora il contenuto di tali deroghe agli articoli del Trattato fosse stato nella sostanza lecito, comunque l'unico soggetto *ex lege* competente a statuire tali eccezioni sarebbe stato la Commissione. Ipotesi, questa, che non trovò riscontro nella situazione di fatto.

Nel vagliare, infine, l'ultima questione sollevata, quella, cioè, che paventava la sussistenza di una posizione dominante all'interno del mercato tale da ledere quanto disposto dall'allora articolo 86 TCE, l'Avvocato generale s'interrogò preliminarmente sulla casistica e sulla nozione di "posizione dominante". Rispostosi che essa comporta una situazione di fatto in cui sussiste una potenza economica tale da consentire all'impresa, che tale potenza esercita, di fiaccare le possibili spinte concorrenziali giungenti da altri soggetti all'interno

del mercato, Lenz sottolineò che una tale realtà non era configurabile nel caso in esame. Non sussistevano, cioè, impedimenti né per le ragioni dei clienti né per quelle dei consumatori di tale cartello di imprese.

Posto ciò, l'Avvocato affermò, in merito all'ultima questione, l'insussistenza di violazioni ai principi posti dal Trattato all'attuale articolo 82.

Enunciate le conclusioni dell'Avvocato generale, l'attenzione si deve spostare sulla pronuncia della Corte.

Come già detto in precedenza, le statuizioni di Lenz fornirono le argomentazioni volte a formare l'architettura della decisione giudiziaria. Ed essendo le stesse indirizzate chiaramente in una determinata direzione, la sentenza della Corte non si discostò da tale traccia.

La sentenza²⁴⁶, datata 15 dicembre 1995, nel dirimere le questioni sollevate dalla *Cour d'appel* di Liegi, statuì che le disposizioni poste in essere dall'allora articolo 48 del Trattato si ponevano in una condizione ostativa rispetto alla previsione di normative adottate da associazioni o Federazioni sportive, nella misura in cui tali regolamentazioni avessero subordinato il trasferimento di un atleta da una società, nei confronti della quale non sussisteva più alcun vincolo contrattuale (essendo il negozio intercorrente tra le parti espatriato) ad un'altra di altro Stato membro, al pagamento di una somma a titolo di indennità di formazione o di promozione.

Parimenti, il medesimo articolo del Trattato determinava l'illegittimità di norme emanate dalle istituzioni sportive, in virtù delle quali, nelle partite organizzate sotto l'egida di tali autorità, le compagini potevano schierare solo un numero limitato di tesserati professionisti provenienti da un diverso Stato comunitario.

Infine, nel delimitare l'effetto temporale della pronuncia, la Corte statuì l'inefficacia di quanto disposto in merito alle indennità corrisposte precedentemente l'insorgere della causa *a quo*, salva l'ipotesi in cui, relativamente alla validità della corresponsione di tali indennizzi, fosse stato incardinato un contenzioso.

²⁴⁶ La sentenza Bosman è la Corte Giust. CE, 15 dicembre 1995, BOSMAN, causa C-415/93, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, II, pag.209-260, con commento di DI FILIPPO M. La sentenza si trova in svariati altri testi e riviste, con contributi dottrinali di numerosi autori.

Si vedrà nei prossimi paragrafi come questa pronuncia sia fra le più commentate in assoluto.

2.7.4. Gli elementi alla base della pronuncia della Corte

La decisione sul caso Bosman ha ripreso e sviluppato, integrandole, le argomentazioni fornite dalla Corte di giustizia europea nel risolvere precedenti questione relative al tema della libera circolazione dei lavoratori sportivi. L'organo giudicante si è nuovamente trovato a dissertare circa la liceità di normative interne che statuissero restrizioni, sia in merito alla tesserabilità, sia circa la possibilità di schierare contemporaneamente atleti stranieri, fondate sul dato della nazionalità; parimenti, la questione ha investito la discussione, già affrontata, relativa alla sindacabilità di tali normative di fonte non statale.

La Corte, allora, nell'esordire, ribadisce un concetto già consacrato in precedenti sue pronunce: il fenomeno sportivo è rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in quanto, e nella misura in cui, sia configurabile come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato. Rimarcando ciò, il giudicante sgombra il campo da possibili ambiguità sollevate dalle contestazioni dei convenuti, i quali avevano asserito, percorrendo una via già dimostratosi cieco, la specificità del sistema sport e la conseguente sua natura altra rispetto al normale ambito di operatività delle norme europee. Viene, così, ad esempio, ad essere respinta l'idea secondo cui sussisterebbe un'analogia tra sport e cultura, analogia tale da rendere ovvie, anche per l'attività ludica e la sua regolamentazione, una certa benevolenza ed una manica discretamente larga nel riconoscere l'autonomia di tale universo.²⁴⁷ Ugualmente, viene con vigore rigettata la

²⁴⁷ Analogia fermamente rigettata stante la natura di "lavoratore" caratterizzante gli atleti, ed in particolare i calciatori, professionisti.

Tuttavia, tale chiave di lettura fornita dalla Corte non ha destato unanimi consensi tra i commentatori. In particolare, tra gli altri, MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.416, ritiene inadatta tale statuizione. Secondo l'autore, infatti, il legame tra sport e cultura sarebbe molto più vincolante e coerente rispetto a quanto descritto dall'organo giudicante. Manzella afferma che la cultura, e così parimenti la sanità, siano materie intrinsecamente similari a quella sportiva. Tuttavia, differentemente da quanto avviene nel settore dello sport, negli altri due ambiti il Trattato e la

paventata richiesta di limitazione dell'applicazione del diritto comunitario in virtù del principio di sussidiarietà e in rispetto del diritto di associazione dei singoli. Ciò in virtù del fatto che né il primo né tanto meno il secondo fattore possano giustificare la violazione di disposizioni poste dal Trattato, costituendo, cioè, un silenziatore ai principi in esse consacrati.

Ribadita la rilevanza dello sport ai fini del diritto comunitario, la Corte persegue nel suo indirizzo ribadendo un ulteriore presupposto: la sindacabilità di normative non statali contrastanti con i principi dell'Unione.

Onde evitare il fatto che normative di natura privatistica, quali le regolamentazioni delle Federazioni e delle associazioni sportive, potessero aggirare i rigidi paletti fissati in via di principio generale dal Trattato, si è rimarcata la possibilità, in capo all'organo giudicante, di contestare nel merito tali normative nella misura in cui esse si ponessero in conflitto con quanto disposto dal legislatore continentale. E anzi, al fine di garantire maggior incisività ed efficacia ai cardini enunciati dall'attuale art.39 TCE, la Corte assicura una sua tutela totale, garantendo anche al singolo cittadino interessato la titolarità dell'iniziativa e la capacità di agire in giudizio al fine di vedere protette le proprie prerogative in tema di circolazione. Si riconosce, dunque, un effetto orizzontale diretto dell'allora articolo 48, configurando, questo, un diritto ad adire la via giudiziaria ove regolamentazioni sportive, emanate da enti privati, volte a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, statuiscono deroghe ingiustificate all'incondizionato divieto di prevedere discriminazioni alla circolazione fondate sulla nazionalità del lavoratore migrante.

Esaurito il campo delle dovute premesse, la Corte, perseguendo il cammino interpretativo percorso dall'Avvocato generale Lenz, sostiene una portata dell'articolo 48 (39) TCE più ampia rispetto a quanto in precedenza prospettato. Se, infatti, in particolare nei casi Walrave e Donà, quanto disposto da tale passaggio del Trattato era inteso nel senso che ponesse il divieto di effettuare discriminazioni la cui *ratio* fosse la nazionalità, ora, con la pronuncia sulla vicenda Bosman, si afferma che la natura stessa dell'attuale articolo 39 comporti un ostacolo a qualsiasi provvedimento che, anche indirettamente, possa nuocere alle ragioni di un cittadino comunitario nello svolgimento di un'attività lavorativa sul

giurisprudenza comunitaria riconoscono come logica l'applicazione del principio di sussidiarietà e la conseguente pretesa di autonomia, anche normativa.

territorio di un altro Stato membro, anche nell'ipotesi in cui tale misura restrittiva trovi applicazione indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore.²⁴⁸

Il caso *a quo*, infatti, si differenzia dai precedenti *Walrave e Donà*, per quanto attiene il profilo dei rapporti. Se nelle altre vicende erano contestate normative internazionali o proprie dello Stato ricevente, nel contenzioso relativo a *Bosman* le restrizioni trovavano fonte nelle legislazioni interne al paese di appartenenza del ricorrente. Il sistema delle indennità di formazione costituiva, cioè, un limite, o quanto meno un elemento dissuasivo, alla possibilità del cittadino belga di trasferirsi in altro Stato membro per esercitare professionalmente l'attività di calciatore.

Trovando conforto nei suoi precedenti giurisprudenziali sul tema della libertà di stabilimento, la Corte rimarca che, sebbene il fine primario ed immediato del sistema di articoli del Trattato invocato sia garantire al cittadino straniero il trattamento nazionale, ugualmente i principi in tali articoli enunciati non possono trovare una compressione nella previsione di legislazioni dello Stato d'origine volte ad ostacolare il libero ingresso di un proprio cittadino ad un impiego in diverso paese membro. Se così non fosse, si evidenzia, il castello di diritti statuito nel TCE sarebbe svuotato di qualsiasi reale significato. Sarebbe, questo, appunto il caso in cui fossero considerate lecite previsioni regolamentari che sanciscano l'obbligatorietà di una somma a titolo di indennità in caso di trasferimento di un calciatore da una società ad altra, alla quale l'atleta non è più legato.

Nonostante le argomentazioni contrarie addotte dall'UEFA, la quale sosteneva la liceità del sistema di indennità²⁴⁹, la Corte ribadisce l'applicabilità, e la conseguente sussistenza di un profilo di incompatibilità, dell'allora articolo 48 TCE alle normative della Federcalcio belga, nella misura in cui tali statuizioni prevedano il pagamento di un indennizzo in occasione del perfezionamento dell'acquisto di un giocatore. Tale previsione comporta, infatti, un'influenza negativa sia sulla condizione di ingaggio prospettabili all'atleta sia sulla

²⁴⁸ E' ai punti 95, 96 e 97 che la Corte di giustizia europea sostiene ciò. In particolare, si sottolinea la sussistenza di un << diritto >>, conferito in capo ai cittadini comunitari dal Trattato, << di lasciare il paese d'origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitare un'attività economica. Le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati>>.

Tra gli altri, si consulti FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, op. cit., pag.81.

²⁴⁹ In particolare, l'UEFA sosteneva che la circostanza che le regolamentazioni in tema di trasferimenti di giocatori in scadenza di contratto disciplinassero i rapporti tra club e non la relazione di lavoro tra giocatore e società comportasse l'inapplicabilità a tali interventi legislativi dei principi del Trattato.

possibilità stessa di conseguire un ingaggio, stanti gli oneri finanziari a carico dell'eventuale club acquirente²⁵⁰. Non riveste alcuna importanza, nemmeno da un punto di vista sostanziale, la circostanza che il giocatore fosse, almeno formalmente, libero di trovarsi un nuovo datore di lavoro alla scadenza del precedente vincolo contrattuale, stante l'ovvia constatazione esperita dall'organo giudicante che difficilmente il termine "libero" sia riferibile ad un lavoratore che si offra ad un ipotetico datore dietro il pagamento di un indennizzo a favore di un altro datore.

Le norme disciplinanti i trasferimenti di calciatori previste dall'ordinamento belga, Stato in tal caso esportatore, comportano, dunque, la conseguenza di condizionare direttamente ed in negativo la possibilità per i calciatori di accedere liberamente al mercato del lavoro comunitario. Costituiscono, dunque, un'illecita compressione del diritto alla libera circolazione, in quanto ostativi ed impeditivi di tale diritto sotto diversi aspetti. Oltre, infatti, a costituire un efficace deterrente per le società nella ricerca e nel tesseramento di calciatori, tali normative si estrinsecano in un onere gravoso ed ingiustificato, in una restrizione del sacrosanto diritto alla libera circolazione posta in essere non dallo Stato d'origine, ma da quello d'origine.

La Corte, tuttavia, non si limita a ciò, allargando la propria analisi ad ulteriori aspetti. In particolare, fornendo un' « interessante e non scontata lettura dell'art.48 »²⁵¹, il giudice europeo giunge a considerare tale disposizione come un incondizionato e generale divieto di discriminazioni volte a comprimere il diritto alla libera circolazione. Con ciò, essa intende rimarcare non tanto il profilo discriminatorio della norma né il trattamento differenziato sulla base della nazionalità da esso derivante; pone, piuttosto, l'accento che la necessità di addivenire ad un accordo tra società acquirente e società cedente comporta una maggiore

²⁵⁰ Al punto 75 della sentenza, la Corte rimarca che « l'applicazione dell'articolo 48 non è neppure esclusa dal fatto che le norme sui trasferimenti disciplinino i rapporti economici fra società calcistiche, anziché i rapporti di lavoro fra società e calciatori. Invero, la circostanza che le società datrici di lavoro siano tenute a versare indennità quando ingaggiano calciatori provenienti da altre società influisce sulla possibilità degli interessati di trovare un ingaggio, nonché sulle condizioni alle quali l'ingaggio è offerto ».

Sul punto, ancora FRATTAROLO V., *ult. op. cit.*, pag.77.

²⁵¹ TIZZANO A., DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.422.

Gli autori sottolineano la circostanza che la Corte non fosse nuova ad interpretazioni estensive del divieto posto da tale articolo, ampliando il suo raggio d'azione non solo alle restrizioni di carattere discriminatorio, ma anche a tutte quelle che, anche in via generale o indiretta, limitino il diritto di un singolo cittadino a circolare all'interno della Comunità al fine di reperire ed esercitare un'attività lavorativa.

difficoltà nell'esercizio del tutelato diritto alla libertà di movimento all'interno dell'Unione.²⁵²

Affermato ciò, sulla scorta dell'interpretazione precedentemente sostenuta nelle sue conclusioni dall'Avvocato generale Lenz, la Corte esamina l'eventuale sussistenza di cause di giustificazione, di esigenze ed interessi di carattere generale tali, cioè, da legittimare deroghe alla disciplina al centro della vicenda.²⁵³

Nell'approcciarsi a tale questione, il giudice prende atto, su sollecitazione, oltre che dei convenuti, anche di altri soggetti tra cui il Governo italiano²⁵⁴, del carattere peculiare e specifico che ammanta il fenomeno sportivo in tutte le sue manifestazioni. Con ciò, la Corte si stanZIA in una posizione logico interpretativa in cui, ove legittime ed idonee, le restrizioni alla libera circolazione sarebbero state considerate lecite.

Entrato nel merito, valutata, cioè, la conformità sostanziale delle misure previste dalle normative sportive, il giudice, tuttavia, non ritiene tali previsioni valide rispetto al fine. L'osservazione della situazione di fatto, la circostanza che tali misure non avessero in alcun modo influito sull'andamento delle campagne trasferimenti, non essendo, dunque, state scalfite le ragioni e le posizioni dei club più forti (economicamente), ha indotto il giudicante a ritenere tali regolamentazioni inadatte, *deinde* non conformi a legge stante l'insussistenza di condizioni legittimanti una deroga ai principi della libera circolazione.

²⁵² Come evidenziato in TIZZANO A., DE VITA M., *ult. op. cit.*, pag.423, si delinea un'interpretazione della Corte volta a contestare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, a prescindere dalla circostanza che questo abbia o meno carattere discriminatorio. Quindi, ove esista un effettivo ostacolo alla libera circolazione, e ove tale ostacolo concretamente limiti la visuale del cittadino comunitario che ricerchi un impiego di lavoro all'interno del territorio dell'Unione, tale impedimento dev'essere considerato illegittimo, anche se la sua *ratio* non si fonda sul dato della nazionalità.

Come si evidenzia, dunque, nel contributo dottrinale in questa nota segnalato, la pronuncia riversa lo sguardo verso un orizzonte più ampio: ciò che si tende ad eliminare non è tanto la discriminazione in sé, quanto il pregiudizio ad una delle libertà fondamentali della comunità, quella alla libera circolazione.

La sentenza, quindi, secondo gli autori, << viene, così, ad inserirsi in questo filone interpretativo che tende a colpire piuttosto gli ostacoli effettivi al pieno godimento della liberalizzazione proclamata dal Trattato, che la natura discriminatoria dell'ostacolo stesso >>.

²⁵³ Ricordando, sempre, la necessaria proporzionalità ed adeguatezza di tali misure derogatorie rispetto al fine perseguito.

In particolare, è al punto 104 della sentenza che la Corte afferma che << le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall'art.48 del Trattato. Ad un diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo >>.

²⁵⁴ Al punto 105 della pronuncia si evince, che oltre alle richieste di UEFA e URBSFA, anche i Governi italiano e francese avevano, in tale sede giudiziaria, invocato la specificità dello sport e la conseguente liceità delle normative sportive sui trasferimenti, trovando esse valida giustificazione nell'esigenza di << conservare l'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e di sostenere la ricerca di calciatori di talento e la formazione dei giovani calciatori >>.

In linea di principio, dunque, la Corte è disponibile, tenendo conto della particolari dinamiche e peculiarità del mondo del calcio, a riconoscere ad esso la possibilità di derogare i principi del Trattato; tuttavia, le misure previste dalle istituzioni calcistiche continentali e nazionali si sono rivelate inadeguate rispetto al fine perseguito. Volte, cioè, queste alla salvaguardia degli equilibri finanziari e, soprattutto, alla valorizzazione del movimento, si sono, esse, palesate in tutta la loro impotenza di fronte all'evoluzione delle logiche del mercato.²⁵⁵

Alla luce di tutti questi elementi, sul presupposto di una loro incompatibilità con le disposizioni dettate dall'allora articolo 48 del Trattato, la Corte delinea l'illegittimità delle normative sportive che statuiscono come obbligatoria la corresponsione di una somma a titolo di indennità al fine di perfezionare un'operazione di calciomercato volta al trasferimento di un calciatore da una società ad altra.

Esaurita tale questione, la Corte affronta la seconda sollevata in sede di rinvio, relativa all'incompatibilità o meno dell'articolo 48 (39) del Trattato con normative emanate da associazioni sportive, normative che prevedano che, nelle partite organizzate dalle istituzioni di riferimento, le società possano schierare un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

Anche in merito a tale aspetto il giudice segue la rotta indicata dall'Avvocato generale. Dunque, anche le regolamentazioni disposte dall'ordinamento sportivo in relazione alla composizione delle formazioni con riferimento a tetti relativi ai calciatori stranieri (ed in questo caso comunitari) sono ritenute illegittime. Esse, infatti, si stanziano in una posizione di palese contrasto con i principi della libera circolazione, costituendo, seppur dietro mentite spoglie, la classica forma di quote nazionali. Previsione, quest'ultima, espressamente vietata dal Reg. 1612/68 e dallo stesso articolo 48 TCE.

²⁵⁵ E' al punto 107 della sentenza che la Corte, accogliendo il suggerimento del ricorrente, rileva come << l'applicazione delle norme sui trasferimenti non costituisce un mezzo adeguato per garantire la conservazione dell'equilibrio finanziario e sportivo nel mondo del calcio. Tali norme non impediscono alle società economicamente più forti di procurarsi i servizi dei migliori calciatori né impediscono che i mezzi finanziari disponibili costituiscano un elemento decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne risulti notevolmente alterato >>.

Ai punti successivi si ribadisce che << si deve ammettere che la prospettiva di percepire indennità di trasferimento, di promozione o di formazione è effettivamente idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani calciatori. Tuttavia, [...] , le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà . [...] Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni. Peraltro [...] gli stessi scopi possono essere conseguiti in modo altrettanto efficace con altri mezzi che non intralcino la libera circolazione dei lavoratori >>.

L'effetto di tale normative è, dunque, quello, non ammissibile alla luce dei principi del diritto comunitario, di limitare, sia pur (secondo alcuni) indirettamente, il diritto alla libera circolazione all'interno dello spazio territoriale della Comunità. Non costituisce, infatti, circostanza rilevante al fine di giustificare tali restrizioni la circostanza che le limitazioni riguardino non tanto la possibilità di tesserare atleti di altri Stati membri, quanto, piuttosto, la disponibilità nel momento della composizione delle formazioni che scendono in campo. Come sottolinea la Corte²⁵⁶, infatti, l'attività professionistica del calciatore si estrinseca nel disputare incontri, e non già nell'addivenire ad un ingaggio.

Al pari di quanto fatto in merito alla precedente questione, l'organo giudicante percorre la via delle possibili cause giustificative; si passa, dunque, all'esame circa l'eventuale sussistenza di condizioni tali, in nome di un generale e concreto interesse pubblico, da legittimare tali previsioni normative restrittive del diritto alla libera circolazione.

Nel ricordare la più volte menzionata eccezione statuita nel dirimere le vicende Walrawe e Donà²⁵⁷, la Corte sottolinea, biasimando con ciò la condotta delle istituzioni sportive, come queste ultime avessero tradito lo spirito (e la portata estrinsecamente ridotta) di tale deroga, espandendo oltre il lecito il suo ambito di applicazione. Come noto, infatti , i confini posti a salvaguardia di tale eccezione marcavano un territorio che comprendeva, a titolo (chissà poi quanto) esemplificativo, gli incontri tra rappresentative nazionali. Or dunque, se la dimensione teorica di tale deroga era definita nella sua finitezza, viceversa, la realtà pratica conferitale dalle varie Federazioni veniva a ricomprendere l'intero ambito degli incontri di calcio professionistico, svuotando, così, di ogni effettivo significato l'articolo 48 (39) del Trattato.²⁵⁸

²⁵⁶ Al punto 120 la Corte sottolinea << il fatto che tali norme non riguardino l'ingaggio dei detti calciatori, che non è limitato, ma la possibilità, per le società cui appartengono, di farli scendere in campo nelle partite ufficiali è irrilevante. Poiché la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale dell'attività di un calciatore professionista, è evidente che una norma che limiti detta partecipazione incide anche sulle possibilità d'ingaggio del calciatore interessato >>.

Si vedrà, nei prossimi paragrafi, come questo punto della sentenza non abbia sollevato unanimi consensi. Si vedrà, in particolare, il contributo di Coccia e di Manzella, nonché alcuni considerazioni personali.

²⁵⁷ Come più volte ricordato, la Corte ivi legittimò un'eccezione al divieto di discriminazioni, basate sulla nazionalità, applicate allo sport nelle ipotesi in cui un determinato evento fosse caratterizzato da connotazioni puramente tecnico-sportive, e non fosse, viceversa, impregnato di elementi di economicità.

²⁵⁸ Ai punti 128 e 129 la Corte sottolinea tale fatto, come, cioè, in realtà le intenzioni dei giudici delle vicende Walrawe e Donà erano state (in mala fede) travisate. Si rimarca, infatti, come la prassi abbia superato di gran lunga i propositi: << Nella fattispecie le norme sulla cittadinanza non riguardano incontri specifici fra rappresentative nazionali, ma si applicano a tutti gli incontri ufficiali fra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale dell'attività esercitata dai calciatori professionisti. Alla luce di quanto precede le norma sulla cittadinanza non possono essere considerate conformi all'art.48 del Trattato. Questa norma sarebbe

La Corte esamina, dunque, le giustificazioni paventate dalle parti. In particolare, da più voci è stata invocata la necessità di salvaguardare il legame fra squadra e paese d'appartenenza, con ciò legittimando le normative sulla cittadinanza.

Tali restrizioni sarebbero, dunque, secondo quanto asserito dai convenuti e da alcuni Governi nazionali, volte a far sì che il pubblico dei tifosi possa identificarsi con la squadra tifata, e, parimenti, finalizzate ad un'effettiva rappresentanza dell'identità nazionale nelle competizioni internazionali per club.²⁵⁹

Come già visto, la Corte, non accogliendo tali interpretazioni, rigetta l'idea che queste esigenze siano a tal punto meritorie di tutela da legittimare deroghe ai principi della libera circolazione.

Nondimeno, l'organo giudicante è dello stesso intendimento anche in merito alla pretesa sussistenza di una causa di giustificazione nella necessità di garantire un'adeguata riserva di calciatori da cui attingere al fine della composizione delle rappresentative nazionali. Medesimo atteggiamento permea la Corte nel negare carattere giustificativo all'esigenza di assicurare l'equilibrio sportivo, in modo, cioè, da impedire ai club con maggiori disponibilità economica di prevalere, nei meandri tortuosi del calciomercato, sulle medie e piccole società.

La realtà ha, infatti, sbugiardato entrambe tali affermazioni. Come ha modo di sottolineare la Corte al punto 130 della sentenza, << nessuno degli argomenti fatti valere dalle

altrimenti privata del suo effetto utile e il diritto fondamentale di accedere liberamente a un'occupazione, che essa conferisce individualmente ad ogni lavoratore della comunità, sarebbe vanificato >>.

A parziale giustificazione della condotta degli organismi sportivi si può addurre la già ricordata ambiguità della locuzione (criteri tecnico-sportivi) proposta dalla Corte. A dire il vero, lo stesso testo delle due pronunce determinò una certa ambiguità, dal momento che nella versione inglese della sentenza Walrave la casistica degli incontri tra rappresentative nazionali era citata a solo titolo di esempio, e non già come fattispecie tipica unica.

²⁵⁹ Si adduca, a titolo esemplificativo, l'immediato caso dell'Internazionale di Milano. In molti hanno sottolineato come una squadra spesso schierata con undici stranieri in campo difficilmente possa rappresentare all'estero il calcio italiano. Analoga questione è stata sollevata in Inghilterra con l'Arsenal, compagine ricca più di atleti francesi che di calciatori del Regno Unito.

Nel caso della compagine meneghina gli attacchi sono giunti da più fronti, e, il più delle volte, sono stati rispediti al mittente. Si veda PRATESI R., *Gli stranieri ci danno lustro*, in *Gazzetta dello Sport*, 25 novembre 2005, in cui il Presidente della società, Massimo Moratti, risponde a tono alle accuse, da lui ritenute esclusivamente strumentali. In direzione antitetica, tuttavia, l'opinione dell'allenatore della squadra, Roberto Mancini, che in CONDO' P., *Voglio un'Inter più italiana*, in *Gazzetta dello Sport*, 26 maggio 2006, esprime il suo pensiero decisamente meno esterofilo. L'impressione, anzi, la certezza, è che l'atteggiamento societario, ben esemplificato nelle parole di Moratti, sia destinato a mutare. Non tanto per le parole di Mancini, che a ben vedere rimane pur sempre un dipendente, quanto, piuttosto, per le nuove normative UEFA che subordinano l'accesso alla Coppa Campioni al tesseramento di un numero minimo di calciatori della stessa nazionalità del club partecipante.

Tali normative saranno oggetto di analisi nei paragrafi conclusivi di questa trattazione.

associazioni sportive e dai governi²⁶⁰ che hanno presentato osservazioni può inficiare tale conclusione >>.

Infatti, non è logicamente sostenibile che il legame fra squadra e Stato membro sia una peculiarità del fenomeno sportivo. Se così fosse, non si spiegherebbe, allora, perché altri legami, quali quelli con la città o il quartiere, a ben vedere più stringenti rispetto a quello con il paese d'appartenenza, non trovino uguale considerazione. Inoltre, l'accesso alle competizioni continentali è riservato solo a determinate compagini, e, soprattutto, subordinato al conseguimento di specifici risultati sportivi in merito al raggiungimento dei quali l'elemento della nazionalità non riveste alcun peso.²⁶¹

Parimenti, non suscita l'interesse della Corte l'osservazione secondo cui l'apertura incondizionata della frontiera arrecherebbe discriminare ai lavoratori nazionali. Come osserva il giudice, infatti, ad essi, ugualmente ed in direzione opposta rispetto a quella percorsa dagli occupandi immigrati, si spalancano le barriere dei mercati degli altri Stati membri.

Quanto al mantenimento dell'equilibrio sportivo, si osserva, nella decisione, come le misure restrittive previste dalle istituzioni calcistiche non abbiano conseguito tale scopo. Non hanno impedito, infatti, che i club più facoltosi acquistassero i migliori stranieri sul mercato; né, tanto meno, alcuna normativa ha ostacolato le grandi società nel tesserare i più forti giocatori nazionali, con ciò, già di per sé, facendo venir meno qualsiasi (ipotesi di) equilibrio.

Relativamente, infine, al fatto che le regole sui tetti massimi di stranieri schierabili²⁶² siano state adottate dagli organi del calcio di concerto con la Commissione europea, e circa l'osservazione mossa dall'UEFA sulla circostanza che queste siano legate alle dinamiche del

²⁶⁰ Si tratta degli esecutivi tedesco, francese e italiano.

²⁶¹ E' ai punti 131 e 132 che la Corte afferma ciò. Ad esempio, il giudice porta il caso del campionato di calcio del Regno Unito. Si osserva che in tutto il panorama calcistico continentale non sussistano normative che impongano un legame di carattere locale nella formazione delle squadre.

Ad esempio, non è necessario che nel Napoli giochino solo calciatori partenopei, al pari, l'Udinese non ha la necessità di spostare l'orbita del proprio mercato all'entroterra friulano (data la non copiosa schiera di calciatori cresciuti tra l'Isonzo, Tarvisio ed il Tagliamento difficilmente la società bianconera potrebbe conseguire gli eccelsi risultati fin qui ottenuti; ciò nonostante, periodicamente c'è chi, sotto il colle del castello di Udine, invita la dirigenza locale ad una maggiore attenzione per l'identità friulana).

²⁶² Si tratta della regola del 3 + 2, prevista dall'UEFA per attenuare i primi rigidi paletti in materia di atleti stranieri. Si veda il punto 27 della sentenza.

In seguito ai incontri congiunti tra le massime sfere del calcio europeo e i vertici della Commissione, l'UEFA aveva adottato tale regolamentazione. I club dei massimi campionati potevano schierare tre giocatori stranieri, più due che avessero già militato in compagini affiliate alla medesima Federazione per almeno cinque anni (di cui tre in squadre giovanili).

mercato e, quindi, mutabili, la Corte, ugualmente, non ritiene di dover accordare a queste considerazioni rilevanza decisiva.

Dato questo tappeto di argomentazioni e presupposti, la Corte persegue anche in merito a questa questione la via indicata da Lenz. L'articolo 48, dunque, comporta, dunque, condizione ostativa alla (illegittima) applicazione di normative sportive volte a limitare il numero di atleti schierabili nelle competizioni ufficiali.

In definitiva, quindi, come già visto, la pronuncia della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali prospettate in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Liegi in merito alla vicenda Bosman accoglie le istanze sostenute dall'attore.

L'allora articolo 48 del Trattato, *ergo*, pone un riferimento invalicabile in tema di libera circolazione dei lavoratori. Le normative delle associazioni e delle Federazioni sportive che statuiscono il sistema delle indennità di formazione e che limitano il numero di atleti comunitari a disposizione delle società esondano tali argini. Dunque, si pongono in una situazione di palese conflittualità con il dettato normativo del Trattato, e, quindi, sono illegittime.

2.7.5. Una tra le sentenze più commentate

Tra le pronunce più attese, non fosse altro per la tematica oggetto della vicenda, la sentenza Bosman è senza ombra di dubbio anche una fra quelle che maggiormente ha destato l'interesse dei commentatori e della dottrina.²⁶³

Probabilmente a determinare tale situazione la circostanza che tale statuizione venisse ad interessarsi al fenomeno sportivo, e calcistico in particolare, e la contingenza che le precedenti decisioni su tematiche simili non avessero mosso né la fantasia degli studiosi né, soprattutto, le coscienze di legislatori ed istituzioni sportive. Fatto sta che, a prescindere dall'ovvio clamore destato nell'opinione pubblica, tale decisione ha rivestito un'importanza tale da suscitare ancor'oggi interesse in ambito giuridico, e da costituire un parametro imprescindibile per l'opera del legislatore, da un lato, e delle autorità giudiziarie, dall'altro.

²⁶³ La circostanza di aver trascorso un periodo di studio nella splendida Cracovia, presso l'Università Jagellonica, mi spinge a segnalare qui, tra i vari riferimenti internazionali indicabili, un lavoro polacco di 180 pagine. SZWARC A., *Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy*, Poznan, 2006. Ringrazio per la segnalazione il Prof. Krzysztof Michalowski.

Ovviamente anche in Italia, terra di Santi, poeti, navigatori (e calciatori , o commissari tecnici a seconda del periodo), tale pronuncia è stata al centro di approfondite disamine.

La più autorevole pubblicazione del settore, la Rivista di Diritto Sportivo²⁶⁴, ha dedicato a tale vicenda e a tutti i suoi risvolti un numero intero, il terzo volume dell'annata 1996.²⁶⁵

Quale, innanzitutto, uno tra i fili conduttori che hanno contraddistinto le analisi dei commentatori? Sicuramente, la sottolineatura del fatto che l'esito di tale procedimento, e il contenuto, dunque, della sentenza finale, siano state una sorpresa solo per pochi sprovveduti. Tra questi, come si rimarca in numerosi contributi²⁶⁶, non si possono citare sicuramente le istituzioni sportive. L'atteggiamento, certamente strumentale, che ha

²⁶⁴ La rivista di Diritto Sportivo, a cui si è già accennato nei primi paragrafi di questo elaborato, ha finito le sue pubblicazioni solo qualche anno fa, dopo oltre cinque decenni di attività. Di recente il suo posto è stato preso dalla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, altrettanto autorevole.

²⁶⁵ Nel terzo volume dell'annata 1996 della Rivista di Diritto Sportivo è riportata, innanzitutto, l'intera sentenza della Corte di giustizia europea sul caso Bosman (come già ricordato, Corte Giust. CE, 15 dicembre 1995, BOSMAN, causa C-415/93).

Nel riportare le conclusioni, qui esaminate, presentate dall'avvocato generale Lenz, la Rivista fornisce il commento di COCCIA M., *La sentenza Bosman, summus ius, summa iniuria?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.650-655.

Alle pagine 655-670, poi, vi è un contributo relativo alle vicende giuridiche successive alla Bosman e sempre inerenti il fenomeno sportivo: BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.662-670.

Quanto, invece, ai commenti della dottrina alla pronuncia della Corte sul caso del calciatore belga, la Rivista riporta: CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.393-408; MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, *op. cit.*, pag.409-415; TIZZANO A. – DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, *op. cit.*, pag.416-435; ROMANI F., MOSETTI U., *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.436-457; ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.458-468; DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.469-507; BASTIANON S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag.508-539.

Tutti questi contributi hanno fornito copioso e illuminante materiale all'elaborazione di questa trattazione.

Al pari, altri commenti che hanno fornito spunti di riflessione utili al fine di redigere questo capitolo sono: BIANCHI D'URSO F., *Una sentenza "annunciata" in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il diritto del lavoro*, 1996, I, pag.14-27; BASTIANON S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro It.*, 1996, IV, pag.3-13; VIDIRI G., *Il << Caso Bosman >> e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro It.*, 1996, IV, pag.13-17; FRACCHIA F., *Sport (voce)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, *op. cit.*, pag.467-478; MERONE G., *Lo sport nel diritto dell'Unione europea*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *op. cit.*, pag.366-370; PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003, pag.447-459; DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996, II, pag.232-260; ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di << stranieri comunitari >> in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, 1996, I, pag.619-638.

²⁶⁶ Tra gli altri, CLARICH M., *ult. op. cit.*, pag. 393-395, e TIZZANO A., DE VITA M., *ult. op. cit.*, pag.417. In particolare, in quest'ultimo contributo gli autori sottolineano come le linee guida della sentenza e l'esito della controversia erano talmente prevedibili da esser noti ancor prima della pronuncia della statuizione. E anzi, affermano, in via di iperbole, come la stessa certezza animasse le coscienze di tutti gli interessati già dal giorno del rinvio da parte del giudice belga alla Corte di giustizia europea. Ecco perché i due autori descrivono lo stupore delle istituzioni sportive all'indomani della sentenza come << inspiegabile >>.

caratterizzato le reazioni di queste all'indomani della pronuncia della Corte di giustizia europea è riconducibile alla voce "finto stupore".

Di "sentenza annunciata" parlano in molti. Perché? Il motivo è da ricercare nelle precedenti vicende giudiziarie che hanno avuto ad oggetto i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento comunitario, e nelle conseguenze, spesso minime, che tali procedimenti hanno determinato nelle dette relazioni tra sport e Unione europea. La pronuncia del 15 dicembre 1995 taglia il traguardo di una gara, se così si può dire, di corsa a staffetta, dopo, cioè, aver raccolto il testimone dalle pronunce relative ai casi Walrawe e Donà, e ad altri contenziosi minori.²⁶⁷ Queste precedenti controversie avevano percorso i primi trecento metri della pista; con la sentenza Bosman, finalmente, anche l'ultimo sprint trova compimento: i principi della libera circolazione trovano consacrazione certa ed indiscutibile anche nel settore dello sport.

Si è parlato di pronuncia annunciata e si è detto che la ragione logica delle aspettative destinate dalla vicenda, e del prevedibile esito della stessa, è da rintracciare nella situazione creatasi in seguito ai casi Walrawe e Donà. Nonostante le statuizioni della Corte avessero indicato, con discreta precisione, la rotta, le istituzioni internazionali sportive, e a dire il vero anche la stessa Commissione europea, avevano preferito navigare a vista, adottando la politica del compromesso piuttosto che adeguarsi ai dettati giurisprudenziali. Nemmeno i *gentlemen's agreements* intercorsi tra UEFA e Commissione erano riusciti a dipanare il nodo; anzi, se possibile, avevano ulteriormente intricato la matassa, rendendo palese la non sostenibilità della situazione. Era nell'aria, dunque, il fatto che, prima o poi, e preferibilmente per via giudiziale, i principi del Trattato sarebbero entrati a pieno regime nell'ordinamento sportivo.

Quanto al contenuto di tale pronuncia, pur non avendo percorso sentieri diversi da quelli attesi, comunque ha fornito alcuni spunti di riflessione e, anche, di critiche.

Due, tra le varie, le osservazioni mosse con ricorrenza: se un filone contesta alla Corte una certa frettolosità nell'affrontare la questione relativa alle politiche della concorrenza, altra parte della dottrina mette in dubbio la stessa granitica certezza della Corte in merito alla

²⁶⁷ Si afferma in BIANCHI D'URSO, *ult. op. cit.*, che tale sentenza « porta a compimento un lungo e travagliato processo diretto a consacrare la libertà di circolazione dei calciatori professionisti, qualificati come lavoratori dipendenti, nell'ambito della Comunità europea.

non sufficiente specificità del settore sportivo e alla non validità delle giustificazioni addotte dai convenuti.²⁶⁸

In particolare, in merito a tale secondo aspetto, da una parte²⁶⁹ si sottolinea come la pretesa equivalenza tra sport e cultura, asserita dal Governo tedesco, non possa trovare riscontro né nella realtà né nel dato normativo, dall'altro²⁷⁰ si rimarca come la Corte, forse << presa dalla foga di dimostrare il suo assunto >>²⁷¹, abbia erroneamente valutato la circostanza circa l'effettivo perseguimento, da parte delle normative sportive, delle finalità prospettate.

In merito al primo profilo, i commentatori rimarcano, nel riportare la statuizione della Corte, la portata e la qualificazione del diritto alla libera circolazione. Già l'Avv. Lenz, infatti, e già la Corte nel precedente caso Heylens²⁷², non avevano esitato a delineare questa come diritto fondamentale. Non arrivando a ciò, il giudice della vicenda Bosman comunque ribadisce, inserendosi nel solco della tradizione²⁷³, la qualificazione della stessa come libertà fondamentale nel sistema della Comunità.

²⁶⁸ La dottrina prevalente che ha inteso sollevare punti di critica alla statuizione della Corte relativamente alle decisioni circa la sussistenza di giustificazioni alle restrizioni previste dalle normative sportive ha preferito soffermarsi sulla meritorietà dei fini perseguiti dal sistema normativo delle indennità.

Altra parte, tra cui si citi in particolare MANZELLA A., *ult. op. cit.*, pag.411, ha posto l'attenzione su un altro profilo. L'autore ha sostenuto, infatti, la bontà delle stesse restrizioni in tema di circolazione di atleti stranieri. Per Manzella la previsione regolamentare di quote di atleti non nazionali utilizzabili costituisce una ragionevole applicazione del diritto di libera circolazione e non una sua negazione. Queste, infatti, nonostante siano state valutate dalla Corte esclusivamente in virtù di una chiave interpretativa meramente economica, sono per l'autore clausole di natura tecnico-sportiva pienamente valide.

²⁶⁹ Vedi BASTIANON S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario, op. cit.*, pag.8.

²⁷⁰ Si veda BIANCHI D'URSO F., *ult. op. cit.*, pag.20.

²⁷¹ Vedasi nuovamente BIANCHI D'URSO F., *ult. op. cit.*, pag.20.

²⁷² Corte Giust. CE, 15 ottobre 1987, causa 222/86, HEYLENS, in *Racc. Giurispr. CE*, 1987, pag.4097-4119.

²⁷³ Come si sottolinea in BASTIANON S., *ult. op. cit.*, pag.8, << la Corte, pertanto (fors'anche in considerazione della portata già sufficientemente "rivoluzionaria" della pronuncia in epigrafe), sembra aver ritenuto opportuno non seguire, sul punto, il pensiero dell'Avvocato generale, preferendo non introdurre ulteriori elementi di novità (e di discussione) ed optando, così, per una definizione "tradizionale" del diritto alla circolazione >>.

Circa la portata rivoluzionaria della pronuncia, e circa l'enorme attenzione da essa destata, sempre Bastianon nel medesimo commento, a pag.3, afferma << l'interesse sollevato da quello che si può già definire l' "affaire Bosman" (e confermato dal consistente esercito di giornalisti e cronisti che il giorno dell'udienza ha letteralmente invaso il palazzo del Kirchberg) stimola a tentare un primo esame dell'intera vicenda giuridica, al fine di evidenziare le ragioni per cui una marginale controversia tra un modesto calciatore belga e la propria squadra di appartenenza rischia ora di incidere, in maniera radicale, sulle sorti del calcio professionistico europeo >>.

In TIZZANO A., DE VITA M., *ult. op. cit.*, pag.424, si afferma come << l'art. 48 viene così interpretato alla stregua di un divieto generale, frapposto ad ogni ostacolo alla libertà di prestare attività lavorativa su base transfrontaliera, sicché nel determinare la sussistenza delle relative condizioni di applicabilità finisce con l'aver rilievo preminente la posizione soggettiva dei lavoratori, riguardata in termini assoluti, al fine di stabilire se essi versino o meno in una situazione in cui il loro diritto alla libera circolazione, quale "diritto

Quanto all'indirizzo percorso dalla Corte nel valutare la sussistenza di cause giustificative, non sono pochi i contributi dottrinali che sottolineano taluni errori di valutazione dell'organo giudicante. In particolare, alcuni fra i commentatori sollevano la questione relativa alla effettività, dalla Corte ritenuta non esistente, delle misure normative sportive nel perseguire le finalità individuate.

E' il sistema degli indennizzi di formazione e promozione, ed il fatto che i convenuti abbiano sostenuto sia volto a garantire l'equilibrio economico e sportivo del mondo del calcio, a destare l'attenzione della dottrina. La Corte, infatti, si sostiene²⁷⁴ con troppa celerità, rigettò le affermazioni dell'UEFA secondo le quali le norme relative alla circolazione degli stranieri comunque perseguissero un fine meritorio, adducendo a sostegno di tale diniego il fatto che tali misure non avessero apportato alcun risultato tangibile. Proprio tale statuizione del giudice ha sollevato molteplici perplessità. L'assunto della Corte poneva come presupposto il fatto, comunque effettivamente reale, che tali restrizioni non avessero impedito ai club economicamente più potenti di ingaggiare i migliori giocatori, con ciò, in concreto, turbando il sostanziale equilibrio tra compagini.

Tuttavia, la chiave di lettura fornita dal giudice è da ritenersi, secondo i suddetti autori e probabilmente a ragione, quanto meno affrettata e non approfondita. Un gioco di equilibri presuppone, ovviamente, un concorso di forze diseguali tra loro, e rientra in logiche utopistiche piuttosto che matematiche l'idea che tale intreccio di interessi possa generare un'equivalente predisposizione di forze da parte dei soggetti in gioco. Cioè, qualsiasi normativa restrittiva²⁷⁵ non potrebbe impedire che, ad esempio, il Milan possa acquistare campioni affermati, o che, almeno, abbia più disponibilità economica rispetto ad altre piccole società per conseguire tali ingaggi.

Lo spirito delle misure è, dunque, a ben vedere, quello di tendere a tale equilibrio, favorendo una maggior redistribuzione delle risorse.

E anzi, fornendo un'ulteriore chiave di lettura, si può, nemmeno troppo arditamente, asserire che l'equilibrio sia stato effettivamente conseguito.

L'agone sportivo presuppone, come condizione minima, la partecipazione di più concorrenti. Orbene, garantire a piccole e medie società, di per sé incapaci, o fortemente

fondamentale conferito dal Trattato individualmente ad ogni cittadino della Comunità", possa essere pienamente esercitato >>.

²⁷⁴ Vedi ancora BIANCHI D'URSO F., *ult. op. cit.*, pag.20-23.

²⁷⁵ A meno che non si voglia sostenere l'applicabilità (coatta) di normative impositive di misure quali il tetto salariale.

limitate, nel acquisire continue fonti di sostentamento, la corresponsione di somme a titolo di indennità di formazione e promozione persegue sicuramente tale fine, garantendo, così, con la sopravvivenza di tali compagini, il mantenimento dell'equilibrio del sistema.²⁷⁶

E anzi, aggiungo io, innesca un circolo virtuoso che induce le piccole società a riversare attenzione e risorse nei vivai, assicurandosi, così, una continuità sia economica che sportiva.

L'inseguimento di tale scopo, dunque, dovrebbe ritenersi motivo legittimante, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia, deroghe ai principi della libera circolazione.

Il sistema degli indennizzi, sotto tale ottica, viene ad assolvere una funzione << istituzionale >>, quella, cioè, volta a difendere l'equilibrio finanziario e (soprattutto) agonistico tra le società partecipanti ai vari campionati nazionali e continentali. E che tale finalità sia da considerarsi come tipica del sistema calcistico emerge in tutta evidenza dai regolamenti sul tema emanati nei diversi paesi membri. In Italia è la Legge n. 91/81, all'art.6, u.c. , a stabilire che << l'indennità di preparazione e promozione deve essere reinvestita da tutte le società [...] nel perseguimento dei fini sportivi >>.

In merito ai rapporti tra le normative oggetto della vicenda e i principi in tema di libera concorrenza dettati dal Trattato, questi non hanno sollecitato più del dovuto (forse anche meno del dovuto, secondo alcuni autori critici nei confronti della Corte) la curiosità del

²⁷⁶ Come si evidenzia in TIZZANO A., DE VITA M., *ult. op. cit.*, pag.430-431, non si può ignorare che il sistema calcio presenti una peculiarità assoluta. Ciò in virtù dell'ovvia ragione dell'interdipendenza economica tra le varie società partecipanti ai diversi campionati.

Al fine di fornire ulteriori spunti a confermare tale visione, gli autori elaborano un ragionamento: qualora si equipari la società calcistica ad una qualsiasi impresa operante in un regime concorrenziale, conseguenza di ciò sarebbe che lo scopo di questa consisterebbe nell'eliminare le altre società dal mercato. Ciò, pare palese, nel fenomeno calcistico sarebbe un'idiozia. Per due ovvie constatazioni: in primo luogo, un campionato presuppone la partecipazione di più squadre; quindi qualora la posizione dominante di alcune di esse determinasse il fallimento o l'allontanamento di altre meno facoltose, le prime verrebbero a costituire un circolo chiuso in cui a confrontarsi sarebbero sempre le medesime compagini. Eventualità ugualmente terrificante ed improntata all'inevitabile noia verrebbe ad essere l'ipotesi in cui le società con maggiori disponibilità facessero valere a tal punto la propria potenza economica relegando le altre al ruolo di *sparring partners*.

Dunque, come evidenziato nel contributo dottrinale appena menzionato, << al contrario di quanto avviene nella generalità dei settori economici, un'impresa calcistica non si gioverebbe affatto dell'uscita dal mercato, o anche soltanto dello strutturale indebolimento dei propri rivali >>.

Anche in ROMANI F., MOSETTI U., *ult. op. cit.*, pag.437, si sottolinea tale aspetto. In particolare, si afferma che << in assenza dell'obbligo di pagare una indennità alla società di provenienza, le società economicamente più forti potranno accaparrarsi tutti i migliori giocatori in circolazione, e che, di conseguenza, ne risentirà la competitività, da un punto di vista sportivo dei campionati >>. Le squadre più ricche, non essendo più tenute a versare determinate somme alle società cedenti, riverseranno le stesse liquidità nelle tasche di calciatori e procuratori. Viceversa, le medio-piccole compagini dovranno alimentare le proprie finanze con fonti sempre diverse.

giudice del Lussemburgo. Viceversa, sono stati al centro di alcuni contributi offerti dalla dottrina in commento alla pronuncia qui analizzata.

Come detto, la Corte, pur essendo stata investita sui sensi dell'art.177 CE di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della situazione fattuale e normativa del sistema calcistico con le norme del Trattato disciplinanti il diritto alla concorrenza, ha preferito glissare su queste, pronunciandosi esclusivamente sull'altro profilo della questione prospettata, relativo ai rapporti delle suddette regolamentazioni con l'art.48 (39) TCE sulla libera circolazione dei lavoratori.

Tale circostanza ha destato stupore tra i commentatori, sia per il fatto che tale argomento fosse stato ampiamente dibattuto nelle conclusioni dell'avvocato generale Lenz, sia per la non poco rilevante osservazione che tale questione avrebbe consentito per la prima volta di pronunciarsi sulla problematica delle restrizioni alla concorrenza sul mercato del lavoro e sullo sport.²⁷⁷

Le critiche della dottrina al silenzio del giudice comunitario trovano ulteriore fonte nella contingenza che, qualora si fosse avuta una pronuncia anche su tale profilo della questione, la portata della decisione ed i suoi effetti sull'ordinamento sportivo sarebbero stati senza ombra di dubbio maggiori, non fosse altro per i più incisivi strumenti repressivi concessi all'Unione, e alla Commissione europea in particolare, in materia di diritto alla libera concorrenza. << Si sarebbe, così, resa più ardua l'elusione dei principi fissati dalla Corte di giustizia >>.²⁷⁸

La dottrina, infatti rileva come, al di là del silenzio del giudice sul tema, le normative delle associazioni e Federazioni sportive effettivamente si trovino in una situazione di conflitto con i dettami degli allora articoli 85 e 86 TCE. Le norme sportive, mediante il sistema delle indennità o per il tramite di quote fisse al numero di stranieri (comunitari) utilizzabili dalle

²⁷⁷ Sul punto, in particolare, BASTIANON S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, op. cit., pag.510-520.

²⁷⁸ VIDIRI G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, op. cit., pag.17. L'autore ivi sottolinea che << non può trascurarsi di evidenziare che se la sentenza avesse riconosciuto la violazione dei principi della concorrenza da parte delle norme federali denunciate di illegittimità, avrebbe sicuramente assunto una portata ben più incisiva, essendo noto che la Commissione, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza sul rispetto del Trattato, può irrogare severe sanzioni di carattere pecuniario direttamente a carico delle imprese che non osservano le regole della concorrenza. Si sarebbe, così, resa maggiormente ardua l'elusione dei principi fissati dalla Corte di giustizia che, come è prevedibile, incontreranno nella loro concreta attuazione ostacoli in ragione del comportamento delle federazioni nazionali degli Stati membri, sempre decise a rivendicare la piena autonomia dell'ordinamento sportivo, a tutela degli specifici e rilevanti interessi del mondo calcistico >>.

squadre, di fatto introducono una << parcellizzazione >> del mercato calcistico²⁷⁹, con ciò, nell'influire negativamente sulle dinamiche del libero scambio, violando i principi previsti in tema di diritto alla concorrenza dai suddetti articoli del Trattato.

Onde evitare perplessità, si ricordi come presupposto per addivenire a tale conclusione sia la natura di impresa sia in relazione alle singole società sportive, sia in merito alle Federazioni. Presupposto dato per scontato dai commentatori che hanno contestato l'inerzia della Corte.

Quanto ai motivi di tale silenzio, le ragioni paventate dai vari autori adottano un atteggiamento clemente nei confronti della pilatesca condotta del giudice. Si sottolinea, infatti, come probabilmente tale stasi abbia trovato fondamento nell'esigenza, sentita dal giudicante, di non estendere eccessivamente la portata della propria statuizione. Non da meno, il fatto che, con ogni probabilità, una decisione in un determinato senso avrebbe scatenato una serie di reazioni; in particolare, le società calcistiche avrebbero sollevato problemi di specificità, con ciò insinuando richieste di esenzione ex (attuale) art.81,3 TCE. Parimenti, non si tralasci il fatto che una pronuncia sul tema avrebbe richiesto più accurate valutazioni. Temendo, dunque, la Corte che tale eventuale necessaria attesa avrebbe determinato un differimento della pronuncia sulla vicenda Bosman, con tutte le conseguenze del caso, ha preferito glissare, nell'intenzione, probabilmente, di affrontare in futuro tale tema.²⁸⁰

Altro punto di frizione tra quanto asserito nella sentenza e quanto, viceversa, sostenuto in sede di commento, si registra in merito alla scarsa attenzione rivolta dal giudice al carattere di specificità che lo sport riveste. Certo, la pronuncia sul caso Bosman si inserisce in un filone consolidato, in cui è dato per pacifico tale atteggiamento, sulla base dell'economicità dell'attività sportiva e, quindi, della sua equiparazione a qualsiasi altra materia. Nonostante ciò, la visione arida e asettica del giudice nell'approcciarsi al fenomeno sportivo ha destato più di qualche perplessità.²⁸¹

La dottrina si divide, poi, in merito ad un altro profilo di discussione: i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento comunitario (e ancor prima statale) alla luce della sentenza, e l'attenzione, più o meno adeguata a seconda delle scuole di pensiero, rivolta in

²⁷⁹ Ancora VIDIRI G., *ult. op. cit.*, pag.17.

²⁸⁰ Sui motivi della condotta della Corte di giustizia europea, fra gli altri, in particolare, BASTIANON S., *ult. op. cit.*, pag. 537-539.

²⁸¹ In particolare, TIZZANO A., DE VITA M., *ult. op. cit.*, e MANZELLA A., *ult. op. cit.*

essa alla rilevanza del sistema ordinamentale del mondo dello sport. Tale tematica sarà oggetto di analisi nei prossimi paragrafi. Si segnali già qui, comunque, come le interpretazioni a riguardo imbroccino due vie: da un lato si sottolinea l'inevitabilità dell'ingresso del diritto comunitario all'interno dell'ordinamento sportivo²⁸²; dall'altro, viceversa, si rimarca come l'inadeguatezza di quest'ultimo nell'addivenire a coerenti e sistematiche regolamentazioni non possa costituire fonte di giustificazione per un intervento giudiziario ritenuto come ingerente²⁸³.

Valutate, fino a questo punto, alcune delle critiche mosse alla sentenza in esame, non si compia il peccato di dimenticare che il giudizio su di essa è generalmente, e nel suo insieme, largamente positivo. Tutti i commentatori non si esimono dal sottolineare la portata di tale statuizione né la sua coerenza con il dato normativo e con i precedenti giudiziari sul tema.

In particolare, il profilo di questa relativo all'abolizione delle restrizioni fondate sulla nazionalità, al di là delle apocalittiche reazioni e profezie registrate sul versante sportivo, trova unanimi consensi in dottrina. Come si sottolinea, infatti, né questo determinerà un accrescimento del divario tra grandi e piccole società²⁸⁴, né comporterà la tanto temuta invasione degli stranieri.

Considerazione ricorrente è, poi, quella secondo cui grande risalto vada attribuito alla parte della decisione mediante la quale la Corte di giustizia europea ha affermato come le c.d. misure << indistintamente applicabili >> o << neutre >> (quelle, cioè, che non implicano, né direttamente né indirettamente, discriminazioni fondate sulla nazionalità), qualora restringano la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, sono illegittime in quanto contrastanti con l'articolo 48 (39) del Trattato.²⁸⁵

Infine, generale indicazione offerta dai commentatori è costituita dalla previsione in merito ai necessari sviluppi che questa sentenza produrrà sia in via giurisprudenziale sia in via legislativa. Ad essere messi in discussione, e di ciò dovranno farsi carico le varie istituzioni

²⁸² Così CLARICH M., *ult. op. cit.*, pag.404-408.

²⁸³ Così, viceversa, MANZELLA A., *ult. op. cit.*, pag.409.

²⁸⁴ E' Manzella, in un articolo pubblicato su Repubblica del 28 dicembre 1995, segnalato in ROMANI F., MOSETTI U., *ult. op. cit.*, pag. 438 in nota 6, a profetizzare l'inevitabile conseguenza di un "monopolio di talenti" a favore dei club più facoltosi.

²⁸⁵ Sul punto, in particolare, DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., *ult. op. cit.*, pag.477. Gli autori sottolineano l'originalità della sentenza, essendo essa la prima che espressamente abbia vietato tali restrizioni << neutre >>.

sportive e pubbliche, è l'intero sistema sportivo ed i suoi rapporti con l'ordinamento comunitario (e prima ancora statale).²⁸⁶

2.7.6. Una breve considerazione personale

Esaminando la sentenza *de qua* e scorrendo alcuni dei commenti dottrinali che hanno accompagnato la sua pubblicazione mi è sorto un dubbio in merito ad un determinato ragionamento.

Con ogni probabilità tale argomentazione è già stata sviscerata in sede di studio, o, con pari plausibilità, la medesima riflessione non ha rivestito una rilevanza sufficiente per essere sviluppata.

Si è detto come, sia nelle conclusioni dell'Avvocato generale Lenz e sia nel testo del provvedimento giudiziario, si sia affermato che l'attività professionale del calciatore si estrinsechi non già nel perfezionamento dell'ingaggio e nelle successive prestazioni quotidiane (comprendenti, dunque, sia la preparazione sia i singoli incontri), ma nel centrale evento della partita.

Si è asserito come un calciatore che sia privato, in virtù di normative che fissino un tetto al numero massimo di giocatori stranieri utilizzabili contemporaneamente in un singolo *match*, della possibilità stessa di disputare le partite non possa adempiere compiutamente la propria prestazione lavorativa.

Se è comprensibile, e con tutte le probabilità coerente, a livello teorico tale ragionamento, tuttavia la realtà pratica mi suggerisce un'ulteriore considerazione.

Poniamo come presupposto necessario il fatto che la professione di calciatore si realizzi nell'atto di disputare gli incontri. Dunque, qualora un giocatore mai giochi, allora (al di là del fatto che, per iperbole, quasi potrebbe essere considerato inadempiente) si potrebbe affermare che egli non è messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio mestiere.

Orbene, si ponga l'ipotesi, tutto fuorché poco frequente, di un calciatore italiano perfettamente tesserato il quale mai venga schierato la domenica. Non è necessario un

²⁸⁶ Come afferma DI FILIPPO M., *ult. op. cit.*, pag.259, << la decisione qui commentata porterà ad ulteriori sviluppi sia in ordine all'applicazione dell'art.48, sia più in generale in relazione ai rapporti con il diritto sportivo >>.

volò pindarico né un esercizio di fantasia: si pensi ad alcuni atleti delle maggiori squadre del nostro campionato di Serie A di calcio, o ancora a qualsiasi terzo portiere. Si può dire legittimamente che secondo l'equazione logica della Corte essi non siano nelle condizioni di lavorare?

Si faccia l'esempio, con ciò, forse, acuendo la forzatura del ragionamento della Corte, di un giovane calciatore comunitario ingaggiato da una grande società italiana. Quasi sicuramente, il fatto di essere ingaggiato da un club blasonato rappresenta per lui la cosiddetta occasione della vita. Per di più, il fatto di confrontarsi quotidianamente con campioni affermati costituisce, sembra ombra di dubbio alcuna, momento di sicura crescita professionale. Quindi, anche qualora non venga mai schierato negli incontri di campionato e passi l'intera stagione ad allenarsi in tale realtà, di sicuro, anche e soprattutto nell'ottica professionale²⁸⁷ (costituente il metro di giudizio privilegiato in tale occasione dalla Corte), si può affermare pacificamente come egli sia da considerarsi un lavoratore nelle piene capacità di svolgere il proprio mestiere.

Si risponderà come le normative in materia di circolazione degli atleti stranieri (comunitari) non avessero determinato tale realtà, avendo imposto, più che un ventaglio di scelte più ampio in riferimento all'allenatore (titolare di tali scelte), un vero e proprio discrimine per il lavoratore.

Non, quindi, un limite discretamente attenuato, come in tale paragrafo si tenta di sostenere, ma un divieto, o comunque una limitazione al diritto alla libertà di movimento troppo gravoso ed *ergo* ingiustificato.²⁸⁸

Tuttavia, a mio (modesto, volendo essere magnanimi) avviso, anche tale risposta porta in seno il peccato originale: presupporre un'interpretazione meramente economica del fenomeno calcistico e della sua estrinsecazione professionale, coniugando, quindi, l'attività lavorativa al solo riferimento della partita, e non già di tutta la realtà quotidiana dei molteplici adempimenti (realtà, che come si è visto in merito all'ipotesi del giovane calciatore, può essere parimenti gratificante e formativa).

²⁸⁷ In quanto il suo bagaglio professionale sicuramente sarà arricchito da tale esperienza lavorativa. Volendo, quindi, vedere il calcio sotto un'esclusiva ottica economicistica, egli potrà sicuramente offrirsi sul mercato del lavoro con maggiori possibilità di trovare varie possibilità occupazionali.

²⁸⁸ Si veda il punto 96 della sentenza *de qua*.

Se la professione di calciatore equivale alla possibilità di disputare le partite, e non già all'ingaggio, allora non sono considerabili lavoratori, e avrebbero motivo di tutelare le proprie ragioni, i terzi portieri o le riserve croniche?

Certo, non è stato prescritto loro dal medico di non giocare. Cioè, non rientra nelle clausole contrattuali il fatto che loro non disputino nemmeno un incontro. Nemmeno esistono norme che impongano all'allenatore, in riferimento a tali calciatori, un numero massimo ai fini della composizione delle liste da consegnare all'arbitro in ogni gara. Tuttavia, il confine tra la loro situazione e quella di un giocatore comunitario che comunque ha la possibilità di giocare, essendo previsto un numero massimo e non la chiusura delle frontiere, mi pare alquanto labile e sottile. Se si considera come restrittiva e discriminatoria una norma che, imponendo un tetto di, ad esempio, tre stranieri contemporaneamente in campo, forzando tale assioma non costituirebbe una violazione la stessa regola strutturale del calcio che impone solo undici giocatori in campo? Se una società dispone di un parco giocatori comprensivo di trenta unità, i sedici atleti non schierabili dovrebbero ritenersi forse discriminati?

In conclusione, ritengo che il presupposto, dato per scontato dalla Corte nel dirimere la controversia, dell'equivalenza tra professione di calciatore e partecipazione agli incontri non sia così pacifico.²⁸⁹

²⁸⁹ Questa idea, secondo me, trova paradossalmente conforto nelle vicende (oggetto di analisi nel Terzo capitolo di questo elaborato) del calciatore nigeriano Ekong e di altri tesserati non comunitari ricorrenti davanti alla Corte Federale. In tali sedi, infatti, la norma della FIGC (art.40,7 NOIF) che impone un numero massimo (tre) di atleti extracomunitari, (si badi) legittimamente tesserati, contemporaneamente schierabili in campo viene dichiarata illegittima. Ciò sulla scorta di un ragionamento: essendo gli attori legittimamente soggiornanti in Italia in virtù di un regolare contratto di lavoro, allora essi sono titolari di tutti i diritti legati al dato della cittadinanza, tra cui, ovviamente, il diritto di uguaglianza. In tali casi, il presupposto dell'essere ingaggiato è di per sé fondante la considerazione dei suddetti soggetti come lavoratori.

Or dunque, tale sfumatura è ciò che si cerca qui di sostenere. E' l'ingaggio a costituire il fulcro dell'attività professionale di calciatore, non già (o meglio, non solo) la partecipazione agli incontri. Essendo un regolare contratto e il quotidiano adempimento delle prestazioni il succo di tale mestiere, quindi, normative sportive che fissino un limite al numero di atleti, appartenenti ad una determinata categoria (quella dei non comunitari), contemporaneamente schierabili, non pregiudicano in maniera considerevole la possibilità, in capo ai destinatari di tali regolamentazioni, di poter svolgere il proprio lavoro. Ciò a maggior ragione stanti le motivazioni di salvaguardia del movimento sportivo nazionale che ispirano tali discipline. Ha, dunque, nell'ottica qui descritta, sicuramente maggior rilevanza il fine di fornire all'intero sistema sportivo nazionale un'adeguata tutela, rispetto ai, pur nobili, intenti del diritto comunitario del lavoro.

Parimenti, elemento a sostegno di tale tesi è quanto asserito dal Tribunale di Bolzano in merito alle vicende del giovane calciatore marocchino Amine Khazari (si veda il paragrafo 3.4.6. di questo lavoro). Il giudice altoatesino, nella sentenza del 26 gennaio 2006, ha individuato un pregiudizio alle ragioni di Khazari nella circostanza che il diniego del tesseramento avesse cagionato il fatto che il calciatore non avesse potuto << effettuare un anno di formazione agonistica >>. Nell'intendimento del giudice quindi, è illecito (e per di più determinante una legittima pretesa, accolta, di risarcimento del danno) il mancato tesseramento dal momento che determina, anche, la perdita di un anno di formazione, per così dire, professionale. Come si

Forse normative sportive che impongano un numero massimo di atleti stranieri in campo²⁹⁰, più che limitare il diritto alla libera circolazione²⁹¹, effettivamente perseguano il fine asserito dalle parti convenute in sede di replica.

In un ipotetico bilanciamento di interessi, la limitazione paventata dal giudice comunitario al punto 120 della sentenza *de qua* (il limite massimo di stranieri utilizzabili riduce la stessa possibilità che tali atleti vengano ingaggiati), a mio avviso, oltre a palesare elementi di opinabilità, forse non vale quanto lo scopo di salvaguardare il movimento calcistico nazionale.

La Corte, secondo me con una certa miopia, ha valutato tale finalità, e più in generale lo stesso fenomeno calcistico, attraverso, se così si può dire, un cannocchiale. Esaminando, cioè, solo le connotazioni economiche della vicenda. Avesse utilizzato un binocolo (o, più semplicemente, avesse indossato un paio di occhiali) probabilmente avrebbe colto ulteriori, e significativi, sfumature e colori.

2.8. Le conseguenze della sentenza Bosman

Come ampiamente ricordato, la pronuncia della Corte di giustizia europea ha posto in essere una molteplice serie di reazioni. Ad esserne intaccate, sia le normative statali e comunitarie, sia il loro atteggiamento nei confronti del fenomeno sportivo, sia, infine, le regolamentazioni interne di quest'ultimo.

In particolare, le reazioni allarmistiche delle istituzioni calcistiche hanno ceduto il passo, con non molta solerzia, a dire il vero, ad un'opera di necessaria armonizzazione con i

sostiene in questo paragrafo, quindi, la continuità delle prestazioni giornaliere può essere sufficiente ad integrare le condizioni sussistendo le quali si possa parlare di lavoro sportivo.

In conclusione, ribadendo la tesi qui asserita, norme che consentano incondizionatamente il tesseramento di atleti comunitari, e che pongano esclusivamente limiti in merito alla possibilità di schierare gli atleti appartenenti alla suddetta categoria, non sono discriminatorie. Possono comportare un discrimine ad un livello astratto, ma, nel concreto, non determinano una situazione tale da configurare una lesione dei diritti dei calciatori in questione, a cui, comunque, è consentito di allenarsi e di "essere a disposizione" delle scelte dell'allenatore. Tali norme, poi, trovano la propria *ratio* nell'esigenza di salvaguardare il movimento sportivo nazionale, esigenza che ben vale l'attenuazione (e non, quindi, la cassazione) dei principi comunitari fin qui visti. Citando Enrico IV, << Parigi val bene una messa >>.

²⁹⁰ Perseguono questa strada le nuove regolamentazioni dell'UEFA in merito allo svolgimento della *Champions League*. Per una loro disamina, si rimanda ai paragrafi conclusivi di questo elaborato.

²⁹¹ Ovviamente, sostenendo la tesi, qui avanzata, secondo la quale la professione di calciatore trovi realizzazione non esclusivamente nella partecipazione alle partite, ma talvolta anche nella semplice possibilità di allenarsi, e comunque, più in generale, nel perfezionamento dell'ingaggio.

principi dettati dal giudice comunitario. Parimenti, anche i singoli ordinamenti statali hanno inaugurato un percorso il cui traguardo è da individuare nell'adeguamento delle proprie discipline con il diritto comunitario in materia sportiva.

2.8.1. Le conseguenze nell'ordinamento sportivo

Detto dei peana innalzati sul fronte sportivo²⁹², l'atteggiamento successivo adottato dalle istituzioni del mondo del calcio è stato quello di temporeggiare, confidando, così come era stato in seguito alle vicende Walrawe e Donà, nella clemenza e nella comprensione della Commissione europea.

Tale politica non si è dimostrata vincente. Da subito, i vertici dell'Unione hanno palesato << un'inedita fermezza >>²⁹³ nei rapporti con l'UEFA e le varie Federazioni, facendo intendere che, esaurita la riserva della pazienza, un ulteriore differimento da parte di tali interlocutori non sarebbe stato tollerato.

Posti di fronte ad un vicolo cieco, pendendo sui loro capi la pesante spada di Damocle delle sanzioni comunitarie, gli organismi sportivi hanno imboccato l'unica strada logicamente percorribile, quella dell'opera di riforma delle proprie regolamentazioni. Brevemente, del sistema delle indennità è stato decantato l'epitaffio, e parimenti le normative sugli atleti

²⁹² Sul punto, ROMANI F., MOSETTI U., *ult. op. cit.*, pag.437. Qui gli autori sottolineano l'atteggiamento fortemente pessimistico delle istituzioni sportive di fronte alla pronuncia della Corte di giustizia europea. In particolare, Havelange, all'epoca presidente della FIFA, parlò di << rovina per tutto il calcio europeo >> ; il suo equivalente all'UEFA, Johansson, paventò uno scenario desolante, raffigurante << pochi giocatori ricchissimi ed un esercito di giocatori alla fame >>.

Sarebbe stata preferibile, come evidenziato in MANZELLA A., *ult. op. cit.*, pag.409, una serena autocritica da parte delle istituzioni sportive. Non esser stati capaci di elaborare, a livello giuridico, politico e culturale, un concetto univoco ed efficace di sport è, secondo l'avviso dell'autore, peccato mortale compiuto dalle massime sfere dello sport comunitario.

²⁹³ MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag. 175.

stranieri hanno subito notevoli attenuazioni, fino a raggiungere la totale equiparazione tra tesserati nazionali e comunitari.²⁹⁴

Conseguenza di ciò, e a ben vedere effetto di maggior portata, l'evoluzione della figura del calciatore. Attraverso il passaggio ad un << regime contrattuale puro >>²⁹⁵, al giocatore è stato assicurato un reale svincolo una volta scaduto il vincolo contrattuale con la società. Con ciò, al giocatore è stata prospettata la possibilità di offrirsi libero ad altri datori di libero, potendo, per di più, non sussistendo oneri finanziari a carico dell'acquirente (o meglio, dell'ingaggiante), conseguire condizioni contrattuali più vantaggiose.

Primo effetto di tale mutato scenario, una vera e propria corsa delle società a rivedere gli obblighi contrattuali in direzione di un allungamento temporale degli stessi²⁹⁶, al fine di "blindare" i propri tesserati. Sotto un profilo meramente sostanziale, infatti, la società a cui è contrattualmente legato un atleta vanta nei confronti di questo una sorta di diritto di proprietà. Qualora, infatti, un'altra squadra manifestasse l'intenzione di ingaggiare il suddetto calciatore, la società detentrica del cartellino sarebbe titolare del diritto ad acquisire una somma, soggettivamente determinata (slegata, quindi, dai rigidi parametri prima in vigore), a titolo di corrispettivo.

Seconda, meno contingente ma sicuramente più incisiva a lungo termine, conseguenza di tale stravolgimento (giudiziario) di prospettiva è costituita dal definitivo crollo della precedente, scricchiolante sì, ma ancora in piedi fino alla sentenza Bosman, concezione di ordinamento sportivo e dei suoi rapporti con i pubblici poteri.

Non è casuale, infatti, che in alcuni commenti si parli esplicitamente di << crisi dell'ordinamento sportivo come ordinamento speciale >>²⁹⁷.

Opinione concorde in dottrina il fatto che il venire meno della specialità dell'ordinamento sportivo come ordinamento autonomo sia figlio dell'evoluzione avuta da tale questione a livello nazionale²⁹⁸. Ciò nonostante, l'effetto dirompente della pronuncia sul caso del calciatore belga è ugualmente evidente e allo stesso tempo scardinante.

²⁹⁴ Su tale percorso che ha rescisso i vincoli in materia di atleti stranieri si veda, tra gli altri, DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., *ult. op. cit.*, pag.493-495.

²⁹⁵ Sempre MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.175.

²⁹⁶ Situazione descritta in LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in *Corso di orientamento specialistico giuridico del giuoco calcio – Università Luiss Carlo Guidi – Facoltà di Giurisprudenza*, Roma, 2003, pag.151, così come riportato in MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.176.

²⁹⁷ In CLARICH M., *ult. op. cit.*, pag. 404, il paragrafo 5 è così intitolato.

²⁹⁸ Come evidenziato in CLARICH M., appena citato, a pag.404 in nota 29, già alla fine degli anni settanta tale processo a livello nazionale aveva mosso decisi passi. L'autore rimanda ai contributi di QUARANTA A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, pag.45. Quaranta, già al

La sentenza Bosman, dunque, in merito alla concezione dell'ordinamento sportivo e all'estensione dei suoi confini relativamente ai rapporti con i pubblici poteri²⁹⁹, si inserisce in un filone, sia giurisprudenziale che interpretativo, oramai consolidato, almeno a livello nazionale.

La presenza del giudice, statale o comunitario, all'interno del mondo dello sport è, si osserva in sede di commento, fenomeno ineludibile stante la dimensione sempre più rilevante degli interessi, non solo economici, in gioco.

2.8.2. Le conseguenze nell'ordinamento statale

La pronuncia della Corte di giustizia europea in merito alle questioni pregiudiziali, prospettate in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Liegi, sul tema della libera circolazione dei calciatori comunitari ha sortito un « effetto rivoluzionario all'interno dell'ordinamento giuridico italiano »³⁰⁰.

Tale situazione, figli della sentenza *de qua*, trova in due distinti momenti la propria manifestazione. Da un lato, è lo stesso contenuto giuridico della pronuncia a porre palesi ipotesi di conflittualità tra i principi del diritto comunitario ed alcuni interventi legislativi italiani; in particolare, è la legge 91/81, architrate dell'intera disciplina sportiva sul piano interno, a palesare evidenti crepe. Dall'altro lato, sono le probabili conseguenze fattuali a tale determinazione del giudice europeo ad indurre il sistema nazionale a ripensare il fenomeno sportivo; private delle entrate derivanti dalle indennità di formazione, le piccole società vedevano, infatti, come orizzonte sempre più prossimo l'arrivo della fine.

Le suddette istanze di riforma trovano compimento nel decreto legge 20 settembre 1996 n.485, convertito con la legge n.586/1996³⁰¹.

tempo, affermava che « con l'avanzamento della normativa statale in settori tradizionalmente riservati alla normativa interna, di natura convenzionale, dettata dall'ordinamento sportivo, si restringe corrispondentemente l'area dell'autonomia del diritto sportivo, il quale viene ad occupare spazi liberi aventi confini estremamente ridotti ».

²⁹⁹ Come si sottolinea in MANZELLA A., *ult. op. cit.*, pag.409, si rende evidente la necessità di ridefinire le coordinate del fenomeno sportivo.

³⁰⁰ ANASTASI A., *ult. op. cit.*, pag.458. Sugli effetti della sentenza Bosman e le normative italiane si veda anche COCCIA M., *ult. op. cit.*, pag.652-653.

³⁰¹ Per una sistematica esegesi su tali intervento normativo, SANINO M., *Diritto sportivo, op. cit.*, pag.292-296.

Tale legge, nel riformare la 91/81, ed in particolare l'art.6, elimina qualsiasi ipotesi di indennità di formazione e preparazione, in riferimento a qualsivoglia tipo di trasferimento di atleta professionistica, a prescindere dalla sua nazionalità e dalla circostanza che le società parti del negozio siano affiliate o meno alla medesima Federazione.

L'unica traccia del precedente sistema degli indennizzi rinvenibile nel novellato articolo 6 della 91/81 è quello relativo al premio di addestramento e formazione tecnica, riconosciuto in caso di stipula del primo contratto professionistico e solo in favore della società sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.³⁰²

Anche tale disposizione, in merito ai suoi rapporti con i principi, piuttosto rigidi, enunciati dalla sentenza Bosman, ha attirato alcune critiche. Alcuni commentatori³⁰³ hanno, infatti, evidenziato come tale indennità, seppur marginale ed ispirata da nobili intenti, costituisca un peso forse eccessivo, idoneo a dissuadere un eventuale acquirente dal perfezionamento dell'ingaggio.

La medesima legge, al fine di assecondare le esigenze delle società, timorose che l'abbandono del sistema degli indennizzi avrebbe in breve tempo determinato la loro rovina finanziaria, ha, anche, introdotto alcune disposizioni volte a consentire alle compagini di << eliminare dall'attivo patrimoniale i crediti maturati per le precedenti indennità, senza evidenziare la sopravvenienza passiva, ma iscrivendo, sempre nell'attivo del bilancio, un'ulteriore posta a carattere pluriennale, da ammortizzare in tre anni. In questo modo il legislatore ha inteso tecnicamente realizzare la redistribuzione su tre esercizi della perdita del diritto alle predette indennità >>³⁰⁴.

Con la suddetta legge, poi, ed in ciò risiede un notevole elemento di novità, è stato espressamente prevista l'apertura allo scopo di lucro. L'art.4 lett. b e lett. b *bis* ha eliminato il precedente divieto di distribuire utili, statuendo la possibilità che la società svolga o esclusivamente attività sportive o anche attività connesse di carattere economico; parallelamente, il legislatore ha imposto l'obbligo di reinvestire una quota degli utili,

³⁰² Il sistema delle indennità di formazione per i giovani calciatori ha nell'art.20 del Regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti internazionali dei calciatori la propria fonte. In particolare, il predetto articolo afferma: << L'Indennità di Formazione deve essere corrisposta alla/e società che si sono occupate della formazione del calciatore: quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e per ciascun trasferimento di un professionista fino al termine della stagione del suo 23° compleanno. L'obbligo di corrispondere l'Indennità di Formazione sussiste indipendentemente dal fatto che il trasferimento abbia luogo nel corso o alla fine del contratto >>.

³⁰³ In particolare, VIDIRI G., *Profili societari ed ordinamenti mentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n.91*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, pag.9.

³⁰⁴ MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.175.

equivalente almeno al 10 % del totale, nell'accrescimento e nel finanziamento al settore giovanile.

Con tale statuizione, il legislatore ha consentito alle normative in materia di sport non solo di adeguarsi ai dettami della Corte di giustizia europea, ma, anche, di fornire una rappresentazione della realtà fattuale più fedele all'originale.³⁰⁵

2.9. Breve cenno sulle vicende Delière e Lehtonen

La sentenza Bosman, come si è visto, ha innescato un *iter*, la cui portata è ben esemplificata dal clamore suscitato da tale pronuncia nel mondo dello sport, volto ad adeguare le regolamentazioni calcistiche, e non solo, ai principi della libera circolazione consacrati nel Trattato.

Parallelamente a questo binario, tale "rivoluzione" percorreva anche la via delle aule di giustizia. Pochi mesi dopo essersi pronunciata sulla vicenda del calciatore belga, la Corte di giustizia europea venne nuovamente investita di questioni inerenti la medesima materia, ribadendo e consolidando il proprio orientamento.

Si ripercorra qui brevemente l'evolversi di tali controversie, consequenziali all' "effetto domino"³⁰⁶ posto in essere dalla sentenza Bosman.

2.9.1. Il caso Delière

³⁰⁵ Su tale aspetto, e anche su alcuni profili relativi ai rapporti tra la riformata disciplina sportiva e altre formazioni nazionali, si veda ancora SANINO M., *ult. op. cit.*, pag.305-309.

L'autore nella medesima opera delinea anche un' (azzardata) ipotesi. A pag. 302, ponendo come presupposto la circostanza che la sentenza Bosman ha introdotto nel mondo dello sport il principio della libera circolazione *tout court*, paventa la possibilità che tale diritto non riguardi esclusivamente i singoli calciatori, ma si estenda, anche, alle società. Allora, secondo quanto affermato da Sanino, non sarebbe impossibile assistere al fatto che singole squadre, organizzate in forma di S.p.A., partecipino, in alternativa o in aggiunta rispetto al proprio campionato nazionale, a campionati di altri Stati membri. Ciò in quanto imprese private, circolanti, come società comunitarie, in virtù del "lavoro senza frontiere" regolato dal Trattato.

³⁰⁶ CROCKETTI BERNARDI E., *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.94.

La vicenda in questione trova il suo oggetto nel ricorso presentato dalla judoka belga nei confronti delle Federazioni belga e francofona di judo. Christelle Delière, dopo essere stata esclusa dalla partecipazione ad una riunione internazionale della propria disciplina sportiva, ha convenuto in giudizio, con procedimento sommario, le due Federazioni, al fine di ottenere che l'autorità giudiziaria ingiungesse a queste di astenersi da ogni comportamento volto ad ostacolare il proprio diritto a partecipare a qualsiasi competizione agonistica individuale in cui la suddetta intendesse gareggiare.

Parallelamente, in sede di rinvio, alla Corte di giustizia europea viene prospettata una questione di compatibilità con il dato comunitario. In particolare, la stessa è investita del compito di dirimere il nodo circa la conflittualità o meno con gli (allora) articoli 59-66, 85 e 86 TCE di normative regolamentari federali, di carattere nazionale o internazionale, che impongano che alle manifestazioni internazionali abbiano diritto di partecipare solo un determinato numero di atleti, previamente selezionati dalle Federazioni dei rispettivi paesi, della medesima nazionalità.

In particolare, le Federazioni convenute sostengono l'inapplicabilità del diritto comunitario alle attività sportive dilettantistiche. Delière, viceversa, replica nel merito sostenendo, dati risultati conseguiti in tale disciplina sin dal 1987, il carattere professionistico, o quanto meno semi-professionistico, della propria pratica sportiva.

Le tesi della judoka belga trovano (indirettamente)³⁰⁷ accoglimento nella statuizione della Corte di giustizia. Questa, con decisione datata 11 aprile 2000³⁰⁸, esclude che la semplice determinazione operata dalla Federazione in merito alla qualificazione di un'attività agonistica come dilettantistica sia idonea e sufficiente ad escludere la rilevanza economica ai sensi dell'art.2 del Trattato della suddetta attività.

Con tale decisione, il cui verso viene percorso anche dalla successiva pronuncia sul caso Lehtonen, il giudice comunitario, al fine di non addivenire ad un vero e proprio stravolgimento delle logiche del mondo dello sport³⁰⁹, tende a non espandere

³⁰⁷ CROCETTI BERNARDI E., *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.94.

³⁰⁸ Corte Giust. CE, 11 aprile 2000, CHRISTELLE DELIEGE / LIGUE FRANCOPHONE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES ASBL, LIGUE BELGE DE JUDO ASBL, UNION EUROPEENNE DE JUDO, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in *Racc. Giuripr. CE*, 2000, I, pag.2549.

³⁰⁹ BASTIANON S., *La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post Bosman: i casi Delière e Lehtonen*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2001, pag.459.

Per una più completa analisi della vicenda, qui non possibile, e per un *excursus* sull'intero evolversi della vicenda giudiziaria a partire dall'ordinanza di rinvio operata dal giudice belga di Namur, si vedano BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Delière e Lehtonen*, *op. cit.*, pag.662-670, e BASTIANON

indistintamente l'ambito di operatività dei principi fissati dal suo predecessore sul contenzioso relativo a Bosman. Se, infatti, si osserva in sede di commento, la Corte avesse ritenuto il principio di libera circolazione incondizionatamente applicabile agli sportivi in generale e alle normazioni federali, sarebbero state messe in discussione le stesse fondamenta del sistema dello sport.

Il fulcro della statuizione della Corte è rappresentato dalla dichiarata illegittimità delle normative federali che impongano ad un atleta che intenda partecipare ad eventi sportivi internazionali, i cui protagonisti non siano i rappresentanti o le rappresentative nazionali ma i singoli gareggianti in rappresentanza di sé stessi, di essere selezionato dalla rispettiva Federazione di riferimento. L'applicazione, anzi la sussistenza stessa, di tali regolamentazioni trova ostacolo insormontabile, secondo l'intendimento del giudice europeo, nei principi enunciati dal trattato in tema di libera prestazione di servizi.

L'attività di Deliège, dunque, in riferimento al caso *a quo*, e tutte le attività ad essa assimilabili, assumono, in un'ottica economica, rilevanza tale da trovare riparo sotto l'ombrello del diritto comunitario. Ciò a prescindere da qualsiasi eventuale qualifica di tali pratiche, come dilettantistiche³¹⁰ o professionistiche, operata unilateralmente dalle singole Federazioni sportive.

2.9.2. Il caso Lehtonen

La scia lasciata dalle sentenze Bosman e Deliège segna la rotta seguita dalla Corte di giustizia europea in relazione alla vicenda del cestista Jyri Lehtonen. Nel dirimere tale controversia³¹¹, il giudice comunitario non si discosta dai principi da lui precedentemente enunciati.

S., *Non c'è due senza tre. Il tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, pag.286-297.

Sugli sviluppi successivi a tale decisione in merito al carattere dilettantistico o professionistico dell'attività sportiva, MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2005, II.

³¹⁰ Come si evidenzia in MERONE G., *ult. op. cit.*, pag.369, anche i giocatori dilettanti possono svolgere attività economica ai sensi dell'art.2 del Trattato.

³¹¹ Corte Giust. CE, 13 aprile 2000, JYRI LEHTONEN E A. / FEDERATION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE BASKET-BALL ASBL (FRBSB), causa C-176/96, in *Riv. Dir. Sport.*, 2001, pag.434.

Anche su in merito a questa vicenda spunti interessanti sono forniti dalle fonti precedentemente citate in merito al caso Deliège. Quindi, BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e*

Lehtonen paventa, ricorrendo davanti al giudice nazionale, l'illiceità delle normative regolamentari della FIBA (la Federazione Internazionale di pallacanestro), adottate in recepimento dalla Federbasket belga (FRBSB), nella misura in cui queste, determinando differenti discipline in base a fattori temporali, statuiscono l'impossibilità, in capo a giocatori già impiegati in altri campionati di Stati europei, di formalizzare il proprio ingaggio con una nuova società qualora i termini previsti per il tesseramento di atleti stranieri siano scaduti.

La questione pregiudiziale prospettata al giudice comunitario riguarda, dunque, la compatibilità di tali regolamentazioni, che di fatto equiparano un atleta comunitario ad un cestista proveniente da un paese terzo, con i principi del Trattato.

La Corte si pronuncia nel senso dell'illegittimità di tali previsioni normative. Tuttavia, il principio di diritto qui statuito risulta attenuato rispetto a quanto visto in merito alla vicenda Bosman.

Da quanto disposto dalla pronuncia si evince, infatti, sì l'illegittimità delle regolamentazioni impugnate in quanto configgenti con i principi dettati dal diritto comunitario. Esse, secondo l'avviso del giudicante, determinano una sostanziale equivalenza fra cestisti extracomunitari e giocatori provenienti da Stati membri, con ciò, concretamente, silenziando la rilevanza dello *status* di comunitari di questi ultimi.

Tuttavia, la Corte esplicita una palese eccezione, individuata da essa come << ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una Federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una Federazione non appartenente alla detta zona >>³¹². Qualora tali motivazioni sussistano, allora eventuali disparità di trattamento troverebbero circostanza giustificativa.

Lenendo la più drastica portata della precedente sentenza Bosman, la Corte di giustizia europea, nel statuire sulla vicenda Lehtonen, garantisce maggior rilevanza alla circostanza del perseguimento del fine sportivo. Il fatto che eventuali disparità di trattamento fondate sulla nazionalità trovino ragione nelle finalità sportiva di salvaguardare l'equilibrio dei

Lehtonen, op. cit., pag.662-670; CROCKETTI BERNARDI E., *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.95-96. Valutazioni sul tema anche, tra gli altri, in FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza, op. cit.*, pag. 91.

³¹² Si veda tale passaggio della sentenza *de qua* in CROCKETTI BERNARDI E., *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (a cura di), *ult. op. cit.*, pag.96.

campionati stessi e delle compagini ad esso partecipanti, rende le stesse meritorie e legittimamente dimoranti nell'ambito del diritto.

Nel dirimere la vicenda *a quo*, in merito alla determinazione dell'effettiva sussistenza di tale finalità e del suo effettivo perseguimento da parte delle normative *de quibus*, la Corte rinvia alle successive determinazioni del giudice nazionale.

In tutte le ipotesi analoghe, in cui, cioè, ad esser messe in discussione sono regolamentazioni sportive statuenti discipline differenziate, in ordine al periodo temporale finalizzato ai trasferimenti di atleti da squadra a squadra, per tesserati nazionali e tesserati stranieri (anche comunitari), spetterà, dunque, al giudice nazionale valutare e pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno di effettive finalità sportive volte a garantire l'equilibrio delle forze in gioco.

Una breve considerazione. La pronuncia sulla vicenda del cestista scandinavo segna un'inversione di rotta (comunque non marcata) degli indirizzi della Corte circa la materia sportiva.

Con quest'ultima sua decisione il giudice comunitario dimostra maggiore sensibilità e apertura nei confronti del fenomeno, in generale, e delle sue regolamentazioni, in particolare.

Cade, quindi, un valico che prima pareva non attraversabile. Fino alla vicenda Lehtonen la Corte aveva lasciato intendere una totale, non discutibile, applicabilità al settore dello sport, ove configurabile come economicamente rilevante, dei principi comunitari.

Con il riconoscimento della liceità di normative, in tal caso regolanti i diversi regimi temporali in merito ai trasferimenti di atleti nazionali e stranieri, indirettamente discriminanti per le ragioni dei giocatori di Stati membri, il giudice europeo, seppur velatamente, prende atto della specificità dello sport e della sua necessaria autonomia nel determinare le c.d. regole del gioco. Circa tali aspetti³¹³, meramente tecnici, dunque, non è ammessa la sindacabilità del diritto comunitario e dei suoi organi giurisdizionali.

La legittimità di tali discipline, anche se astrattamente contrarie ai principi consacrati nel Trattato, risiede nella circostanza che tali regolamentazioni perseguano finalità meramente sportive, e non interessi di natura economica, né, tanto meno, scopi di lucro.³¹⁴

³¹³ Nel cui ambito, secondo l'avviso della Corte di giustizia, rientrano anche le regole *de quibus*, quelle relative, cioè, alle modalità e alla tempistica dei trasferimenti di atleti da squadra a squadra.

³¹⁴ Come evidenziato in BASTIANON S. , *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza* , in *Il diritto dell'Unione europea*, 1998, p.901. Qui l'autore non

2.10. Il modello sportivo europeo

Chi avesse pensato che l'epifania della sentenza Bosman potesse fornire una definitiva chiave di lettura al fine di determinare una volta per tutte i rapporti tra ordinamento sportivo ed Unione europea trova nella realtà dei fatti un'ampia gamma di motivi per cui ricredersi. La portata della pronuncia della Corte, anzi, in tale senso, si ritorce contro come un boomerang. Nuovi e più ampi punti di conflitto emergono e vengono all'attenzione di dottrina e giurisprudenza.

Il peccato originale che il giudice porta in seno inizia a manifestare alcune conseguenze. La circostanza, cioè, che la Corte abbia usato un metro di giudizio troppo rigido nel valutare il fenomeno sportivo, senza cogliere le diverse sensibilità e sfaccettature da esso palesate, costituisce, quindi, alla luce dei fatti, quanto meno un errore di mira.

Duplice è il rimprovero mosso alla Corte.³¹⁵ Il primo trova nella suddetta miopia valutativa del giudice il proprio oggetto³¹⁶. Il secondo, viceversa, riguarda aspetti metodologici che, gioco forza, sono divenuti sostanziali. Il fatto, cioè, che l'intervento del diritto comunitario abbia trovato realizzazione per via giurisprudenziale, ed in particolare per il tramite di una questione interpretativa pregiudiziale, ha determinato un'inevitabile finitezza delle statuizioni della Corte, idonee, sì, a dirimere la matassa del caso *a quo*, ma di respiro non sufficientemente ampio per incidere adeguatamente e sistematicamente sulle strutture del diritto sportivo.³¹⁷

Le crepe figlie del terremoto Bosman assumono, così, dimensioni preoccupanti. Gli errori strutturali della sentenza sul caso del calciatore belga si manifestano in tutta la loro

esita a definire come azzardato, e figlio più dell'entusiasmo post Bosman che di serie motivazioni, il rinvio alla Corte di giustizia europea.

³¹⁵ Si veda MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.176-177.

³¹⁶ Si è già visto nei precedenti paragrafi, in sede di commento alla sentenza Bosman, come questa critica sia ricorrente nei vari contributi dottrinali. Si segnalino qui nuovamente PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, *op. cit.*, pag.453. L'autore ivi afferma, dopo aver ribadito come l'attenzione della Corte per il fenomeno sportivo non sia stata adeguata alla situazione, che «< si è forse ritenuto che certi scopi, perseguibili solo mediante la cura e la diffusione dello sport e dei suoi valori, non costituiscono di per sé una ragione sufficiente per superare l'assunta incompatibilità di una certa prassi, sostanzialmente legittima e concretamente produttiva di effetti di sicuro non negativi negli ambiti di riferimento, con dei principi di diritto comunitario rigorosamente ancorati al dato supremo del mercato >>».

L'autore, in nota 1215, parla esplicitamente di ingerenza del diritto comunitario negli affari dell'ordinamento sportivo.

³¹⁷ CORAPI D., *Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione europea: il caso del calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, pag.2001, pag. 7-17.

rilevanza nell'esplosione di una nuova questione inerente i rapporti tra sport e diritto comunitario, la questione relativa al celebre calciatore brasiliano Luis Nazario da Lima, noto come Ronaldo.³¹⁸

Il campione carioca, all'epoca dei fatti legato contrattualmente alla società catalana del Barcellona fino al 2004, nell'estate del 1997, al fine di perfezionare il proprio trasferimento dalla compagine *blaugrana* all'Internazionale di Milano, pone le basi per recedere unilateralmente dal proprio vincolo negoziale senza che sussista alcuna giusta causa.

Nel silenzio della Corte e dei regolamenti, la FIFA, forte, anche, di tale mutismo istituzionale, nega validità a tale intenzione. Ciò in virtù di regolamentazioni che consentirebbero alla Federazione, a cui la società detentrica del cartellino del calciatore è affiliata, di negare il rilascio del *transfer* internazionale, con ciò facendo venir meno uno dei requisiti condizionanti il perfezionamento del trasferimento.

La Commissione europea, invece, cavalcando l'onda della pronuncia Bosman, non è dello stesso avviso. Con la lettera alla FIFA e all'UEFA del 4 luglio 1997 l'istituzione comunitaria enuncia il proprio orientamento, di fatto contrario a quanto asserito dalle organizzazioni calcistiche. La Commissione, infatti, segnala come normative che subordinino il rilascio del *transfer* internazionale al previo assenso del club receduto comportino un problema di compatibilità con gli (allora) artt.48 e 85 del Trattato.

Con tale intendimento delle istituzioni europee si realizza un duplice effetto. Da un lato l'idea di recesso unilaterale senza giusta causa posto in essere dal giocatore varca la soglia dell'ordinamento sportivo. Dall'altro, si addivene, seppur prudentemente, ad una prima equiparazione tra atleti comunitari ed extracomunitari, o quanto meno si muovono i primi passi verso tale traguardo.

Sulla scorta di numerose denunce, la Commissione europea apre nel dicembre 1998 una procedura d'infrazione nei confronti della FIFA. Tale iniziativa trova il suo scopo nell'addivenire ad una pronuncia di incompatibilità delle discipline sportive con i principi

³¹⁸ Sulla vicenda Ronaldo si rimanda a GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, pag.70-110; si veda anche ROCELLA M., *L'Europa e l'Italia: libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento trent'anni dopo*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *op. cit.*, pag. 45-47.

In particolare, Rocella rileva la spiacevole sensazione che la Commissione europea ritenga sì tutti gli immigrati cittadini di stati terzi uguali, ma alcuni, per dirla con parole dell'autore, << più uguali >>. Non si spiegherebbe, altrimenti, la rilevante attenzione dedicata dalle istituzioni comunitarie alla vicenda Ronaldo, attenzione contrapposta ad un antitetico atteggiamento delle medesime istituzioni nel regolare il flusso migratorio dei "normali" cittadini extracomunitari.

dettati dal Trattato in tema di libera concorrenza di mercato.³¹⁹ In particolare, è il profilo relativo al recesso unilaterale (e al necessario assenso della società receduta al fine di ottenere il rilascio del nulla osta al trasferimento) a destare dubbi di legittimità. Secondo l'intendimento della Commissione, infatti, tale sistema di norme determina una situazione di sostanziale limitazione alla libera concorrenza.

Di contro, si segnala come tali misure trovino la *ratio* in esigenze meritorie e siano proporzionate al fine perseguito, fine meramente sportivo. Emerge, tra quanti sostengono tale interpretazione, la sottolineatura del fatto che il venir meno anche di tale vincolo determinerebbe una situazione al limite della schizofrenia. Un mercato libero a tal punto, infatti, ha come ovvia conseguenza la destabilizzazione dell'intero sistema calcistico.

Al fine di giungere a posizioni compromissorie tra le due istanze, il 5 marzo 2001 l'Unione europea approva l'Accordo di Bruxelles, vincolante per tutti i paesi membri. Con esso sono introdotti numerosi elementi di riforma.

Innanzitutto, è statuita un'indennità di formazione in favore di tutti i club che abbiano lavorato alla preparazione e al miglioramento delle prestazioni di giovani calciatori, nel periodo, cioè, tra i 12 ed i 23 anni.

In secondo luogo, è introdotto il c.d. principio della stabilità contrattuale. In virtù di ciò, e della previsione di un "periodo protetto" quinquennale, è sancito il divieto di recesso unilaterale da parte del tesserato nel suddetto arco temporale. Il lasso di tempo scende al triennio, e non più al lustro, per i contratti conclusi con atleti di età maggiore ad anni 28. In caso di violazione di tale previsione, oltre a sanzioni di carattere sportivo, è prevista la c.d. indennità di rottura, costituente una sorta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

In terza battuta, si definisce la previsione della "giusta causa sportiva" di risoluzione del contratto. La suddetta può essere invocata dal tesserato in varie ipotesi, le più tipiche delle quali sono rappresentate dalla drastica diminuzione dell'impiego in squadra e dall'esclusione dalla stessa (i c.d. giocatori fuori rosa).³²⁰

³¹⁹ In particolare, è l'art.85 (81) TCE a costituire il parametro normativo per giungere ad una declaratoria di illegittimità delle regolamentazioni sportive. Vedi MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.177-178.

³²⁰ Sempre più numerosi, negli ultimi anni, contenziosi di tale tipo in Italia. Da ultima, la vicenda che ha visto contrapposti il Catania calcio ed alcuni suoi tesserati, Bisio, Pantanelli e Falsini. A questi ultimi ha dato ragione il Collegio arbitrale della Lega Calcio.

Sulla vicenda, D'URSO A., *Mobbing, Catania condannato*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 agosto 2007.

Un'analisi giuridica del fenomeno, invece, nel quarto paragrafo di AMATO P., *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2005, III.

Ultimo effetto innovativo dell'Accordo, la determinazione della competenza di un Collegio arbitrale formato da arbitri nominati dalle Associazioni dei calciatori e dalle Leghe rappresentanti le società. Portata riformatrice di quest'ultima previsione, la possibilità, in capo all'interessato, di ricorrere direttamente alla magistratura statale ordinaria, alternativamente alla via arbitrale ivi disciplinata, senza pregiudizio alcuno.

L'accordo di Bruxelles è ratificato il 7 luglio 2001 dal Comitato esecutivo della Federazione internazionale calcistica, con l'adozione del regolamento FIFA sullo *status* ed i trasferimenti dei calciatori, in vigore dal 1 settembre 2001.³²¹

2.11. La delibera n. 90/2007 della Federazione Italiana Pallacanestro. Recenti processi interni al mondo dello sport

Si è detto che l'impatto della sentenza Bosman sulle dinamiche del sistema sportivo è stato paragonabile a quello di un tir in corsa. Forse, però, si rende necessario correggere il tiro di tale affermazione. Non v'è ombra di dubbio che la portata di tale pronuncia della Corte di giustizia europea sia stata tale da rivoluzionare l'approccio alla materia. Gli effetti concreti, tuttavia, di tale processo non sono stati uniformemente immediati, differentemente da quanto, invece, era nella logica supporre.³²²

Sicuramente il calcio, teatro ed al contempo oggetto della vicenda, è stato il primo a muovere, più o meno coattamente, i primi, decisi, passi verso i dettati enunciati dal giudice di Lussemburgo. Cadute, così, le barriere che operavano un'illegittima distinzione nei confronti dei giocatori cittadini di Stati membri, i principi della libera circolazione e della non discriminazione varcavano le soglie del mondo del calcio per qui stabilirsi e risiedere.

³²¹ Un breve cenno ad una vicenda recente, rilevante in materia. In virtù di tale regolamento, in particolare dell'art.17, il portiere Morgan De Sanctis, al tempo tesserato con l'Udinese, si è svincolato unilateralmente senza giusta causa, essendo lo stesso portiere di età superiore ad anni 28 ed essendo decorso il triennio protetto. Tuttavia, in merito a quest'ultima circostanza non vi è certezza. Probabile che la questione giungerà in sede legale.

Sulla tematica dell'art.17 del Regolamento FIFA e sui suoi risvolti si veda il sesto paragrafo dell'articolo di DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007, III.

Sul modello sportivo europeo, invece, in generale, esaustiva trattazione è rinvenibile in SANINO M., *ult. op. cit.*, pag.329-338.

³²² Così come evidenziato in tutti i contributi dottrinali in commento alla medesima sentenza ed in tale trattazione esaminati nel capitolo precedente.

Viceversa, in altri sport, meno al centro dell'attenzione e meno coinvolti direttamente dalla decisione Bosman, gli stessi principi faticosamente attraversavano l'uscio e si arrestavano, per così dire, nell'anticamera. Uno di questi settori, solo marginalmente sfiorato dai dettami di diritto enunciati dalla Corte, è quello del basket femminile italiano.

Le regolamentazioni disposte dalla FIP nel disciplinare il settore femminile dell'attività persistevano, in spregio all'evidenza dettata dalla vicenda Bosman, persistevano nel disporre diversi regimi per atlete nazionali ed atlete comunitarie, mantenendo, così, in vita un fantasma il cui manto era ormai sgualcito dai segni inesorabili del tempo e della giustizia europea. Parimenti, le medesime disposizioni della Federbaket, disponevano le indennità in sede di trasferimento.

Or bene, aperta dalla Commissione europea una procedura d'infrazione³²³ in merito alle suddette normative, ottenuta dalla FIP una replica di merito ritenuta assolutamente irrilevante ed insufficiente, la stessa Commissione, con nota³²⁴ rivolta al Ministero degli Esteri, ribadisce quanto da lei precedentemente asserito a riguardo. Non rientra, cioè, nelle corde del diritto comunitario la possibilità di derogare ad insormontabili principi quale quello della libera circolazione dei cittadini di Stati membri. Non può avere validità una regolamentazione che, di fatto, operi una discriminazione, fondata sul dato della nazionalità, tra atlete italiane ed atlete straniere provenienti da Paesi europei. Ugualmente, stridenti con i dettami giurisprudenziali sono discipline statuenti indennità di trasferimento.

Preso atto di ciò, la Federazione Italiana Pallacanestro non può far altro che adeguarsi. Figlia di tale esigenza è la delibera in questione, il comunicato ufficiale n.90/2007³²⁵, mediante la quale la FIP indirizza anche il basket femminile italiano verso i cardini del diritto comunitario.

Con la suddetta delibera la Federazione individua, di conseguenza all'invito (più che esplicito) della Commissione europea, i principi e linee guida posti quali parametri di riferimento nella necessaria opera di riforma. Si tratta, nello specifico, dell' << Abolizione dei limiti di tesseramento per atlete provenienti da un paese dell'Unione Europea per la Serie A1 ed A2 femminile >>, dell' << eliminazione dei limiti di iscrizione a referto delle

³²³ Si tratta della procedura d'infrazione n.2006/4366.

³²⁴ Più precisamente, trattasi della nota C (2007) 3018 del 18.07.2007 indirizzata al Ministro degli Affari Esteri

³²⁵ Consultabile nell'edizione *on line* di Giustizia Sportiva. Esattamente, www.Giustiziasportiva.it, con nota di TOGNON J.

atlete provenienti da un paese dell'Unione Europea per la Serie A1 ed A2 femminile e contestuale introduzione degli obblighi di iscrizione a referto di una quota minima di atlete "di formazione italiana"³²⁶>>, e della contestuale << eliminazione, per la Serie A1 femminile, dei limiti massimi di schieramento in campo di atlete di cittadinanza straniera e contestuale previsione di obblighi a carico delle società di schierare contemporaneamente in campo un numero minimo di atlete di formazione italiana >>.

Parallelamente, tra le finalità indicate nella delibera è individuato il proposito di non reiterare nella stagione successiva (la prossima stagione agonistica 2008-2009) le disposizioni, in tema di indennità, contenute nelle integrazioni alle Disposizioni Organizzative Annuali 2007/2008.

Poste, dunque, in via di principio le suddette finalità, le stesse non possono che costituire l'oggetto della iniziative concretamente attuate dalla Federazione con la delibera ed ivi statuite nella parte conclusiva.

Anche la pallacanestro femminile italiana, dunque, alza bandiera bianca. Si trattava di una battaglia, comunque, persa in partenza, stante la contrapposta certezza derivante dalla pronuncia (e dalle successive) della Corte di giustizia europea.

Peculiarità della vicenda è, come si sottolinea in sede di commento³²⁷, individuata nella circostanza che, nelle precedenti vicende, il soggetto promotore aveva cifre giurisprudenziali; in tale vicenda, invece, sono le istituzioni comunitarie, nella figura, nel caso specifico, della Commissione, a prendere l'iniziativa.

Tale fatto non costituisce un fiore nel deserto, ma è sintomatico di un mutato incedere, nell'agenda delle istituzioni europee, nei rapporti con il fenomeno sportivo. Il Libro Bianco dello Sport ed il più recente Trattato di Lisbona³²⁸ costituiscono degne testimonianze.

³²⁶ Anche quest'ultimo profilo trova nella delibera in esame la propria riforma. Il comunicato ufficiale stabilisce, infatti, che si intende per << "atleta di formazione italiana", ogni giocatrice, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili FIP >>.

³²⁷ Vedi TOGNON J., nel medesimo riferimento *on line* segnalato in nota 394

³²⁸ Con il suddetto Trattato, siglato il 13 dicembre 2007, si è compiuto un ulteriore passo in direzione del riconoscimento della specificità dello sport. Si veda ancora TOGNON J, *cit.* In particolare, l'art.124 A, riformando l'art. 149 del Trattato che istituisce l'Unione europea (TCE), aggiunge il seguente comma: << L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa >>.

2.12. I rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento sportivo alla luce delle ultime vicende giudiziarie

Come detto, la sentenza Bosman, tra i vari effetti collaterali, ha avuto anche quello di ridisegnare, o meglio di mettere in discussione, i confini tra ordinamento sportivo ed ordinamento comunitario. Oggetto del contendere, la pretesa specificità dello sport e, di contro, la necessaria applicazione ad esso dei principi reggenti il sistema del diritto comunitario.

L'intero assetto sportivo, prima di tale statuizione ampiamente consolidato, è stato sconvolto dalla pronuncia della Corte di giustizia europea. Il presupposto delle caratterizzazioni locali, ovvio fino a qual punto all'interno del fenomeno sportivo, viene spazzato via da un precedente giudiziario che introduce il principio di un intervento diretto del diritto comunitario all'interno di un apparato contraddistinto da « valori e dati socio-culturali del tutto specifici di una singola realtà nazionale ».³²⁹ In tale prospettiva, non è fantasioso l'orizzonte secondo cui intento della Corte, e indirettamente del diritto comunitario, sia fornire una configurazione dello sport europeo tale da assorbire le specificità locali, in applicazione di un « progetto politico e culturale ».³³⁰

Definita tale visione, non si può dar torto a quanti³³¹ parlano di « successo definitivo del diritto comunitario sugli organismi sportivi ». Posto ciò, tale situazione non deve determinare la circostanza che sia lo sport ad inginocchiarsi a logiche meramente giuridiche o legislative. Lo scenario che si delinea è quello di una necessaria (ma non coatta) ridefinizione dei rapporti tra i due interlocutori, nell'ottica di garantire al fenomeno sportivo la possibilità di continuare la sua irrinunciabile funzione sociale, nel pieno delle sue peculiari specificità.³³²

³²⁹ ANASTASI A., *ult. op. cit.*, pag.459.

³³⁰ Ancora ANASTASI A., *ult. op. cit.*, pag.460.

³³¹ DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., *ult. Op. cit.*, pag.500.

³³² Come si evince dalla chiusura del commento di DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., appena citati in nota precedente. A pag.506 e 507 i due autori percorrono le tappe che, a partire dall'istituzione delle Coppe europee, hanno portato i due mondi ad intrecciare i loro cammini. A quarant'anni (più di cinquanta ora) dalla prima Coppa d'Europa per club (stagione 1955-1956), « spetta ai successori dei creatori dell'Europa calcistica e dell'Europa comunitaria saper rendere compatibili i due fenomeni con la comprensione ed il rispetto delle rispettive peculiarità ».

Forse, come si sottolinea in alcuni commenti³³³, la sentenza Bosman ha talmente svilito lo spirito stesso dello sport da aver raggiunto un punto estremo, rendendo imperativo categorico il fare un passo indietro.

Non tener debitamente conto della funzione sociale dello sport³³⁴ diviene, quindi, condotta non più tollerabile. Questo è, forse, uno degli effetti positivi, nell'ottica delle istituzioni sportive, della (rilevante) portata della pronuncia sulla vicenda del calciatore belga.

La scelta della Corte, infatti, è stata quella di << minimizzare la specificità e la atipicità delle attività sportive, e di "normalizzarle" facendone risaltare gli aspetti economici >>.³³⁵

Or bene, emerge da numerosi commenti come questa situazione debba costituire punto di (ri)partenza per le istituzioni sportive per ribadire, tenendo conto, comunque, dei principi enunciati dalle pronunce della Corte di giustizia europea, la rilevanza dello sport, la sua massima dignità e le necessaria sfera di autonomia da riconoscere ad esso.

Un esempio di prospettiva è posto da alcuni autori³³⁶. Questi ipotizzano uno scenario affascinante (a dire il vero, però, irrealizzato, per il momento): rivoluzionare lo scenario sportivo comunitario, creando un Comitato Olimpico unico europeo e prevedendo rappresentative non più nazionali, ma continentali.

La prospettiva più solida, e su cui convergono gli entusiasmi della maggior parte dei commentatori, è, comunque, quella che prevede una ridefinizione dei confini e dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento sportivo partendo dal necessario presupposto della specificità di quest'ultimo.

³³³ MANZELLA A., *ult. op. cit.*, pag.414. Qui l'autore afferma << la lezione di Bosman deve insegnare a fare recuperare integralmente l'idea dello sport e della sua autonomia >>.

³³⁴ Ancora Manzella, pag.410. In particolare, << queste osservazioni sfiorano l'esercizio dell'ovvio quando, volgendo lo sguardo all'indietro, ci si accorge che è passato un secolo esatto dalla celebrazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna e, guardandosi intorno, ci si rende conto che taluni importanti processi sociali, quale quello di integrazione razziale, trovano nello sport momenti di grande esaltazione >>.

³³⁵ COCCIA M., *ult. op. cit.*, pag.653.

³³⁶ In particolare, Manzella e Coccia. Tuttavia, quest'ultimo si mostra perplesso circa la bontà di tale scenario. Interrogatosi se tale prospettiva possa rientrare nell'ambito dei *desiderata*, si risponde negativamente. Tale orizzonte determinerebbe, infatti, la negazione della competizione. Ad esempio, una compagine continentale non avrebbe più seri rivali, svilendo, così, il significato stesso di agonismo.

2.12.1. La sentenza Meca Medina

La discussione in merito ai rapporti tra ordinamento comunitario e sport registra una scossa tellurica in occasione della vicenda del nuotatore spagnolo David Meca-Medina e del nuotatore sloveno Igor Majcen.³³⁷

Tale controversia presenta il proprio oggetto normativo nelle legislazioni in tema di doping. La Corte viene ad essere investita di un compito delicato quanto, in ottica futura, essenziale. Il giudice europeo, infatti, è in tale caso impegnata a dissertare circa cosa effettivamente possa ritenersi norma meramente sportiva e quale regolamentazione, viceversa, non possa sfuggire al severo sguardo del diritto comunitario.

Nel caso specifico, infatti, la Corte è tenuta a dirimere la questione se le norme sportive in tema di sostanze dopanti possano, seguendo l'orientamento prevalente in dottrina, costituire oggetto esclusivo di sindacato da parte degli organi dello sport, oppure siano anche esse sindacabili dalla giurisdizione ordinaria e comunitaria. Il nodo della faccenda, cioè, riguarda la circostanza che tali regolamentazioni abbiano ad oggetto o meno materie di (ovvia ed) esclusiva competenza sportiva, stante il loro contenuto intrinsecamente legato alle logiche di tale sfera.³³⁸

Considerazione comune e, fino a tale vicenda, ricorrente in dottrina quella secondo cui tali norme fossero pacificamente considerate "sportive", con la conseguente circostanza che il diritto comunitario non trovasse, in relazione ad esse, applicazione.

Davanti alla Corte di giustizia europea, investita del caso dopo un ingarbugliato *iter* giudiziario, viceversa, il giorno diventa la notte. Secondo l'avviso del giudice di Lussemburgo, dunque, anche le normative adottate, in tema di lotta all'uso di sostanze dopanti, dalle istituzioni sportive sono sottoponibili al sindacato di legittimità secondo i parametri offerti dal diritto comunitario ed, in particolare, dal Trattato.

³³⁷ Corte Giust. CE, 18 luglio 2006, MECA-MEDINA & MAJZEN / COMMISSION, causa C-519/04 P, in *Guida al Diritto*, n.36, 2006, pag.93- !!! , con nota di CASTELLANETA M.

Si veda anche, sul supporto telematico, il parere di INFANTINO G., *Meca-Medina; un passo indietro per il Modello Sportivo Europeo e la specificità dello sport?*, in www.uefa.com/multimediafiles/download/uefa/keytopics/480784-download.pdf.

³³⁸ Come si evince in MERONE G., *ult. op. cit.*, pag.382, << la normativa antidoping non persegue alcun obiettivo economico, in quanto è intesa a preservare in primo luogo lo spirito sportivo senza il quale lo sport, praticato a livello tanto dilettantistico quanto professionale, non è più sport; in secondo luogo a salvaguardare la salute degli atleti. Di conseguenza, il divieto del doping, in quanto espressione particolare del principio del *fair play*, rientra fra le prime regole del gioco sportivo >>.

La vicenda è un fiume in piena che bypassa ancora una volta i deboli argini eretti dal mondo dello sport. La fonte è individuabile nella denuncia presentata da Meca-Medina e Majcen alla Commissione europea, volta ad una declaratoria di incompatibilità tra le regolamentazioni in tema di antidoping del CIO e le norme comunitarie in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi.

Meca-Medina e Majcen, due nuotatori fondisti, trovati positivi al nandrolone³³⁹ ad un controllo in occasione della Coppa del mondo della loro specialità, in applicazione del Codice antidoping del Movimento olimpico sono stati sospesi dall'attività agonistica per quattro anni (poi ridotti a due dal TAS). Con la loro denuncia contestano la circostanza che la fissazione della soglia limite³⁴⁰ (al di sopra del quale l'uso delle suddette sostanze è giuridicamente ritenuto pratica illecita e fraudolenta), essendo pratica concordata tra il CIO e ventisette laboratori dal Comitato stesso qualificati, costituisca un'alterazione fattuale della libera concorrenza.

In particolare, è la soglia specifica ad attirare le loro osservazioni. Ritenuta questa poco attendibile e fondata su basi scientifiche traballanti, i denuncianti affermano come tale circostanza possa determinare il non poco rilevante fatto che atleti innocenti possano essere esclusi dalle competizioni agonistiche.

Nonostante le tesi sostenute dai due nuotatori, la Commissione, con decisione del 1 agosto 2004, respinge la denuncia.

Con ricorso diretto, allora, i due agiscono in giudizio davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, al fine di conseguire l'annullamento della precedente pronuncia.

Tuttavia, nemmeno tale giudice è dello stesso avviso. Con sentenza del 30 settembre 2004 il Tribunale di primo grado respinge il ricorso. Alla base di tale decisione, la (fino a quel punto ovvia) osservazione del fatto che le regolamentazioni in tema di lotta al doping costituiscano esempio tipico di normative meramente sportive, non rilevanti in ottica economica, e, dunque, non sottoponibili a sindacato di compatibilità con le disposizioni del diritto comunitario.

I due nuotatori hanno, allora, il merito³⁴¹ di non desistere. Con l'impugnazione davanti alla Corte di giustizia europea ribadiscono il proprio intendimento. Secondo loro, una regolamentazione sportiva non può, per il solo e semplice fatto di essere "sportiva", essere

³³⁹ Sostanza anabolizzante, ahimè, diffusa nei sotterranei del mondo dello sport.

³⁴⁰ 2 ng/ml . Vedi MERONE G., *ult. op. cit.*, pag.383.

³⁴¹ Di demerito si può parlare, semmai, in relazione allo unilateralità della Corte nel decidere tale contenzioso.

sottratta *tout court* dall'ambito di applicabilità delle discipline comunitarie in tema di politiche della concorrenza.

La Corte, smentendo un'interpretazione consolidata e l'orientamento di due giudici sovranazionali, accoglie tale tesi.

La circostanza, quindi, che una norma abbia carattere puramente sportivo non sottrae la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma, o l'organo che l'ha emanata, dall'ambito di applicazione del diritto comunitario e dei principi del Trattato.

Il fatto, dunque, che le regolamentazioni in materia di lotta all'uso di sostanze dopanti non rilevino ai fini dell'art.2 TCE, e che, *deinde*, non presentino connotati di economicità, non preclude che l'attività da esse disciplinate possa essere ricondotta nella sfera di applicazione delle disposizioni comunitarie sulla libera concorrenza.

In riferimento al caso specifico ed all'insieme di norme del Trattato invocate, si rende necessario dissertare circa la circostanza che ad emanare tali norme siano stati soggetti qualificabili come imprese; qualora la risposta a tale questione sia positiva³⁴², l'analisi deve spostarsi sulla sussistenza o meno di un'effettiva situazione di alterazione (*rectius*, limitazione) della libera concorrenza, situazione determinata dall'impresa/e statuate/i le summenzionate normative.

La Corte, entrando, poi, nel merito della specifica situazione prospettata dai due nuotatori, pur riconoscendo quanto finora asserito, cioè che le normative in tema di antidoping possano alterare le logiche concorrenziali, afferma che tali restrizioni possano trovare giustificazione in determinate e rilevanti esigenze. Una di queste è la necessità di garantire lo spirito di emulazione tra gli atleti. Tale fine, secondo l'avviso della Corte, è a tal punto meritorio di tutela da costituire la *ratio* di una restrizione alla concorrenza, nella misura in cui, comunque, tale restrizione sia proporzionata alla finalità perseguita.

³⁴² Come statuito anche in un'altra vicenda esaminata dalla Corte di giustizia europea, il caso dell'agente di calciatori Piau. Si vedano sia il provvedimento dei giudici comunitari, Corte Giust.CE, 26 gennaio 2005, causa T-193/2002, in *Diritto comunitario ed internazionale, Guida al diritto*, 2005, marzo/aprile, pag.63, con nota di Castellaneta M., sia il commento a riguardo di MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007, pag.127-128. Qui si rimarca la portata della statuizione della Corte, la quale ha affermato che « la FIFA ha come membri Federazioni nazionali costituite da società che esercitano economicamente il gioco del football. Ne consegue che tali società sono imprese nel senso dell'art.81 CE e che le Federazioni nazionali che le raggruppano sono associazioni di imprese nel senso della medesima disposizione »>. Non rileva al fine di dimostrare la tesi contraria alla suddetta conclusione la circostanza che determinate società, in seno alle sopramenzionate Federazioni, siano unilateralmente qualificate come « dilettantistiche », essendo il profilo sostanziale, e non quello formalistico, a rilevare ai fini giuridici.

In particolare, è quest'ultimo passaggio ad essere ricamato *ad hoc* per la situazione *a quo*. Non avendo, infatti, secondo il giudice di Lussemburgo, i due attori fornito adeguata documentazione a sostegno della sproporzionatezza delle misure in esame rispetto al fine di assicurare la salvaguardia dello spirito sportivo, il ricorso viene respinto.

Tale circostanza non scalfisce, comunque, l'effetto dirompente della pronuncia della Corte di giustizia europea.

Questo si realizza a prescindere dal << trionfo >> o meno dei diritti dei due attori. Il << vero trionfo >>³⁴³ ottenuto dal *boxeur* con i calzoncini blu a stelle gialle è dato dal fatto che la Corte di giustizia, ritenendo sindacabili nel merito, sulla base del diritto comunitario, le normative sportive in tema di antidoping, ha varcato confini prima inesplorati, quelli relativi a materie e criteri da sempre considerati riserva esclusiva del diritto sportivo.

Nell'ottica³⁴⁴ dei rapporti tra ordinamento comunitario, la sentenza Meca-Medina, dunque, getta ulteriore benzina sul fuoco.

L'incertezza che determina l'assetto delle relazioni tra i due sistemi è sempre più palese, stridente e, soprattutto, sbilanciata in direzione Bruxelles.

³⁴³ Di trionfo parla ancora MERONE G., *ult. op. cit.*, pag.384.

³⁴⁴ In tale assetto si inserisce, come segnalato ancora in MERONE G., *ult. op. cit.*, pag.387-388, l'adozione, da parte della Commissione europea, l'11 luglio 2007, del Libro Bianco sullo Sport. L'alto intento di questo documento è fornire un orientamento univoco e (si spera) sistematico sulla funzione che lo sport svolge all'interno dell'Unione europea.

Sul tema, emblematiche le parole di COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006, II, pag.15 ss., secondo cui << lo sport ha bisogno di norme credibili che prendano in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate, che siano logiche e proporzionali al fine perseguito e che, magari, si ispirino a semplici regole di "buon senso" >>.

CAPITOLO III – ATLETI EXTRACOMUNITARI

3.1. Sport ed atleti extracomunitari

Esaminate fino a questo punto della trattazione le vortuose dinamiche che hanno condotto all'equiparazione degli atleti di Stati membri agli atleti nazionali, l'attenzione deve, ora, essere rivolta al problema della circolazione di cittadini di Stati non membri dell'Unione che intendano varcare i confini italiani al fine di esercitare la professione sportiva.

La questione in merito ai diritti degli sportivi stranieri extracomunitari è stato oggetto di numerose vicende giudiziarie, le quali, negli ultimi anni, hanno ridefinito i precedenti orientamenti sul tema.

Tali contenziosi, fondati sui medesimi presupposti e legittimati dal medesimo contesto normativo, saranno nei prossimi paragrafi esaminati, al fine di fornire ulteriori strumenti per meglio comprendere la tematica.

3.2. Regolamentazioni sportive in materia di tesseramento ed utilizzo di atleti stranieri. Profili di incompatibilità con normative nazionali, sovranazionali e sportive

Visti nel primo capitolo di questa trattazione gli aspetti procedurali e le modalità di tesseramento degli atleti stranieri³⁴⁵ extracomunitari, in particolare in riferimento all'art.27 del Testo Unico sull'immigrazione, si rende necessaria, ora, una disamina di più ampio respiro, incentrata sull'analisi dei possibili profili di conflitto ed incompatibilità tra le

³⁴⁵ Da intendersi, come emerge in MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.128, come la persona non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

Nel novero degli atleti stranieri non rientrano più, in base alla decisione del Governo Italiano notificata alla Commissione europea il 27 luglio 2006, i cittadini provenienti da otto Stati membri: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca. Con il suddetto provvedimento, infatti, l'esecutivo italiano ha rinunciato ad avvalersi, nei confronti di tali paesi, del regime transitorio in materia di libera circolazione. Nei confronti, dunque, dei cittadini provenienti da tali Stati trovano applicazione le disposizioni in materia di libertà di movimento e soggiorno per fini professionali dettate, in via generale, dal diritto comunitario.

In particolare, in riferimento agli atleti dei suddetti paesi, non vengono più ad essere applicate le normative in tema di ingresso di atleti stranieri in Italia, come emerge dalla circolare del CONI del 28 agosto 2006.

predette normative sportive e le legislazioni che, a vario livello, disciplinano sia i diritti fondamentali degli individui sia gli aspetti più prettamente sportivi.

Ciò che emerge immediatamente all'attenzione anche di un osservatore alle prime armi (alzo la mano e rispondo << presente >>) è un'iniziale perplessità circa la possibile convivenza di siffatte misure restrittive con principi di ampia portata come quelli consacrati nella Carta Costituzionale.

La faglia è localizzata, infatti, in merito alla tematica degli sportivi professionisti extracomunitari, nel contrasto, a prima vista difficilmente solvibile, tra enunciazioni alte di valori, come quelli di eguaglianza e libera circolazione, adottati in via generale ed universale dalla Carta fondamentale e di per sé applicabili al settore del lavoro, e misure statuite, dalle istituzioni dello sport, in attuazione del precipuo interesse alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale.³⁴⁶

Il riferimento, appena sviluppato, al settore del lavoro, e, quindi, al diritto del lavoro, è figlio della natura intrinseca della nostra Costituzione. Al di là dell'alta dichiarazione di intenti contenuta nel primo articolo della Carta, è l'articolo 4 Cost.³⁴⁷ ad enunciare in maniera univoca la centralità dell'impiego, o meglio, del diritto all'impiego professionale riconosciuto a chiunque. Stante tale consacrazione, misure indirettamente restrittive di tale garanzia, quali normative che limitino l'ingresso di cittadini extracomunitari interessati a svolgere un'attività sportiva retribuita nel nostro paese, palesano elementi difficilmente sostenibili.

Anche l'art.2³⁴⁸ della Costituzione, già analizzato, nell'ottica della sua applicazione al fenomeno sportivo, nel primo capitolo, fornisce spunti di riflessione in merito all'adamantina liceità delle regolamentazioni, interne all'ordinamento dello sport, disciplinanti la questione degli atleti stranieri.

Come già visto, infatti, la pratica e l'attività sportiva rientrano senza dubbio nel novero dei diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo. Parimenti, è pacifica la riconducibilità del diritto allo svolgimento della professione in tale Olimpo. Come diritti superni, dunque, mal

³⁴⁶ Come rimarcato in D'ONOFRIO P., *Manuale operativo di diritto sportivo*, Ferrara, 2007, pag.327.

³⁴⁷ Art.4 Cost. << La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società >>.

³⁴⁸ Art.2 Cost. << La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale >>.

si giustifica il fatto che lo Stato adotti, in merito a questi, un riconoscimento, per così dire, "a singhiozzo", chiudendo un occhio, se non due, quando i titolari di tale diritto vengono ad essere cittadini non italiani (o non comunitari).

A ben veder, comunque, le maggiori frizioni, a livello costituzionale, si realizzano in relazione al parametro offerto dall'art.3 della Carta fondamentale.³⁴⁹

Nell'enunciare in via universale il principio di eguaglianza³⁵⁰, la Costituzione innalza lo stesso al livello più alto. Gli strumenti, quindi, a tutela del diritto discendente da tale affermazione di principio saranno i più efficaci, come si evince, infatti, dal dato letterale dell'articolo.³⁵¹

Orbene, sono considerabili espressive del principio di eguaglianza regolamentazioni che prevedano regimi differenziati, talvolta estrinsecati in vere e proprie barriere, sulla base della nazionalità dei soggetti ?

In concreto, le norme sportive che subordinano l'ingresso, e quindi il tesseramento, di un cittadino extracomunitario ad un previo assenso degli organi centrali, statali ed ordinamentali, sono compatibili con lo spirito del suddetto articolo costituzionale? Le normative statuenti limiti al numero massimo di atleti stranieri contemporaneamente schierabili ledono i diritti più ovvi ed immediati del cittadino extracomunitario, oppure sono portatori di una *ratio* meritoria di tutela?

Sul punto, si vedrà, il giudice nazionale ha avuto, negli ultimi anni, numerose occasioni per pronunciarsi. Le sue decisioni hanno, di fatto, dipinto un quadro totalmente nuovo.

Non sono solo, comunque, disposizioni costituzionali a fornire spunti di riflessione circa la legittimità delle misure normative adottate dalle istituzioni sportive.

Sul versante legislativo interno si segnalino, come parametri di discussione e paragone, l'articolo 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242 (il già menzionato provvedimento di riordino del Comitato Olimpico Nazionale) ed il secondo e terzo comma dell'articolo 2 del Testo Unico sull'immigrazione.

³⁴⁹ Come segnalato dal Dott. Paolo Amato all'Assocalciatori. Del medesimo avviso D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.334.

³⁵⁰ Il primo comma dell'art.3 Cost. enuncia, infatti, che << Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali >>.

³⁵¹ E' in particolare il secondo comma del suddetto articolo costituzionale ad affermare come sia << compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica , economica e sociale del Paese >>.

Quanto al primo profilo, l'art.16 ribadisce, oltre ad un generico richiamo al principio di democraticità, la necessaria tutela della << partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale >>.

Il Testo Unico, poi, ai predetti commi del secondo articolo, rimarca come il cittadino straniero, regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica, goda dei medesimi diritti riconosciuti ai cittadini italiani. Parimenti, la stessa equivalenza sul piano dei diritti tra "indigeni" e "foresti" si realizza nel settore del lavoro: il terzo comma dell'art.2 della "Turco-Napolitano" garantisce, infatti, a chi intenda varcare i confini italici, al fine di esercitare una professione, << parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani >>.

Oltre a legislazioni interne, sono anche normative sovranazionali a presentare il conto alle misure restrittive previste dalle varie Federazioni sportive in tema di circolazione di atleti extracomunitari.

Se i principi enunciati nella Convenzione di New York³⁵², per la loro universalità, forniscono lo spunto per iniziare un processo di critica nei confronti delle predette regolamentazioni sportive, è la Carta Europea dello Sport a circoscrivere l'oggetto e la critica stessa.

In particolare, è l'articolo³⁵³ con cui tale documento si apre a manifestare la funzione sociale del fenomeno sportivo, volta, senza dubbio, ad una completa integrazione ed eguaglianza tra gli individui che intendano praticare l'attività in questione.

Dello stesso tenore anche il quarto comma dell'articolo 2 dello Statuto del CONI, il quale delinea, tra gli obblighi e gli indirizzi cui questo è tenuto, l'impegno a dettare principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia, e, parallelamente, l'intento

³⁵² Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

³⁵³ Art.1 "Scopo della Carta" << I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva, per: I - Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare: a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base; b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano; e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti; c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti; II - Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l'abuso di droga >>.

di promuovere ed adottare iniziative volte a contrastare qualsiasi forma di violenza e discriminazione nello sport.³⁵⁴

Anche normative interne all'ordinamento sportivo, quindi, enunciano, in via di principio, statuizioni e dichiarazioni di intenti che, in una certa misura, alimentano il dubbio circa la liceità delle misure, figlie della stessa fonte, restrittive dei diritti degli atleti stranieri.

Non si dimentichi, infine, il parametro offerto da quanto disposto dal Trattato. In particolare, al di là dei già visti articoli relativi alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi, per loro natura più attinenti alla figura degli occupati cittadini di Stati membri piuttosto che alla casistica dei lavoratori extracomunitari, sono le disposizioni previste dall'art.13, e congiuntamente dagli artt.136 e 137, a fornire spunti di riflessione sul tema.

Nel merito, si può asserire che, posto come principio basilare ex art.13 il divieto di qualsivoglia discriminazione fondata su motivi razziali³⁵⁵, è il combinato disposto di quanto previsto negli articoli 136 e 137 a realizzare pienamente questo intento nel settore del lavoro. Infatti, nell'ottica della compiuta concretizzazione della dimensione personale e sociale dell'individuo, il legislatore comunitario sostiene e promuove un processo di integrazione e parificazione dei cittadini provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea, anche per quanto attiene l'impiego e le condizioni dello stesso.³⁵⁶

Delineato, dunque, tale tappeto normativo a guisa di metro di giudizio al fine sindacare le regolamentazioni sportive, si veda ora lo strumento processuale riconosciuto al cittadino extracomunitario che denunci una situazione, fattuale o *ex lege*, discriminatoria nei suoi confronti.

³⁵⁴ Vedi ancora D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.328.

³⁵⁵ Al di là del dato della nazionalità, il predetto art.13 TCE vieta che anche altre circostanze (<< sesso, [...], la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali >>) siano poste a fondamento di discriminazioni.

³⁵⁶ In particolare, è la lettera g) dell'art.137 TCE a disporre che l'azione della Comunità e degli Stati membri sia indirizzata, anche, al miglioramento delle << condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità >>.

L'articolo precedente, invece, in via generale, indica come siano << la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione >> gli obiettivi della Comunità stessa e dei singoli paesi aderenti.

3.3. L'azione civile contro la discriminazione ex art.44 del Testo Unico sull'immigrazione

Come già detto, la tematica dei diritti degli atleti stranieri extracomunitari è stata al centro di numerose vicende giudiziarie intentate davanti alla magistratura italiana.

Queste hanno trovato nell'art.44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"³⁵⁷, la propria fonte normativa. Il suddetto articolo, infatti, disciplina la speciale azione civile contro la discriminazione fondata sulla nazionalità.³⁵⁸

L'art.44 dispone che << quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione >>.³⁵⁹

Tale possibilità giudiziaria concessa al cittadino extracomunitario oggetto di discriminazione è figlia dello stesso spirito che anima lo stesso Testo Unico. Per garantire, dunque, concreta attuazione a tali propositi il decreto in esame assicura all'interessato lo strumento processuale ex art.44.

Resta da individuare quali le casistiche in cui venga posta in essere una condotta discriminatoria ai danni del cittadino extracomunitario.

E' l'art.43 del decreto "Turco-Napolitano" a pronunciarsi in merito. In particolare, al secondo comma, lettera c), di tale disposizione il legislatore asserisce come a tenere una condotta configurante una discriminazione sia << chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o

³⁵⁷ Tale intervento normativo è noto, anche, come "decreto Turco-Napolitano". Come visto nei capitoli precedenti, il Testo Unico è stato successivamente modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n.189 (Legge "Bossi-Fini").

³⁵⁸ Come evidenziato in CROCETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag. 98, principio ispiratore di tale azione legale è il << diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento in ogni sua espressione con interpretazione estensiva >>.

³⁵⁹ Si veda a riguardo, in particolare, MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, *op. cit.*, pag.130-136.

Qui l'autrice imposta anche la tematica relativa all'atleta dilettante, su cui si tornerà nei successivi capitoli di questa trattazione.

di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità >> ; parimenti, alla lettera d) , il soggetto in esame è individuato in colui che << impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione >> delle predette condizioni in relazione alla lettera c) .

Al fine di tutelare le proprie ragioni lese da summenzionate condotte, il cittadino extracomunitario è titolare, dunque, dell'azione civile contro le discriminazioni regolata dal suddetto art.44 del Testo Unico.³⁶⁰

Si tratta di un vero e proprio procedimento giurisdizionale, volto, nelle intenzioni del legislatore, a reprimere qualsiasi forma di diversità di trattamento, posta in essere, a qualsiasi livello, nei confronti di cittadini stranieri, non provenienti da Stati dell'Unione europea, fondata sui dati della nazionalità, dell'etnia o delle convinzioni fideistiche.

Proponibile con ricorso, questa azione assicura all'interessato ampie garanzie in sede probatoria, nonché, ove ricorrano i presupposti, la possibilità di esperire una speciale procedura d'urgenza.³⁶¹

Tale azione giudiziaria, ovviamente di per sé rilevante in sede ordinaria, ha assunto un ruolo preponderante anche all'interno dello specifico settore del mondo dello sport.

In particolare, l'evolversi di alcune vicende giudiziarie, assurte agli onori della cronaca, e le conseguenti pronunce dei giudici italiani hanno aperto nuovi scenari, inaugurando, così, di fatto, una navigazione il cui porto d'approdo, con molte probabilità, potrà essere rappresentato dagli orizzonti descritti in tema di circolazione degli atleti di Stati membri dell'Unione europea.

³⁶⁰ Per un più approfondito esame dell'azione ex art.44 ed, in particolare, delle sue applicazioni in merito al fenomeno sportivo, si rimanda a D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.329-331.

³⁶¹ Come emerge, anche, da una copia di un precedente ricorso ex art.44 TU sull'immigrazione consultabile sempre in D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.384-389.

3.4. Il giudice italiano apre la strada al riconoscimento dei diritti degli atleti extracomunitari. Alcune vicende rilevanti in materia

Come accennato, dunque, la possibilità offerta dal legislatore ai cittadini, e, qui, in particolare agli atleti, extracomunitari (o, a questo punto, stranieri) oggetto di misure o condotte discriminatorie non viene lasciata cadere dagli interessati.

Gli ultimi anni sono spettatori di numerose vicende giudiziarie che hanno avuto il merito, che verrà sicuramente rimarcato anche nel futuro prossimo, di porre con decisione il problema della convivenza di norme restrittive dei diritti di atleti non comunitari con principi e diritti fondamentali quali quello dell'uguaglianza.

La situazione, dunque, difficilmente sostenibile ancora a lungo (alla luce, anche, dei radiosi scenari dipinti, sul versante degli atleti comunitari, dalla Corte di giustizia europea), trova nelle aule giudiziarie, così come era avvenuto per quanto attiene il profilo europeo, il naturale sbocco.

Da un lato, si pretende la logica tutela dei più immediati diritti dei cittadini extracomunitari. Di converso, si rilancia l'idea che la specificità del settore sportivo debba necessariamente trovare un adeguato riconoscimento.

A ben vedere il tema del contendere è sempre lo stesso. A questo punto della trattazione emerge con chiarezza la circostanza che la vera discussione è incentrata sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (e comunitario). La tematica della circolazione degli atleti, in tal caso extracomunitari, se non costituisce un mero pretesto, rappresenta, comunque, una manifestazione settoriale del più generale conflitto tra i due sistemi.

Nell'affrontare la questione, il giudice italiano addiviene a soluzioni generalmente uniformi.

3.4.1. Il caso Ekong

Prince Ikpe Ekong, calciatore nigeriano, il 27 settembre 2000, utilizzando lo strumento giudiziario riconosciuto dall'art. 44 del Testo Unico sull'immigrazione, agisce in giudizio nei confronti della FIGC, lamentando da parte di questa un comportamento discriminatorio nei suoi confronti.

La Federcalcio, infatti, pur avendo l'attore concluso un regolare contratto lavorativo con l'Associazione Calcio Reggiana, squadra emiliana militante in Serie C, aveva respinto la richiesta di tesseramento, determinando, così, di fatto, per Ekong l'impossibilità di svolgere il proprio mestiere.

Tale diniego trova la propria fonte normativa nelle disposizioni federali. In particolare, è l'art. 40,7³⁶² delle NOIF a disporre che il tesseramento di atleti non comunitari sia consentito nella misura massima di, rispettivamente, cinque (per le società di Serie A) e uno (per quanto attiene la serie cadetta); viceversa, la suddetta facoltà non è prevista in capo alle squadre di Serie C, quali, appunto, la Reggiana.

A pronunciarsi sulla questione è il Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia. Con ordinanza, emessa in data 2 novembre 2000³⁶³, statuisce il diritto di Ekong ad ottenere dalla Federcalcio il tesseramento, così da poter, quindi, esercitare professionalmente l'attività calcistica.

³⁶² In particolare, il suddetto articolo dispone che << [...] possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano tesserati per la Federazione estera. [...] Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ad all'E.E.E.). [...] Le società che disputano il Campionato di serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla serie A alla serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. [...] E' consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'UEFA. [...] Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di calcio femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia [...] >>.

³⁶³ Tribunale di Reggio Emilia, 2 novembre 2000, ordinanza, Ekong c. FIGC e A.C. Reggiana, in *Corriere Giurispr.*, 2001, pag236-238.

In particolar, il giudice emiliano ha ritenuto di dover ribadire un processo, giudiziario e fattuale, già in essere. L'autonomia dello sport non ha più motivo di essere, o, quanto meno, palesa crepe evidenti.

L'ordinamento sportivo, dunque, non può porsi in una situazione tale da prevedere regimi differenziati (i.e. il sistema di quote riferito agli atleti extracomunitari) la cui *ratio* sia costituita esclusivamente dal dato della nazionalità. Ciò, a maggior ragione, stante la circostanza, evidenziata nel provvedimento giudiziale, che << tra i compiti istituzionali della FIGC rientra anche quello di promuovere l'esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza >>.³⁶⁴

Come ribadito dal giudice, dunque, << l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale ove il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l'esercizio del gioco del calcio (la FIGC) impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato elemento di differenziazione >>.

Viene dichiarato illegittimo, quindi, l'art.40,7 delle Norme Organizzative della Federcalcio, essendo le disposizioni in esso contenute contrastanti con l'art.43 del Testo Unico sull'immigrazione, vietando, le predette disposizioni, il tesseramento, da parte di società di Serie C, di calciatori extracomunitari.

Il mondo del calcio, questa volta sul fronte che si riteneva più sicuro, quello relativo al tesseramento di giocatori non comunitari, subisce un'ulteriore sconfitta.

Nel commentare la vicenda, alcuni autori hanno parlato del caso Ekong come un nuovo Bosman.³⁶⁵ Le prospettive e gli scenari definiti dall'ordinanza del giudice emiliano, infatti, sono paragonabili, se non per portata quanto meno per il carico di speranze che si pota appresso, alla pronuncia della Corte di giustizia europea del 1995.

In sede di commento, poi, si rimarca come il parametro normativo per sancire l'illegittimità del suddetto art.40,7 delle NOIF sia, sì, nella lettura dell'organo giudicante, costituito dalle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione; tuttavia, profili di criticità sorgono anche in

³⁶⁴ Per un'ulteriore analisi dei punti del provvedimento si vedano SANINO M., *ult. op. cit.*, pag.323, in nota 101, e CROSETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.98-99.

³⁶⁵ In particolare, in CALO' E., *Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard*, in *Corriere Giurispr.*, 2001, pag.240-246, l'autore definisce il calciatore nigeriano come il << Bosman dei poveri >>.

relazione ad altri spunti legislativi, anche sovranazionali, quali la Convenzione di New York sull'eliminazione delle forme di discriminazione.³⁶⁶

Non sono mancati, comunque, contributi dottrinali che hanno fornito chiavi di lettura critiche in merito al contenuto dell'ordinanza.³⁶⁷

3.4.2. La decisione del 4 maggio 2001 della Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'illegittimità (sportiva) delle regolamentazioni restrittive dei diritti dei tesserati extracomunitari

Uno snodo, rappresentativo quanto fondamentale, nel generale contendere in merito alle normative sportive in tema di atleti extracomunitari è rappresentato dalla decisione adottata dalla Corte Federale della FIGC in data 4 maggio 2001.³⁶⁸

La rilevanza di tale statuizione è da individuare, innanzitutto, nella peculiare circostanza che sia un organo dell'ordinamento sportivo³⁶⁹, e non già statale o comunitario, ad infierire un duro colpo alle traballanti fondamenta del sistema sport.

Con tale decisione, infatti, sulla scorta di quanto statuito in sede ordinaria in merito alla vicenda Ekong, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il tramite delle sue autorità giudiziarie, afferma l'illegittimità delle disposizioni prevedenti un regime di trattamento differenziato per i tesserati non comunitari. In particolare, è l'art.40,7 delle Norme Organizzative Interne Federali ad essere al centro del sindacato della Corte Federale. Tale disposizione viene, infatti, dichiarata illegittima, nella misura in cui preveda che << soltanto

³⁶⁶ Nel dettaglio, è l'art.2,2 della già citata Convenzione di New York del 1966 a disporre che gli Stati aderenti al Patto si impegnino affinché i diritti enunciati in tale Carta vengano esercitati senza che venga posta in essere alcuna discriminazione.

³⁶⁷ In particolare, è il già menzionato CALO' E., *ult. op. cit.*, pag.243, a lasciare intendere come il giudice di Reggio Emilia abbia preso un abbaglio. Il riferimento normativo da questo scelto, infatti, è per Calò errato. L'art.43 del TU, secondo l'intendimento del commentatore, non fornisce un << sufficiente appiglio per l'emanazione di un così importante provvedimento >>.

³⁶⁸ Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 4 maggio 2001, Salas e altri; Galliani e altri; Gargo e altri; Kallon e altri, in *Foro It.*, 2001, III, pag.529-544. Decisione in parte, ed in particolare in merito al clamore da essa suscitata nel mondo sportivo, già vista nel Primo capitolo di questo elaborato. Specificatamente in nota 138.

³⁶⁹ Tale circostanza dovrebbe costituire, secondo D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.333, motivo di encomio nei confronti delle istituzioni sportive. Come afferma l'autore, infatti, tale fatto << mette in luce il significativo sforzo da parte del sistema giuridico dello sport di attuare una più ampia tutela dei propri membri, cercando così di convergere verso i livelli di garanzia dell'ordinamento nazionale >>.

tre dei calciatori tesserati e provenienti da paesi diversi dall'Unione europea possano essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale >>.

La medesima disposizione, nella parte in cui consente, poi, il tesseramento di un limitato numero di atleti non comunitari³⁷⁰, viene dichiarata, nella pronuncia della Corte, efficace fino a che il CONI << non avrà formulato i propri indirizzi e criteri relativi alla dichiarazione di assenso al lavoro dei calciatori extracomunitari >>.

Il procedimento prende il "via" nel ricorso presentato davanti all'organo giudiziale federale da alcuni calciatori extracomunitari tesserati in alcune formazioni di Serie A. I ricorrenti, optando per la via sportiva piuttosto che invocare la tutela delle proprie ragioni davanti al giudice ordinario in base allo strumento dell'art.44 del Testo Unico sull'immigrazione, lamentano l'illiceità del trattamento loro riservato dal già menzionato art.40,7 delle NOIF della Federcalcio. La norma sportiva che consente tale strumento agli attori è l'art.32,5³⁷¹ dello Statuto della FIGC, il quale consente ad ogni tesserato od affiliato alla Federazione di ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri veicoli di garanzia nell'ordinamento federale.

Come visto, dunque, la Corte Federale, nel censurare in via generale il sistema normativo contestato, non opera una cassazione *tout court*, ma distingue due profili delle norma in esame, con ciò salvaguardandone parte dell'impianto.

La disposizione che sancisce un tetto al numero di atleti extracomunitari contemporaneamente schierabili in campo viene, infatti, indistintamente dichiarata illegittima. Il presupposto di tale fermezza è da rinvenire in un logico presupposto: i ricorrenti, calciatori professionisti, sono a pieno titolo e a pieno diritto soggiornanti in

³⁷⁰ Il numero massimo di calciatori extracomunitari tesserabili è fissato in cinque unità.

³⁷¹ L'articolo in esame, ed il procedimento giudiziale ivi disciplinato, prevedono prerogative in capo alla Corte Federale della Federcalcio tali da rendere equiparabili la stessa, nella specifica funzione ex art.32, equiparabile ad un vero e proprio giudice Costituzionale (del calcio). Questo è l'intendimento, ad esempio, di D'Onofrio e di NAPOLITANO G., *La condizione degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni*, in *Foro It.*, 2001, III, pag.530-541.

In particolare, Napolitano si sofferma sul procedimento disposto dall'art.32, sui suoi meccanismi procedurali e sulle sue regole. La lettura che offre l'autore è incentrata su una considerazione: tale procedimento, date le prerogative e le libertà riconosciute alla Corte Federale, diviene il << momento nel quale si ricompone l'unità dell'ordinamento sportivo del calcio, a tutela sia delle singole autonomie, sia dell'ordinamento nel suo complesso >>. E parimenti, tale via giudiziale segna, anche, momento di comunione tra le prerogative sportive e i principi statali.

Con tale strumento, sempre secondo Napolitano, lo sport ha inteso fornire un più celere ed adeguato mezzo di tutela agli interessati, cos' arrestando l'emorragia che aveva determinato il proliferare di ricorsi alla giustizia ordinaria.

Italia. Godono, quindi, in virtù, anche, del fatto che essi siano lavoratori a tutti gli effetti, dei classici diritti di cittadinanza, primo dei quali il diritto di uguaglianza.³⁷²

Viceversa, per quanto attiene il profilo normativo dipinto dall'altra disposizione contestata, quella statuente un limite al numero di atleti extracomunitari tesserabili, la Corte Federale si dimostra attenta ad operare un contemperamento tra le istanze del mondo sportivo con le esigenze (ed i paletti) dell'ordinamento statale.

Da ciò, ricalcando lo spirito dello stesso Testo Unico sull'immigrazione, ispirato a criteri di ingresso programmato³⁷³, il fatto che, come già visto nel Primo capitolo³⁷⁴, anche il canale (sportivo) d'ingresso di atleti extracomunitari sia incentrato su un sistema di quote.

In virtù del combinato disposto del sistema di normative fin qui visto, gli sportivi professionisti, provenienti da Stati non membri dell'Unione europea, fruiscono di specifiche modalità di ingresso, esulanti dalle normali quote statuite in via generale. Come visto, infatti, il rilascio dell'assenso relativo al loro passaggio dei confini italiani percorre un canale a più livelli, i cui soggetti sono anche, oltre allo Stato, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le Federazioni nazionali e le singole società.

3.4.3. Il caso Sheppard

Analogamente, per riferimenti normativi e sostanziali, alla vicenda Ekong è la controversia incardinata, con ricorso avente data 28 ottobre 2000, davanti al tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, dal cestista statunitense Jeffrey Kyle Sheppard.

La forte³⁷⁵ guardia americana lamenta un ingiustificato trattamento discriminatorio nei suoi confronti posto in essere dalle regolamentazioni della Federazione nazionale di

³⁷² Su tale aspetto si riveda la nota 339 e le osservazioni mosse dal Dott. Paolo Amato all'Assocalciatori.

³⁷³ Come evidenziato anche in NAPOLITANO G., *ult. op. cit.*, pag.537-538, con tale diversa previsione in merito alla seconda disposizione contestata, la Corte ha rimarcato la sostanziale legittimità della stessa, << finalizzata a realizzare una forma di programmazione dell'ingresso dei calciatori extracomunitari coerente con il sistema istituito dalla normativa statale in materia >>.

³⁷⁴ In particolare, si veda il paragrafo 1.3.2., pag.45-47. Parametro normativo è il già visto, nel paragrafo appena ricordato, art.27,5 *bis* del Testo Unico sull'immigrazione, così come novellato dalla Bossi-Fini.

³⁷⁵ Sheppard, guardia bianca nata in Georgia, dal 1993 al 1998 gioca nel campionato collegiale americano nelle fila dell'Università del Kentucky, guidata da Rick Pitino, santone della pallacanestro universitaria statunitense. Con Kentucky nel 1998 arriva alle Final Four della NCAA, dove viene insignito del riconoscimento di *Most Outstanding Player*. Dopo un'esperienza non particolarmente fortunata in NBA (con gli Atlanta Hawks) tenta l'avventura europea, prima a Treviso, dove conquista la Coppa Italia, poi, appunto, a Roseto ed, infine, a Roma.

Pallacanestro. In particolare, è l'art.12 del Regolamento esecutivo della FIP a determinare un'illecita discriminazione, sulla base del dato della nazionalità, delle ragioni del ricorrente. Il suddetto articolo, infatti, dispone che il tesseramento di giocatori non comunitari sia consentito nel numero massimo di due unità.

A ben vedere, c'è un palese filo logico conduttore che congiunge questa vicenda a quella di Ekong e degli altri calciatori che avevano intrapreso le vie legali al fine di tutelare i propri interessi. Tale filo conduttore trova nel, già visto, art.43 del D.Lgs. n.286/1998 un riferimento normativo, il più immediato.

Infatti, anche il giudice abruzzese non manca di fare del suddetto articolo il parametro per sindacare la norma contestata. Tuttavia, nel decidere sul caso, l'organo giudicante arricchisce la questione di ulteriori sfumature, fornendo ulteriori chiavi di lettura al fine di criticare le restrizioni poste in essere dalla FIP. Oltre al già menzionato art.43 del Testo Unico, dunque, il giudice Manfredi, al fine di addurre ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi volta ad appalesare l'illegittimità delle predette discipline sportive, rimarca come profili di incompatibilità si manifestino anche in relazione all'art.16 della Legge di riordino del CONI. E, parimenti, non può dirsi pacifica la coerenza tra le disposizioni del Regolamento esecutivo della Federbasket e i principi enunciati nella Convenzione di New York.³⁷⁶

Posti tali punti di frizione, la via imboccata dal giudice della sezione distaccata di Giulianova non può che essere segnata. Con ordinanza datata 4 dicembre 2000³⁷⁷, infatti, il Tribunale di Teramo, nella persona del magistrato Manfredi, dichiara l'illegittimità dell'art.12 del Regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro, << laddove pone limiti al tesseramento di giocatori extracomunitari, perché determina una discriminazione sulla base delle nazionalità >>.

Parallelamente alla dichiarazione di illegittimità del predetto articolo, il giudice, con il provvedimento, impone, anche, alla FIP di astenersi da condotte pregiudizievoli nei confronti delle ragioni del ricorrente; con ciò, quindi, vincolando la Federazione al

³⁷⁶ Si tratta della già vista, in nota 343, Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. A dire il vero la suddetta scelta di Manfredi ha destato non poche perplessità. In particolare, CALO' E., *ult. op. cit.*, pag.245, sostiene che questa abbia più valenza di argomento *ad abundantiam* piuttosto che costituire un vero e proprio elemento cardine del ragionamento giuridico.

³⁷⁷ Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova, 4 dicembre 2000, ordinanza, Jeffrey Kyle Sheppard c. Federazione Italiana Pallacanestro, in *Corriere Giurispr.*, 2001, pag.238-240.

perfezionamento del tesseramento di Sheppard con la società Roseto Basket Lido delle Rose.³⁷⁸

(Verrebbe spontaneo dire) Ovviamente la Federazione Pallacanestro non si adegua immediatamente. O meglio, con delibera n.26 del 9 dicembre 2000³⁷⁹, dispone sì che il tesseramento di Sheppard con Roseto, in qualità di terzo extracomunitario, sia perfezionato; tuttavia, nella medesima delibera, la FIP nega alle società la possibilità di schierare contemporaneamente in campo più di due atleti non comunitari.³⁸⁰ Sarà solo con una successiva ordinanza, datata 30 marzo 2001, che il Tribunale di Teramo dichiarerà l'illegittimità anche di tale delibera, per i medesimi motivi posti alla base della pronuncia del 4 dicembre 2000.

3.4.4. Anche le ragioni di un campione olimpico trovano lesione. Il caso Hernandez Paz

Anche un campione affermato come il pallanotista iberico Hernandez Paz trova motivo di recriminazione nelle normative sportive italiane in tema di circolazione degli atleti stranieri. La sua vicenda giudiziaria ha partorito due pronunce rilevanti per contenuto e particolarità. Paz ricorre davanti al Tribunale di Pescara, lamentando la circostanza che le regolamentazioni della Federazione Italiana Nuoto attuassero, nei suoi confronti, un'intollerabile discriminazione, la cui *ratio* era rinvenibile esclusivamente nel dato della nazionalità. Le suddette discipline regolamentari, infatti, statuivano che il numero massimo di pallanotisti contemporaneamente schierabili in vasca fosse pari a tre. Ulteriore connotazione negativa della norma contestata, il fatto che la stessa, a ben veder, non

³⁷⁸ D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.339, sottolinea come tale imposizione del giudice alla FIP sia possibile nella misura in cui la Federazione stessa sia configurabile come persona giuridica di diritto privato, e non di diritto pubblico. Parimenti considerabile come atto di diritto privato, e non pubblico, il tesseramento dell'atleta.

³⁷⁹ Con la suddetta delibera, la FIP dispone che la stessa Federazione ha provveduto a << derogare all'art.12 del Regolamento esecutivo – Settore professionistico in favore del giocatore Jeffrey Kyle Sheppard, consentendone il tesseramento per la Società Roseto Basket Lido delle Rose come terzo giocatore extracomunitario >>, aggiungendo, tuttavia, come << la Società Roseto Basket Lido delle Rose >> possa << iscrivere a referto, in tutte le gare ufficiali in calendario, il giocatore Jeffrey Kyle Sheppard come terzo giocatore extracomunitario con la possibilità, tuttavia, di fare entrare in campo, contemporaneamente, non più di due atleti extracomunitari >>.

³⁸⁰ Sui risvolti della vicenda si veda MUSUMARRA L., in COCCIA M.,DE SILVESTRI A.,FORLENZA O.,FUMAGALLI L.,MUSUMARRA L.,SELLI L., *op. cit.*, pag.181.

operasse nemmeno una distinzione tra atleti comunitari ed extracomunitari, con ciò riportando l'orologio del tempo (giuridico) qualche anno indietro. Palese, quindi, l'affermazione che la normativa ivi criticata costituisse veicolo di discriminazione a danno di cittadini non italiani.

Questo è, anche, l'avviso del Tribunale di Pescara, che, con ordinanza datata 18 ottobre 2001³⁸¹, dichiara l'illegittimità dei limiti imposti dalla FIN, essendo questi in palese contrasto con le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, nello specifico con l'art.43 del predetto decreto legislativo.

Nulla rileva, secondo l'intendimento del giudice, la circostanza, asserita in sede di replica, che l'atleta attore nella vicenda sia formalmente qualificato come dilettante e non come professionista. Tale qualificazione formale non esclude, di per sé stessa, la possibilità che l'attività concretamente svolta rivesta effettiva rilevanza ai fini economici. Tale avviso è corroborato dall'ovvia constatazione che di dilettante in senso stretto non si possa parlare in riferimento al caso specifico. Paz, infatti, già campione olimpico e mondiale della sua disciplina, non può essere sicuramente qualificato come *amateur*, non fosse altro per i titoli sportivi dallo stesso conseguiti³⁸². Il fatto, dunque, che il campionato italiano di pallanuoto non sia organizzato su base professionistica non costituisce circostanza tale da escludere un'applicazione delle normative della "Turco-Napolitano" al caso in esame.

Tuttavia, in sede di reclamo, i giudici pescaresi abbandonano la via maestra, ritenendo l'avviso sin qui esposto errato nella sostanza. Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2001, il Tribunale della città abruzzese afferma come l'interesse a fare pratica sportiva non rientri tra le libertà fondamentali, e che, quindi, una lesione del predetto diritto non legittimi il ricorso alle tutele previste dall'azione civile contro la discriminazione, disciplinata dall'art.44 del D.Lgs.286/98. Parimenti, il giudice percorre un binario parallelo per infierire un ulteriore colpo alle ragioni di Paz: l'interesse del pallanotista iberico non può essere considerabile come riconducibile nella sfera del diritto del lavoro, in quanto le regolamentazioni sportive del settore non consentono di asserire che il campionato nazionale di pallanuoto sia organizzato su base professionistica.

³⁸¹ Riportata in *Foro It.*, 2002, I, pag.896, con nota di AGNINO F.

³⁸² Come evidenziato in CROCKETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.100, << Paz, già campione del mondo ed olimpico, non gioca a pallanuoto solo per svago o hobby, ma percepisce una retribuzione >>.

L'indirizzo adottato in sede di reclamo è difficilmente condivisibile.³⁸³

Primo motivo di biasimo in merito all'avviso del tribunale di Pescara è da rinvenire, senza ombra di dubbio, nella circostanza, evidenziata tra i commentatori³⁸⁴, che « una discriminazione dovuta a ragioni di razza, etnia, colore, credo religioso viola per definizione il diritto umano a non esser discriminato per queste stesse ragioni: non è, dunque, possibile una discriminazione così configurata che non leda almeno questo diritto fondamentale ».

Secondo profilo di critica, poi, viene a ritenere risibile il riferimento alla (formale) natura dilettantistica della pallanuoto in merito all'attività concretamente svolta da un campione olimpico e mondiale come Hernandez Paz. Autorevoli precedenti³⁸⁵ hanno evidenziato come una qualificazione formale, operata dalla Federazione sportiva competente, dell'attività svolta come dilettantistica non costituisca condizione sufficiente affinché sia esclusa una rilevanza dell'attività stessa a fini economici. Si rende necessaria un'analisi caso per caso al fine di statuire la natura dilettantistica o professionale della pratica effettivamente svolta. Alla luce di ciò, pacifica l'affermazione che nel novero del dilettantismo non rientrino sicuramente le prestazioni di Paz, regolarmente retribuito e sportivamente titolato.

³⁸³ Così come affermato, tra i vari, da MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.182. Persegue la direzione opposta, invece, rimarcando, in particolare, l'eccessivo ricorso agli strumenti del Testo Unico al fine di tutelare le ragioni degli sportivi stranieri, GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport, op. cit.*, pag.101-106. In particolare, l'autore afferma che non si può « ritenere che qualsiasi restrizione nei confronti dello straniero comporti sempre l'applicazione della procedura di cui all'art.44, d.lgs.186/1998, poiché, altrimenti, ogni volta che viene in discussione la violazione o la restrizione nei confronti dello straniero di una qualsiasi situazione giuridica tutelata, non potrebbero soccorrere più le disposizioni processuali ordinarie in materia di competenza e giurisdizione. La disciplina di cui all'art.44, se così fosse, avrebbe abrogato qualsiasi diversa disposizione di rito per incompatibilità sopravvenuta ». Circoscritto, dunque, l'ambito di applicabilità dell'azione ex art 44 alle libertà fondamentali, l'autore, sulla scorta di quanto asserito dal giudice, ritiene che nel suddetto alveo non rientri l'interesse a svolgere la pratica sportiva non professionistica, stante la qualificazione della pallanuoto come sport dilettantistico.

³⁸⁴ Ancora MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.182, che rimanda a GAROFALO M.G. - Mc BRITTON M., *Immigrazione e lavoro: nota al t.u. 25 luglio 1998 n.286*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2000, p.483-514.

³⁸⁵ Uno fra tutti, il caso Delière sindacato dalla Corte di giustizia europea. Si veda il paragrafo 2.9.1. di questo elaborato.

3.4.5. Cuba e la pallavolo, un binomio esplosivo. Le vicende dei pallavolisti caraibici davanti al giudice italiano

Non è sicuramente compito primario del mondo dello sport chiarire il fatto che Cuba, splendida isola caraibica ricca di passioni e passato, non sia, tuttavia, il Paradiso dei diritti democratici. Ciò nonostante, la vicenda che ha coinvolto alcuni giocatori di pallavolo cubani e che è finita nelle aule giudiziarie italiane è figlia, proprio, di tale situazione fattuale.

Si possono distinguere diverse vicende all'interno di tale filone. Parimenti, si possono ravvisare divergenti, se non antitetiche, posizioni giudiziarie adottate dai giudici nel dirimere tali controversie.

Molteplici gli elementi accomunanti le diverse storie. Oltre all'ovvio dato della nazionalità, anche la circostanza che tutti i pallavolisti in questione avessero previamente chiesto asilo politico³⁸⁶ in Italia, al fine di poter ivi svolgere l'attività lavorative in condizioni migliori rispetto a quelle loro garantite in patria. Altro profilo di logica connessione, il fatto che la FIPAV (la Federazione Italiana Pallavolo) avesse loro negato il tesseramento, pur avendo, gli atleti, un regolare permesso di soggiorno (si badi, per ragioni umanitarie) ed un valido accordo contrattuale con una società sportiva italiana. Il diniego della Federazione trova cagione nella mancata autorizzazione da parte della corrispondente Federazione internazionale, la quale, quindi, aveva negato il c.d. *transfer*.

Di fronte ad una siffatta situazione, i pallavolisti cubani invocano la tutela consacrata nell'art.43 del Testo Unico sull'immigrazione, e "armata" dall'art.44 del medesimo Testo, disciplinante la già vista azione civile contro la discriminazione.

La reazione della magistratura italiana, tuttavia, non è univoca.

Il primo atleta a trovare risposta nelle aule giudiziarie è Ramon Ismael Gato Moya. Nel dirimere il contenzioso sollevato dalle rimostranze di Gato, il Tribunale di Verona, con ordinanza datata 23 luglio 2002³⁸⁷, dichiara che << la necessaria e preventiva

³⁸⁶ Come si evidenzia in D'ONOFRIO, *ult. op. cit.*, pag.339, la ragione della richiesta dei pallavolisti cubani risiedeva nell' << impossibilità di vivere democraticamente nel proprio luogo di nascita >>.

Curioso notare la circostanza che, proprio nei giorni in cui questo elaborato prende corpo, si sia registrato un caso simile. Cinque calciatori cubani (Yenier Bermudez, José Manuel Miranda, Eryls Garcia Baro, Yordany Alvarez e Loanni Preto), in Florida per disputare una partita, valida per il torneo pre-Olimpico, contro la rappresentativa statunitense, al termine dell'incontro hanno abbandonato il ritiro della propria squadra e, con l'ausilio di un amico e per il tramite di un avvocato, hanno chiesto asilo politico al Governo degli Stati Uniti d'America.

³⁸⁷ Tribunale di Verona, 23 luglio 2002, ordinanza, in *Giur. Merito*, 2003, pag.699.

autorizzazione delle Federazioni sportive di appartenenza, richiesta per i lavoratori sportivi extracomunitari, costituisce un ingiustificato e pertanto vietato, ai sensi degli artt. 43 lett. d) e 44 D.Lgs. 286/98, elemento di differenziazione rispetto ai lavoratori italiani ed extracomunitari tale da compromettere il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non può infatti significare l'impermeabilità totale dello stesso rispetto all'ordinamento statale quando si tratti di garantire l'osservanza e il rispetto di valori e principi aventi fondamento in convenzioni internazionali [...], in norme costituzionali, quale l'art.3 comma 1 della Costituzione³⁸⁸ e in norme primarie dell'ordinamento italiano, quale l'art.2 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 286/98 >>.³⁸⁹

Non rileva, a sostegno della tesi contraria, la circostanza della qualificazione formale del pallavolista come dilettante. Il giudice di Verona, percorrendo la strada già battuta, ad esempio, nella vicenda Paz, ribadisce come un dato formale e letterale non sia di per sé sufficiente ad escludere che l'attività svolta sia, in concreto, rilevante ai fini dell'economicità. Si ricorda, poi, in sede di decisione, come lo stesso Statuto della FIPAV, al terzo comma dell'art.1³⁹⁰, enunci in via di principio valori come la partecipazione all'attività in condizioni di parità.

Con la medesima decisione, il giudice scaligero si pronuncia anche sulla condotta della Federazione internazionale, affermando che << quanto al comportamento tenuto dalla FIVB nei confronti del ricorrente si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince il netto e preciso rifiuto della FIVB, a fronte del diniego della Federazione cubana di provenienza del giocatore, ad autorizzare d'ufficio il transfert di Ramon Ismael Gato Moya

³⁸⁸ E non solo. Come si evidenzia in D'ONOFRIO, *ult. op. cit.*, pag.390, punti di frizione della suddetta situazione, fattuale e normativa, si registrano anche in merito agli artt.2, 4 e 13 della Costituzione. In particolare, rileva la circostanza che l'atleta, vistasi negare la possibilità di mantenersi esercitando la propria professione, non avrebbe potuto usufruire degli istituti democratici tipici del nostro Paese, e non dell'isola caraibica.

³⁸⁹ Vedi MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.182-183.

³⁹⁰ L'art.1 dello Statuto della FIPAV afferma, al terzo comma, << La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI >>. Concetto, quest'ultimo ribadito nell'art.10,3: << Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI >>.

con il rilascio di un *trasfert* >>, con ciò individuando, nella siffatta condotta, una lesione delle ragioni del ricorrente.³⁹¹

Verso altri lidi conduce, invece, la decisione del Tribunale di Roma in merito ad un analogo caso. Con decisione adottata in data 10 luglio 2002, il giudice capitolino dirime in senso antitetico la controversia instaurata dall'iniziativa di un altro pallavolista caraibico, Angel Dennis. La suddetta decisione, infatti, si sofferma sul dato formale della qualificazione dilettantistica della pratica sportiva in esame, con ciò non addivenendo ad un'analisi concreta della sua natura. Ed essendo dilettantistica tale attività, il divieto di limiti alla libertà contrattuale del giocatore professionista, divieto sancito nella Legge n.91/81, non trova applicazione al caso specifico. Sono, dunque, valide, e sorrette da una logica motivazione (evitare che le Federazioni ed i campionati nazionali più potenti e con maggiori risorse economiche possano, di fatto, addivenire ad un monopolio dei talenti), le regolamentazioni sportive che subordinano il trasferimento di un pallavolista straniero ad una compagine italiana al previo assenso della Federazione Internazionale.³⁹²

Nocchiero della barca fino al più logico approdo indicato nelle rotte segnate dal Tribunale di Verona è, dopo le peripezie capitoline, il Tribunale di Piacenza. Davanti a questo, infatti, è instaurato il procedimento relativo alle pretese di altri tre pallavolisti cubani, regolarmente soggiornanti in Italia e con valido vincolo lavorativo contratto con la società sportiva Copra Volley Piacenza: Rivero, Mayeta e Borges.

Con le decisioni del 23 ottobre e 15 novembre 2003, il giudice piacentino impone alla FIPAV di porre termine al comportamento, pregiudizievole e discriminatorio, sino a quale momento tenuto, e di procedere, senza indugio, al tesseramento dei ricorrenti, al fine di garantire loro il diritto a prendere partecipazione al campionato.

Nell'argomentazione dell'organo giudicante, la condotta illegittima, o meglio, l'elemento di illegittimità coincide con l'onere, statuito dalle regolamentazioni del settore, del preventivo rilascio del *transfer*. Ciò alla luce, non solo, delle normative disposte dal Testo Unico

³⁹¹ Vedi CROCETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.101.

³⁹² Ancora la professoressa Lina Musumarra, nell'ultima sua opera citata, a pagina 183, quotando le parole di altri autori (Crocetti Bernardi e De Silvestri), riconduce la suddetta decisione nel (ben poco nobile) ambito degli "infortuni giudiziari" in tema di sport.

Come sottolinea, poi, D'Onofrio, in un ipotetico bilanciamento di interessi, a prevalere sarebbe, senza ombra di dubbio, il principio della salvaguardia della persona umana, rispetto a normative meramente procedurali, come quella subordinante il tesseramento al rilascio del *transfer* da parte della Federazione internazionale.

sull'immigrazione, ma anche, in virtù dell'art.2 della Costituzione e dei principi consacrati nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali³⁹³.

3.4.6. Ancora il calcio sullo sfondo. Il caso del giovane Amine Khazari

La vicenda legata al Nigeriano Ekong e la successiva decisione della Corte Federale in merito all'art.40,7 delle NOIF della FIGC determinano, nel mondo del calcio nazionale, una situazione paragonabile ad un piano inclinato, in cui la pallina della giustizia prende un moto destinato, inesorabilmente, a non arrestarsi.

Gli indirizzi elaborati dai giudici in merito a norme e comportamenti discriminatori nel settore dello sport trovano conferma ed applicazione nel caso del giovane calciatore marocchino Amine Khazari.

Il tribunale di Bolzano, con un primo provvedimento³⁹⁴, accoglie le istanze dei ricorrenti, i genitori, appunto, di Khazari, minore di anni diciotto. Con ciò, il giudice impone alla FIGC di cessare i comportamenti discriminatori, fino a quel punto posti in essere nei confronti del giovane marocchino, con ciò disponendo che la stessa Federazione e la Lega Professionisti Serie C perfezionassero, senza indugi, il tesseramento di Khazari in qualità di "calciatore giovane di serie".³⁹⁵

Nel ricorso si era segnalato come il diniego da parte della Federcalcio, e le normative alla base di tale rifiuto, determinassero << una discriminatoria compressione del diritto del minore allo svolgimento di un'attività sportiva, privando lo stesso della possibilità di coltivare e sviluppare le doti sportive e migliorare le proprie capacità tecniche >>, nonché << una limitazione della libertà del minore di associarsi liberamente, intesa sia come diritto di accedere ad un sodalizio senza subire discriminazione, sia come diritto di esplicitare liberamente la propria personalità >> ed << una violazione della Convenzione del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia con L. n.176/1991 >>.³⁹⁶

³⁹³ L.881/77.

³⁹⁴ Nello specifico, si tratta dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Bolzano, in data 24 febbraio 2004.

³⁹⁵ Come si segnala in MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.185, non rileva la circostanza dell'erronea qualificazione del calciatore come "dilettante", e non, invece, come "giovane di serie", effettuata in sede di ricorso.

³⁹⁶ Sul contenuto del ricorso, e più in generale sull'intero evolversi della vicenda, si veda MUSUMARRA L., *// rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario, op. cit.*, pag.134-136.

Nel decidere sulla controversia, incentrata, ancora una volta, sui presupposti ex artt.43 e 44 del D.Lgs. 286/98, il tribunale di Bolzano determina l'ago della bilancia a pendere dalla parte delle ragioni dei ricorrenti. Con ordinanza datata 24 febbraio 2004, infatti, il giudice altoatesino accoglie le istanze degli attori, affermando che << il mancato tesseramento del minore trova reale ed unico fondamento, come nel caso analogo deciso dal Tribunale di Reggio Emilia, (ord. 02/11/2000) >> (i.e. il caso Ekong) << nel dispositivo dell'art.40, comma 7, delle NOIF, il quale non ammette che le società partecipanti ai campionati professionisti diversi dalla Serie A e B, tra cui quelle della Serie C, come la società sportiva Fussballclub Sudtiroil S.r.l., possano tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti all'UE [...]. Il minore Khazari Amine è quindi stato escluso solo sulla base della sua origine nazionale >>.

Tale esclusione è tipico esempio, dunque, di condotta discriminatoria ai sensi dell'art.43 del Testo Unico sull'immigrazione, dal momento che il suddetto diniego di tesseramento ha determinato una situazione tale da costituire un'indiretta esclusione fondata sul solo dato della nazionalità, nonché una seria compromissione del sacrosanto diritto di esercitare una delle libertà fondamentali in campo economico.³⁹⁷

Non rileva la replica secondo la quale la preclusione in esame non pregiudicherebbe totalmente i diritti di Khazari, il quale potrebbe continuare, non avendo la suddetta preclusione alcun effetto sulla regolarità e sulla validità del permesso di soggiorno, ad esercitare la professione calcistica in qualità di "giovane dilettante", essendo nelle ovvie pretese ed intenzioni del giocatore marocchino l'intento di espletare la propria professione in un campionato professionistico (quale la Serie C), in società dotate di maggiori e più formanti strutture e capacità (in senso lato), al fine di addivenire ad una formazione professionale tale da poter accrescere il proprio c.d. bagaglio tecnico.

Non rileva, neppure, la ribadita pretesa di autonomia, invocata, una volta ancora, dalle istituzioni sportive. Questa, seppur meritoria di tutele, non può, tuttavia, legittimare deroghe a principi di rilevanza costituzionale.

³⁹⁷ MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.184.

Con sentenza, emessa in data 26 gennaio 2006³⁹⁸, il Tribunale di Bolzano conferma quanto precedentemente asserito con ordinanza. Afferma, infatti, che « il diniego al tesseramento costituisce condotta discriminatoria e quindi illecito », accogliendo, con quest'ultima statuizione, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale³⁹⁹, la cui sussistenza non presuppone la commissione di un reato, ma, ex art.44 D.Lgs. 286/98, il mero accertamento di una condotta discriminatoria. In particolare, dalla pronuncia del giudice altoatesino si evince che « il rigetto del tesseramento ha impedito del tutto ingiustificatamente al minore di esercitare una sua libertà tutelata dal nostro ordinamento », quella, cioè, in concreto, di « confrontarsi a livello nazionale con squadre di suoi coetanei [...], né di effettuare un anno di formazione agonistica, provocando al minore uno stato d'animo di grave sconforto ».

3.5. Alcune considerazioni conclusive in merito alla questione della circolazione degli sportivi extracomunitari

Come visto, dunque, sono evidenti le analogie che hanno caratterizzato i cammini che le discipline regolamentari in tema di atleti, cittadini di Stati, rispettivamente, membri dell'Unione ed extracomunitari, hanno percorso nella direzione di una progressiva apertura delle barriere e dei vincoli normativi.

³⁹⁸ La sentenza è consultabile sull'edizione *on line* della rivista *Giustizia Sportiva*, 2006, III, con nota di BELLOMO A. Si consulti www.Giustiziasportiva.it. L'autrice ivi rimanda, a pag.12, al C.U. n.61 del 7 settembre 2006, emesso dalla Federcalcio al fine di stabilire quali condotte comportino una discriminazione, sanzionabile come illecito. In particolare, si ritengono sussistenti requisiti della stessa quando sia posta in essere « una condotta che, direttamente od indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori ». Come sottolinea l'autrice, tale definizione è sì idonea ad individuare condotte di tal guisa ove commesse all'interno degli stadi, ma di certo non fornisce criteri univoci e vincenti al fine di determinare ove un intervento normativo costituisca o meno una discriminazione fondata sul dato della nazionalità. Ciò ha determinato il sempre crescente numero di ricorsi alla giustizia da parte di atleti ritenutisi discriminati. Nella medesima rivista *on line*, è consultabile, sul medesimo argomento, il contributo dottrinale della professoressa Musumarra. In dettaglio, MUSUMARRA L., *La condizione giuridica degli sportivi stranieri*, in *Giustizia sportiva*, 2006, I, pag.4-7.

³⁹⁹ Quantificato dal giudice in 8500 euro, come si evince da www.Giustiziasportiva.it, *cit.*

Diversi, invece, i parametri ed i riferimenti che la legge ha fornito, in particolare agli organi di giustizia, al fine di conseguire tali finalità.⁴⁰⁰ Se da un lato, infatti, sono stati i principi, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazioni di servizi, enunciati dal diritto comunitario a scardinare i vincoli imposti dalle istituzioni dello sport in merito alla libertà (o meno) di movimento in capo agli sportivi europei, dall'altro, viceversa, i riferimenti normativi idonei ad abbattere le barriere erette nei confronti dei lavoratori dello sport extracomunitari sono stati interventi legislativi, nazionali e sovranazionali, incentrati sull'alto divieto di discriminazioni fondate sulla dato razziale o etnico.

Quest'ultimo profilo, come è stato evidenziato in sede di commento dottrinale, è, differentemente da quanto, invece, operante in merito ai cittadini di Stati membri dell'Unione, legato (anche) a scelte e logiche statali, non avendo, al di là dei confini continentali, i singoli Stati aderito ad organizzazioni sovranazionali, quale l'Unione europea, deferendo proprie prerogative ad esse. Le scelte in materia di ingresso di stranieri e di immigrazione, dunque, di individui extracomunitari, dunque, è problema più complesso rispetto alla circolazione dei cittadini comunitari. Di conseguenza, anche il peculiare aspetto dei lavoratori sportivi non europei è rivestito da profili e sfumature difficilmente decifrabili.

In merito alle dinamiche interne al nostro ordinamento, si è visto come vicende giudiziarie abbiano, in via di principio, condotto all'illegittimità delle normative, interne al mondo dello sport e alle sue regolamentazioni, in tema di tesseramento e possibilità di schierare i suddetti atleti non comunitari.

Si è visto, anche, come l'*iter* consequenziale a tali decisioni dei giudici italiani sia tuttora in atto e muova passi con prudenza e flemma.

Quali le prospettive? Due, in linea di massima, le possibilità: apertura totale della barriera ed indiscriminata equiparazione⁴⁰¹, in nome degli alti principi di uguaglianza e non

⁴⁰⁰ Come evidenziato in MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo, op. cit.*, pag.129.

⁴⁰¹ Evitando, così, il proliferare di ingegnose soluzioni all'italiana, come la caccia all'antenato, cioè, la sgradevole prassi, mai così attuale, dell'affannosa ricerca, posta in essere da giocatori esotici e da società compiacenti, di origini italiane.

Risale a non più di qualche mese fa (e ancora oggi la vicenda non ha trovato un esito definitivo) il caso dell'Argentino Juan Pablo Carrizo. Costui, forte portiere del River Plate, è stato in prossimità di trasferirsi, la scorsa estate, nel nostro campionato, nelle fila della Lazio. Il tesseramento non fu, poi, perfezionato perché le documentazioni giunte dal Sud America, che avrebbero dovuto certificare presunte origini italiane di Carrizo, o meglio di un suo avo, sono risultate manchevoli ed incomplete.

discriminazione, tra sportivi nazionali e non; accentuazione del carattere di specificità dello sport, e conseguente mantenimento di regimi differenziati tra atleti italiani e stranieri, nella misura, ovviamente, in cui tali divergenze non superino la soglia della logicità e della liceità.

Una risposta definitiva è difficilmente affermabile. Soggettivamente, e sul tema si tornerà in maniera più approfondita nelle conclusioni di questo elaborato, la mia scelta si indirizza verso i secondi approdi, non fosse altro per coerenza con quanto asserito in sede di commento alla sentenza Bosman.

Certo è che gli interessi contrapposti siano ugualmente sostenibili. Rasenterebbe l'esercizio di follia il glissare con semplicità sui richiami innalzati dal principio di uguaglianza.

Tralasciando la circostanza che si sollevarono dubbi di illiceità penale in merito al comportamento del portiere e della società capitolina, la vicenda è sufficientemente esplicativa dell'oceano di incertezza giuridica in cui i "furbi" trovano legittimazione ed occasione per sguazzare. Di certo non si è ai livelli registrati in occasione dei fatti che hanno dato vita al filone giurisprudenziale c.d. di "Passaportopoli", che vide coinvolte società come l'Inter e la Lazio e giocatori conosciuti come Recoba e Veron; tuttavia, l'immagine che lo sport offre di sé stesso non è delle più adamantine.

Una via, drastica quanto definitiva, per risolvere una volta per tutte la siffatta questione sarebbe, dunque, quella della totale equiparazione dei giocatori italiani e di quelli stranieri, dell'apertura delle frontiere non solo in direzione europea, ma verso tutti i punti cardinali. Soluzione, questa, difficilmente attuabile, alla luce della competenza statale in materia di disciplina dei flussi migratori di cittadini non comunitari. Non sarebbe, dunque, lecito bypassare *tout court* la suddetta competenza; si renderebbe, quindi, necessario un intervento da parte del legislatore al fine di attuare un contemperamento, difficile, di interessi.

Sul tema specifico del portiere argentino Carrizo, e sui risvolti giuridici e pratici (sportivi) del caso, illuminanti le parole dell'Avv. Carchietti (non ancora pubblicate e, ad oggi, reperibili solo su supporto cartaceo privato) in occasione di un incontro tenutosi ad Udine nel settembre 2007 ed avente come oggetto di trattazione, appunto, le vicende legate alla prassi di ricercare negli uffici anagrafici origini comunitarie. Il relatore, nel ribattere la tesi di altri interlocutori decisamente meno rigidi a riguardo, ha biasimato la condotta di Carrizo e della sua "promessa sposa", la Lazio. Aggiungendo che << se questo è il prezzo da pagare in nome della tutela del movimento sportivo nazionale, allora è meglio che l'intero movimento faccia un passo indietro e abbandoni la via intrapresa, così da potersi finalmente, di nuovo, guardare allo specchio >>.

CAPITOLO IV – ATLETI DI STATI CHE ABBIANO STIPULATO ACCORDI DI COOPERAZIONE E DI LIBERA CIRCOLAZIONE

4.1. Una terza categoria

Vista l'evoluzione dei percorsi, giurisprudenziali e non, che hanno condotto ad un sindacato di legittimità, prima, e alla riforma, se non alla cassazione, poi, delle normative sportive in tema di circolazione degli atleti, rispettivamente, comunitari ed extracomunitari, resta ora da esaminare un ulteriore filone giuridico, sviluppatosi parallelamente⁴⁰² alle vicende in merito agli sportivi non europei.

Si tratta delle controversie sorte in merito al riconoscimento dei diritti degli sportivi professionisti cittadini di Stati non aderenti all'Unione europea, ma stipulanti con essa accordi di associazione.

Tali soggetti non sono equiparabili, stanti i suddetti accordi, agli sportivi extracomunitari. Parimenti, la tutela e le ragioni loro riconosciute non sono equiparabili alle libertà poste in capo ai cittadini degli Stati membri, pur essendosi l'ambito delle sopra menzionate prerogative espanso⁴⁰³ in seguito all'*iter* giurisprudenziale che qui di seguito verrà esaminato.

Diviene, così, logico e spontaneo catalogare siffatto insieme di soggetti come una "terza categoria"⁴⁰⁴, intermedia rispetto alle due qui precedentemente viste.

La posizione, dunque, di tali soggetti, cittadini di Stati terzi, i quali abbiano concluso con la Comunità europea accordi di associazione o partenariato ex art.310⁴⁰⁵ del Trattato, ha

⁴⁰² Come segnalato in D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.343.

⁴⁰³ Sino a raggiungere una << posizione giuridica non lontana da quella dei cittadini dell'Unione europea >>. D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.343.

⁴⁰⁴ Ancora D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.343.

assunto particolare rilievo nell'ottica dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento sportivo, determinando la necessità di definire i confini dei diritti, in particolar modo di libera circolazione, discendenti da tale *status*.

Non sono mancate, quindi, le occasioni, per gli organi giudiziari di livello nazionale e comunitario, per pronunciarsi sul tema, fornendo una ridefinizione degli assetti a riguardo, determinando, si vedrà, un accostamento comunque non totale, dei suddetti sportivi di paesi associati agli atleti cittadini europei.

4.2. Il caso della cestista polacca Lilia Malaja

Il filone giurisprudenziale di cui sopra scrive la sua pagina iniziale con la vicenda relativa alla giocatrice polacca di pallacanestro Lilia Malaja, la quale, fatto, questo, determinante l'insorgere del contenzioso, riceve, da parte della Federazione competente francese, un cordiale "*nie*"⁴⁰⁶ al proprio tesseramento con la compagine di Strasburgo, ed il conseguente "*do widzenia*"⁴⁰⁷!

Cagione del suddetto rifiuto, la circostanza che l'eventuale tesseramento avrebbe sfiorato i limiti fissati dalle normative federali, statuenti il numero massimo di due atlete extracomunitarie tesserabili per squadra, stante il fatto che lo Strasburgo già fosse addivenuto all'acquisto di due cestiste cittadine di Stati non membri. Si sarebbe trattato, dunque, di un << tesseramento in esubero >>⁴⁰⁸.

Malaja, di fronte al diniego della Federazione cestistica transalpina, ricorre innanzi al giudice francese per invocare la tutela ed il riconoscimento delle sue ragioni.

La Corte Amministrativa d'Appello di Nancy, con sentenza 3 febbraio 2000⁴⁰⁹, accoglie le istanze della ricorrente. Secondo l'avviso del giudice transalpino, dunque, i lavoratori polacchi, ove regolarmente assunti in un qualsiasi Paese dell'Unione europea, non possono essere destinatari di discriminazioni in merito alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di

⁴⁰⁵ Art.310 TCE, così afferente: << La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari >>.

⁴⁰⁶ Traduzione polacca del "no"

⁴⁰⁷ Sempre in polacco, "arrivederci".

⁴⁰⁸ D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.344.

⁴⁰⁹ Riportata in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, pag.325.

licenziamento rispetto alle discipline ivi previste in relazione agli equivalenti occupati indigeni.

Alla base dell'intendimento del giudice, l'art.37 dell'accordo di cooperazione intercorrente tra Unione europea e, appunto, Polonia.

Dalla circostanza, dunque, che il negozio contrattuale tra una società sportiva ed una giocatrice non sia stato formalmente omologato dalla competente Federazione nazionale non può discendere il fatto che l'atleta non sia da considerare come << regolarmente assunta ai sensi dell'art.37 del citato accordo di cooperazione >>.⁴¹⁰ << Il difetto di omologazione del contratto di lavoro >>, quindi, << non può impedire allo stesso di esplicare tutti gli effetti attribuiti dal diritto comune, anche sotto il profilo del rispetto dei principi comunitari, quali appunto quello di non discriminazione >>.⁴¹¹

Per quanto attiene i suddetti aspetti giuridici, dunque, i cittadini dei Paesi associati sono da ritenere equiparati ai cittadini comunitari.

Elemento di differenziazione, rimarcato più dalla dottrina che dal giudice (che a dire il vero, glissa con un pilatesco silenzio), è, invece, quello legato alla libera circolazione.

In merito a tale profilo la Corte di Nancy, investita dalla questione da Malaja, non si pronuncia. Rimane, dunque, vivo il dubbio se il divieto di non discriminazione, riconosciuto dalla stessa sentenza, sia idoneo a configurare, in capo ai predetti cittadini di Stati associati, anche un diritto alla libera circolazione⁴¹², all'interno del territorio comunitario, equiparabile all'equivalente libertà riconosciuta ai cittadini dei Paesi aderenti all'Unione europea.

La dottrina si fa carico del compito di dirimere tale questione, ovviamente a livello teorico e non nel merito della vicenda della cestista esteseuropea.

Partendo dal tenore letterale della normativa in esame, non si può dire sia riscontrabile, nei predetti accordi di cooperazione Bruxelles – Varsavia, alcun esplicito riferimento alla libertà di circolazione.

Prevalente, quindi, tra gli studiosi, l'orientamento secondo il quale non sia da riconoscere ai cittadini di Stati associati il citato diritto alla libera circolazione. In particolare, si ritiene

⁴¹⁰ Passaggio della sentenza riportato in MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit.*, pag.136.

⁴¹¹ Ancora MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.137.

⁴¹² Come si evidenzia in MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.188, se dal diritto alla libera circolazione discende automaticamente il divieto discriminazione, viceversa, da quest'ultimo non consegue automaticamente, ove riferito a cittadini extracomunitari, la libertà di movimento all'interno del territorio della Comunità europea.

che con la locuzione “condizioni di lavoro”, contenuta nell’art.37 del predetto testo, si intenda le concrete modalità di svolgimento della professione, e non già i presupposti per conseguire la suddetta professione, tra i quali, ovviamente, l’ingresso.

In relazione ai flussi migratori dei cittadini di stati associati, dunque, le procedure e gli eventuali limiti saranno regolati in base alle discipline statali poste, in via generale, sul tema.

Nello specifico, un ipotetico lavoratore sportivo, proveniente da Stato firmante un accordo di associazione o partenariato, solo ove varchi i confini nei limiti e secondo le regole previste dai singoli Stati, e consegua un ingaggio nel Paese (membro dell’Unione europea) ricevente, potrà vantare i propri diritti, tra cui, primariamente, il diritto a non essere discriminato per motivi razziali e di nazionalità.

Dunque, ove regolarmente tesserato, il suddetto giocatore potrà essere schierato dalla propria società a prescindere da eventuali tetti fissati dalla regolamentazioni federali in relazione ai tesserati extracomunitari.

Concludendo, la definizione di tale categoria di sportivi (e di lavoratori) come un *tertium genus*⁴¹³ discende dall’ibrida natura che la categoria stessa manifesta in relazione a diverse sfaccettature.

Da un lato, infatti, in merito al ferreo divieto di discriminazioni fondate sul dato della nazionalità, la posizione dei suddetti soggetti è equiparabile ai pari ruolo comunitari. Viceversa, da essi si discostano, venendo ad assumere uno *status* giuridico più simile a quello di un cittadino di Stato terzo piuttosto che a quello di uno sportivo europeo, in relazione alla generale di libertà di circolazione all’interno del territorio della Comunità europea, ai predetti cittadini di Stati associati non riconosciuta.

4.3. Una questione analoga raggiunge le aule della Corte di giustizia delle Comunità Europee: il caso del giocatore slovacco di pallamano Maros Kolpak

⁴¹³ D’ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.344.

L'indirizzo giurisprudenziale registrato in occasione della vicenda della cestista polacca Lilia Malaja trova conferma nella decisione della Corte di giustizia europea in merito ad un caso analogo.

Maros Kolpak, portiere slovacco di pallamano, legittimamente tesserato con la società di seconda divisione del TSV Östringen e. V. Handball, milita nel campionato tedesco dal 1997 ed in Germania è regolarmente residente in virtù di un valido permesso di soggiorno.

Di fronte alla richiesta inoltrata dallo stesso Kolpak in merito all'ottenimento di un cartellino c.d. libero, la Federazione tedesca competente⁴¹⁴, organizzatrice del campionato nazionale di pallamano, rilascia, viceversa, un cartellino contrassegnato dalla lettera "A", indicante gli atleti di nazionalità straniera.

Or dunque, l'insorgere della controversia trova qui la propria scintilla, o meglio, nella circostanza che le normative federali tedesche statuissero un numero massimo di tesserati stranieri, contemporaneamente schierabili negli incontri di campionato e di coppa, pari a due unità. Kolpak lamenta, appunto, il fatto che tale previsione legale determini, nei suoi confronti, un'insopportabile discriminazione, illecita alla luce degli accordi di cooperazione in essere tra la Slovacchia e la Comunità europea. Nello specifico, i suddetti accordi⁴¹⁵, al pari di quelli intercorrente tra Polonia e UE (visti in relazione alla vicenda Malaja), statuiscono un generale divieto di discriminazioni che abbiano come destinatario un cittadino della Repubblica Slovacca.

Stante un suddetto tenore letterale, la previsione legislativa non poteva che determinare l'illegittimità e la conseguente abolizione di qualsiasi normativa che determinasse un pregiudizio alle ragioni dei cittadini slovacchi residenti in Germania ed ivi occupati in virtù di un regolare contratto di lavoro.

Tale era la posizione giuridica e fattuale di Kolpak⁴¹⁶. E tale fu, anche, l'intendimento della Corte di giustizia europea, investita della questione dal giudice tedesco⁴¹⁷. Il giudice

⁴¹⁴ *Deutscher Handballbund e. V.*

⁴¹⁵ All'art.38, n.1. Si veda D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.345.

⁴¹⁶ Non rilevante la circostanza che Kolpak fosse formalmente qualificato come dilettante. Siffatta determinazione non ha assunto peso agli occhi della Corte, la quale, percorrendo il medesimo binario battuto in occasione di altre vicende già viste, ha considerato il portiere slovacco come un lavoratore a tutti gli effetti, regolarmente assunto, (validamente soggiornante), e quindi titolare della tutela derivante dagli accordi di associazione firmati dal suo Paese con la Comunità europea. Su tale passaggio della decisione dei giudici comunitari, ancora D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.346.

⁴¹⁷ Si tratta dell'*Oberlandesgericht* di Hamm, adito in secondo grado, il quale, dopo aver sospeso il giudizio, aveva adito la Corte di giustizia europea

comunitario, con sentenza dell'8 maggio 2003⁴¹⁸, accoglie le tesi del ricorrente, rispondendo in senso affermativo ai dubbi sollevati in sede di rinvio. Dunque, normative poste da una Federazione sportiva, le quali determinino una situazione discriminatoria, in relazione ai profili inerenti le condizioni (nella concezione ampia del termine) di lavoro, nei confronti di un cittadino proveniente da uno Stato firmatario di un accordo con l'unione europea (nel caso specifico, la Slovacchia), sono da considerarsi come illegittime e quindi cassabili.

In particolare, la Corte afferma che << il riconoscimento, in un accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato terzo, del principio di non discriminazione relativamente alla circolazione dei lavoratori ha, come conseguenza, che una Federazione sportiva non può porre limiti allo svolgimento dell'attività lavorativa di atleti professionisti provenienti dallo Stato con il quale sussiste tale accordo. Pur non incidendo sul diritto di accesso al lavoro, in presenza di un regolare contratto tra una società sportiva e un atleta di uno Stato associato, al giocatore deve essere garantito un trattamento, per quanto riguarda le condizioni lavorative, la retribuzione e il licenziamento identico a quello previsto per i cittadini comunitari >>. La Corte aggiunge, poi, in merito al tipo di efficacia riconosciuto alla predetta disposizione dell'accordo, che questa è << direttamente applicabile⁴¹⁹ anche alle Federazioni sportive e può essere azionata dal singolo dinanzi ai giudici nazionali dello Stato nel quale intende svolgere l'attività lavorativa >>.⁴²⁰

Parimenti a quanto già accaduto in occasione della vicenda Malaja, anche qui l'organo giudicante non ritiene di dover estendere la portata della statuizione finanche a ricomprendervi il diritto alla libera circolazione. Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, dunque, riguarda le materiali condizioni lavorative applicabili ad un cittadino

⁴¹⁸ Corte Giust. CE, 8 maggio 2003, causa C-438/2000, in *Guida al Diritto*, 2003, n.20, pag.111, con nota di Castellaneta M.

⁴¹⁹ Tale statuizione della Corte trova le proprie basi in precedenti giurisprudenziali della Corte medesima. In particolare, come evidenziato in D'ONOFRIO P., Corte Giust. CE, 29 gennaio 2002, causa C-162/2000, POKRZEPTOWICZ-MEYER, in www.curia.eu.int. Con tale decisione, i giudici comunitari avevano disposto che la disposizione dell'accordo Polonia tra UE prevedente il divieto di discriminazioni in merito alle condizioni lavorative, analoga alla disposizione oggetto della vicenda Kolpak, avesse efficacia diretta e fosse, quindi, direttamente applicabile e direttamente invocabile da chi ne fosse legittimato.

⁴²⁰ Oltre che all'ovvio riferimento a *Guida al Diritto*, citata nella nota immediatamente precedente, si può rimandare anche a MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit.*, pag.137-138.

slovacco regolarmente soggiornante e validamente assunto⁴²¹, e non già, anche, tutto ciò che è precedente e prodromico al conseguimento del suddetto lavoro.

Nonostante la minor portata della decisione in merito a tale profilo, l'impatto della stessa sulle dinamiche del mondo sportivo è comunque deflagrante, tanto che non sono pochi i contributi dottrinali a parlare esplicitamente di "Bosman 2"⁴²².

Le reazioni più vigorose, e senza dubbio maggiormente allarmate, giungono, ovviamente, dal mondo dello sport, che non esita a paventare i medesimi scenari catastrofici dipinti già dipinti all'epoca della sentenza Bosman. In particolare, i timori (dimostratisi infondati) del movimento calcistico, ed in seconda battuta sportivo, riguardano tale apertura e le conseguenze che da questa sarebbero derivate. Non appare, cioè, alieno da logica, secondo il pensiero espresso dalle istituzioni dello sport, le quali tratteggiano i contorni di una siffatta prospettiva, un quadro raffigurante squadre composte in misura cospicua, se non preponderante, da calciatori slovacchi o polacchi, o provenienti da altri Stati firmatari di accordi con la Comunità europea.⁴²³ Al di là di tali scenari, invocati più in maniera strumentale che con convinzione, le più realistiche preoccupazioni riguardano il possibile contraccolpo della sentenza sui vivai giovanili, con un, possibile, conseguente strutturale indebolimento dell'intero settore sportivo nazionale dei singoli Paesi.

Tali timori, comunque, appaiono eccessivi alla luce della struttura e della natura stessa della pronuncia della Corte di giustizia europea. Infatti, cagione di siffatte preoccupazioni dovrebbe essere un indiscriminato diritto alla libera circolazione riconosciuto ai cittadini di Stati associati, diritto, tuttavia, non desumibile né dalla statuizione del giudice comunitario né, tanto meno, dagli accordi stessi. Solo un incondizionato flusso migratorio, in special modo in direzione di entrata, legittimerebbe gli scenari dipinti dai vertici delle istituzioni sportive. E, come si è visto, tale presupposto non sussiste e non può sussistere in virtù delle normative a riguardo. A maggior ragione, stante la generale competenze statale sulla materia, non bypassabile *sic et simpliciter*.

Non si tralasci, poi, l'ovvia constatazione che gli accordi *de quibus* abbiano carattere transitorio, essendo, ad oggi, sostanzialmente inapplicati dato l'ingresso di Polonia e Slovacchia nell'Unione europea. Ecco, perché, più che soffermarsi sulle reazioni e sui timori

⁴²¹ Condizioni, dunque, necessarie al fine di poter invocare la tutela discendente dagli accordi di associazione e partenariato, come ribadito in CROCETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.96-97.

⁴²² MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.138, nonché, la medesima autrice, in MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *op. cit.*, pag.189.

⁴²³ Prospettiva, questa, riportata in CROCETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.97.

destati dalla sentenza Kolpak, è maggiormente logico rimarcare il << carattere anticipatorio >>⁴²⁴.

4.4. Il caso del calciatore russo Igor Simutenkov

L'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea nel dirimere il contenzioso relativo allo Slovacco Maros Kolpak trova conferma in occasione della vicenda legata al calciatore russo Igor Simutenkov.⁴²⁵

Lo schema di tale vicenda, per molti versi, fornisce un quadro analogo a quello già visto nel caso precedente. Simutenkov, calciatore professionista di nazionalità russa, è, al pari di Kolpak, regolarmente residente in uno Stato membro (Spagna) ed è titolare di un regolare permesso di lavoro, in virtù del possesso di una licenza federale e del valido tesseramento (anche in tal caso, come “non comunitario”) per la società Deportivo Tenerife.

Lo spartito, dunque, è lo stesso. Per parlare di analogia, però, manca un dettaglio: la chiave di violino per conferire al componimento la giusta tonalità risiede nella circostanza che, al pari di quanto fatto dalla Slovacchia (e prima, in relazione al caso Malaja, dalla Polonia), anche la Federazione Russa ha concluso un Accordo di partenariato⁴²⁶ con la Comunità europea, accordo sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 ed entrato in vigore dall' 1 dicembre 1997. In particolare, è l'art.23 n.1, invocato da Simutenkov, a recitare che << conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati nel territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni

⁴²⁴ Ancora CROCETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.97. Anche MERONE G., *Lo sport nel diritto dell'Unione europea*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *op. cit.*, pag.370 sottolinea tale circostanza.

⁴²⁵ Igor Vitalyevich Simutenkov, attaccante nativo di Mosca, famoso per la suddetta vicenda giudiziaria e per esser stato, firmando con i Kansas City Wizards, il primo giocatore russo a militare nel campionato statunitense. Dopo avere esordito nella squadra della sua città di origine, la Dinamo Mosca, inizia un lungo girovagare che lo conduce anche nel nostro campionato, nelle fila della Reggiana (due stagioni in Serie A e due nella serie cadetta) e del Bologna (una stagione nel massimo campionato). Trasferitosi nelle Baleari, qui contribuisce alla promozione del Deportivo nella massima serie, prima di adire le vie legali contro la Federcalcio iberica. Detto del viaggio transoceanico, conclude la sua carriera nel 2005 in patria, nel Rubin Kazan. In Nazionale, 20 presenze, 9 reti e gli Europei del 1996 giocati da protagonista.

⁴²⁶ Accordo di partenariato e non di associazione. Circostanza, si vedrà, non priva di rilevanza nel prosieguo dell'iter giudiziale.

basate sulla loro nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento >>.⁴²⁷

Stante tale disposizione, il combinato disposto della condotta e delle regolamentazioni della *Real Federaciòn Espanola de Fùtbol* (la Federazione professionistica di calcio spagnola, RFEF) manifesta elementi di illegittimità. Infatti, di fronte alla richiesta di Simutenkov di ottenere una licenza di calciatore comunitario, e non più lo *status* di tesserato extracomunitario, ottiene un diniego. Tale circostanza determina il fatto che lo stesso giocatore veda le proprie ragioni lese, in virtù di normative federali spagnole che limitino la possibilità di schierare contemporaneamente *futbolistas* non comunitari.

L'attaccante moscovita, allora, ricorre alla via giudiziaria.

Di fronte al diniego della Federazione, Simutenkov ricorre al tribunale amministrativo iberico, lo *Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo*, il quale, tuttavia, rigetta le istanze del ricorrente. L'attaccante persiste, ed in appello, davanti all'*Audencia Nacional*, invoca nuovamente la tutela delle proprie ragioni alla luce di quanto asserito nell'accordo di partenariato.

Diviene il suddetto Accordo, e, nello specifico, l'art.23 n.1, il fulcro della controversia. Controversia che, nel frattempo, raggiunge, in seguito del rinvio operato dal giudice spagnolo, le aule della Corte di giustizia europea.

Si è detto che l'oggetto del contendere è individuato dall'art.23 dell'Accordo. Infatti, se da un lato è il calciatore moscovita, nel ricorso stesso e nel corso del procedimento, ad invocare, alla luce di tale parametro normativo, l'illegittimità delle normative Federali spagnole, dall'altro è la Federcalcio iberica stessa a sostenere una natura permissiva dell'articolo in questione. Secondo l'avviso della RFEF, infatti, quanto disposto dall'Accordo legittima a ritenere che le suddette disposizioni esprimano una sostanziale apertura nei confronti delle ragioni della Federazione (e, di conseguenza, delle sue regolamentazioni), consentendo alla stessa di << applicare la propria autonomia nella scelta di rilascio delle licenze ai calciatori in via preferenziale rispetto al principio di non discriminazione, enunciato nel prosieguo della disposizione >>.⁴²⁸

L'avviso della Federcalcio iberica non trova i favori del giudice comunitario.

⁴²⁷ Il suddetto articolo dell'Accordo di partenariato Federazione Russa / UE è riportato in D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.347-348.

⁴²⁸ Sul punto, D'ONOFRIO P., *ult. op. cit.*, pag.348.

La Corte di giustizia europea, con sentenza del 12 aprile 2005⁴²⁹, risponde in senso affermativo alle questioni sollevate in sede di rinvio, accogliendo, così, indirettamente, le ragioni di Simutenkov.

Il giudice di Lussemburgo, in particolare, afferma che il suddetto articolo riconosce ai lavoratori russi validamente occupati sul territorio comunitario << un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini degli stati membri del Trattato CE, il quale osta ad una limitazione fondata sulla nazionalità come quella controversa nella causa principale >>.

Non scalfisce la certezza dell'organo giudicante la circostanza che l'Accordo in questione, intercorrente tra Russia ed unione europea, sia un Accordo di partenariato e non di associazione, e non sia, quindi, prodromico all'ingresso del firmatario nella Comunità europea. Infatti, come si afferma in sentenza, la suddetta contingenza << non è tale da impedire l'effetto diretto di alcune sue disposizioni >>⁴³⁰.

Affermando ciò, la Corte, dunque, ponendosi nel solco tracciato dai precedenti giudiziari qui visti, ribadisce l'efficacia diretta dei predetti Accordi e delle disposizioni in essi contenute, invocabili, quindi, davanti ai giudici nazionali dai soggetti interessati e legittimati.

A maggior ragione la Corte ritiene di dover accordare la suddetta natura alle disposizioni di cui sopra, data la circostanza che le stesse dettino un obbligo chiaro e preciso, non subordinato per il suo adempimento ad ulteriori atti esecutivi. Nel dettaglio, la sentenza afferma come le suddette disposizioni consacrino un diritto il quale << detta un obbligo di risultato preciso, e, per sua stessa natura, può essere fatto valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale, affinché questa disapplichì le disposizioni discriminatorie, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative >>.

Con la sentenza sul caso Simutenkov, dunque, la Corte di giustizia europea si pone in un'ideale linea di continuità che congiunge giudici, di diverso livello, dal Lussemburgo a

⁴²⁹ Corte Giust. CE, 12 aprile 2005, causa C-265/2003, in *Racc. Giurispr. CE*, 2005, I-2579. La medesima sentenza, come segnalato in MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit.*, pag.139, è riportata anche in *Guida al diritto comunitario e internazionale*, 2005, n.3, pag.66, con nota di Castellaneta M., il quale afferma come la pronuncia in esame costituisca un'ulteriore << erosione, e non di poco conto, delle barriere poste dalle Federazioni sportive >>.

⁴³⁰ Vedi MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.139.

Nancy, passando attraverso i campi di pallamano tedeschi, i *parquet* francesi ed i rettangoli di gioco spagnoli.

Normative adottate da Federazioni sportive nazionali che determinino un trattamento discriminatorio, fondato sul dato della nazionalità, nei confronti di atleti professionisti, provenienti da Stati che abbiano stipulato un Accordo di associazione o partenariato con la Comunità europea, regolarmente residenti in uno Paese membro, sono dunque illegittime, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei predetti Accordi, e sono sindacabili di giudizio davanti al giudice nazionale.

4.5. Accordi attualmente intercorrenti tra Comunità europea e Stati terzi. La conseguente disciplina relativamente agli sportivi

Esperito un *excursus* sulle vicende giudiziarie incentrate sul (mancato) rispetto delle disposizioni dettate negli Accordi di associazione e partenariato, si delinei, brevemente, ora un quadro della situazione attuale a riguardo.

In particolare, ci si provi a soffermare sulla specifica questione, inerente ai fini della trattazione, relativa agli sportivi professionisti che, provenienti da Stati associati, intendano svolgere l'attività professionale all'interno del territorio di un qualsiasi Paese membro dell'Unione europea.

4.5.1. Accordi conclusi dall'Unione europea con Stati mediorientali e nordafricani, con Repubbliche ex sovietiche, con gli Stati A.C.P. e con Paesi europei ma non comunitari

Ad oggi, sono numerosi gli Accordi, di vario genere, conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, ancora in essere.⁴³¹

⁴³¹ Il seguente paragrafo, dedicato agli Accordi intercorrenti tra Comunità europea e Stati terzi assume come riferimento principale le pagine dedicate al tema dalla Professoressa Musumarra in MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit.*, pag.139-142.

Varie le identità dei firmatari di tali convenzioni. Le trattative della Comunità hanno conseguito esito positivo sia con Stati dell'area mediorientale e dell'Africa nordorientale (Israele⁴³², Palestina⁴³³, Giordania⁴³⁴, Egitto⁴³⁵), che con Paesi nordafricani (Algeria⁴³⁶, Marocco⁴³⁷, Tunisia⁴³⁸), così parimenti con i settantotto Stati A.C.P.⁴³⁹ (Africa, Caraibi, Pacifico), con alcune Repubbliche⁴⁴⁰ dell'area dell'ex Unione Sovietica, ed, infine, con alcuni Stati terzi come la Svizzera⁴⁴¹ e la Turchia⁴⁴².

I contenuti dei predetti Accordi, ovviamente, presentano analogie e differenze, anche per quanto attiene il profilo qui rilevante, quello delle disposizioni relative al pari trattamento lavorativo.

Nello specifico, se i provvedimenti conclusi con Egitto e Giordania impegnano la Comunità, in un'ottica di dialogo ed integrazione, a riconoscere ai cittadini egiziani e giordani, legalmente risiedenti in uno Stato membro, pari condizioni di lavoro, viceversa, negli Accordi stipulati con Israele e Palestina non v'è menzione al riguardo.

Di diverso tenore e portata, invece, gli Accordi conclusi con i Paesi nordafricani. Sin dal 1976 convenzioni UE/Algeria vincolavano la prima a riconoscere parità di trattamento ai lavoratori algerini validamente soggiornanti nell'Unione. Una siffatta disposizione è stata ribadita nel nuovo Accordo di associazione, statuento, all'art.67, che << ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini >>.

⁴³² Accordo Comunità/Stato di Israele, in G.U.C.E., 2000, L 147/3.

⁴³³ Accordo Comunità/Organizzazione per la liberazione della Palestina (O.L.P.), in G.U.C.E., 1997, L 187/3.

⁴³⁴ Accordo Comunità/Giordania, in G.U.C.E., 2002, L 129/3.

⁴³⁵ Accordo Comunità/Egitto, in G.U.C.E., 2004, L 304/39.

⁴³⁶ Accordo Comunità/Algeria, in G.U.C.E., 2005, L 265/2.

⁴³⁷ Accordo Comunità/Regno del Marocco, in G.U.C.E., 2000, L 070/2.

⁴³⁸ Accordo Comunità/Tunisia, in G.U.C.E., 1998, L 097/2.

⁴³⁹ Accordo Comunità/Stati A.C.P., in G.U.C.E., 2000, L 317/3.

⁴⁴⁰ Si tratta di Accordi di partenariato conclusi dalla Comunità europea con alcune delle Repubbliche dell'area dell'ex Unione Sovietica. In particolare, Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Armenia, in G.U.C.E., 1999, L 293/3; Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Azerbaigian, in G.U.C.E., 1999, L 246/3; Accordo di partenariato Comunità/Georgia, in G.U.C.E., 1999, L 205/3; Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Kazakistan, in G.U.C.E., 1999, L 196/3; Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Kirghizistan, in G.U.C.E., 1999, L 196/48; Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Moldavia, in G.U.C.E., 1998, L 181/3; Accordo di partenariato Comunità/Repubblica di Uzbekistan, in G.U.C.E., 1999, L 229/3; Accordo di partenariato Comunità/Ucraina, in G.U.C.E., 1998, L 049/3.

⁴⁴¹ Accordo Comunità/Svizzera, in G.U.C.E., 2002, L 114/6.

⁴⁴² Accordo Comunità/Turchia, in G.U.C.E., 1964, P 217/3687.

Disposizioni analoghe sono contenute nelle corrispondenti convenzioni pattuite con Marocco e Tunisia. In particolare, relativamente a quest'ultimo Accordo, la Corte di giustizia europea si è pronunciata, con sentenza 14 dicembre 2006⁴⁴³, in senso affermativo in merito all'efficacia diretta delle normative ivi contenute circa il divieto di discriminazione, ricalcando quanto già asserito in occasione della vicenda Kolivanov. Con tale statuizione la Corte, dunque, ribadisce, configurandola quasi come una regola, la circostanza che presupposti per il riconoscimento della suddetta efficacia immediata della disposizione siano la chiarezza, la precisione e la natura incondizionata dell'obbligo in essa consacrato.

Un Accordo di notevole spessore internazionale è quello di partenariato stipulato, con firma datata 23 giugno 2000, dalla Comunità europea con i settantotto Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gli Stati c.d. A.C.P.). Si tratta del c.d. "*Cotonou Agreement*", il cui fine è quello di garantire e sostenere i rapporti tra l'Unione e i Paesi di detta area, in un'ottica di sviluppo dell'economia di questi ultimi.

In tale direzione, in particolare, si muove l'art.13,3⁴⁴⁴ del predetto Accordo, in virtù del quale ai cittadini, provenienti dall'area A.C.P. e regolarmente residenti ed occupati in uno Stato membro, sono (devono essere) riconosciute pari condizioni lavorative rispetto a quelle previste per i lavoratori locali.

Così non è, invece, per le disposizioni contenute negli Accordi di partenariato concluso dalla comunità con le Repubbliche dell'area dell'ex Unione Sovietica. Come si è osservato in sede di commento da parte di alcuni autori⁴⁴⁵, infatti, le suddette convenzioni dettano, in merito alle condizioni lavorative ed al conseguente divieto di discriminazione, norme meramente programmatiche, non garantite, dunque, da un effetto diretto, e non invocabili, quindi, dal cittadino, e nello specifico dallo sportivo, di detti Paesi innanzi al giudice di uno Stato membro al fine di conseguire la parità di trattamento lavorativo.

L'efficacia diretta, strumento essenziale al fine di azionare la via giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni, è, invece, riconosciuta alle disposizioni a riguardo dettate negli

⁴⁴³ Corte Giust. CE, 14 dicembre 2006, causa C-97/2005, in *Guida al Diritto*, 2007, n.1, pag.84. In particolare, la sentenza afferma che << non può tollerarsi che i Paesi membri, con le loro disposizioni in materia di immigrazione, contravvengano ai principi comunitari sulla libera circolazione dei lavoratori, come pure agli accordi internazionali stipulati dalla Comunità >>. Si veda MUSUMARRA L. *ult. op. cit.*, pagg.137 e 140.

⁴⁴⁴ Come si osserva ancora in MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.141, la suddetta disposizione statuisce un obbligo chiaro, preciso ed incondizionato, ed è quindi da ritenersi come direttamente efficace nei singoli Stati dell'Unione europea.

⁴⁴⁵ Ancora MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.142.

accordi siglati con Svizzera e Turchia. Entrambi dettano espliciti divieti di discriminazione fondate sul dato della nazionalità. In particolare, è l'art.37⁴⁴⁶ del Protocollo Addizionale allegato all'Accordo con il Paese bizantino ad esplicitare il precetto secondo cui gli Stati comunitari siano tenuti ad accordare ai lavoratori turchi, validamente residenti ed occupati, un trattamento scevro da qualsivoglia differenza discriminante fondata sulla nazionalità.

Per quanto concerne l'accordo con la Federazione Elvetica, e per quanto attiene il tema oggetto di questa trattazione, si segnali l'ulteriore contingenza che i limiti alla libera circolazione, operante per tutti gli sportivi provenienti dagli Stati associati, non siano, invece, applicabili ai professionisti dello sport svizzeri, i quali, dunque, godono del medesimo regime di libera circolazione riconosciuto agli atleti comunitari.

4.6. Brevi considerazioni sul tema

Si sono analizzati, dunque, i percorsi, spesso irti e caratterizzati da rapidi cambiamenti di rotta, che hanno condotto, prima, al riconoscimento del diritto alla libera circolazione in capo agli sportivi professionisti (a prescindere da tale qualificazione, ma in riferimento al profilo sostanziale dell'attività) comunitari, e all'affermazione, poi, dei diritti degli sportivi extracomunitari in merito alle condizioni lavorative, e, nello specifico, relativamente alla possibilità stessa di accedere al suddetto impiego.

Da ultimo, l'attenzione della trattazione si è spostata sulle vicende e sulle dinamiche legislative e giurisprudenziali legate ad una terza categoria di atleti, quella, cioè, composta dagli atleti provenienti da Stati associati, in virtù di un Accordo di associazione o partenariato, con la Comunità europea.

Si è visto come, al termine di percorsi giudiziari, la posizione di questi ultimi è stata, di fatto, per quanto attiene il profilo delle modalità dell'attività lavorativa, equiparata a quella dei pari grado cittadini di Stati membri. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, agli sportivi professionisti, provenienti da Stati firmatari di Accordi con l'Unione europea, validamente soggiornanti in uno Stato membro e qui regolarmente occupati

⁴⁴⁶ La cui portata ed il cui senso sono ribaditi nella decisione n. 1/180 del Consiglio di Associazione, costituito in virtù del predetto Accordo, ed in una pronuncia, datata 10 gennaio 2006, della Corte di giustizia europea.

(regolarmente tesserati presso società, associazioni o quant'altro), non è applicabile un regime differente, per quanto concerne il trattamento lavorativo e remunerativo, da quello previsto per i lavoratori, o meglio, per gli atleti cittadini del Paese ospitante. Ciò in virtù di disposizioni, contenute nelle stesse convenzioni di cui sopra, dotate di efficacia diretta ed invocabili dal singolo giocatore straniero interessato.

Per quanto attiene un ulteriore profilo, viceversa, quello relativo alle circolazione *tout court*, lo *status* dei predetti atleti viene a presentare caratteristiche tali da accomunare la posizione dei predetti sportivi più a quella degli sportivi extracomunitari che degli equivalenti cittadini di Stati membri. Un tale diritto alla libera circolazione, infatti, non è riconosciuto in capo ai suddetti individui di Stati associati⁴⁴⁷.

Da ciò, la considerazione di tale categoria come un *tertium genus* di sportivi, equiparati, da un lato, agli atleti di Stati membri, ed assimilabili, d'altro canto, anche agli extracomunitari. Quali gli effetti e quali le prospettive aperte da tali vicende giudiziarie? Difficile a dirsi. Certo è che la portata delle decisioni in merito è, quanto meno in potenza, rilevante. Non a caso, tra i commentatori si è parlato, in riferimento ad alcuni casi di questo filone, di "Bosman 2".

Il fatto che atleti provenienti da un numero copioso di Stati abbiano diritto ad un pari trattamento rispetto ai colleghi nazionali e comunitari dipinge scenari nuovi. In particolare, il divieto di porre limiti al numero di questi schierabili contemporaneamente, aprirebbe la strada, ad esempio, alla possibilità di schierare un intero quintetto di cestisti dell'ex Unione Sovietica.

D'altronde, la circostanza stessa che la loro circolazione non sia libera, ma contingentata secondo le logiche e le decisioni dei singoli Stati, attenua notevolmente la portata di siffatte disposizioni.

Probabile che, nonostante i (soliti) campanelli d'allarme suonati dalle istituzioni sportive, il timore di un nuovo flusso migratorio, simile a quello a cui si assistette nell'immediato post-Bosman, risulti infondato. Più verosimile la prospettiva che singoli atleti, provenienti dagli Stati associati alla Comunità europea, si avvalgano delle facoltà e dei diritti loro riconosciuti dagli Accordi di associazione e partenariato, impugnando, una volta residenti in uno Stato membro e regolarmente tesserati, le normative federali che, in virtù

⁴⁴⁷ Salvo che, come visto nel paragrafo precedente, agli sportivi elvetici.

dell'indiscriminata equiparazione tra extracomunitari e cittadini di Paesi associati, pongono inaccettabili limiti alla possibilità stessa di poter svolgere il proprio mestiere.⁴⁴⁸

La speranza, ovviamente, dei club è di riuscire, nei limiti fissati dal legislatore e dai competenti organi sportivi, a tesserare, in soprannumero rispetto al tetto disposto al fine della composizione delle liste per i singoli incontri, giocatori che, una volta svincolatisi dai rigidi paletti fissati dall'etichetta di "straniero", risultino fondamentali nel conseguimento del risultato sportivo.

⁴⁴⁸ Sempre secondo il modo di vedere più consolidato in giurisprudenza, quello teso ad affermare l'equivalenza di lavoro sportivo con possibilità di disputare gli incontri. Interpretazione, questa, più volte criticata, in questa trattazione, per la sua rigidità.

PARTE TERZA

CAPITOLO V - ATTUALI NORMATIVE SPORTIVE IN TEMA DI ATLETI NON NAZIONALI. UNA PROSPETTIVA AL DI LA' DEL FENOMENO PROFESSIONISTICO

5.1. Le attuali regolamentazioni federali. Limiti alla possibilità di tesserare atleti extracomunitari

Esperita la disamina sul percorso, per lo più giurisprudenziale, che ha condotto all'abbattimento, o, quanto meno, all'erosione, dei limiti, prima fissati dal mondo dello sport, alla libera circolazione degli sportivi stranieri (comunitari, extracomunitari e provenienti da Stati associati con la Comunità europea), ci si adopererà ora, brevemente, al fine di fornire un quadro di massima circa le attuali regolamentazioni poste dalle varie Federazioni a riguardo.

5.1.1. In particolare, le normative adottate nel calcio, nella pallacanestro e nella pallavolo

In merito agli sport c.d. maggiori, quanto meno in relazione alla precipua situazione italiana, la realtà normativa appare vivacemente variegata.

Quanto allo sport nazionale per antonomasia, il calcio, si è visto come questo, fungendo da traino e da sfondo per numerose decisioni giurisprudenziali, ha per primo, più coattamente che *sua sponte*, innescato la scintilla al fine di divampare un incendio che ha ridotto a cenere il precedente sistema normativo sportivo sul tema della circolazione degli atleti stranieri.

Crollate le barriere erette dalle istituzioni calcistiche nei confronti dei giocatori provenienti da Stati membri dell'Unione europea, cadute sotto gli incessanti colpi di cannone della

giustizia comunitaria, equiparati gli atleti cittadini di Stati associati con la Comunità a quelli comunitari, sono rimaste in essere solo le limitazioni riguardanti le ragioni dei calciatori extracomunitari, anch'esse, comunque, già oggetto di sindacato da parte, questa volta, del giudice nazionale.

Come visto nel Primo capitolo di questo lavoro, l'attuale sistema relativo al tema, disposto, in via generale relativamente all'intero settore dello sport, dal legislatore italiano, prevede un meccanismo di ingresso figlio di logiche attuate di concerto tra istituzioni statali e sportive.

In particolare, il riformato art.27 del Testo Unico sull'immigrazione, nel disciplinare la specifica tematica degli sportivi non comunitari, dispone che l'ingresso dei predetti soggetti sia subordinato alla dichiarazione sostitutiva del CONI, a fronte della richiesta del club interessato al tesseramento dell'atleta in questione. Gli ingressi avvengono nel numero massimo fissato di concerto tra Governo e Comitato olimpico nazionale⁴⁴⁹. Mentre il primo fissa il dato numerico complessivo, il secondo provvede a ripartire le quote alle singole Federazioni, secondo modalità e criteri previamente sottoposti all'approvazione del Ministro competente. Quanto alla posizione dello sportivo che intenda varcare i nostri confini, questo deve ottenere un visto per lavoro sportivo, subordinato o autonomo, rilasciato dalla competente autorità consolare a fronte della presentazione della dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI. Esperiti tali passaggi, alle singole Federazioni sono, poi, inoltrate le richieste delle società interessate al fine dell'ottenimento del relativo nulla-osta. Concesso quest'ultimo, la FSN, nell'ambito delle quote a lei assegnate, sottopone la specifica richiesta al Comitato Olimpico per il definitivo provvedimento di assenso.

Delineato il siffatto quadro generale, logico procedere ora ad una consequenziale analisi degli specifici limiti fissati dalle singole Federazioni, ed in prima battuta, coerentemente con l'indice argomentativo poche righe più in su definito, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La Federcalcio, con il comunicato ufficiale n.7 dell'8 giugno 2006, ha ulteriormente ristretto la possibilità delle società di avvalersi delle prestazioni di calciatori non comunitari.

⁴⁴⁹ Come riportato in MUSUAMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.134, in nota 41, il CONI, con circolare emessa il 19 giugno 2006, ha statuito, per il 2007, che il numero massimo di atleti stranieri tesserabili in seno alle Federazioni e alle Discipline Associate è pari a 1528 unità.

Con il successivo comunicato n.61 del 7 settembre 2006, la FIGC, coerentemente con le indicazioni fornite da FIFA e UEFA, ha ridefinito il concetto di discriminazione, individuando le condizioni sussistenti le quali si possa parlare di illecito disciplinare.⁴⁵⁰

Nel concreto, per quanto attiene la stagione agonistica attualmente in corso di svolgimento, la Federcalcio, nel Consiglio Federale del 21 giugno 2007, ha confermato i limiti alla possibilità di tesserare calciatori extracomunitari già in vigore. Quindi, le squadre possono tesserare per la stagione 2007/2008 soltanto un giocatore cittadino di un Paese non membro dell'Unione europea, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore extracomunitario che si trasferisca all'estero o altro calciatore extracomunitario il cui contratto sia giunto a scadenza al 30 giugno 2007.

Sempre in ambito professionistico, restrizioni maggiori, praticamente totali, operano nei confronti delle facoltà delle società di Serie B, C1 e C2. In capo a tutte queste è statuito il divieto di tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, provenienti da Federazioni estere. In aggiunta, sussiste il divieto per le società di Serie C1 e C2 di tesserare, in qualità di professionisti, calciatori extracomunitari che siano già stati tesserati in Italia con lo *status* di dilettante, salva la possibilità, per le società neopromosse in C2, di confermare il tesseramento di atleti extracomunitari precedentemente incardinati nei loro organici in qualità di dilettanti.

Per quanto concerne il calcio, vanno, poi, distinti tre ulteriori profili, quello relativo al mondo dilettantistico, oggetto di specifica disamina in successivi paragrafi, quello inerente al settore giovanile, parimenti oggetto di esame *ad hoc* nelle prossime pagine, ed, infine, quello concernente il calcio femminile.

In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo ambito, le regolamentazioni presentano divergenze rispetto a quanto dettato in relazione ai massimi campionati maschili.

In relazione, infatti, alle serie apicali del calcio femminile è statuito in capo alle società il limite massimo di un solo tesseramento di atlete straniere. Si ripropone, qui, la questione rilevata in merito alla pallacanestro femminile, questione superata in seguito all'intervento delle istituzioni comunitarie. Nel calcio femminile, come nel pari settore del basket, per

⁴⁵⁰ Nel dettaglio, costituisce discriminazione, sanzionabile come illecito disciplinare, « ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori ». Sul punto, ancora MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, pag.134, in nota 41.

“straniere” vengono ad essere intese indifferentemente le giocatrici cittadine di Stati membri dell’Unione europea e le calciatrici provenienti da Paesi terzi.

Si faccia, comunque, un’ulteriore precisazione. Suddetto limite sussiste in relazione alle sole atlete non italiane che siano state, non importa se nell’ultima stagione o precedentemente, tesserate presso Federazioni estere. Non opera, dunque, nell’ipotesi che calciatrici straniere non abbiano mai consacrato, con il tesseramento con società affiliate con Federazioni estere, la propria posizione. Per assurdo, quindi, si può paventare la possibilità, ovviamente più teorica che pratica, che squadre siano, per intero, formate da calciatrici non italiane.

Esaurita la panoramica sul calcio, rimandate le questioni relative ai settori dilettantistico e giovanile a successivi paragrafi, la disamina abbraccia ora le regolamentazioni statuite delle istituzioni nazionali della pallacanestro.

Quanto alla massima serie del campionato maschile, salta subito all’occhio la constatazione che le scelte federali in merito alla possibilità di tesserare atleti stranieri risentano, e anzi, siano espressione di tale circostanza, della natura stessa di tale disciplina, volta ad una maggiore spettacolarizzazione, garantita, questa, dalla copiosa presenza di cestisti non italiani, ed in particolare, statunitensi.

Le attuali regolamentazioni previste sul tema dalla FIP segnano il raggiungimento di un (temporaneo) accordo tra società e tesserati, contemperando gli interessi delle prime a vedersi garantito il diritto di assicurarsi il tesseramento di atleti stranieri, e le esigenze dei secondi di tutelare la propria posizione.

Dunque, con la stipulazione, in data 11 luglio 2006, di una Convenzione triennale, poi parzialmente modificata nel settembre del medesimo anno, intercorrente tra FIP e Lega Società di Pallacanestro Serie A, sono stati delimitati i limiti all’ingaggio e all’impiego dei cestisti cittadini di Stati terzi.

Per il periodo coperto dal predetto Accordo (stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) le società possono inserire a referto un numero di giocatori compreso tra dieci e dodici, di cui massimo quattro possono essere extracomunitari. In merito ad essi, è stabilito, poi, un limite alla facoltà di tesserarli: sono massimo cinque i cestisti non comunitari con i quali ogni singola società può concludere un contratto.

Le regolamentazioni in esame dispongono, anche, oneri legati al numero di atleti italiani da impiegare. Per la stagione 2006/2007 e per quella che sta giungendo ora a termine le

società devono iscrivere a referto almeno quattro italiani “di formazione”⁴⁵¹, destinati a divenire sei nel prossimo campionato. Inoltre, anche per la stagione in corso, è previsto il limite di due italiani “di cittadinanza ma non di formazione”⁴⁵² inseribili a referto nella singola gara.

Un discorso a parte merita la pallacanestro femminile.

Si è visto che, in seguito all’iniziativa della Commissione europea, la FIP, con la delibera n.90/2007⁴⁵³, consentirà a tale settore di adottare, dalla prossima stagione, l’equiparazione tra atlete italiane ed atlete comunitarie.

Finora, infatti, come rimarcato in precedenza, non sussisteva, in relazione al settore femminile, una norma analoga a quella disposta, relativamente alla pallacanestro maschile, dall’art.31 del Regolamento Esecutivo della FIP. La predetta disposizione afferma, infatti, che << le società maschili, appartenenti al Settore Professionistico della Federazione, possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei Paesi della U.E. >>. Viceversa, per le società cestistiche femminili le atlete comunitarie erano considerate, ai fini del tesseramento, al pari delle giocatrici extracomunitarie.

Quanto a queste ultime, è prevista una duplice regolamentazione, relativa, rispettivamente, alla Serie A1 ed alla Serie A2.

Per la massima serie l’art.32 del Regolamento Esecutivo consente, in via teorica, il tesseramento << di sei giocatrici di nazionalità estera e/o di doppia cittadinanza nel rispetto del numero dei visti d’ingresso annualmente assegnato >>. Limiti più rigidi sono, comunque, posti in relazione alla possibilità di iscrivere a referto le suddette atlete. Il medesimo articolo statuisce, infatti, che a referto possano essere inserite massimo quattro giocatrici straniere o con la doppia cittadinanza. All’interno di questo computo va segnalato l’ulteriore limite relativo alle non comunitarie; quindi, delle quattro straniere schierabili, solo due possono essere giocatrici extracomunitarie.

Per la serie cadetta le restrizioni si fanno ancora meno malleabili. In capo alle società partecipanti a questo campionato, infatti, è disposta la facoltà di tesserare una sola atleta “straniera”, sia essa extracomunitaria o meno. In aggiunta, non sono ammesse, al di fuori

⁴⁵¹ In tale novero rientrano anche il cestista straniero che si sia formato nei vivai italiani e che abbia partecipato, per almeno quattro stagioni, ai campionati giovanili organizzato sotto l’egida della FIP.

⁴⁵² Si tratta dei c.d. oriundi.

⁴⁵³ Oggetto di disamina al paragrafo 2.11.

del limite appena riportato, transazioni tra società italiane aventi ad oggetto il trasferimento di cestiste non italiane. Per di più, qualora una squadra, nel corso della stagione, si trovi nell'impossibilità di disporre della tesserata straniera (o perché trasferitasi altrove, o perché, più semplicemente, infortunatasi) non può sostituirla con altra giocatrice non italiana.

Viste le normative poste dalla Federcalcio e dalla FIP, l'attenzione si sposta ora sulla situazione interna alla pallavolo.

Le regolamentazioni di tale disciplina non operano alcuna distinzione in merito alla circostanza che l'atleta straniero sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di uno Stato terzo. Alla stregua di dette normative, i suddetti atleti sono considerati indistintamente come stranieri.

Nel volley la questione della cittadinanza opera in direzione, per così dire, negativa, venendo a manifestarsi nell'obbligo, statuito in capo alle società, di far scendere in campo contemporaneamente almeno tre (per la Serie A1 , quattro per la Serie A2) tesserati italiani su sette⁴⁵⁴.

In particolare, le Norme Organizzative per le procedure di affiliazione e tesseramento disposte dalla FIPAV per la stagione 2007/2008 dispongono che << fermo restando gli obblighi di partecipazione di atleti/e italiani/e nei campionati di serie A specificati nel relativo paragrafo, le società che partecipano ai Campionati Nazionali serie A >> maschile o femminile << non hanno limiti nel numero di atleti stranieri tesserabili. Il numero di atleti stranieri utilizzabili in ogni gara sarà determinato dal Consiglio Federale in accordo con le Leghe nazionali. Per i campionati di serie A Femminile, non è consentito avere tesserate più di due atlete provenienti dalla stessa Federazione straniera >>.

Ulteriori disposizioni sono, poi, dettate nel medesimo testo in merito agli atleti naturalizzati ed ai pallavolisti minorenni, nonché relativamente ai giocatori stranieri residenti in Italia e mai tesserati presso Federazioni straniere.

⁴⁵⁴ Come riportato in MARCHESE M., *Diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, op. cit., pag.157, la circostanza che il riferimento normativo preveda il numero di sette, e non sei, giocatori è dovuta all'introduzione del ruolo del "libero". Statuendo il riferimento ai sette, viceversa che ai sei, giocatori si impedisce l'abuso delle sostituzioni c.d. tattiche.

5.2. Le regolamentazioni statuite dalle istituzioni sportive in merito alle competizioni continentali per club. Nuovi orizzonti in direzione di una maggiore attenzione per i movimenti nazionali. In particolare, le nuove normative dell'UEFA in merito alla composizione delle liste per la Champions League

Come spesso osservato in questo lavoro, il calcio in più occasioni ha funto da traino per l'intero movimento, ergendosi al ruolo di antesignano, prima, nel destare l'attenzione delle istituzioni giuridiche e politiche nei confronti della complessa galassia sportiva, e poi, nel fornire il pretesto per l'adeguamento di tale galassia alle logiche ed ai principi del diritto, comunitario e non.

Or dunque, probabilmente l'attuale speranza delle istituzioni dello sport risiede nella circostanza che il seguito e le dimensioni assunte da tale disciplina siano a tal punto considerevoli da indurre gli interlocutori a livello legislativo e giuridico a riconsiderare i propri rapporti con la controparte.

Le attuali regolamentazioni adottate dalla UEFA in merito alla composizioni delle liste di giocatori che le società, partecipanti alla *Champions League*, devono redigere sono figlie del mutato spirito che anima i palazzi dello sport. La circostanza, in particolare, che la massima istituzione calcistica europea abbia innalzato il numero di calciatori nazionali da inserire obbligatoriamente nel predetto catalogo testimonia come della questione della nazionalità, e della tutela del movimento sportivo locale, non siano ancora state celebrate le esequie.

Le nuove regolamentazioni asseriscono quanto segue: per la stagione 2008-09 la lista dei 25, la c.d. "Lista A", dovrà essere composta da otto giocatori del vivaio, di cui quattro possono essere di un altro vivaio della stessa federazione. La "Lista B", invece, viene ad essere composta da giocatori della primavera.

In particolare, è l'art.17 del regolamento⁴⁵⁵ della competizione, disposto dalla UEFA per quanto attiene la *Champions League*, a statuire la disciplina relativa alla composizione della elenco di tesserati che ogni squadra partecipante al suddetto campionato continentale per club ha l'obbligo di redigere.

⁴⁵⁵ Consultabile interamente sul sito internet dell'UEFA. Nel dettaglio, alla pagina << <http://it.uefa.com/newsfiles/19071.pdf> >>.

Il sopracitato articolo distingue, all'interno della citata lista, due ulteriori catalogazioni. Si tratta, appunto, della "Lista A" e della "Lista B". La prima, quella, a ben vedere, costituente l'effettiva rosa a disposizione del tecnico, è composta da venticinque tesserati, sei dei quali (per la stagione in corso; tuttavia, tale numero, come visto, è destinato a salire a otto unità già dalla prossima edizione, cioè dalla stagione agonistica 2008/2009) "di scuola nazionale", o meglio "locale"⁴⁵⁶. All'interno di questa ulteriore categoria, vi è un'ulteriore precisazione: quattro dei predetti otto tesserati dovranno essere giocatori "formati dal club". Si tratta di atleti che, per almeno tre stagioni, tra i 15 ed i 21 anni di età, abbiano indossato la casacca della società interessata ad inserire i loro nominativi nella lista. Nella seconda, invece, (scelta, questa, figlia dell'attenzione rivolta dalle istituzioni continentali del calcio al settore giovanile), vengono ad essere inseriti, nella prassi, giocatori provenienti dalla Primavera.⁴⁵⁷

Come si evince, dunque, dalla circostanza che le istituzioni a capo del calcio continentale abbiano inteso elevare il numero degli atleti "di scuola nazionale" da inserire nelle liste, il vento ha iniziato a soffiare in direzione antitetica rispetto a quanto avvertito sinora.

Il fatto che sia stato imposto l'obbligo, in capo alle società partecipanti alla competizione, di provvedere a tesserare almeno otto calciatori nazionali, al fine di redigere le sopra citate lista secondo i parametri fissati dall'UEFA, testimonia sicuramente la ribadita pretesa di specificità innalzata dal mondo dello sport.⁴⁵⁸ La circostanza che, seppur indirettamente, la questione legata alla nazionalità ed alla tutela del proprio movimento nazionale torni a fare capolino nel dibattito evidenzia come, da parte dei vertici del mondo sportivo, non ci sia rassegnazione nel chinarsi alle fredde logiche comunitarie della circolazione e, soprattutto, della non differenziazione sulla base del dato della cittadinanza.

⁴⁵⁶ La dicitura inglese è esattamente "*locally trained players*", letteralmente, giocatori allenati *in loco*, cresciuti, cioè, nel vivaio.

⁴⁵⁷ La disposizione, più precisamente, afferma << *Each club is entitled to register an unlimited number of players on List B during the season. A player may be registered on List B if he is born on or after 1 January 1986 and has been eligible to play for the club concerned for any uninterrupted period of two years since his 15th birthday by the time he is registered with UEFA* >>.

⁴⁵⁸ Ed in particolare dall'UEFA, tenace nel non abbandonare il fronte di questa, che appare come la diatriba fondamentale al fine di ridefinire i confini dello sport. Si consulti, al riguardo, il sito dell'organizzazione, in cui non mancano i documenti e gli interventi tesi a ribadire la necessità di una maggiore attenzione che le istituzioni politiche devono porre al riguardo del fenomeno sportivo. Si veda www.uefa.com

5.3. Circolazione degli atleti stranieri all'interno del variegato ambito del dilettantismo

Una disamina specifica deve essere dedicata, non v'è ombra di dubbio, a quel precipuo e smisurato settore dello sport che risponde al nome di dilettantismo.

Una serie di contingenti circostanze rende tale ambito come lo scenario più intricato e, di conseguenza, più adatto a costituire lo sfondo per il sorgere di controversie, inevitabilmente, destinate a trovare composizione in sede giudiziaria.

Quali sono tali contingenze? Probabilmente si tratta di un'addizione aritmetica i cui addendi descrivono entrambi una situazione confusa. Se da un lato è innegabile l'intrinseca incertezza che contraddistingue la natura dello stesso diritto sportivo⁴⁵⁹, i cui confini non appaiono ancora come delimitati, parimenti la bandiera del dilettantismo sventola su di un territorio esteso e al tempo stesso indefinito, in cui non mancano esempi di ambiti, sia formalmente che sostanzialmente, *border line*, vicini per caratteristiche al più delineato settore del professionismo.

Tale situazione rende, inevitabilmente, il quadro relativo allo sport dilettantistico, in particolare circa le possibilità normative in merito ai tesseramenti di atleti stranieri, poco chiaro ed univoco.

5.3.1. Introduzione allo sport dilettantistico

La tematica relativa alla delimitazione dei confini del dilettantismo sportivo, anzi, la questione inerente la definizione⁴⁶⁰ stessa, al di là di deboli riconoscimenti formali, di "dilettante", è a tal punto complessa e ampia da meritare maggiore attenzione rispetto a

⁴⁵⁹ Come afferma DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, op. cit., pag.51, << il diritto dello sport, materia interdisciplinare con poco più di mezzo secolo di vita, non ha l'eguale in nessun'altra disciplina giuridica quanto a incertezza nelle nozioni fondanti, rapidità di evoluzione del contesto di riferimento, difficoltà di coordinamento tra le sue fonti, eterogenee e spesso contrastanti tra loro nonché [...] a problematiche di inquadramento dei propri particolarissimi istituti >>.

⁴⁶⁰ Per quanto possa rilevare una definizione di tale genere, l'art.6,4 d) del nuovo Statuto del CONI definisce, ad esempio, l'attività dilettantistica come "non professionistica". Sul tema dello sport dilettantistico interessante il contributo offerto dall'Avv. Cecchi nella seconda edizione del corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva, attualmente in corso di svolgimento presso l'Università degli studi di Milano. Documenti consultabili *on line* su www.corsodirittosportivo.unimi.it.

quanta, in questo lavoro, se ne può dedicare. Argomento di numerosi commenti e contributi dottrinali, potrebbe fornire lo sfondo e costituire il titolo e l'oggetto di un autonomo elaborato di tesi.

Si compia, allora, qui un rapido *excursus* sul tema,⁴⁶¹ così da delineare un'adeguata cornice per meglio comprendere le normative circa gli sportivi stranieri dettate in tale ambito.

Si è visto, nei primi paragrafi, come la concezione originaria dello sport abbracciasse pienamente lo spirito del dilettantismo, tanto da esserne interamente permeato.

Col tempo, la natura stessa del sentimento dilettantistico è, parallelamente a quanto analogamente avvenuto per il fenomeno sportivo, profondamente mutata, in misura tale da venire a costituire, a ben vedere, una branca, sicuramente meno spuria ma al contempo parente, del più rilucente settore professionistico.

Ad oggi, secondo la definizione consacrata nel già menzionato Regolamento FIFA relativo allo *status* ed ai trasferimenti dei calciatori, dilettante è, in merito alla specifica disciplina sportiva, colui che non ha mai percepito un'indennità superiore al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso della partecipazione in qualsivoglia attività connessa con il calcio organizzato in associazioni.⁴⁶²

Per quanto attiene il profilo normativo interno, il legislatore nazionale, nel disciplinare l'intero movimento sportivo con l'analizzata Legge 91/81, non ha fornito una regolamentazione a riguardo di questo precipuo settore.

Tale lacuna normativa crea problematiche ed incertezze di ovvia entità. Certo, addivenire ad una definizione non giuridica di "dilettante" non è operazione complessa, ma

⁴⁶¹ Segnalando, in questa nota, i lavori dottrinali di più ampio respiro e di maggior spessore al fine di meglio sviluppare l'intera tematica. In particolare, si consultino: CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, op. cit., pag.20-49; DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, op. cit., pag.51-90; COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, op. cit., pag.21-22; MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, op. cit., pag.165-169; MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005, II; TORTORA M., GUARINO G., *I soggetti dell'ordinamento sportivo*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, op. cit., pag.49-52; IZZO G.C., *Le società sportive dilettantistiche*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, op. cit., pag.79-91; GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, op. cit., pag.101-106; VALORI G., *ult. op. cit.*, pag.196-200; ZINNARI D., *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in www.Giustiziasportiva.it; DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, Convegno Nazionale *Sport e Diritto del Lavoro*, Torino, 13-14 gennaio 2006, in www.Giustiziasportiva.it.

⁴⁶² Vedi MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, op. cit., pag.166.

sicuramente non sarà questa a dirimere l'intricata matassa al riguardo. Non sono mancati, anche all'interno dei lavori della dottrina, spunti in tal senso. Felice è l'affermazione, ricalcante un orientamento giurisprudenziale spagnolo, enunciata dalla Professoressa Lina Musumarra⁴⁶³, secondo la quale << mentre uno sportivo dilettante non lavora, ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora ed offre le proprie prestazioni di sportivo ad un imprenditore, facendo dello sport materia ed oggetto di lavoro, ragion per cui il denaro che percepisce costituisce una retribuzione per la prestazione lavorativa >>.

Tuttavia, stanti le esigenze di certezza ed univocità costituenti momento iniziale, e al contempo, finale della giustizia, la definizione dello *status* di "dilettante" non può giungere, o meglio, non può esclusivamente giungere, al termine di operazione maieutica dottrinale. Si rende necessario un quadro delineato a livello giuridico, e, prima ancora, a livello normativo.

Il suddetto quadro di definizioni, come visto, non sussiste. Da ciò la pacifica constatazione già delineata, descrittiva di una situazione fattuale paragonabile ad una "giungla".

Non solve assolutamente la problematica, né tanto meno consegue un risultato apprezzabile, la circostanza che normative, interne all'ordinamento sportivo, subordinino la qualificazione di un atleta come professionista o dilettante alla discrezionale ed unilaterale determinazione operata dalle singole Federazioni, secondo parametri fissati dalle stesse.

Siffatta prassi è stata, nel tempo, più volte sbugiardata da un numero discreto di pronunce giurisprudenziali, finanche, come visto⁴⁶⁴, della Corte di giustizia europea. Le suddette decisioni hanno evidenziato come una tale unilaterale qualificazione, meramente formale, non è idonea a costituire la certificazione di uno *status*, giuridico e, prima ancora, fattuale. Necessario, allora, un giudizio di merito, un sindacato circa la sussistenza sostanziale degli elementi caratterizzanti l'attività sportiva professionistica piuttosto che dilettantistica.

Da ciò emerge, come sottolineato in un cospicuo numero di contributi dottrinali, il delinearsi all'orizzonte di mutati scenari, tratteggiati, inevitabilmente, la messa in discussione, prima, ed il conseguente abbandono della prassi della qualificazione come subordinante alla certificazione dei predetti *status*.⁴⁶⁵

⁴⁶³ MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, *op. cit.*

⁴⁶⁴ Si veda, a titolo esemplificativo, la già analizzata (paragrafo 2.9.1.) vicenda legata alla judoka Deliege.

⁴⁶⁵ Ancora in MUSUMARRA L., *ult. op. cit.*, si parla apertamente di << tramonto dell'istituto della qualificazione >>. Parimenti. In CROSETTI BERNARDI E., *ult. op. cit.*, pag.20, l'autore sottolinea la << fallacia del requisito della qualificazione >>.

Le conseguenze della situazione, prima descritta e riassunta nel paragone con la “giungla”, sono evidenti. Innanzitutto, come visto, per il contributo determinante, fornito da tale manifesta (e patologica) incertezza, all’esponentiale crescita del numero di contenziosi sorti in seno alla giustizia sportiva ed ordinaria al riguardo di tutte le tematiche afferenti il settore dello sport dilettantistico. Parallelamente, effetti dirompenti (in direzione negativa per le ragioni degli interessati) si riversano circa gli aspetti più immediatamente sostanziali. Atleti in tutto e per tutto assimilabili agli sportivi professionisti, interi settori e discipline del movimento sportivo nazionale (si pensi ai lampanti esempi della pallavolo e dell’intero ambito femminile), trovano, viceversa, invece che regolamentazioni equivalenti ed univoche rispetto a quelle dettate in merito al settore del professionismo, sostanziali divergenze di trattamento. Una discrezionale e poco sostenibile qualificazione, operata unilateralmente dalle Federazioni e dalle normative endordinamentali, determina l’inapplicabilità, al (praticamente) onnicomprensivo ambito del dilettantismo, di principi e garanzie assicurate dal diritto comunitario e dalle pronunce giurisprudenziali.⁴⁶⁶

Una porzione consistente dell’intero movimento sportivo nazionale, costituente senza ombra di dubbio la maggioranza dello stesso, rimane esente da garanzie assicurate, senza una credibile reale cagione, esclusivamente ad una ristretta cerchia di soggetti, nonostante il profilo sostanziale delle attività da ambo le categorie praticate sia, per certi versi, equivalente.

Palese, questa contraddizione, nella sua manifestazione più emblematica: l’intero settore della pallavolo. Innegabile, infatti, ad esempio, che Alberto Cisolla, schiacciatore della Sisley Treviso, capitano della Nazionale, unanimemente considerato come uno tra i più forti pallavolisti al Mondo, svolga l’attività sportiva in maniera professionistica, continuativamente e dietro retribuzione. Parimenti innegabile come, anche nelle Serie minori di tale disciplina sportiva, non costituiscano sporadiche eccezioni i casi ed i contratti

⁴⁶⁶ Come affermato in ZINNARI D., *ult. op. cit.*, << ad oggi interi movimenti sportivi (esempio emblematico la pallavolo) e trasversalmente l’intero sport femminile, sono esclusi, in ragione di discutibili valutazioni, da quell’apparato di garanzie contrattuali e d’ordine assicurativo, previdenziale, di sicurezza sociale, riservati, alla luce dei vigenti assetti normativi, ad una elitaria cerchia di soggetti >>. A titolo esemplificativo, si sottolinei la circostanza che le pronunce, prima della quali la sentenza Bosman, che hanno dichiarato l’illegittimità dell’indennità di trasferimento trovano il proprio campo di applicazione esclusivamente nel settore professionistico. Tutto l’enorme ambito dello sport dilettantistico vive ancora sulla propria pelle gli effetti di tale istituto. Si veda GUARINO G., *L’attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport, op. cit.*, pag.105.

di pallavolisti impegnati quotidianamente nell'attività sportiva, costituente, per loro, l'unica fonte di sostentamento, il proprio impiego.⁴⁶⁷

In vero, la suddetta situazione si registra, con picchi di insostenibilità sovente più acuti, anche negli altri sport. La qualificazione, ad esempio, dell'attuale Serie D di calcio come campionato dilettantistico è quanto meno fantasiosa. Non c'è tesserato, infatti, in tale categoria, che non percepisca significativi compensi per l'adempimento di vere e proprie prestazioni lavorative. Ad essere sinceri, non è esclusivamente il Campionato Nazionale Dilettanti, ex Interregionale, a delineare un quadro a tinte fortemente contrastanti. Calciatori di Serie ancora più inferiori forniscono i propri servizi a società disposte a garantire loro lauti rimborsi spesa, senza dubbio sufficienti a costituire fonte di sostentamento adeguata⁴⁶⁸; ugualmente, l'impegno profuso dai suddetti tesserati è, certamente, paragonabile, per il carattere di continuità e la dedizione, in termini di tempo, dedicata a tale attività, idoneo a qualificare le suddette prestazioni come un vero e proprio impiego.

Sic stantibus rebus, si delinea come insostenibile la prospettiva finora descritta. Il regime differenziato tra sportivi professionisti e dilettanti, ed in particolar modo la circostanza che l'applicabilità di uno o l'altro dei suddetti canali ai singoli soggetti discenda da una valutazione discrezionale ed unilaterale, o quanto meno da parametri non univoci, costituisce un aspetto discutibile e censurabile. Soprattutto in relazione all'ambito del dilettantismo c.d. di vertice.

E' opera lecita, infatti, distinguere, all'interno dello sconfinato settore dello sport dei dilettanti, distinguere tra dilettantismo in senso stretto, il movimento, cioè, composto da milioni di appassionati, i veri e propri *amateur*, e dilettantismo, appunto, di vertice. Si tratta di quella galassia di atleti e società operanti ai confini tra professionismo e ambito dilettantistico, con configurazioni, procedure e modalità del tutto assimilabili a quelle dei lavoratori sportivi *tout court*.

⁴⁶⁷ A titolo di esempio, si riporti il caso di Giulio Lucchini, per diverse stagioni palleggiatore della Volleyball Udine, compagine friulana di pallavolo. Lucchini, ora nelle fila di un'altra società regionale, per anni ha indossato la divisa bianco verde del VBU, disputando campionati minori come la Serie B1, la Serie B2 e finanche la Serie C. Pur non militando, dunque, in una compagine blasonata ed ai massimi livelli, la sua attività sportiva, per impegno profuso (quotidiano) e livello di retribuzione, è senza dubbio assimilabile ad un qualsiasi impiego.

⁴⁶⁸ Non mancano esempi di calciatori che, seppur militanti in campionati realmente minori, come la Prima o la Seconda categoria, percepiscono, per "vie traverse", un rimborso spese quantificabile nell'ordine di cifre vicine ai 1000 euro.

Si è visto, tuttavia, come tale contraddizione trovi motivo di rilevanza anche nel dilettantismo più profondo, nella misura in cui atleti e tesserati profondano un impegno pari a quello profuso dai corrispettivi professionisti, e a fronte di tale dedizione conseguono un compenso in tutto e per tutto costituente una retribuzione.

Quali, allora, le prospettive?

Innanzitutto appare pacifica la sottolineatura dell'inevitabile "tramonto" dell'istituto della qualificazione, oramai svuotato di significato da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ugualmente pacifica si manifesta la constatazione che il predetto quadro di incertezza generato dal silenzio normativo in merito sia destinato a non essere scompaginato. Da un lato, il variegato mondo dello sport ha tutto l'interesse⁴⁶⁹ a continuare la propria navigazione in un *maremagnum* di incertezze ed ambiguità. Al contempo, il legislatore, da sempre afflitto da cronico disinteresse nei confronti del fenomeno sportivo (salvo, poi, interessarsene in occasione di vicende non edificanti⁴⁷⁰), forse per non innestare l'ennesima diatriba con il suddetto interlocutore, preferisce navigare a vista.⁴⁷¹

Quanto ai profili più prettamente concreti, da quanto disposto dall'art.32,3⁴⁷² dello Statuto del CONI discende una sorta di presunzione circa il carattere dilettantistico dell'attività sportiva. Essendo lo spirito olimpico l'orizzonte ultimo dell'intero movimento sportivo, dunque, salva l'ipotesi in cui il carattere professionistico non sia esplicitamente previsto nelle singole carte federali, la pratica sportiva dev'essere, in via di presunzione, considerata

⁴⁶⁹ Come evidenziato in GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport, op. cit.*, pag.105. Qui l'autore afferma che « non è ipotizzabile [...] che l'ordinamento federale (in tal caso, quello della pallavolo) venga "violentato" a tutto beneficio di interessi individuali incompatibili con i fini istituzionali ed associativi dello stesso ».

⁴⁷⁰ Due esempi su tutti. La morte dell'ispettore Raciti, ed il conseguente inasprimento delle misure repressive della violenza negli impianti sportivi, ed il "pastrocchio" di una Serie A a venti squadre ed una Serie B a ventiquattro successive alla vicenda Catania.

⁴⁷¹ Un'inversione di rotta, tuttavia, è forse stata registrata negli ultimi anni. Manifestazione di tale mutato intendimento la Proposta di Legge n.5605, avanzata dall'On. Moroni in data 9 febbraio 2005. Questa, seppur presentante elementi di criticità, come sottolineato in ZINNARI D., *ult. op. cit.*, ha il merito di voler estendere le garanzie ora riconosciute ai soli professionisti ad una platea più ampia. Sulla Proposta di Legge Moroni si veda, anche, DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*

⁴⁷² In base al quale gli atleti « devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI ». Essendo i predetti principi totalmente intrinseci dell'originario ed inattuabile sentimento olimpico, diviene consequenziale quanto asserito in paragrafo.

come dilettantistica.⁴⁷³ In concreto, sono solo sei le Federazioni che prevedono il profilo professionistico all'interno del proprio ambito di influenza. Tra di esse, la Federcalcio, la Federazione ciclistica⁴⁷⁴ e la FIP⁴⁷⁵. Rimangono, dunque, estranei a tali logiche e garanzie interi settori e discipline, costituenti la maggioranza (più che) assoluta dell'intero movimento sportivo nazionale.

Si è visto, tuttavia, come non rappresentino eccezioni (ma, forse, siano più prossime alla regola che ad anomalie) le ipotesi, anche in seno a tale smisurato universo, comprendente il dilettantismo di vertice ed anche il dilettantismo in senso stretto, di atleti considerabili come "professionisti di fatto"⁴⁷⁶.

Il cerchio, dunque, non trova l'occasione di chiudersi. Il requisito della qualificazione, seppur reso innocuo da pronunce giurisprudenziali, conserva diritto di cittadinanza all'interno dell'ordinamento sportivo.

Soprattutto, la previsione di un duplice binario, professionismo – dilettantismo, nonostante un'insostenibilità fattuale palese, sopravvive a quest'ultima.

Si faccia un esempio pratico. L'attuale art.94 *ter* delle NOIF della FIGC prevede la possibilità, riconosciuta in capo alle società militanti nel Campionato Nazionale Dilettanti, di perfezionare accordi economici annuali determinanti la corresponsione di una retribuzione fino a 25822 euro distribuiti nelle dodici mensilità. Or dunque, si prenda il caso di Vieri, tesserato la scorsa stagione con l'Atalanta, società di Serie A, mediante un contratto concluso al minimo sindacale previsto dalle normative federali, equivalente, cioè, a 1500 euro mensili⁴⁷⁷, cifra inferiore a quella versabile, ex 94 *ter* NOIF, ad un calciatore di Serie D,

⁴⁷³ Ancora GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport, op. cit.*, pag.101.

⁴⁷⁴ Questa, per prima e *sua sponte*, ha mossi i primi passi verso il riconoscimento del carattere (para)professionistico dell'attività sportiva dilettantistica. Ha disciplinato, infatti, il c.d. contratto annuale del ciclista dilettante. Tramite questo, la società ciclistica è tenuta a corrispondere annualmente una somma di 500 euro per fini previdenziali. Al contempo, il negozio deve necessariamente prevedere l'entità del compenso, comprensivo di premi, rimborsi e quota mensile. Si vedano MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport, op. cit.*, pag.168., e DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo, op. cit.*, pag.67.

⁴⁷⁵ Le Federazioni che hanno costituito in proprio seno il settore professionistico sono, ad oggi, FIGC, FPI, FIP, FCI, FIG, e FMI.

⁴⁷⁶ GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport, op. cit.*, pag.106. L'autore ivi afferma come tali casistiche sussistano << *contra o praeter legem* >>.

Altre definizioni in merito, "dilettantismo retribuito", "professionismo irregolare". In DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo, op. cit.*, pag.55.

⁴⁷⁷ Il contratto che legava Bobo Vieri alla società bergamasca prevedeva, in realtà, anche premi legati al numero di reti realizzate. Diversamente, invece, da quanto pattuito, alcune stagioni orsono, da Damiano

quindi dilettante. La circostanza che Vieri⁴⁷⁸, con una retribuzione di 1500 euro al mese, sia (giustamente) considerato professionista ed un pari ruolo del Campionato Nazionale Dilettanti, pur potendo guadagnare⁴⁷⁹ di più, sia (assurdamente) qualificato come dilettante rende, una volta di più, manifesta l'insostenibilità della dicotomia professionista – dilettante.

Tale contingenza si è manifestata in tutta la sua lapalissiana illogicità in occasione della vicenda legata a Catarina Pollini⁴⁸⁰, nota cestista italiana, protagonista anche nella WNBA.

Il T.A.R. del Lazio, nel pronunciarsi a riguardo, ha affermato che << certamente la mancata applicazione al settore del basket femminile della legge 23 marzo 1981 n.91 >> sia << la vera causa della vicenda quando, come nel caso in esame, appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'art.2 (remunerazione comunque denominata e continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica >>.

Lo *status* di dilettante, dunque, sbugiardato e messo a nudo da una costante giurisprudenza e dai richiami dottrinali, svuotato di senso e contenuto, pare, come sottolineato tra gli autori⁴⁸¹, un "relitto del sistema".

5.3.2. Lo *status* di dilettante e normative sulla circolazione degli stranieri, tra incertezza e logiche di convenienza

La frizione, ai fini degli aspetti più prettamente professionali, nonché fiscali⁴⁸² e previdenziali, determinata dalla previsione di un duplice binario per gli sportivi professionisti e gli sportivi dilettanti trova un momento di attenuazione nelle discipline relative alla circolazione di atleti stranieri, ed, in particolare, non comunitari.

Tommasi, coriaceo mediano, e dalla Roma. Le due parti si accordarono per un rinnovo annuale del vincolo contrattuale al minimo sindacale, appunto 1500 euro mensili.

⁴⁷⁸ O molti calciatori di Serie B.

⁴⁷⁹ Attraverso i canali leciti. Costituirebbe una bugia il soprassedere sulla circostanza che nei campionati dilettantistici sia diffusa la prassi di elargire compensi, superiori ai limiti fissati, per "vie traverse".

⁴⁸⁰ T.A.R. Lazio, sezione terza *ter*, sentenza n.4103 del 12 maggio 2003, Pollini c. G.S. Comense e F.I.P., in FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, *op. cit.*, pag.365-369.

⁴⁸¹ TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.Giuslavoristi.it, 2005, p.670, come riportato in DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*, pag.57.

⁴⁸² Sul tema, si veda ancora in DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*, pag.78-80.

Tale raffreddamento della predetta criticità si rende ancor più evidente in relazione alla figura dei dilettanti c.d. di vertice, veri e propri “professionisti di fatto”. A riguardo, infatti, si è preferito smussare gli angoli del sistema qualificatorio, delineando una latente incoerenza di fondo.

Quali le ragioni di tale circostanza? Non v'è dubbio che interessi sportivi ed economici abbiano invitato a barattare la suddetta coerenza del sistema con la possibilità, riconosciuta in capo alle società dilettantistiche, di addivenire al tesseramento di atleti extracomunitari.

Nello specifico, stante l'ovvia constatazione del fatto che l'ingresso, stanti le attuali normative statali sul tema, di cittadini di Stati non membri sia, nelle ipotesi tipicamente più ricorrenti e costituenti la regola, subordinato e finalizzato al conseguimento di un impiego, allora l'attività sportiva svolta da atleti (formalmente) dilettanti, per conto di società (formalmente) dilettantistiche, è considerata, ai fini della disciplina sull'immigrazione, non più come (sostanzialmente) dilettantistica, ma come attività avente carattere (sostanziale e para-formale) professionistico. Con ciò accentuando la connotazione malinconicamente comica dell'istituto della qualificazione, sempre applicato rigidamente, salvo, poi, essere accantonato e sacrificato sull'altare dell'interesse sportivo (ed economico) delle società.

Nella vigenza del regime instaurato dalla Legge c.d. Turco-Napolitano, l'ingresso dei cittadini extracomunitari era, coerentemente con lo spirito stesso del Testo Unico, subordinato al rilascio del permesso di soggiorno, a sua volta subordinato alla sussistenza di circostanze fattuali che inducessero a qualificare l'immigrato come lavoratore validamente impiegato sul suolo italiano. Posta tale chiave di lettura, gioco forza l'ingresso era precluso agli atleti dilettanti, stante la determinazione del carattere non professionistico dell'attività da essi svolta (o meglio, che essi avrebbero svolto). Tuttavia, le logiche sportive avevano finito con il prevalere su quelle garantiste, delineando il sorgere, con il tacito assenso delle istituzioni, della prassi di considerare anch'essi come lavoratori.

Tale situazione abbandona le vesti della carboneria nel momento in cui la riforma operata dalla c.d. Bossi-Fini certifica la siffatta prassi, aggiungendo, su impulso del CONI, la locuzione << attività sportiva professionistica o comunque retribuita >>. Con ciò addivenendo ad un primo riconoscimento, quanto meno in riferimento agli sportivi dilettanti extracomunitari, del sostanziale carattere professionistico dell'attività da essi

svolta. Emerge, dunque, un dato prima coattamente sommerso: l'esistenza di veri e propri rapporti lavorativi all'interno del settore dilettantistico.

La siffatta contraddizione tra riconoscimento formale dello *status* di dilettante e profili sostanziali di professionalità, in particolar modo in riferimento alle discipline in tema di circolazione di lavoratori (sportivi) non comunitari, trova ulteriore conferma, come ribadito in dottrina⁴⁸³, in interventi legislativi successivi alla Bossi-Fini.

In particolare, è la circostanza che l'attuale assetto normativo determini oneri, in capo alle società interessate al tesseramento, da espletare presso lo Sportello e la Direzione Provinciale del Lavoro (!), a delineare tale ipocrisia di fondo. Parimenti manifesta nella contingenza che le predette società siano vincolate alla presentazione di idonee garanzie in merito alla corresponsione di mezzi finanziari idonei a garantire all'atleta, si badi, formalmente dilettante, adeguate condizioni di vita.

Di fronte all'evidenza dei fatti, si compierebbe peccato se non si sostenesse l'assurdità che connota la sopravvivenza della distinzione in essere tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, *rectius*, tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti c.d. di vertice.

5.3.3. Attuali normative disposte nello sport dilettantistico in merito alla circolazione di atleti stranieri. In particolare, le regolamentazioni della Lega Nazionale Dilettanti del calcio

Nel variegato universo dello sport dei dilettanti un ruolo primario, per dimensioni del movimento, rilevanza degli interessi e seguito, è sicuramente svolto dal settore dilettantistico del calcio.

Stanti tali premesse, in particolar modo vista la cospicua dote di interessi gravitanti intorno a tale ambito, diviene logico comprendere come sia stato il calcio non professionistico, e non altri sport, a disporre e redigere una disciplina dettagliata in merito alla questione dei tesseramenti di calciatori stranieri.

Le tematiche affrontate dalle regolamentazioni della Lega Nazionale Dilettanti sono riassumibili in tre punti, costituenti le risposte ad altrettante domanda che qui porremo.

⁴⁸³ DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*, pag.81.

Innanzitutto, è ammesso tesserare atleti stranieri in tale settore? Qualora la risposta sia affermativa, sussistono limitazioni numeriche a tale facoltà? Infine, la regolamentazione predetta opera una distinzione tra atleti provenienti da Stati membri dell'Unione europea ed atleti non comunitari, oppure si può parlare indistintamente, in relazione allo specifico ambito del dilettantismo, di stranieri *tout court*?

Al primo quesito si risponde imboccando la via del sì. E' dunque possibile, per le società calcistiche non professionistiche, avvalersi delle prestazioni di giocatori di nazionalità non Italiana.

In che misura tale facoltà è lecita? Esistono limitazioni numeriche alla possibilità di tesserare i predetti atleti? La risposta delle regolamentazioni sportive è in tal senso articolata.

A tal proposito la disciplina prevede un duplice canale. Per quanto concerne calciatori non italiani mai tesserati per altra Federazione estera non sussistono limiti. Ai loro servizi le squadre partecipanti a campionati dilettantistici possono incondizionatamente ricorrere. Viceversa, per quanto riguarda giocatori già tesserati per Federazioni diverse da quella italiana, un limite sussiste alla possibilità di tesserarli, e tale limite è quantificato nella misura di un atleta.

Potrebbe sorgere un dubbio. Il limite qui visto opera in senso stretto, in relazione, cioè, ai calciatori il cui solo ultimo contratto fosse stato concluso con società affiliata a Federazione estera, oppure ha valenza onnicomprensiva, venendo a ricomprendere anche gli atleti che, in qualsiasi periodo, più o meno prossimo a quello della richiesta di tesseramento presso la FIGC, abbiano militato in campionati organizzati sotto l'egida di una Federazione diversa dalla Federcalcio italiana?

Lo stesso dato letterale della normativa libera il campo da ogni incertezza, nella misura in cui asserisce << calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera >>. Non rileva, dunque, la circostanza che il suddetto calciatore avesse militato nell'ultima stagione in un campionato figlio della FIGC, qualora egli sia stato in precedenza tesserato presso una società affiliata ad una Federazione estera. In tal caso, quindi, le sue prestazioni sono oggetto di limitazione, rientrando la sua posizione nel novero degli atleti già tesserati con Federazione straniera, tesserabili in seno alla FIGC da una società dilettantistica nel numero massimo di uno.

Quanto all'ultimo quesito precedentemente posto, le normative in esame manifestano una totale divergenza rispetto alle regolamentazioni adottate nel settore professionistico, divergenza giustificata (ma forse non giustificabile) dalla circostanza che la qualificazione (si è visto, più formale che sostanziale⁴⁸⁴) di dilettantistico riferita all'intero movimento fornisce un ombrello, non sempre adeguato⁴⁸⁵, per ripararsi dall'applicazione rigida dei principi del diritto comunitario.

Nello specifico la disciplina posta dalle istituzioni del calcio non professionistico non opera alcuna distinzione tra atleti provenienti da Stati membri dell'Unione europea ed atleti extracomunitari. Si tratta indistintamente, alla stregua di tali regolamentazioni, di cittadini non italiani.

Si può, allora, parlare, per quanto attiene lo specifico, ma non troppo circoscritto, settore del calcio dilettantistico, di stranieri *tout court*, in riferimento sia ai calciatori comunitari che ai giocatori extracomunitari.

5.3.4. Situazioni ambigue sorte nell'incerto territorio delimitato dallo *status* di dilettante e dalle regolamentazioni del fenomeno migratorio. L'esempio offerto da vicende relative al calcio minore

Si è visto, negli ultimi paragrafi, come l'istituto della qualifica in merito alla natura dell'attività sportiva svolta, e la previsione di un duplice canale normativo per atleti professionisti e dilettanti, determinino concreti profili di insostenibilità, come la dottrina a riguardo è concorde nel sottolineare⁴⁸⁶.

In particolare, come si ha avuto modo di constatare precedentemente esaminando alcune vicende giudiziarie, è la prassi della qualificazione operata unilateralmente dalle istituzioni sportive a non essere più coerente, né con il dato reale, né, soprattutto, con il sistema

⁴⁸⁴ Circoscrivendo il diametro della disamina al c.d. dilettantismo di vertice, "professionismo di fatto". Ovviamente le società dilettantistiche *stricto sensu* presentano tante e tali divergenze rispetto ai livelli apicali del calcio agonistico da legittimare, probabilmente, spazi di autonomia come quello relativo alle regolamentazioni riguardanti gli stranieri.

⁴⁸⁵ Il riferimento va alle vicende, ad esempio, Deliège e Paz. Si vedano i capitoli precedenti.

⁴⁸⁶ Tra gli altri, DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*, pag.81.

normativo. Sia giudici comunitari (in occasione del caso Deliège) che giudici nazionali⁴⁸⁷ (nel decidere, ad esempio, sulla questione relativa ad Hernandez Paz) hanno statuito come una determinazione meramente formale non sia sufficiente ed idonea ad escludere che l'attività nel concreto svolta possa costituire pratica a carattere professionistico, e non, viceversa, dilettantistico.

Su un presupposto, dunque, ormai alquanto labile, quello della differenziazione formale tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, è fondata la previsione di regimi a tal punto divergenti da indurre a ritenere i due diversi settori come antitetici. Situazione, questa, non corrispondente, come visto, alla realtà fattuale.

Per di più, le diverse regolamentazioni manifestano palesi elementi di pregiudizio nei confronti dell'atleta dilettante. Si tralascino gli aspetti, non inerenti all'oggetto di questo elaborato, relativi alle discipline fiscali e previdenziali, e si sposti l'attenzione sulla materia riguardante la possibilità, in capo alle società dilettantistiche, di avvalersi delle prestazioni di atleti extracomunitari.

Nel precedente paragrafo sono state esaminate le normative, per lo specifico sport del calcio, adottate sul tema dalla Lega Nazionale Dilettanti. E' prevista, dunque, la facoltà di tesserare giocatori provenienti da Stati non aderenti all'Unione europea. Parrebbero, dunque, non porsi questioni a riguardo, salvo il presupposto della qualifica di dilettantistica dell'attività che questi calciatori andrebbero a svolgere. Ed essendo non professionistica tale attività, non costituendo, quindi, un impiego, diviene consequenziale la circostanza che i suddetti atleti non possano varcare i confini italiani senza addurre altre legittime motivazioni. Condizione, infatti, subordinante il rilascio del permesso di soggiorno è la sussistenza di motivazioni che giustificano tale provvedimento. La più tipica e frequente è, ovviamente, il conseguimento di un valido impiego lavorativo. Si evince, però, come nei casi *de quibus*, stante la qualificazione formale della predetta attività come non professionistica, tale condizione non abbia modo di realizzarsi, nonostante la cagione che spinge tali soggetti a risiedere nel nostro territorio sia effettivamente legata a ragioni lavorative.

⁴⁸⁷ Sul punto, si veda DE SILVESTRI A., *ult. op. cit.*, pag.68-69. Qui l'autore rimanda ad alcune vicende giurisprudenziali in tema, specificando anche riferimenti dottrinali sul tema.

Quindi, siamo di fronte ad una situazione di *blackout* normativo? Il sistema regolamentare a riguardo consente, in astratto, alle società di tesserare atleti extracomunitari, ma la legislazione statale, di fatto, impedisce a monte tale facoltà?

La risposta è sì. O meglio, in teoria sì, in pratica no. Le società, per tutelare le proprie sacrosante ragioni, e parimenti i calciatori, onde evitare di pregiudicare i propri legittimi interessi lavorativi, hanno comunque il modo di esercitare con successo la possibilità di cui sopra. Prassi consolidate, pienamente legali e solari, hanno determinato canali e modalità d'ingresso parallele tali da garantire alle società dilettantistiche ed agli atleti non comunitari di perfezionare accordi contrattuali poi consacrati nel tesseramento con la Federazione.

Tale situazione non fa altro che rimarcare, una volta di più, l'ipocrisia normativa venutasi a realizzare nel silenzio del legislatore. La circostanza che il lavoro sportivo sia ancora disciplinato da una legge del 1981, assolutamente non descrittiva della variegata evoluzione che lo sport ha vissuto negli ultimi anni, determina conseguenze come quella appena descritta.

Alcuni esempi possono contribuire a palesare ciò. In particolare, le recenti vicende legate ai tesseramenti di Kevin Koffi, Christian Okolie e, da ultimo, Obeng Francis delineano la tortuosità delle vie che le società operanti in ambito dilettantistico devono intraprendere al fine di potersi avvalere delle prestazioni (lavorative più che meramente sportive) di atleti non comunitari.

Tale situazione a carico delle squadre nonostante la previsione normativa del Testo Unico sull'immigrazione, al riformato art.27, estenda esplicitamente la regolamentazione relativa agli sportivi professionisti anche gli sportivi << comunque retribuiti >>, con ciò superando il requisito della qualificazione. Circostanza, questa, ribadita dalla circolare n. 8 del 2 marzo 2007 del Ministero degli Interni⁴⁸⁸, in cui si ribadisce come la disciplina statuita in merito agli ingressi dei lavoratori sportivi non comunitari sia da applicare, in virtù della riforma operata dalla Legge "Bossi-Fini", anche agli atleti che, a fronte delle loro prestazioni, conseguano una retribuzione.

Da tale *empasse* legislativa deriva la ricerca di vie alternative al fine di maturare i requisiti necessari per il tesseramento. Ad esempio, non è aliena l'ipotesi che una società calcistica

⁴⁸⁸ Consultabile in http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/pdf/normativa/nazionale/titoli_ingresso_soggiorno/circolare_n._8_del_2_Marzo_2007.pdf

dilettantistica, stanti i tempi occorrenti in seno alla Federcalcio per addivenire al provvedimento di tesseramento, per il tramite di una società “amica” possa tesserare l’atleta presso altra Federazione dilettantistica, conseguendo, in tempi presumibilmente minori, il permesso di soggiorno ed il conseguente nulla osta del CONI. Passo successivo, prodromico al buon esito dell’*iter*, il tesseramento presso la FIGC, posto che nessuna norma statale impedisca il contemporaneo tesseramento per due società dilettantistiche affiliate a FSN diverse.

La necessità che il legislatore metta nuovamente mano alla materia appare, dunque, alla luce di siffatte situazioni, improcrastinabile. L’ipocrisia legislativa a riguardo appare difficilmente comprensibile.

5.4. Sport giovanile ed atleti stranieri

Assume aspetti delicati la questione della circolazione degli atleti stranieri all’interno del settore giovanile dello sport.

Ad essere in gioco, oltre ad ovvie considerazioni di ordine meramente sportivo, vi sono anche gli interessi, per così dire, sociali del singolo sportivo. Si deve addivenire, dunque, a soluzioni legislative e regolamentari che operino un contemperamento delle varie istanze ivi richiamate.

Se da un lato vi è l’immediato interesse della società sportiva di avvalersi dell’opera di un atleta in giovane età, e parallelamente sussiste l’altrettanto logico coinvolgimento sicuramente manifestato dall’atleta davanti alla prospettiva di cristallizzare e canalizzare la propria attività, parimenti, l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle esigenze di non ledere la personalità e le ragioni di un soggetto non ancora maturo, e di operare in coerenza con le più generali norme dettate dal legislatore statale in tema di circolazione di cittadini stranieri.

5.4.1. Due interessi contrapposti, sullo sfondo dei difficili rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico: diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili

Come detto, le tematiche più strettamente legate ad aspetti giuslavorativi vengono ad incagliarsi con gli scogli che accolgono i naviganti nella darsena dello sport giovanile. In particolare, la natura stessa dell'ordinamento giuridico non consente allo stesso di destreggiarsi nei bassi fondali di tale settore.

L'orizzonte sullo sfondo della specifica questione è sempre il medesimo, i tribolati rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico, comunitario e statale. Da un lato, infatti, vi sono le logiche ed immediate, e forse per questo poco malleabili e applicabili a realtà anomale quale appunto il sistema sportivo, enunciazioni comunitarie in tema di circolazione ed eguaglianza. Dall'altro lato, dichiarazioni di intenti antitetiche giungono dall'ordinamento dello sport, teso, nella generale speranza di salvaguardare (o, forse, riacquistare) la propria autonomia, a ribadire la necessità di smarcarsi nel senso di una maggiore attenzione rivolta al movimento sportivo nazionale.

Tale orizzonte trova maggiore occasione di manifestarsi in seno alla questione legata allo sport giovanile ed alla tutela della massima espressione di tale settore, i vivai⁴⁸⁹. Tale questione, infatti, in misura difficilmente ravvisabile in altre, pur disomogenee, branche del diritto sportivo, presenta elementi di incertezza e non univocità palesi. Cagione di tale situazione di indeterminatezza la circostanza che la disciplina relativa al tema sia massimamente connotata da frammentarietà, trovando diverse, e spesso divergenti, regolamentazioni nelle normative delle singole Federazioni. Non aiuta nel calmierare tale conflittualità, ma, semmai, contribuisce ad inasprirla, la contingenza che il terreno su cui si muovono i passi è quello in maggior misura minato; non può sussistere, infatti, antitesi più manifesta rispetto a quella incentrata sulle dichiarazioni in chiave protezionistica elevate in sede sportiva, e sui principi, invece, enunciati in sede (soprattutto) comunitaria ispirati << ad un'impostazione cosmopolita del tema >>⁴⁹⁰.

⁴⁸⁹ Sul tema della tutela dei vivai, sulle delibere sportive, le normative statali e le politiche comunitarie a riguardo, si veda MARCHESE M., *ult. op. cit.*, pag.145-160

⁴⁹⁰ MARCHESE M., *ult. op. cit.*, pag.143.

La diatriba, dunque, tra le diverse istanze accresce l'avvertimento circa la necessità di non rimandare, nei palazzi del movimento sportivo, la discussione in merito alla questione della specificità sportiva.

Per quanto concerne, invece, i profili più prettamente legati alla tematica in questi paragrafi affrontata, tale diatriba sfocia necessariamente in un temperamento volto al conseguimento di un equilibrio tra nazionalismo e cosmopolitismo.

A tale equilibrio mirano, dunque, le normative sportive in tema di circolazione di giovani atleti stranieri.

5.5. Normative adottate dalle singole Federazioni sul tema

Il tema legato alla presenza di atleti stranieri nelle fila delle compagini disputanti campionati giovanili trova, ovviamente, regolamentazioni nelle discipline sportive.

Le singole Federazioni, nel legiferare al riguardo, adottano soluzioni incentrate, sì, su comuni intenti⁴⁹¹, ma statuenti limiti e modalità differenziati.

5.5.1. In particolare, le regolamentazioni della FIFA e della FIGC

L'orizzonte delineante gli scenari interni al calcio trova il proprio fulcro nel Regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti internazionali dei calciatori.

In particolare, è l'art.19 del predetto Regolamento a definire i contorni della questione.

Questo, costituente il Capo V ("Trasferimenti internazionali di minori"), intitolato "Protezione dei minori", statuisce, al primo comma, la regola generale della non ammissibilità dei trasferimenti internazionali aventi come soggetto calciatori di età inferiore ad anni 18.

⁴⁹¹ Primo dei quali, la valorizzazione del intero movimento sportivo nazionale per il tramite di scelte e politiche volte alla tutela del settore giovanile. Si veda ancora MARCHESE M., *ult. op. cit.*, pag.160-164. Si segnalino le dichiarazioni adottate dal CONI a riguardo; in particolare, come segnalato in MUSUMARRA L., *La condizione giuridica degli stranieri, op. cit.*, già nel luglio 2004 il Comitato Olimpico Nazionale invitò le Federazioni a preveder misure ed incentivi al fine di sostenere i settori giovanili.

A tale enunciazione di principio e di sostanza il medesimo articolo ammette, al secondo comma, deroghe. Tre sono le condizioni legittimanti la suddetta eccezione.

Innanzitutto, qualora i << genitori del calciatore >> si trasferiscano << per motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova società >>. E' questa un'ipotesi tipica, che opera in una duplice direzione. Se da un lato molteplici sono le casistiche in cui il giovane atleta abbia effettivamente seguito i genitori in uno Stato estero, ed ivi abbia concluso un accordo con una società, parimenti frequente è la realtà di genitori che, fatti armi e bagagli, assecondino l'impegno ed i sogni del figlio. Certo, non è questo lo spirito a monte della predetta deroga, ma, tant'è, l'osservazione del dato reale induce a rimarcare anche tale eventualità.

Seconda deroga ammessa dall'art.19 al generale divieto di tesserare giocatori minorenni si riscontra nel caso in cui << il trasferimento >> avvenga << all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo >>, ed il giocatore abbia << un'età compresa tra i 16 e i 18 anni >>. In tale situazione, ulteriori circostanze devono sussistere al fine del perfezionamento del trasferimento e del tesseramento. In particolare, la società ricevente deve assicurare al calciatore << un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati >>, nonché << una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione >> [...] << che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività >>. Non di meno, la società << deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile >>. Infine, alla Federazione competente deve pervenire documentazione idonea a certificare la sussistenza delle predette condizioni.

Ultima eccezione ammessa dall'art.19 è quella rinvenibile nell'ipotesi in cui il giovane calciatore viva << in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi ha la propria sede a non più di 50 km dal confine >>. In questo caso << il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso >>.

Al terzo comma, infine, l'art.19 del Regolamento enuncia come le stesse condizioni si applichino anche in caso di primo tesseramento di calciatori che abbiano una nazionalità

diversa da quella dello Stato in cui intendano praticare l'attività sportiva in seguito a regolare tesseramento.

Quale la *ratio* di tale normativa? Non v'è dubbio che lo scopo perseguito da questa sia, a livello teorico e di intenti, garantire i diritti e le ragioni del giovane, soggetto gioco forza debole a cui vanno assicurate le migliori condizioni possibili al fine della sua crescita e formazione personale, prima ancora che professionale.

Non di meno, non si taccia sulla circostanza che il fine pratico a monte della predetta regolamentazione sia la lotta, dichiarata dalle istituzioni sportive, nei confronti del dilagante fenomeno della "fuga dei talenti"⁴⁹².

Fornita la cornice sovranazionale, si veda come la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha provveduto.

Si parta da un presupposto. L'art.33 delle NOIF della FIGC qualifica con lo *status* di "giovani di serie" i calciatori che, compiuti i 14 anni di età, vengano tesserati da una società affiliata ad una delle due Leghe professionistiche, Lega di Serie A e B, e Lega di Serie C.

Per quanto attiene i giovani calciatori extracomunitari, con il Comunicato ufficiale 7/2006 la Federcalcio ha consentito il tesseramento indiscriminato di giocatori non comunitari, purché sussista, non necessariamente congiuntamente, ma anche alternativamente, una delle seguenti condizioni: il soggetto sia legalmente residente in Italia da almeno un anno in virtù della circostanza che abbia seguito i genitori, e che, quindi, il trasferimento non sia

⁴⁹² Celebre la vicenda di Gennaro Gattuso, trascinatore del Milan e della Nazionale italiana. Gattuso, in età adolescenziale, si trasferì dal Perugia ai Glasgow Rangers, blasonata compagine scozzese, salvo poi tornare in patria l'anno successivo, alla Salernitana, la quale versò nelle casse bianco verdi della squadra britannica più di quattro milioni di euro. Da tale operazione economica il Perugia non trasse alcun vantaggio o riconoscimento economico. Altrettanto scalpore destò il trasferimento del friulano Samuele Dalla Bona sul suolo inglese. Più attuali, e sempre sulla tratta Italia – Regno Unito, altri analoghi episodi. In particolare, hanno preso il volo in direzione Premier League, solo negli ultimi anni, Vito Mannone, portiere passato dall'Atalanta all'Arsenal; Federico Macheda, attaccante, dalla Lazio al Manchester United; Fabio Borini, punta passata dal Bologna al Chelsea; sempre al Chelsea, questa volta dall'Atalanta, si è trasferito Jacopo Sala; dalla società bergamasca si è, poi, mosso Fabio Zamblera, accasatosi al Newcastle; Luca Santonocito ha invece percorso la tratta Milano, sponda nerazzurra, Glasgow, sponda Celtics; Francesco Bossa ha, invece, lasciato il Messina per gli svizzeri del Bellinzona, salvo, poi, tornare in Italia, a gennaio, per vestire la divisa dell'Udinese. L'ultimo caso, che ha avuto un discreto risalto sulla stampa nazionale, è quello relativo al promettente difensore della Reggina, passato alla corte di Abramovic, facoltoso magnate russo del Chelsea di Londra. Tale trasferimento ha destato la reazione polemica del Presidente della società Lillo Foti, alla cui voce si è unito un coro di lamentele nei confronti dei club più facoltosi che, di fatto, scippano i vivai delle piccole squadre. Sul caso Camilleri si sono pronunciati, tra gli altri, Giancarlo Abete, Presidente della Federcalcio italiana, e Michel Platini, indimenticato fuoriclasse transalpino ora al vertice dell'UEFA. Quest'ultimo ha auspicato una riforma profonda della materia, onde evitare il ripetersi di avvenimenti di tal genere.

Sulla vicenda Camilleri, sulle reazioni di Foti, Abete, Platini, e, finanche dei genitori dello stesso giovane calciatore, si vedano, LAUDISA C., PELUCCHI R., *Il Chelsea porta via un altro azzurro*, in *Gazzetta dello Sport*, 19 febbraio 2008; LAUDISA C., *Sos per la fuga dei talenti. Ora Abete chiama Platini*, in *Gazzetta dello Sport*, 20 febbraio 2008; LAUDISA C., *Ecco perché abbiamo scelto il Chelsea*, in *Gazzetta dello Sport*, 21 febbraio 2008.

dovuto a ragioni calcistiche; oppure, od in aggiunta, l'interessato abbia già svolto attività sportiva nel nostro Paese, essendo stato tesserato, per almeno una stagione, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti o nel settore giovanile e scolastico⁴⁹³.

Si segnali, infine, sempre circoscrivendo il discorso all'ambito del calcio, il comunicato ufficiale della FIGC, n.10 del 15 giugno 2006, firmato dall'allora Commissario Straordinario Guido Rossi, in virtù del quale la Federcalcio italiana, armonizzando coerentemente il proprio operato con le scelte già poste in essere al riguardo dalla UEFA, ha previsto meccanismi di tutela e sostegno al settore giovanile, disponendo, anche ai livelli agonistici apicali, l'applicazione di misure analoghe a quelle già adottate nei campionati dilettantistici.

La FIGC, in particolare, per la stagione 2006/2007, ha statuito l'obbligo, in capo alle società di Serie A e B, di comprendere nella rosa della prima squadra almeno quattro "calciatori locali"⁴⁹⁴, di cui due, in misura minima, formati nei vivai delle stesse società. Tali numeri, negli intendimenti della Federcalcio, sono destinati ad aumentare.

Con tale misura la FIGC ha applicato alle società sportive disputanti i massimi campionati, seppur con effetti e portata diversi, misure, già da anni, adottate nelle Serie minori ed, in particolare, dilettantistiche. In queste, ultime, a discrezione, comunque, dei Comitati locali, la prassi è stata, ed è tuttora, quella di prevedere un numero obbligatorio di atleti provenienti dal vivaio o comunque dal settore giovanile.

⁴⁹³ Si sottolinei qui una circostanza, anche se non prettamente legata all'oggetto della trattazione. In coerenza con la dovuta attenzione rivolta dalle istituzioni sportive al mondo dell'attività giovanile, la Federcalcio, nel proprio seno, ha costituito il Settore Giovanile e Scolastico. Questo movimento, per meglio comprendere le sue dimensioni, abbraccia, all'incirca, 8000 società, 30000 squadre e 650000 tesserati aventi un'età compresa tra i 6 ed i 16 anni.

⁴⁹⁴ Per calciatori locali si intendono giocatori tesserati per almeno tre stagioni, fra i 15 ed i 21 anni di età, con la stessa società, oppure, calciatori, nel medesimo lasso di età, tesserati per altre società comunque affiliate alla medesima Federazione.

5.5.2. Le regolamentazioni della pallacanestro al riguardo

Si parta da un presupposto, individuabile nella circostanza che la pallacanestro sia, con ogni probabilità, lo sport che più abbia risentito degli effetti della sentenza Bosman.

Il settore, poi, all'interno di questo sport, che ha avvertito le maggiori perdite è quello giovanile, dei vivai e delle scuole di minibasket.⁴⁹⁵

Da tali contingenze discende la risposta⁴⁹⁶ della Federazione Italiana Pallacanestro sul tema. La FIP ha, da subito, attuato politiche volte, nel precipuo ambito dello sport giovanile, a valorizzare le società attente al problema. Il meccanismo adottato è stato quello degli incentivi. In particolare, per contrastare il dilagare del fenomeno della ricerca di giovani talenti stranieri, la Federazione ha premiato quelle società che i predetti talenti in erba li hanno formati direttamente o li hanno tesserati.

Nello specifico, sono state previsti due canali di premialità: il premio di incentivazione ed il premi di addestramento, destinato alla società presso la quale l'atleta, divenuto pro, abbia svolto l'ultima attività sportiva dilettantistica.

Quanto al premio di incentivazione, questo si divide in tre classificazioni: reclutamento, addestramento, primo tesseramento *senior*. Il primo spetta alla società che abbia tesserato il cestista nel secondo anno della categoria *under 14*; il secondo alla compagine che abbia perfezionato il tesseramento di un giocatore all'ultimo anno della categoria *under 18*; il premio per il primo addestramento *senior*, infine, riguarda quella società che abbia tesserato l'atleta nel suo primo anno di attività, appunto, da *senior*.

La scelta adottata dalla FIP è stata, dunque, quella di limitare il ricorso a giovani cestisti stranieri per il tramite di politiche di forte sostegno al settore giovanile, attraverso meccanismi di incentivi e premi.

Tale scelta ha senz'altro segnato un'inversione di rotta per quanto riguarda le scelte prese dalle società, risultando, di conseguenza, vincente.

Quanto alla specifica possibilità di tesserare giovani cestisti stranieri, l'art.37 del Regolamento Esecutivo della FIP dispone che « il trasferimento internazionale non è

⁴⁹⁵ Tale circostanza, come evidenziato in MARCHESE M., *Diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo, op. cit.*, pag.159, trova la propria cagione nella natura dilettantistica, e non viceversa scolastica o collegiale, che contraddistingue il settore della pallacanestro giovanile italiana, differenziandolo, ad esempio, dal medesimo settore statunitense o francese.

⁴⁹⁶ Il tema è ampiamente dibattuto ancora in MARCHESE M., *ult. op. cit.*, pag.197-207.

permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali (art.37bis), come disposto dai Regolamenti F.I.B.A. >>.

5.6. L'incertezza di fondo determina il sorgere di controversie relative alla posizione di giovani atleti stranieri

Le questioni relative alla posizione di giovani atleti stranieri hanno, in più occasioni, costituito l'oggetto di contenziosi sorti davanti al giudice italiano, che si è trovato nella situazione di dover dirimere controversie caratterizzate dalla compresenza di molteplici interessi in gioco e delimitate da confini in rapida espansione ed aleatori, necessariamente incerti stante la circostanza che *querelle* di tal guisa vengano a sfiorare molteplici aspetti del diritto.

Sullo sfondo la nebulosa cornice normativa posta in tema di sport giovanile. In primo piano, invece, specifiche vicende, prima fra tutte quella, già vista, di Amine Khazari, descrittive di una realtà in costante evoluzione e pronta, dunque, sempre a palesare picchi di conflittualità. Conflittualità che, inevitabilmente raggiungono le aule di giustizia, sia quest'ultima sportiva od ordinaria.

5.6.1. Il caso Matute

Ultima, in ordine di tempo, vicenda di tal genere è quella relativa al giovane calciatore camerunense Ewone Kelvin Matute, promettente giocatore della squadra Primavera dell'Udinese.

Il suddetto caso presenta elementi di similarità con un noto precedente, quello relativo al calciatore brasiliano Eriberto Da Conceicao Silva, che, nel 2002, tesserato con il Chievo Verona, denunciò alla Polizia di San Paolo, in Brasile, la circostanza che le sue vere generalità fossero quelle di Luciano Siqueira de Oliveira, e non, viceversa, quelle fino a quel giorno rese note (millantate) in Italia.

La vicenda di Matute, tuttavia, pur presentando evidenti analogie sul piano fattuale e sostanziale, palesa sfumature ed interessi diversi rispetto a quelli in causa nel precedente

dell'ala carioca, non fosse altro che, sotto il profilo penale, i reati contestati ai due soggetti sono diversi.

Le divergenze, al di là del dato dell'imputazione, evidenziano ulteriori, e significative, disomogeneità, rilevabili nella circostanza che a fornire la cornice alla vicenda siano, anche, le normative disciplinanti i diversi regimi per il calcio giovanile e non, e nella contingente congiuntura che la società tesserante, a seconda della direzione che la vicenda intraprenderà, assumerà obblighi od oneri specifici.

Il siffatto quadro conferisce al procedimento ora *in itinere* presso la Procura della Repubblica di Udine una portata, uno sfondo normativo ed una rilevanza degli interessi in gioco sicuramente maggiori.

Si ripercorra brevemente l'evolversi dei fatti.

Nel dicembre 2005 l'Udinese offre a Matute la possibilità di partecipare agli allenamenti pomeridiani della squadra Primavera, in qualità di extracomunitario non tesserato, in attesa che i requisiti richiesti dalle normative federali maturino.

Matute, all'epoca, è regolarmente in Italia. Egli afferma di esser giunto nel nostro Paese attraverso un viaggio alquanto articolato. Salpato dalle coste africane, la sua navigazione trova il proprio approdo nel porto olandese di Amsterdam; qui, salito su un treno transnazionale, percorre la tratta Olanda – Italia con destinazione Treviso. La cagione di detta scelta è presto spiegata: nella città veneta risiede lo zio materno, Yene Joseph Oscar. Ed è proprio presso il parente che Matute trova ospitalità e domicilio, con esattezza a Conegliano Veneto.

Presso lo zio, dunque, il giovane camerunense risiede, in virtù di un provvedimento amministrativo di affidamento⁴⁹⁷ e di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso⁴⁹⁸ e rinnovato in due occasioni dalla Questura di Udine⁴⁹⁹.

Nell'inverno del 2006, più precisamente l'11 dicembre, l'Udinese, sussistendo la *conditio sine qua non*, rinvenibile nella circostanza che il soggetto fosse da (almeno) un anno legalmente residente in Italia, richiesta dalle regolamentazioni federali per addivenire al

⁴⁹⁷ Si tratta del provvedimento di affidamento familiare n.122 del 26 settembre 2005, reso esecutivo dal Giudice Tutelare del Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Conegliano con provvedimento n.4898 del 19 ottobre dello stesso anno.

⁴⁹⁸ Nello specifico, il permesso di soggiorno è il n. L225987 rilasciato dalla Questura di Treviso in data 07 dicembre 2005, e motivato da affidamento familiare.

⁴⁹⁹ Ai successivi rinnovi provvede la Questura di Udine, in data 27 giugno 2007, sempre per affidamento familiare, ed in data 6 luglio 2007. In quest'ultima occasione il provvedimento della Questura friulana muta il profilo della cagione, individuando questa non più nell'affidamento familiare, ma nel lavoro subordinato.

perfezionamento del tesseramento, conclude un contratto di prestazione professionale con Matute. Oggetto del negozio le condizioni contrattuali che avrebbero vincolato il giovane calciatore alla società friulana.

Le suddette condizioni oggetto della scrittura privata intercorrente tra le parti vengono inoltrate, per il tramite della richiesta di tesseramento alla FIGC, dall'Udinese alla Lega Nazionale Professionisti il 4 gennaio 2007. La predetta richiesta è finalizzata al perfezionamento del tesseramento di Matute in qualità di "giovane di serie extracomunitario mai tesserato all'estero".

Nell'aprile del medesimo anno vengono a sussistere i presupposti affinché il calciatore camerunese concluda il suo primo contratto professionistico. A tal fine, l'Udinese inoltra all'Ufficio Tesseramento della Federcalcio la documentazione necessaria a mutare lo *status* in forza del quale Matute fornisce le proprie prestazioni alla società bianconera. La FIGC, in presenza dei requisiti richiesti, provvede in tale direzione, variando, dunque, in data 12 luglio, la qualifica del tesserato da "giovane di serie extracomunitario mai tesserato all'estero" a "professionista extracomunitario mai tesserato all'estero".

Sic stantibus rebus, Matute inizia la propria attività da professionista, disputando il campionato Primavera, stagione 2007/2008, con la casacca dell'Udinese.

Il 15 gennaio 2008, tuttavia, le buone prestazioni offerte dal talento africano passano in secondo piano. In questa data, infatti, presso la sede della società friulana, all'attenzione del Direttore Sportivo Pietro Leonardi, perviene un fax. Il mittente è Stefano Cusin, Direttore Sportivo della società camerunense Acada Sports, club che vanta un rapporto di collaborazione con l'Empoli. Nella missiva, Cusin segnala alla dirigenza friulana la circostanza che le effettive generalità di Matute sono diverse da quelle da questo spese in Italia. Nello specifico, il segnalante afferma che la persona celata dietro il nome di Matute Ewowe Elvin sia, in realtà, Wose Elimbi Jacki, già tesserato con la predetta società camerunense e già impiegato dalla stessa. Si aggiunga un dettaglio: Matute risulterebbe essere nato il 10 ottobre 1988, Wose, viceversa, avrebbe trovato i propri natali nel 1985, tre anni prima. Circostanza, questa, non priva di rilevanza, essendo stato, l'atleta in questione, finora utilizzato nei campionati giovanili.

Matute, sempre secondo le parole di Cusin, avrebbe disputato l'edizione 2005 del rinomato Torneo di calcio giovanile di Viareggio, militando nelle fila, appunto, dell'Acada Sports. Una

volta terminata la competizione, poi, avrebbe abbandonato il ritiro della propria società, attuando una vera e propria fuga.

Or dunque, secondo la logica prospettata da Cusin, tale fuga avrebbe trovato compimento nel ricongiungimento con lo zio materno e nel tesseramento con l'Udinese, in qualità di "giovane di serie", prima, e "professionista", poi, sempre e comunque "extracomunitario" e, soprattutto, "mai tesserato all'estero".

In particolare, gli scenari in merito a quest'ultimo profilo della questione muteranno a seconda della direzione che prenderà il procedimento.

Tornando alla dipartita di Matute e alla segnalazione di Cusin, quest'ultimo asserisce di aver sporto denuncia dell'accaduto ai Carabinieri di Arezzo.

Di fronte ad una siffatta situazione, l'Udinese muove quattro pedine al fine di proteggere la regina.

Innanzitutto, informa della situazione la Federcalcio e la Lega Calcio.

In secondo luogo, onde evitare che un documento possa essere arrecato alle sue ragioni, dispone nei confronti del tesserato Matute un provvedimento cautelare, in virtù delle normative discendenti dall'Accordo Collettivo. Il calciatore camerunense, dunque, viene tecnicamente messo "fuori rosa". Giustificazione di tale misura è rinvenibile nel fondato timore di sanzioni sportive. Matute, infatti, qualora venisse accertata la falsità della sua identità, avrebbe, oltre che generalità diverse, anche un'età superiore a quella prevista per essere legittimato a disputare il campionato Primavera, con ciò (potenzialmente) falsando il risultato⁵⁰⁰.

Valutati gli aspetti più prettamente sportivi, la società Udinese calcio decide di adire le vie giudiziali, al fine di conseguire chiarezza e tutelare la propria posizione.

Trascorsi pochi giorni dal ricevimento, in sede, del telefax di Cusin, la dirigenza bianconera, nella persona del legale rappresentante e Presidente Franco Soldati, assistita dall'avvocato Alessia Lorenzon, sporge denuncia/querela alla Procura della Repubblica di Udine, al fine di invitare gli organi di giustizia ad attivarsi, nelle vie e modalità più opportune, per conseguire certezza in merito all'identità di Matute.

⁵⁰⁰ Non si tralasci la circostanza che la squadra Primavera dell'Udinese è attualmente prima in classifica nel proprio girone, seguita a breve distanza dall'Internazionale di Milano. Società, quest'ultima, che avrebbe più di un interesse a metter in dubbio, agendo di conseguenza, la legittimità dei risultati conseguiti sin qui dalla compagine friulana.

Le indagini, trasmessi gli atti dal Procuratore aggiunto Dott. Buonocore all'Ufficio immigrazione della questura udinese, hanno imboccato una via definita, pur dilungandosi per un lasso di tempo rilevante, ma ragionevole alla luce della complessità della matassa da dipanare.

A rallentare, in parte, l'*iter* giudiziale contribuisce anche la condotta di Matute, il quale, in un primo momento, pur sussistendo perfino contributi audiovisivi alquanto chiarificatori, insiste nel confermare la propria identità.

Stante la suddetta durata del procedimento, l'Udinese compie la quarta mossa sullo scacchiere. Lamentando un possibile rischio patrimoniale, ravvisabile nella circostanza che l'inattività del giocatore inevitabilmente determinerebbe un deprezzamento del valore dello stesso, con conseguente dispersione del patrimonio societario, la squadra friulana decide di reintegrare in rosa Matute, consentendogli, comunque, la sola possibilità di partecipare agli allenamenti, e non già di disputare anche gli incontri ufficiali. Tutto ciò, comunque, dietro il pagamento della retribuzione, nuovamente elargita in conseguenza dell'intendimento societario di consentire al tesserato di allenarsi con i compagni.

Visto il comportamento dell'Udinese, prima di sviluppare una disamina sui possibili scenari che l'evolversi dell'*iter* giudiziario potrebbe dipingere, si delinei il contesto incriminatorio in cui la Procura sta muovendo i propri passi. Qualora, all'esito delle indagini, sussistano elementi idonei e sufficienti a sorreggere il castello accusatorio in dibattimento, a Matute sarà contestato, fra gli altri, il reato di induzione in falsità ideologica⁵⁰¹.

Ciò, come visto aprendo questo paragrafo, è il primo, e più formale, elemento che differenzia la vicenda di Matute da quella che ha visto come protagonista il più celebre Eriberto, poi Luciano. L'ala brasiliana fu, infatti, indagata dalla magistratura bolognese per il reato, previsto dall'art.495 del Codice Penale, di attestazione di falsa identità a pubblico ufficiale.

Questi i presupposti, fattuali e di diritto. Quali, invece, gli scenari?

In ogni caso, si tratterà di prospettive articolate.

Si distinguano, innanzitutto, due ipotesi, relative, gioco forza, all'esito materiale delle indagini. Matute è effettivamente Ewone Kelvin Matute, oppure le generalità fino a questo punto spese in Italia costituiscono un falso, e la reale identità del calciatore camerunense è

⁵⁰¹ In base al combinato disposto dell'art.48 CP ("errore determinato dall'altrui inganno") e degli articoli disciplinanti le fattispecie riconducibili alla falsità ideologica.

quella riconducibile a Wose Elimbi Jacki, atleta di tre anni più anziano e già tesserato come professionista con la società del Acada Sports di Limbè (Camerun).

Nella prima ipotesi il compito di delineare le prospettive è semplice. Si mantiene lo *status quo*, Matute, comprovato che sia, quindi, realmente Matute, viene incondizionatamente reintegrato in rosa e torna a contribuire con un apporto decisivo al conseguimento del risultato sportivo da parte dell'Udinese Primavera. Non pare legittimo asserire che lo stesso atleta possa vantare una qualche pretesa risarcitoria nei confronti della società friulana, essendo stato fondato e nemmeno troppo futuribile il rischio corso dalla stessa.

Nella seconda ipotesi lo scenario, inevitabilmente, si complica, diramando diverse possibili direzioni.

Qualora venga, dunque, accertata la sussistenza del fatto, innanzitutto si procederà alla revoca del tesseramento, essendo, lo stesso, relativo ad un soggetto, o quanto meno ad un nome, non esistente.

In secondo luogo, si aprirà un bivio. Da una parte, l'espulsione di Wose, dall'altra, la permanenza del giovane camerunense sul suolo italiano, in virtù di determinate condizioni, prima fra tutte la circostanza che, dopo le l'iniziale condotta ostativa, il calciatore abbia assunto un contegno processuale consono.

Nella prima eventualità, Wose torna in patria ed il discorso si chiude.

Nella seconda, invece, entra in gioco nuovamente l'Udinese. Dribblato, mi si conceda il termine, il provvedimento di espulsione, Wose, al fine di permanere in Italia, dovrà ottenere un nuovo permesso di soggiorno, presumibilmente giustificato dal conseguimento di un impiego professionale. Orbene, appare evidente come l'Udinese reciti, in tal senso, il ruolo principale. Se, infatti, la società friulana intenderà perfezionare un nuovo accordo con il giocatore, nuovo in tutti i sensi stante il cambio di identità, il rilascio del permesso di soggiorno sarà il passo consequenziale. In concreto, non è poi così remota la possibilità che la società bianconera mondi le colpe di Wose ed addivenga con lui ad un negozio contrattuale, date le effettive potenzialità dell'atleta camerunense.

Tuttavia, anche tale passaggio non è esente da complicità. Ci si ricorderà, infatti, che originariamente Matute fu tesserato come "giovane di serie extracomunitario mai tesserato". Ma il presupposto del mancato precedente tesseramento non può più dirsi soddisfatto, essendo stato Wose già vincolato ad altra società professionistica, l'Acada Sports. L'Udinese, dunque, nell'ipotesi in cui una serie di congiunture si allineino (Matute

sia in realtà Wose; Wose non venga espulso; l'Udinese manifesti l'intendimento di tesserarlo), dovrà negoziare il trasferimento del predetto atleta con la compagine camerunense. Parimenti, dovrà riconoscere a tutte le società con cui Wose abbia esercitato attività sportiva a carattere giovanile l'indennità di formazione. Qualora ciò avvenga, l'atleta, prima di poter nuovamente calcare i terreni di gioco, dovrà, comunque, scontare presumibilmente una squalifica, in virtù della sanzione disciplinare che con ogni probabilità gli verrà inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Tutte le ipotesi dipinte delineano, quindi, scenari a tinte contrastanti.

Parafrasando Rino Gaetano, chi vivrà vedrà.

Conclusioni

Iniziata mesi or sono la redazione di questo lavoro, giungo finalmente all'arrivo con i primi soli della primavera.

Intrapresa una determinata rotta quando ho deciso di avvicinarmi all'argomento, devo ammettere che a tratti, sinceramente, è stato l'argomento stesso a condurre la mia navigazione. Tuttavia, penso di poter asserire, nel porre il sigillo a tale elaborato, che queste pagine presentino una sostanziale coerenza, percorrendo un'immaginaria, ed inaspettata, linea argomentativa.

La sensazione che avverto è quella di aver fotografato solo un aspetto, sicuramente non marginale, ma comunque parziale, del più ampio tema di fondo.

Come se mi trovassi a documentare un singolo fronte di guerra, senza ombra di dubbio il più acceso, del generale conflitto, se così si può dire, intercorrente tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico, comunitario e statale.

La tematica relativa alla circolazione degli atleti stranieri manifesta, in tutta la sua portata, la questione della specificità dello sport. Da un lato le esigenze e le peculiarità del fenomeno sportivo, dall'altro le granitiche certezze ed i principi del diritto.

Si proceda con ordine.

Si parta dalla constatazione che lo sport abbia costituito, sì, l'oggetto e lo sfondo di numerosi interventi giurisprudenziali, ma non sia, ad oggi, al centro di una sistematica disciplina. In particolare, a fronte della vivacità espressa al riguardo dalla Corte di giustizia europea, risalta il silenzio delle fonti comunitarie, ed, in particolare, dei Trattati.

Un'inversione di tendenza ha trovato compimento nella previsione operata dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Tuttavia, si tratta di un intervento non ancora adeguato rispetto alle molteplici dinamiche gravitanti intorno al fenomeno sportivo.

Non ci si può, dunque, esimere dal sottolineare una latente incoerenza del sistema. Incoerenza di cui sono compartecipi gli stessi soggetti operanti nel settore. Non solo, quindi, il legislatore che ad alterne vicende si mostra interessato alla materia, ma anche le stesse società sportive dimostrano una scarsa capacità di prospettiva, interessate più a mantenere lo *status quo* che ad incentivare una sistematizzazione della disciplina.

Il silenzio a livello legislativo è stato, come detto, spesso e volentieri colmato dalle iniziative della giustizia, a livello nazionale e, soprattutto, comunitario.

Gli ambiti che maggiormente hanno testimoniato il mutato atteggiamento giurisprudenziale sono stati quello relativo alle normative collegate alle politiche della concorrenza, e quello afferente le discipline in tema di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini.

In particolare, quest'ultimo tema, a partire dagli anni '70 oggetto dell'attenzione delle Corti, ha fornito il contesto in cui questo elaborato si è sviluppato.

Si è visto come, dalle prime pronunce, antesignane ma dimostratesi inidonee ad assolvere il compito assunto, si sia giunti a vere e proprie pietre miliari della giurisprudenza comunitaria. Con la sentenza Bosman, in particolare, il fortino eretto dall'ordinamento sportivo è crollato inesorabilmente, determinando l'equiparazione tra sportivi nazionali e sportivi cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Ulteriori e successivi filoni hanno, poi, messo in discussione le restrizioni operanti circa la circolazione degli atleti provenienti da Stati associati con la Comunità e finanche da Paesi terzi. A livello continentale ed a livello nazionale dalle aule di giustizia si è alzato, chiaro, un intendimento: normative restrittive dei diritti degli atleti stranieri, anche se extracomunitari, presentano, per ragioni e parametri comunque diversi, elementi di insostenibilità.

Quali, dunque, gli scenari possibili?

Forte è il rischio, ovviamente nell'ottica delle ragioni dell'ordinamento sportivo, che la direzione intrapresa sia definitiva, destinata, quindi, ad abbattere, in un futuro nemmeno troppo lontano, tutte le restrizioni alla circolazione degli atleti stranieri che, fondate sul dato della nazionalità, presentino elementi di discriminazione.

Tuttavia, ci si deve interrogare se sia veramente questa la prospettiva che si intenda abbracciare.

Per quanto possa essere io legittimato ad esprimermi a riguardo, faccio mie le parole dell'Avvocato Sergio Campana, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori⁵⁰²: « Si potrebbe risolvere tutto con una battuta: consentire alle società di mandare in campo un numero di extracomunitari uguale a quello dei giocatori italiani. Ci fermeremmo a due o tre. [...] Noi chiediamo semplicemente a CONI e FIGC se interessa ancora l'identità del nostro calcio. Le norme in vigore consentono ai club di giocare con undici stranieri e di portarne sette in panchina. Non basta? Che cosa si vuole di più? Io sono pronto a eliminare

⁵⁰² Riportate in CALO' E., *ult. op. cit.*, pag.240-241, in nota 2.

questa barriera, purché in campo vadano almeno sei giocatori selezionabili per la nazionale italiana. A meno che non si dica che le nazionali saranno sostituite da rappresentative continentali >>.

La risposta più convincente, forse l'unica idonea a confrontarsi con la coerenza delle soluzioni adottate dai giudici comunitari e nazionali, che lo sport può fornire è abbandonare le remore nell'affermare la propria autonomia e la propria specificità. E' la specificità del fenomeno sportivo a costituire il vero oggetto del contendere, le normative sulla circolazione degli atleti sono solo un presupposto, e allo stesso tempo un terreno di applicazione delle conseguenze di detto conflitto, per sviluppare con maggior estensione la portata della questione.

Se non ribadisce la propria, necessaria, autonomia lo sport soccombe. Autonomia non vuol dire, certo, totale estraneità al diritto; viceversa, significa armonizzare principi generali a logiche particolari, coniugando sistematicità legislativa e specificità sportiva.

Forse troppo timidamente è stato sostenuto il parallelo tra sport e cultura. Entrambi fenomeni troppo peculiari per essere compresi *sic et simpliciter* dalle staticità normative, entrambi legati dall'emotività che è nelle loro corde muovere ed entrambi calamitanti ingenti interessi, anche economici. Non si spiega, in tale ottica, allora, come il riconoscimento, a livello comunitario, dell'autonomia del fenomeno culturale⁵⁰³ non possa costituire l'esempio affinché un analogo passo venga mosso in direzione della specificità dello sport.

Anima speranze il mutato atteggiamento assunto dai vertici delle istituzioni sportive negli ultimi periodi. Risalgono a poche settimane fa le prese di posizione di Joseph Blatter, Presidente della FIFA, e di Ruben Acosta, Presidente della *Federation Internationale de Volleyball*, la FIVB.

Le parole di entrambi percorrono la medesima, impervia quanto lungimirante, via.

Blatter ha avanzato la proposta di istituire la regola del c.d. "6+5", imponendo alle squadre di schierare, in ogni singolo incontro, un numero di calciatori eleggibili nella Nazionale del Paese di riferimento non inferiore a sei, non facendo alcuna distinzione, in riferimento ai restanti cinque tesserati, tra comunitari ed extracomunitari.

⁵⁰³ Con ciò legittimando misure che, analoghe per spirito e *ratio* a quelle adottate a tutela del prodotto culturale nazionale, ove relative al settore sportivo hanno destato la censura del giudice comunitario. Si veda, ad esempio, la normativa francese che impone alle emittenti radiofoniche di trasmettere, nell'orario ricompreso tra le 8:00 e le 20:00, musica transalpina in misura non inferiore al 70 % del totale delle canzoni selezionate.

Analogo intendimento muove le affermazioni di Acosta, il quale, nel Consiglio di Amministrazione della FIVB tenutosi a Losanna il 13 marzo 2008, ha invitato le istituzioni sportive a valutare l'ipotesi di adottare una normativa limitante il numero di pallavolisti provenienti da Federazioni estere contemporaneamente schierabili in campo a due unità. In aggiunta, il coriaceo Presidente della Federvolley internazionale ha paventato la possibilità di statuire vincoli anche in merito alla stessa facoltà di tesserare atleti stranieri, riducendola a tre tesseramenti nella stagione 2010-2011.

Ovviamente la reazione di Bruxelles non si è fatta attendere.

In particolare, in riferimento agli intendimenti manifestati da Blatter l'atteggiamento della Commissione europea è stato di totale chiusura, come si evince da una nota della Commissione stessa al riguardo.⁵⁰⁴

Ciò nonostante, la partita non può, ancora, dirsi chiusa.

La posta in palio è costituita, forse, dalla stessa autonomia dello sport, quanto meno in un'ottica di prospettiva. Le carte a disposizione dei due giocatori, a questo punto, appaiono chiare. Da un lato i principi più alti del diritto comunitario in tema di circolazione dei lavoratori invitano le istituzioni politiche a palesare una certa sicurezza. Dall'altro lato del tavolo, la tematica della specificità dello sport rende credibile la speranza che la FIFA, ed in un secondo momento l'intero movimento sportivo, possano chiudere la propria mano con un poker d'assi.

La strada, dunque, a mio parere, appare segnata, qualora l'intento sia quello di ridefinire i confini ed i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento politico-giuridico, comunitario e nazionale. L'unica rotta che può consentire allo sport di tirarsi fuori dalle secche in cui attualmente si trova è quella relativa all'affermazione della peculiarità dell'intero fenomeno. Persistere, dunque, nel ribadire ciò, nonostante, come sottolineato dalla Commissione europea, il Trattato di Lisbona⁵⁰⁵ costituisca solo un passo, comunque deciso, in direzione della consacrazione della natura specifica dello sport.

⁵⁰⁴ La nota, riportata in *Gazzetta dello Sport*, 21 febbraio 2008, recita testualmente: « un sistema di quote sulla base della nazionalità, come proposto da Blatter, è da considerare illegale per il diritto attuale e rimarrà illegale anche per il nuovo Trattato »>.

⁵⁰⁵ Con il Trattato di Lisbona il punto n. 124 del novellato testo del Trattato sull'Unione europea prescrive che « l'UE dovrà contribuire alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto della specifica natura dello sport, delle sue strutture basate sull'attività volontaria e della sua funzione sociale ed educativa. La dimensione europea va sviluppata anche nello sport, promuovendo l'imparzialità nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili del settore sportivo, proteggendo l'integrità fisica e morale degli atleti e delle atlete, specialmente tra i più giovani »>.

Gli elementi ed i presupposti, sostanziali e giuridici, per perseguire questa via, secondo il mio avviso, sussistono. E trovano conforto e suggerimento negli avvenimenti che stanno in questi giorni segnando il cammino della fiaccola olimpica diretta a Pechino.

La circostanza che, al fine di maturare condizioni e conseguenze tipicamente politiche e sociali, il veicolo da molti ritenuto come il più idoneo sia il boicottaggio dei prossimi Giochi Olimpici di Beijing rende evidente la dimensione del fenomeno sportivo.

Indurre a più miti consigli la Cina per il tramite del diniego di un evento che costituisce la massima espressione dello sport consente di comprendere appieno la rilevanza dello stesso. Rilevanza, quindi, sostanziale prim'ancora che normativa.

Sarebbe illogico, e assolutamente strumentale, in tal senso, seguire nell'insistere nel negare la specificità dello sport. Certo, nonostante gli entusiasmi manifestati, ad esempio, da Blatter, siano pacificamente definibili come prematuri, parimenti costituirebbe un peccato, mai così mortale, se l'intero movimento non prendesse consapevolezza del fatto che il cammino intrapreso sia destinato a conseguire i risultati sperati.

BIBLIOGRAFIA

- AIELLO G., CATILLI A., *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- ALBANESI A., *Natura è finalità del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1957
- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva – il C.O.N.I e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000
- AMATO P., *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2005
- ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- ANGELI BERNARDINI P., *Mito e attualità nelle Odi di Pindaro*, Roma, 1983
- ARRIGO G., *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, Milano, 1998
- BARBARITO MARANI TORO A., *Sport* (voce) in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, 1971
- BARILE P., *“La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti”*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977
- BASSI V., PERSICO G., *Sport e profili fiscali*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004
- BASTIANON S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro It.*, 1996
- BASTIANON S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- BASTIANON S., *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1998
- BASTIANON S., *Non c'è due senza tre. Il tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998
- BATTISTA J., *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*
- BERNINI G., *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993

BIANCHI D'URSO F., *Una sentenza "annunciata" in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1996

BONACCIO G., *Cittadini extracomunitari. Ingresso, soggiorno e regolarizzazioni*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2003

BORRUSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963

BOZZI S., *Calcio in testa*, Reggio Calabria, 2004

BRANCA G., *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1961

BRUSCA F.C., *Lo scandalo del calcio scommesse*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987

CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, vol.I, Napoli, 1965

CALO' E., *Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard*, in *Corriere Giurispr.*, 2001

CALZONE S.N., *Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997

CAMERA DEI DEPUTATI, SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO PUBBLICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO, *Il Governo Prodi. Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e uffici di segreteria*, Roma, 2006

CARAMELLA A., *Tipicità o atipicità del contratto di attività sportiva*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro nello sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato*, Firenze, 1964

CARLUTTI L., *Il contratto di sponsorizzazione sportiva*, (tesi di laurea), Ferrara, 2007

CARBONE , *Il nuovo spazio giuridico europeo*, Torino, 2002

CARNELUTTI F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1953

CECCHIELLA C., *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1988

CECCHI O., *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in *Riv. Pen.*, 1951

CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giurid.*, 1929

CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro It.*, 1933

CHIAROTTI F., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959

CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996

COCCIA C., *Il caso Catania*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993

COCCIA M., *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione europea*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1995

- COCCIA M., *La sentenza Bosman, summus ius, summa iniuria?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- COCCIA M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997
- COCCIA M., *Lo sport e il diritto antitrust*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport (Atti del convegno)*, Napoli, 2001
- COCCIA M., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2004
- COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004
- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006
- CONDINANZI M., LANG A., NASCIMBENE B., *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, 2006
- CONDINANZI M., *L'Università italiana e i lettori di lingua straniera: discriminazione da eliminare o assimilazioni da riconoscere?*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998
- CORAPI D., *Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione europea: il caso del calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, pag.2001
- COSTANZO P., MEZZETTI L., RUGGERI A., *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2006
- CROCETTI BERNARDI E., *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004
- CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007
- D'ONOFRIO P., *Manuale operativo di diritto sportivo*, Ferrara, 2007
- DANIELE L., *I limiti alla libera circolazione: gli impieghi nella pubblica amministrazione e l'ordine pubblico*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998
- DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2006
- DE SILVESTRI A., *Da Milano una svolta per il calcio italiano*, in *Bollettino ufficiale FIGC*, 1978
- DE SILVESTRI A., *Natura giuridica, compiti e organizzazione degli enti preposti allo sviluppo della politica sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987
- DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1988

- DE SILVESTRI A., *Enfatizzazioni delle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993
- DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000
- DE SILVESTRI A., *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva- analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n.280*, Forlì, 2004
- DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2004
- DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, Convegno Nazionale *Sport e Diritto del Lavoro*, Torino, 13-14 gennaio 2006, in www.Giustiziasportiva.it
- DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007
- DEL NISTA P., PARKER J., TASSELLI A., *Praticamente sport*, Messina, Firenze, 2006
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996
- DI FILIPPO M., in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, a cura di GRANDI M., PERA G., Padova, 2005
- DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007
- DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999
- DI SAN LUCA G.C., *Dei limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto*, in *Diritto Pubblico*, 2007
- DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- DINI P., *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975
- DONATI D., *La disciplina giuridica delle attività motorie : i profili organizzativi*, in *Attività motorie e attività sportive : problematiche giuridiche*, Padova, 2002
- FARIELLO G., *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti. Gli aspetti giuridici, contabili, fiscali, amministrativi e finanziari*, Milano, 2000
- FEDERICO D., IMPICCIATORE M.A., (GUARIELLO F.), in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, a cura di GRANDI M., PERA G., Padova, 2005

FERRARA L., *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Diritto Pubblico*, 2007

FOGLIA R., *La libera circolazione dei lavoratori comunitari e la giurisprudenza nazionale. Problemi interpretativi*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

FORLATI PICCHIO L., *Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee*, in *Riv. Dir. Internazionale*, 1976

FORLENZA O., in COCCIA M., DE SIVLESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004

FRACCHIA F., "Sport" (voce) in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol.XIV, 1999

FRATANGELO J., *Sport e diritti televisivi*, in COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004

FRATTAROLO V., *Quando lo sponsor pretende la promozione della squadra abbinata. Il caso "Buen Café"*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986

FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004

FROSINI T.E., *Perplexità sull'applicazione ai processi in corso*, in *Guida al diritto*, 2003

FUMAGALLI L., *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994

FUMAGALLI L., *Il Tribunale Arbitrale dello Sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1995

FUMAGALLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004

GAJA G., *La libera circolazione dei lavoratori: diritto comunitario e diritto nazionale. Considerazioni introduttive*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

GALEOTTI C., *Il Duce Dio tuo. Per capire la fede fascista*, Roma, 1996

GALLAVOTTI M., *La quotazione delle società sportive tra regole del mercato e regole dello sport*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport*

GAROFALO M.G. - Mc BRITTON M., *Immigrazione e lavoro: nota al t.u. 25 luglio 1998 n.286*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2000

GENOVESE F. A., in DE AUGUSTINIS A., FERRAJOLO S., GENOVESE F. A., ROSI E., SAN GIORGIO M. R., *La nuova legge sull'immigrazione. Commento alla L. n.189 del 30 luglio 2002 e al D.L. n.195 del 9 settembre 2002*, Milano, 2003

GIANNINI M.S., *Prime osservazioni intorno agli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949

GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Trim. di Dir. Pubbl.*, 1996

GIARDINI A., *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988

GRAVES R. , *I miti greci*, Milano, 1983

GUARINO G., *L'attività sportiva*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007

GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998

GULOTA C., *Circolazione dei lavoratori di paesi terzi alle dipendenze di imprenditori comunitari e libera prestazione di servizi*, in NASIMBENE B. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

IZZO G.C., *Le società sportive dilettantistiche*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007

KELSEN H., *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, 1989

LAMBERTI A., *La frode sportiva*, Napoli, 1990

LANG A., *Assistenza sanitaria e cittadini comunitari*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

LOLLI S., *Sport e società tra realtà e immaginario*, Roma, 1995

LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in *Corso di orientamento specialistico giuridico del giuoco calcio – Università Luiss Carlo Giudì – Facoltà di Giurisprudenza*, Roma, 2003

LUBRANO E., *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n.280*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva- analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n.280*, Forlì, 2004

LUCCA M., *Sport senza confini: ordinamenti giuridici nazionali e possibili discriminazioni*, (Tesi di dottorato), Trieste, 2002

LUISO F.P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975

LUISO F.P., *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991

LUISO F.P., *L'arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991

- MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- MANZI G., *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, 2003
- MARANI TORO I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977
- MARCHESE M., *Diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007
- MARTONE A., *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964
- MARZIANI E., in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, a cura di GRANDI M., PERA G., Padova, 2005
- MAZZONI G., in *Tipicità o atipicità del contratto di attività sportiva*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro nello sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato*, Firenze, 1964
- MENGOZZI P., *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 2003
- MERONE G., *Lo sport nel diritto dell'Unione europea*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007
- MIRTO P., *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959
- MOAVERO MILANESI E., *La persona e le <<sue>> politiche: la cittadinanza, la libertà di circolazione, le politiche sociali e a favore dell'occupazione, la tutela del consumatore*, in FERRARI BRAVO L., MOAVERO MILANESI E., *Lezioni di diritto comunitario*, Napoli, 2000
- MONACO G., CASERTANO M., NUZZO G., *L'attività letteraria nell'antica Grecia*, Firenze, 1997
- MUSUMARRA L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2005
- MUSUMARRA L., *La condizione giuridica degli sportivi stranieri*, in www.Giustiziasportiva.it
- MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007
- NAPOLITANO G., *Il <<riordino>> del Coni*, in AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport (Atti del convegno)*, Napoli, 2001
- NAPOLITANO G., *La condizione degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni*, in *Foro It.*, 2001

NASCIMBENE B., *L'attuazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

NAZZARO A., *Normativa anti violenza negli stadi: spunti e riflessioni*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2005

NAZZARO A., *La nuova normativa anti violenza negli stadi tra tutela preventiva della sicurezza e limitazioni della libertà*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2007

NUVOLONE P., *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art.640 cod. pen.*, in *L'indice pen.*, 1981

OMERO, *Odissea*, VIII Libro, traduzione di SOAVE F., Milano, 1815

OMERO, *Iliade*, XXIII Libro, traduzione di CALZECCHI ONSESTI R., Torino, 1990

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di << stranieri comunitari >> in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, 1996

ORSELLO G.P., *Ordinamento comunitario e Unione europea*, Milano, 2001

ORTEGA Y GASSET, *Il tema del nostro tempo*, trad.it., Milano, 1964

PANNESE G., *Storia della Ginnastica moderna negli Stati d'Europa*, Milano-Roma-Napoli, 1912

PANNESE G., *La ginnastica in Grecia e la rinascita ginnico-sportiva d'Italia attraverso l'antica Roma*, Roma, 1929

PERSICHELLI C., *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996

PETROCELLI B., *La illiceità penale della violenza sportiva*, in *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952,

PICONE F., *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991

PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003

PUNZI C., *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rassegna dell'arbitrato*, 1986

QUARANTA A., *Relazione al convegno sulla "Sociologia del gioco del calcio" tenuto a Pinzolo il 18-19-20 marzo 1979*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979

RIGO L., *Storia della normativa del C.O.N.I. dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986

ROCELLA M., *L'Europa e l'Italia: libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento trent'anni dopo*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998

ROMANI F., MOSETTI U., *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996

- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945
- ROSSI L.S., *Principio di non discriminazione e profili fiscali della libera circolazione delle persone*, in NASCIMBENE B., (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano, 1998
- ROVERSI A., *Sport* (voce) in <<Enciclopedia delle scienze sociali>>, Roma, 1998
- RUSSI L., *La democrazia dell'agonismo – Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione*, Pescara, 2003
- SANDULLI P., *La legge 17 ottobre 2003, n.280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Temi Romana*, 2003
- SANINO M., *Diritto sportivo*, Padova, 2002
- SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959
- SELLI L., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004
- SZWARC A., *Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy*, Poznan, 2006
- TAVELLA R., *Il libro nero del calcio italiano*, Roma, 2007
- TIZZANO A., DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.Giuslavoristi.it, 2005
- TORTORA M., *L'ordinamento sportivo*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007
- TORTORA M., GUARINO G., *I soggetti dell'ordinamento sportivo*, in IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M. (diretto da), (con la collaborazione di) GUARINO G., MERONE G., *Il diritto dello sport*, Milanofiori Assago (MI), 2007
- TRABUCCHI A., in (commento alla sentenza) *Corte Giust. CE*, 14 luglio 1976, DONA'/MANTERO, in *Giurispr. It.*, 1976
- TRAVERSI A., *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001
- TRICOMI I., *Sanzioni penali: il gioco si fa duro*, in *Guida al diritto*, 2000
- UMANI RONCHI G. - DI LUCA N., *Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto*, in *Guida al diritto*, 2000
- VALLEBONA A., *Breviario di diritto del lavoro*, Torino, 2003
- VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005

- VIDIRI G., *Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989,n.401)*, in *Giust. Pen.*, 1992
- VIDIRI G., *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. Pen.*, 1992
- VIDIRI G., *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994
- VIDIRI G., *Il << Caso Bosman >> e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro It.*, 1996
- VIDIRI G., *Profili societari ed ordina mentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n.91*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997
- VIGORITI V., *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2000
- ZANGHI' C., *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2003
- ZATTI P., COLUSSI V., *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2001
- ZINNARI D., *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in www.Giustiziasportiva.it

BONDINI G., DA RONCH A., *Extracomunitari, tutti e subito*, in *Gazzetta dello Sport*, 5 maggio 2001

BONDINI G., *Monti indaga sul <<salva-calcio>>*, in *Gazzetta dello Sport*, 11 febbraio 2003

BOTTAZZO T., MERLO G., *Sky beffa la Rai sui diritti. I giochi anche in pay tv*, in *Gazzetta dello Sport*, 26 febbraio 2008

CONDO' P., *Voglio un'Inter più italiana*, in *Gazzetta dello Sport*, 26 maggio 2006

D'URSO A., *Mobbing, Catania condannato*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 agosto 2007

DEL PIO B., *Coni nuovo, vecchi guai*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 dicembre 2002

LAUDISA C., *L'assemblea di Serie A della Lega Calcio ha approvato il criterio di ripartizione dei diritti televisivi*, in *Gazzetta dello Sport*, 31 ottobre 2007

LAUDISA C., *Sos per la fuga dei talenti. Ora Abete chiama Platini*, in *Gazzetta dello Sport*, 20 febbraio 2008

LAUDISA C., *Ecco perché abbiamo scelto il Chelsea*, in *Gazzetta dello Sport*, 21 febbraio 2008

LAUDISA C., PELUCCHI R., *Il Chelsea porta via un altro azzurrino*, in *Gazzetta dello Sport*, 19 febbraio 2008

PRATESI R., *Gli stranieri ci danno lustro*, in *Gazzetta dello Sport*, 25 novembre 2005